



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI MILANO

SCUOLA DI DOTTORATO IN SCIENZE GIURIDICHE

Dipartimento di Scienze Giuridiche

CURRICULUM IN DIRITTO COMPARATO

CICLO XXV

Tesi di dottorato:

LA PROFESSIONE FORENSE E IL PROCESSO DI INTEGRAZIONE EUROPEA

Settore Scientifico Disciplinare IUS/02

DOTTORANDA Dott.ssa Laura Bugatti

TUTOR Prof.ssa Cristina Amato

COORDINATORE DEL DOTTORATO Chiar.ma Prof.ssa Barbara Pozzo

A.A. 2011/2012

INDICE – SOMMARIO

INTRODUZIONE	3
---------------------	---

CAPITOLO I

La libera circolazione del professionista forense nell'Unione Europea

1. Brevi cenni introduttivi	6
2. Interventi giurisprudenziali	13
3. Strumenti di diritto derivato	20
3.1 Direttiva 77/249/CEE del Consiglio, del 22 marzo 1977, intesa a facilitare l'esercizio effettivo della libera prestazione di servizi da parte degli avvocati	20
3.2 Direttiva 89/48/CEE del Consiglio, del 21 dicembre 1988, relativa ad un sistema generale di riconoscimento dei diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di una durata minima di tre anni	28
3.3 Direttiva 98/5/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 1998, volta a facilitare l'esercizio permanente della professione di avvocato in uno Stato membro diverso da quello in cui è stata acquisita la qualifica.	31
3.4 Direttiva 2005/36/CE, del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 7 settembre 2005, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali	37

CAPITOLO II

Il diritto della concorrenza e i servizi legali

1. La regolamentazione dei servizi legali: tra interesse pubblico e diritto della concorrenza	42
2. Il processo di liberalizzazione della professione forense	53
3. Le restrizioni all'esercizio della professione: tariffe e pubblicità	60
4. Italia e Regno Unito: profili di comparazione	75
4.1. Italia	77
4.1.1. La recente riforma dell'ordinamento forense	81
4.2 Il Regno Unito	88

CAPITOLO III

L'accesso alla professione: la formazione del giurista in Europa

1. Brevi premesse introduttive	99
2. I modelli formativi	102
2.1 Il modello formativo tedesco	102
2.2 Il modello formativo francese	109
2.3 Il modello formativo spagnolo	112
2.4 Il modello formativo inglese	118
2.5 Il modello formativo italiano	124
3. L'evoluzione dei sistemi	134
3.1 L'Europa continentale: il sistema franco-napoleonico	134
3.2 Il sistema tedesco	144
3.3 Il sistema anglosassone	149
4. Verso un sistema di formazione giuridica armonizzato	155
5. Dall'armonizzazione all'uniformazione dei sistemi formativi?	163
6. Conclusioni	168
CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE	175
BIBLIOGRAFIA	181

INTRODUZIONE

Il presente lavoro di ricerca è dedicato all'analisi dell'incidenza del processo di integrazione europea sull'esercizio della professione forense. Il progressivo interessamento dell'ordinamento europeo al mondo delle professioni regolamentate, in un'ottica di apertura al mercato, ha, infatti, avuto un effetto dirompente sul tradizionale modo di intendere ed interpretare la professione forense, soprattutto nelle realtà giuridiche, come quella italiana, refrattarie ad inserire logiche economiche e di mercato nella regolamentazione della professione. La tendenza europea alla liberalizzazione del settore dei servizi professionali, rinviene, infatti, il proprio fondamento e la propria giustificazione proprio in una lettura in chiave economica del mondo professionale, da cui deriva la possibilità di qualificare gli avvocati come imprese e, conseguentemente, accordare ad essi un trattamento non difforme da quello previsto per un qualsiasi altro operatore economico. Sebbene l'Unione abbia riconosciuto, in diversi frangenti, la specificità che connota le professioni liberali, forte è rimasta la spinta ad inserire sempre più marcatamente i professionisti nel mercato comune, progressivamente estendendo agli stessi la disciplina della libera circolazione e quella della concorrenza.

In questo ampio contesto, il presente lavoro si propone innanzitutto di analizzare l'intervenuto riconoscimento ai professionisti forensi della libertà di circolazione, sotto i profili della libertà di stabilimento e della prestazione di servizi (capitolo I). In particolare, attraverso la disamina dei principi di diritto primario, della giurisprudenza rilevante, nonché degli strumenti di diritto derivato all'uopo progressivamente implementati, e specificatamente delle direttive 77/249/CEE, 89/48/CEE, 98/5/CE, 2005/36/CE, si giunge alla dimostrazione che, seppur il processo sia stato lento e tardivo, nonché caratterizzato da incertezze e ostacoli, esso ha condotto ad un'effettiva evoluzione del quadro giuridico, garantendo oggi al professionista forense la concreta possibilità non più solo di agire nel rispettivo mercato interno, ma di divenire potenziale attore del mercato comune.

Raggiunto tale risultato, il dibattito europeo, soprattutto a partire dagli anni '90, è migrato dai temi della libera prestazione di servizi e della libertà di stabilimento alla necessità di inserire anche i professionisti forensi nelle logiche della libera

concorrenza, con conseguente applicazione alla condotta degli stessi del diritto *antitrust*. Tale indirizzo evolutivo ha messo in discussione e, addirittura, spesso scardinato le garanzie e i privilegi riconosciuti, sin dal periodo liberale, ai professionisti; le discipline statali e le autoregolazioni professionali, accomunate e giustificate dal fine ultimo di salvaguardare il pubblico interesse, si sono tradotte, nel tempo, in divieti e limiti stringenti, dando origine ad una forma di regolamentazione stratificata ed estremamente pregnante, che è risultata essere, nella maggior parte dei casi, difficilmente compatibile con gli indirizzi comunitari. Il secondo capitolo cerca di sottolineare tali criticità, dando atto sia delle ragioni dedotte a sostegno della regolamentazione, in una dinamica, come quella dei servizi professionali, segnata da profonde asimmetrie informative ed intrecciata a valori sociali, sia della spinta comunitaria verso una *better regulation*, il cui parametro di riferimento è rappresentato dal principio di proporzionalità. A titolo esemplificativo, vengono considerate due misure restrittive che riguardano l'esercizio della professione di avvocato, ovvero l'imposizione di tariffe inderogabili e il divieto per i professionisti forensi di avvalersi del sistema pubblicitario, per dimostrare come nell'ultimo decennio, sulla spinta europea, i Paesi membri, pur partendo da condizioni iniziali diverse, com'è per il Regno Unito e l'Italia, hanno effettivamente avviato significative riforme nella regolazione dei servizi professionali in un'ottica concorrenziale; in ossequio al principio di supremazia del diritto dell'Unione l'adattamento delle normative nazionali ai principi e regole di matrice europea, appariva, invero, difficilmente rinviabile.

Il terzo capitolo è stato riservato alla disamina delle misure dirette a regolamentare l'accesso all'avvocatura, ed in particolare, all'indagine del percorso formativo del professionista forense, previsto in diversi Stati membri (e segnatamente Germania, Italia, Regno Unito, Francia e Spagna), potenzialmente articolato in studi universitari, periodo di tirocinio, esame di stato ed iscrizione all'albo. Tali regolamentazioni, sebbene potenzialmente restrittive, trovano, a parere di chi scrive, ancora piena cittadinanza nel diritto europeo. La formazione del giurista può, infatti, essere interpretata come una sorta di grimaldello attraverso il quale da un lato assicurare l'effettività della libertà di circolazione e dall'altro garantire l'inclusione nella categoria dei professionisti forensi esclusivamente di soggetti dotati di requisiti

adeguati di capitale umano e, di conseguenza, salvaguardare una qualità minima dei servizi legali offerti nel mercato comune. A tale effetto positivo riconducibile al mantenimento delle barriere d'accesso, contribuisce la circostanza che i modelli formativi adottati nei diversi Stati membri sono molto più simili di quanto appare *prima facie*; non sono dunque rinvenibili in tale settore effetti distorsivi dettati dalla competizione di modelli giuridici diversi. L'analisi storico-comparativa condotta attesta, infatti, come sia in atto un lento movimento di 'naturale convergenza' dei sistemi giuridici nel settore della *legal education*: i vari sistemi, indipendentemente dalle connotazioni d'origine e dai condizionamenti storici, tendono tutti, seppur con metodi distinti e attraverso vie diverse, a creare un modello di formazione che si caratterizza per la compresenza dell'insegnamento universitario e della formazione professionale.

CAPITOLO I

La libera circolazione del professionista forense nell'Unione Europea

Sommario: *1. Brevi cenni introduttivi. 2. Interventi giurisprudenziali. 3. Strumenti di diritto derivato. 3.1. Direttiva 77/249/CEE del Consiglio, del 22 marzo 1977, intesa a facilitare l'esercizio effettivo della libera prestazione di servizi da parte degli avvocati. 3.2. Direttiva 89/48/CEE del Consiglio, del 21 dicembre 1988, relativa ad un sistema generale di riconoscimento dei diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di una durata minima di tre anni. 3.3. Direttiva 98/5/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 1998, volta a facilitare l'esercizio permanente della professione di avvocato in uno Stato membro diverso da quello in cui è stata acquisita la qualifica. 3.4. Direttiva 2005/36/CE, del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 7 settembre 2005, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali.*

1. Brevi cenni introduttivi

Il processo di integrazione europea ha conosciuto la sua massima espressione nella realizzazione del Mercato comune. La creazione di un nuovo spazio economico caratterizzato dall'assenza di frontiere interne ha comportato non solo una notevole intensificazione degli scambi commerciali, ma ha altresì inciso direttamente sulla richiesta di servizi legali. Sempre più spesso gli avvocati sono stati chiamati a fornire i propri servizi professionali prescindendo dagli angusti confini nazionali e a confrontarsi e competere, nella nuova realtà globalizzata, con colleghi appartenenti a Stati membri diversi. Il professionista forense, al pari degli altri operatori economici che esercitano un'attività transnazionale, è stato, dunque, ben presto, investito dall'irreversibile fenomeno delle liberalizzazioni europee. Il cammino verso la sua effettiva libera circolazione all'interno dell'Unione Europea è stato, tuttavia, particolarmente lento e travagliato.

La non inclusione dell'attività del professionista forense nel novero di quelle da liberalizzare veniva innanzitutto legittimata mediante il richiamo all'art 45 del TCE (ora art. 51 TFUE). Tutte le attività compiute dall'avvocato erano ritenute strettamente connesse all'esercizio dei pubblici poteri e, in ragione di ciò, si

escludeva automaticamente e a priori l'applicabilità al professionista forense delle disposizioni relative al diritto di stabilimento. In secondo luogo l'armonizzazione veniva tradita a causa delle profonde divergenze esistenti all'interno degli ordinamenti nazionali dei vari Paesi membri in tema di formazione accademica, accesso alla professione ed esercizio dell'attività forense¹; le differenze, infatti, risultavano così profonde da non consentire l'adozione di normative europee di settore condivise, o quantomeno condivisibili, dalla maggior parte degli Stati. Questo problema ha comportato un forte rallentamento del processo di armonizzazione della regole disciplinanti a livello comunitario la professione forense, ma non è stato l'unico. L'atteggiamento marcatamente protezionista e di chiusura degli Ordini professionali, ostili almeno sino agli anni '80 ad accogliere nel mercato locale professionisti stranieri, non solo non permetteva di intavolare alcun dialogo costruttivo con le Istituzioni europee, ma costituiva uno dei maggiori ostacoli al riconoscimento comunitario della nuova connotazione transfrontaliera del professionista forense. Alle difficoltà menzionate vanno aggiunti, inoltre, gli impedimenti di carattere meramente tecnico: la lingua locale, veicolo fondamentale dell'attività legale, costituiva spesso un profondo limite per l'avvocato straniero che intendeva prestare i propri servizi o stabilirsi in uno Stato membro diverso da quello di appartenenza. Non solo. Il carattere ancora marcatamente nazionale del diritto, rendeva i servizi professionali, in massima parte, monopolio dei professionisti locali².

Nonostante ciò il professionista forense non poteva rimanere a lungo ai margini del processo di liberalizzazione. La realtà profondamente mutata, l'ampliamento del mercato nel quale potere fornire servizi, la richiesta sempre più incalzante, soprattutto proveniente dalle grandi imprese, di un professionista capace di confrontarsi con casi concreti non limitati al contesto nazionale, imponevano

¹ Diverso il caso di altre professioni intellettuali, come, ad esempio, quella dei medici e paramedici; grazie alla sostanziale convergenza delle regole di formazione previste nei diversi Stati membri, è stato possibile adottare, senza particolari difficoltà, normative settoriali. Mediante il reciproco riconoscimento dei diplomi si è facilitato sia il diritto di stabilimento sia la libera prestazione di servizi. Cfr. R. De Rosa, *Le professioni liberali: le attività mediche, paramediche e farmaceutiche*, in A. Tizzano (a cura di), *Professioni e servizi nella CEE*, Padova, 1985, 277 ss.

² Esistono in verità segni incoraggianti di apertura allo studio e all'insegnamento del diritto comparato, internazionale, sovranazionale.

all'avvocato di rivedere il proprio profilo professionale e di adattarlo alle nuove esigenze e possibilità.

La libera circolazione dei professionisti forensi è stata normativamente garantita, *in primis*, dal disposto dell'art. 3, lettera c), del Trattato di Roma, che annovera tra gli scopi primari dell'Unione Europea l'eliminazione «fra gli Stati membri degli ostacoli alla libera circolazione di merci, persone, servizi e capitali», nonché dell'art. 7 che impone espressamente il principio di non discriminazione in base alla nazionalità. Non sono presenti nel Trattato norme dedicate esclusivamente ai professionisti intellettuali, ma gli stessi vengono assimilati ai lavoratori autonomi³. Agli avvocati risultano, dunque, applicabili le norme contenute nel Titolo primo, capo II e III del Trattato CE, che disciplinano la libertà di circolazione dei lavoratori non dipendenti nelle due forme della libertà di stabilimento e della libera prestazione di servizi⁴. Al professionista forense è consentito sia di esercitare in modo permanente e continuo la propria attività in uno Stato Membro che non sia quello di appartenenza (art. 43, ora art. 49 TFUE), sia di prestare la propria opera, in maniera occasionale e temporanea, in uno Stato Membro diverso da quello di origine (artt. 49 e 50, ora artt. 56 e 57 TFUE). Le due situazioni si distinguono per le diverse modalità d'esercizio, l'una

³ A livello comunitario non esiste alcuna definizione normativa né di professionista, né di lavoratore. La nozione di lavoratore è stata elaborata dalla Corte di Giustizia: cfr., *ex plurimis*, sent. 19 marzo 1964, C-75/63, *Unger*, in *Racc.*, 1964, 347; sent. 23 marzo 1982, C-53/81, *Levin*, in *Racc.*, 1982, 1035; sent. 3 luglio 1986, C-66/85, *Lawrie-Blum*, in *Racc.*, 1986, 2121; sent. 3 giugno 1986, C-139/85, *Kempf*, in *Racc.*, 1987, 174, sent. 26 gennaio 1992, C-3/90, *Bernini*, in *Racc.*, 1992, 1071.

La definizione di professionista intellettuale è stata, invece, ricostruita, senza non poche difficoltà, dalla dottrina, la quale ha enfatizzato alcuni elementi tradizionalmente e storicamente caratterizzanti la figura del libero professionista: formazione di elevato livello, esercizio di un'attività in cui l'impiego di cultura ed intelletto è prevalente rispetto all'uso di lavoro manuale, alto grado di autonomia e discrezionalità nello svolgimento dell'incarico, personalità della prestazione, appartenenza ad un albo e conseguentemente presenza di un codice deontologico. La Corte di Giustizia ha successivamente costretto ad un ripensamento di tale definizione, arrivando a compiere un'assimilazione tra professionista ed imprenditore. Ciò che rileva, infatti, è la possibilità di espletare un'attività economica all'interno del mercato unico europeo; nessuna importanza viene attribuita allo *status* giuridico e alle modalità di finanziamento delle diverse entità (cfr. sent. 23 aprile 1991, C-41/90, *Hofner e Elsen*, cit.). V., *infra*, capitolo 2.

⁴ L'art. 50 TCE, ora 57 TFUE, ci consegna una definizione in negativo di servizi: “*ai sensi dei trattati, sono considerate come servizi le prestazioni fornite normalmente dietro retribuzione, in quanto non siano regolate dalle disposizioni relative alla libera circolazione delle merci, dei capitali e delle persone*”. Tra i servizi vengono espressamente ricomprese le attività delle libere professioni, oltre alle attività di carattere industriale, alle attività di carattere commerciale e alle attività artigiane.

caratterizzata da un connotato di stabilità, l'altra dal requisito della temporaneità⁵, ma in entrambi i casi trova applicazione il principio del trattamento nazionale: sia ai professionisti stabiliti che ai prestatori di servizi debbono, infatti, essere garantite le stesse condizioni che lo stato ospitante prevede per i propri cittadini. Le uniche restrizioni che gli Stati membri possono legittimamente imporre alla libera circolazione dei lavoratori all'interno dell'Unione Europea sono quelle attinenti a motivi di ordine pubblico, di pubblica sicurezza e di sanità pubblica, così come previsto dall'art. 46 del Trattato CE, ora art. 52 del TFUE. La portata di tali eccezioni tipiche è stata, in più occasioni, definita dalla Corte di Giustizia, che le ritiene giustificate solo qualora ricorrano i principi di causalità, proporzione e sostituzione. La restrizione, dunque, deve porsi nei confronti dello scopo da perseguire in un rapporto diretto, non deve essere eccessiva rispetto a quanto necessario per il raggiungimento dell'obiettivo fissato⁶ e al contempo non deve sussistere alcuna soluzione alternativa e meno restrittiva capace di garantire ugualmente il soddisfacimento del fine. La Corte di Giustizia ha, inoltre, ripetutamente sottolineato come la nozione di ordine pubblico debba essere intesa in senso restrittivo: la sua portata non può essere determinata unilateralmente dagli Stati membri in assenza di un obiettivo controllo delle istituzioni comunitarie⁷. Elementi utili per interpretare le nozioni in esame si ritrovano anche nel capo IV della direttiva 2004/38/CE del Parlamento e del Consiglio, del 29 Aprile 2004, relativa al diritto dei cittadini dell'Unione (ivi compresi ovviamente i lavoratori) e dei loro familiari di circolare e

⁵ V. M. Condinanzi e B. Nascimbene, *La libera prestazione dei servizi e delle professioni in generale*, in A. Tizzano (a cura di), in *Il Diritto privato nell'Unione Europea*, in M. Bessone (a cura di), *Trattato di Diritto Privato*, Torino, 2000, 288. Gli autori propongono una nozione ampia di "prestazione di servizi", che contempla, oltre al caso tradizionale in cui il prestatore si sposta temporaneamente nello stato membro destinatario della prestazione, altre due fattispecie: 1. il destinatario della prestazione si sposta nello stato di appartenenza del professionista; 2. nessuno dei due soggetti si sposta ma è la prestazione resa in uno stato a trovare il proprio destinatario in un altro (es. consulenza legale).

⁶ Il principio di proporzionalità è stato richiamato in più pronunce della Corte di Giustizia; a titolo esemplificativo si vedano: sentenza 30 novembre 1995, C-55/94, *Gebhard*, in *Racc.*, 1995, I-4165, punto 37 e sent. 26 novembre 2002, C-100/01, *Aitor Oteiza Olazabal*, in *Racc.*, I-10981, punto 43.

⁷ Cfr. sent. 4 dicembre 1974, C-41/74, *Van Duijn*, in *Racc.* 1974, 1337; sent. 28 ottobre 1975, C-36/75, *Rutili*, in *Racc.*, 1975, 1219, punto 27; sent. 27 ottobre 1977, C-30/77, *Boucherou*, in *Racc.*, 1977, 1999, punto 33; sent. 19 gennaio 1999, C-348/96, *Calfa*, in *Racc.*, I-11, punto 23; sent. 29 aprile 2004, cause riunite C-482/01 e C-493/01, *Orfanopoulos e Oliveri*, in *Racc.*, 2004, I-5257, punti 64 e 65.

di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri⁸. In particolare l'art. 27, rubricato *Principi generali*, esclude che le restrizioni possano essere legittimamente utilizzate dai Paesi membri per il soddisfacimento di fini economici⁹. Per quanto riguarda i provvedimenti di ordine pubblico o di pubblica sicurezza essi devono essere adottati esclusivamente in relazione al comportamento personale dell'individuo interessato dalla misura restrittiva¹⁰. La sola esistenza di condanne penali non giustifica automaticamente l'adozione di tali provvedimenti¹¹, ma il comportamento dell'individuo deve rappresentare una minaccia effettiva e sufficientemente grave, tale da pregiudicare un interesse fondamentale dello Stato ospitante¹². La direttiva, con riguardo al limite della sanità pubblica, precisa all'art. 29 che le uniche malattie che giustificano eventuali misure restrittive della libertà di circolazione sono quelle con un potenziale epidemico, quali definite dai pertinenti strumenti dell'Organizzazione mondiale della sanità, nonché le altre malattie infettive o parassitarie contagiose, sempre che esse siano oggetto di disposizioni di protezione che si applicano ai cittadini dello Stato membro ospitante e solo a condizione che esse siano insorte prima del trascorrere di tre mesi dall'ingresso del cittadino europeo nel paese di accoglienza.

La possibilità appartenente ai cittadini europei di muoversi liberamente nello spazio comunitario trova legittimi limiti non solo nei motivi di ordine pubblico, pubblica sicurezza e sanità pubblica; l'art. 45, paragrafo 4, TFUE, esclude, infatti, l'applicabilità delle disposizioni relative alla libera circolazione dei lavoratori anche agli impieghi nella pubblica amministrazione.

⁸ Direttiva 2004/58/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004, che modifica il regolamento n. 1612/68 ed abroga le direttive 64/221/CEE, 68/360/CEE, 72/194/CEE, 73/148/CEE, 75/34/CEE, 75/35/CEE, 90/364/CEE, 90/365/CEE e 93/96/CEE, in *Gazz. Uff.*, L 158, 30 aprile 2004.

⁹ Cfr. sent. 26 aprile 1988, C-352/85, *Bond van Adverteerders*, in *Racc.*, 1988, 2085.

¹⁰ Si veda in tal senso anche sent. 26 febbraio 1975, C-67/74, *Bonsignore*, in *Racc.*, 1974, 297; sent. 8 aprile 1976, C-48/75, *Royer*, in *Racc.*, 1976, 497 e sent. 26 novembre 2002, C-100/01, *Aitor Oteiza Olazabal*, cit., punto 44.

¹¹ La Corte in più occasioni ha ribadito come l'esistenza di condanne penali possa essere presa in considerazione solo in quanto le circostanze che hanno portato a tali condanne provino un comportamento personale costituente una minaccia attuale per l'ordine pubblico; così, sent. 27 ottobre 1977, C-30/77, *Boucherau*, cit., punto 28 e sent. 19 gennaio 1999, C- 348/96, *Calfa*, cit., punto 24.

¹² Anche la Corte di Giustizia ha più volte sottolineato come il ricorso alla nozione di ordine pubblico presupponga l'esistenza di una minaccia effettiva ed abbastanza grave per uno degli interessi fondamentali della collettività. Cfr. sent. 28 ottobre 1975, C-36/75, *Rutili*, cit., punto 28; sent. 27 ottobre 1977, C-30/77, *Boucherau*, cit., punto 35; sent. 29 aprile 2004, cause riunite C-482/01 e C-493/01, *Orfanopoulos e Oliveri*, cit., punto 66.

In assenza, nel Trattato, di una definizione di “impiego nella pubblica amministrazione”, le istituzioni comunitarie hanno ritenuto necessario rifarsi di volta in volta ai concetti nazionali, in considerazione del fatto che le strutture della pubblica amministrazione variano da Stato a Stato, con la conseguente impossibilità di rinvenirne una nozione univoca e condivisa¹³. Adottando questo orientamento interpretativo si corre, invero, il rischio di legittimare gli stati a sottrarre discrezionalmente alla libera circolazione tutti gli impieghi nella pubblica amministrazione, anche se non incidenti sulla necessità di proteggere interessi fondamentali dello Stato. Per ovviare a tale inconveniente la Corte di Giustizia è intervenuta individuando una nozione comunitaria di impiego nella pubblica amministrazione, assicurando, così, una certa uniformità all'interno del contesto europeo¹⁴. L'art. 45 TFUE costituisce, infatti, un'eccezione al principio fondamentale

¹³ Risoluzione del Parlamento europeo del 17 gennaio 1972, in *Gazz. Uff.*, n. C 10, 4, ove si legge: «l'art. 48, n. 4, (ora art. 45TFUE) può essere applicato ad ogni impiego che venga considerato da uno Stato membro come servizio pubblico, indipendentemente dal tipo di attività svolta nell'ambito di questo impiego», pur auspicando espressamente che, nella misura del possibile, gli Stati membri limitino l'applicazione del n. 4 dell'art. 48 agli impieghi che implicino l'esercizio di pubblici poteri.

¹⁴ Cfr. sent. 12 febbraio 1974, C-152/73, *Sotgiu*, in *Racc.*, 1974, 153, ove si legge: «la Commissione sostiene che la nozione di “impieghi nella pubblica amministrazione”, quale è contemplata dall'art. 48, n. 4, del trattato CEE, è una nozione di diritto comunitario, e non fa rinvio al diritto degli Stati membri. Essa dev'essere interpretata nel senso che vanno escluse dalla sfera d'applicazione dell'art. 48, le attività che sono in relazione diretta o indiretta con l'esercizio dei pubblici poteri, il che avviene sempre quando le attività riguardano un segreto di Stato o la sicurezza nazionale. La natura giuridica dei rapporti d'impiego può, in questo contesto, fornire elementi di valutazione rilevanti, ma non può costituire, di per sé stessa, un fattore decisivo»; sent. 17 dicembre 1980, C-149/79, *Commissione c. Belgio*, in *Racc.*, 1980, 3881; sent. 26 maggio 1982, C-149/79, *Commissione c. Belgio*, in *Racc.*, 1982, 1845; sent. 3 giugno 1986, C-307/84, *Commissione c. Francia*, in *Racc.*, 1986, 1725; sent. 3 luglio 1986, C-66/85, *Lawrie-Blum*, cit.; sent. 16 giugno 1987, C-225/85, *Commissione c. Italia*, in *Racc.*, 1987, 2625; sent. 30 maggio 1989, C-33/88, *Pilar Allué e Carmel Mary Coonan c. Università degli studi di Venezia*, in *Racc.*, 1989, 1591; sent. 27 novembre 1991, C-4/91, *Bleis*, in *Racc.*, 1991, I-5627; sent. 2 luglio 1996, C-473/93, *Commissione c. Lussemburgo*, in *Racc.*, 1996, I-3207; sent. 2 luglio 1996, C-173/94, *Commissione c. Belgio*, in *Racc.*, 1996, I-3265; sent. 2 luglio 1996, C-290/94, *Commissione c. Grecia*, in *Racc.*, 1996, I-3285; sent. 31 maggio 2001, C-283/99, *Commissione c. Italia*, in *Racc.*, 2001, I-04363; sent. 30 settembre 2003, C-405/01, *Colegio de Oficiales de la Marina Mercante Española c. Administración del Estado*, in *Racc.*, 2003, I-10391; sent. 30 settembre 2003, C-47/0, *Albert Anker, Klaas Ras e Albertus Snoek c. Bundesrepublik Deutschland*, in *Racc.*, 2003, I-10447; sent. 11 marzo 2008, C-89/07, *Commissione delle Comunità europee c. Repubblica francese*, in *Racc.*, 2008, I-00045; sent. 11 settembre 2008, C-447/07, *Commissione delle Comunità europee c. Repubblica italiana*, in *Racc.*, 2008, I-00125; sent. 20 novembre 2008, C-94/08, *Commissione delle Comunità europee c. Regno di Spagna*, in *Racc.*, 2008, I-00160; sent. 10 dicembre 2009, C-460/08, *Commissione europea c. Repubblica ellenica*, in *Racc.*, 2009, I-00216. In dottrina si rinvia a L. Valentino, *La vigilanza dello Stato membro in settori particolari non è senza limiti: su di essa "vigila" la Commissione*, in *Dir. pubbl. comp. eur.*, 2001, 1489-1496; S. Cassese, *La nozione comunitaria di pubblica amministrazione*, in *Giornale dir. amm.*, 1996, 920-923; E. Adobati, *Pubblica amministrazione nazionale e accesso all'impiego di cittadini di altri Stati membri (II)*, in

della libera circolazione dei lavoratori e in ragione di ciò la nozione di “impiego nella pubblica amministrazione” può essere ricavata solo in senso lato e residuale in relazione alla situazione giuridica nazionale, dovendosi prediligere una definizione restrittiva conosciuta in una prospettiva europea, tenuto conto delle esigenze del diritto comunitario. Gli Stati membri devono limitare l'applicazione dell'art. 45 TFUE agli impieghi che comportano l'esercizio diretto o indiretto di un pubblico potere e che sono volti a salvaguardare gli interessi generali dello Stato o di altri enti pubblici¹⁵.

Come già precedentemente argomentato, anche l'art. 51 TFUE, già art. 45 TCE, delimita in senso negativo l'ambito di applicazione delle disposizioni relative al diritto di stabilimento, escludendo espressamente dall'applicabilità delle norme del capo II le attività che partecipano all'esercizio dei pubblici poteri. Secondo un primo orientamento si riteneva che gli avvocati fossero esclusi dal novero delle attività da liberalizzare proprio in ragione della particolare attività da essi svolta, coinvolgente sempre l'esercizio di pubblici poteri. La Corte di Giustizia è, però, successivamente intervenuta precisando che la deroga contemplata dall'art. 51 TFUE deve essere interpretata in modo restrittivo, limitandone l'applicazione a ciò che risulta essere «strettamente necessario per tutelare gli interessi che la giustificano»¹⁶, ovvero la salvaguardia dell'interesse dello Stato. Ne consegue che l'eccezione dell'art. 51 TFUE, non può giustificare l'esclusione totale di una particolare professione, ma deve essere limitata a quelle particolari attività che, in sé considerate, costituiscono una partecipazione diretta e specifica all'esercizio di pubblici poteri¹⁷.

Dir. com. scambi internaz., 1996, 586-587; J. Handoll, *Article 48(4) EEC and Non-National Access to Public Employment*, in *Eur. Law Rev.*, 1988, 223-241; R. White, *A Round-up of Cases on Free Movement of Workers*, in *Eur. Law Rev.*, 1987, 147-153.

¹⁵ La Commissione europea considera con favore l'atteggiamento restrittivo adottato dalla Corte e si sforza di promuovere attivamente l'accesso alla funzione pubblica: cfr. COM(2010)373 def., Comunicazione della Commissione al Consiglio, al Parlamento Europeo, al Comitato Economico e Sociale Europeo e al Comitato delle Regioni, *Ribadire la libera circolazione dei lavoratori: diritti e principali sviluppi*, 13 luglio 2010, 11, reperibile all'URL <http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52010DC0373:it:NOT>; COM(2002) 694 def., Comunicazione della Commissione, *Libera circolazione dei lavoratori – realizzarne pienamente i vantaggi e le potenzialità*, 11 dicembre 2002, reperibile all'URL <http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2002:0694:FIN:it:PDF>.

¹⁶ Cfr., sent. 30 marzo 2006, C-451/03, *Servizi Ausiliari Dottori Commercialisti Srl c. Giuseppe Calafiori*, in *Racc.*, 2006, I-02941, punto 45.

¹⁷ Cfr. sent. 30 marzo 2006, C-451/03, cit., punto 46; sent. 21 giugno 1974, C-2/74, *Jean Reyners c. Stato Belga*, in *Racc.*, 1974, 633, punto 45; sent. 13 luglio 1993, C-42/92, *Thijssen*, in *Racc.*, 1993, I-4047, punto 8; sent. 29 ottobre 1998, C-114/97, *Commissione c. Spagna*, in *Racc.*, 1998, I-6717, punto 35; sent. 31 maggio 2001, C-283/99, *Commissione c. Italia*, cit., punto 20.

2. Interventi giurisprudenziali

L'effettiva realizzazione della libera circolazione dei professionisti all'interno dell'Unione Europea si è dimostrata sin da subito poco agevole. La liberalizzazione doveva essere attuata, grazie all'intervento delle istituzioni comunitarie, in modo progressivo, al fine di non alterare bruscamente il tessuto economico sociale dei diversi Stati membri¹⁸. Innanzitutto, gli artt. 53 e 62 della versione originaria del Trattato CE prevedevano un meccanismo negativo, tradotto nella clausola di *standstill*, al fine di cristallizzare la situazione vigente. Agli Stati membri era fatto divieto di introdurre nuove misure restrittive idonee a compromettere il grado di liberalizzazione presente al momento dell'entrata in vigore del Trattato. Oltre a ciò erano previsti alcuni interventi positivi che si dovevano tradurre nella soppressione delle esistenti restrizioni al diritto di stabilimento e alla libertà di prestazione (artt. 54 e 63 Trattato di Roma), nel reciproco riconoscimento di diplomi, certificati e altri titoli e nell'adozione di misure di coordinamento e armonizzazione delle normative nazionali relative all'accesso e all'esercizio delle attività non salariate (artt. 57 e 66 Trattato di Roma). In ragione di ciò, il 18 dicembre 1961 vennero adottati due

Recentemente la Corte di Giustizia è intervenuta con riferimento alla professione di notaio, affermando che: «le attività notarili, come attualmente definite negli Stati membri in questione [Belgio, Francia, Lussemburgo, Austria, Germania, Grecia causa C-61/08 e Portogallo, n.d.r.] non partecipano all'esercizio dei pubblici poteri ai sensi dell'art. 45 del Trattato CE. Pertanto, il requisito di cittadinanza previsto dalla normativa di tali Stati per l'accesso alla professione di notaio costituisce una discriminazione fondata sulla cittadinanza vietata dal Trattato CE. (...) Il fatto che l'attività dei notai persegua un obiettivo di interesse generale, ossia quello di garantire la legalità e la certezza del diritto degli atti conclusi tra privati, non è sufficiente, di per sé, a far considerare tale attività come partecipazione diretta e specifica all'esercizio dei pubblici poteri»; e ancora, più in generale: «le attività svolte nell'ambito di diverse professioni regolamentate comportano di frequente l'obbligo, per le persone che le compiono, di perseguire un obiettivo del genere, senza che dette attività rientrino per questo nell'ambito dell'esercizio di pubblici poteri»; cfr. Corte di Giustizia, 24 maggio 2011, C-47/08, *Belgio*, C-50/08, *Francia*, C-51/08, *Lussemburgo*, C-53/08, *Austria*, C-54/08, *Germania*, C-61/08, *Grecia*, e C-52/08, *Portogallo*, in *Racc.*, 2011, 00000. In dottrina, sul tema, v. G. Heinz e T. Ritter, *Deutsche Notare und Europäische Grundrechte - Grenzüberschreitende notarielle Dienstleistungen vor dem Durchbruch*, in *Europäische Zeitschrift für Wirtschaftsrecht*, 2009, 599-603; A. Bruns, *Die Zukunft des Notariats in Europa - Dienstleistung oder vorsorgende Rechtspflege?*, in *Europäische Zeitschrift für Wirtschaftsrecht*, 2010, 247-251; H. Ofner, *Staatsangehörigkeitserfordernis für den Notarberuf EU-widrig?*, in *Zeitschrift für Rechtsvergleichung, internationales Privatrecht und Europarecht*, 2010, V, 193.

¹⁸ M. Codinanzi e B. Nascimbene, *I Servizi*, in A. Tizzano (a cura di), *Il Diritto privato nell'Unione Europea*, Torino, 1999, 307.

programmi generali¹⁹ che imponevano l'adozione, entro il termine del 31 dicembre 1969, di direttive volte ad eliminare le restrizioni che ancora comprimevano il diritto di stabilimento e la libera prestazione di servizi²⁰. A causa dell'ostilità manifestata da molto Stati, riluttanti ad accogliere professionisti stranieri nel mercato locale, nonché per la complessità dell'originario procedimento decisionale, basato sulla regola dell'unanimità, il progetto non fu portato a termine entro il periodo transitorio, ma vennero adottate, durante gli anni sessanta, semplici direttive transitorie settoriali²¹. Alla Corte di Giustizia va il merito di avere supplito alle carenze e ai ritardi delle istituzioni europee e di avere sancito principi fondamentali ispiratori della successiva normativa, agevolando, in tal modo, il concretizzarsi della libera circolazione degli avvocati all'interno dello spazio europeo²². Con storiche sentenze pronunciate a partire dagli anni settanta, la Corte di Giustizia ha, *in primis*, sfatato la diffusa convinzione che gli artt. 52 e 59 del Trattato di Roma, in assenza di direttive di coordinamento *ad hoc*, avessero una mera valenza programmatica. In particolare nella sentenza *Reyners* del 21 giugno 1974²³ i giudici europei hanno affermato la

¹⁹ *Programma generale per la soppressione delle restrizioni sulla libera prestazione di servizi e Programma generale per la soppressione delle restrizioni alla libertà di stabilimento*, in *Gazz. Uff.*, 15 gennaio 1962, 2, 32 ss.

²⁰ In considerazione della natura legislativa delle varie disposizioni nazionali che disciplinano l'esercizio delle attività professionali e dell'esistenza di molteplici differenze tra diversi ordinamenti giuridici in tale ambito, Sinagra sottolinea l'adeguatezza dello strumento elastico della direttiva; v. A. Sinagra, *Attività forense e libera prestazione di servizi nella Comunità Europea*, in *Dir. com. scambi internaz.*, 1983, 110-111.

²¹ Tali direttive (oggi confluite nella direttiva 1999/42/CE, in *Gazz. Uff.* n. L 201, 31 luglio 1999, 0077-0093) riguardavano, ad esempio, il settore dell'agricoltura, dell'artigianato, delle banche, delle assicurazioni. Per un elenco completo si rinvia a L. Lezzi, *Principio di equivalenza, mutuo riconoscimento e libertà di circolazione delle professioni dell'unione europea*, in *Dir. com. scambi internaz.*, 2003, 410, nota 103.

²² Per un commento alle diverse pronunce della Corte di Giustizia, si vedano, fra gli altri: L. Antonioli Deflorian, *La libera circolazione delle professioni liberali: il caso degli avvocati*, in *Lav. dir.*, 1997, XI, 3, 403; H. Adamson, *Free Moviment of Lawyers*, Butterworths, London, Dublin, Edinburgh, Brussels, 1992, 26.

²³ Sent. 21 giugno 1974, C-2/74, *Jean Reyners c. Stato Belga*, cit., 631. Per un commento alla sentenza, v. A. Trabucchi, *L'esercizio dell'avvocatura non subordinato in Europa alla cittadinanza nazionale*, in *Riv. dir. civ.*, 1974, II, 317; A. Tizzano, *Stabilimento e prestazione dei servizi nella giurisprudenza comunitaria*, in *Foro it.*, 1977, IV, 317; E. Graziadei, *La condizione della professione legale nella Cee: un passo avanti*, in *Foro it.*, 1974, IV, 243; P. J. Schutzmman, *La libera circolazione delle persone e la professione dell'avvocato. Una fondamentale sentenza della Corte di giustizia delle Comunità europee*, in *Temi rom.*, 1974, 505-508; G. Morse, *Direct Applicability of Main Treaty Provisions and Scope of Safeguard Clauses*, in *Eur. Law Rev.*, 1975, 67-69; V. Constantinesco, *La libre circulation des personnes et des services*, in *JDI*, 1976, 221-225.

Il sig. Reyners, cittadino olandese, era nato e cresciuto in Belgio, ove aveva conseguito il titolo di *docteur en droit*. In ragione di ciò egli chiedeva l'iscrizione all'albo degli avvocati in Belgio, ma senza successo: la legislazione belga ammetteva alla professione forense solo i propri cittadini,

diretta applicabilità dell'articolo 52, relativo alla libertà di stabilimento, in quanto lo stesso prescrive «un obbligo di risultato preciso, il cui adempimento doveva essere facilitato, ma non condizionato dall'attuazione di un programma di misure gradualità». Di conseguenza, dopo la cessazione del periodo transitorio, la norma in questione doveva essere considerata *self-executing*, direttamente azionabile dai cittadini degli Stati membri che riscontrassero discriminazioni alla libertà di stabilimento basate sulla nazionalità. L'orientamento emerso nella sentenza *Reyners* è stato successivamente confermato nella pronuncia *Van Binsbergen*²⁴, in riferimento alla libera prestazione di servizi. In tale occasione i giudici europei hanno stabilito che «gli artt. 59, 1) comma, e 60, 3) comma, hanno efficacia diretta e possono essere fatti valere dinanzi ai giudici nazionali, almeno nella parte in cui impongono la soppressione di tutte le discriminazioni che colpiscono il prestatore di un servizio a causa della sua nazionalità o della sua residenza in uno stato diverso da quello in cui il servizio stesso viene fornito» e ciò anche in assenza delle direttive previste dagli artt. 57 e 63 del Trattato²⁵. Nelle due sentenze citate il carattere discriminatorio delle

salvo che l'ordinamento del Paese di provenienza del professionista forense prevedesse una condizione di reciprocità di trattamento per i cittadini belgi, nel caso di specie mancante. Il sig. Reyners aveva presentato ricorso al *Conseil d'Etat de Belgique*, richiedendo l'annullamento della relativa disposizione nazionale, in quanto incompatibile con gli artt. 52, 54, 55, 57 del Trattato di Roma. Il Consiglio di Stato belga, III sezione amministrativa, aveva dunque sospeso il procedimento e a norma dell'art. 177 del Trattato CEE aveva investito la Corte di giustizia di due questioni pregiudiziali riguardanti l'interpretazione degli artt. 55, paragrafo 1, e 52, paragrafo 2 del Trattato.

²⁴ Sent. 3 dicembre 1974, C-34/74, *Van Binsbergen*, in *Racc.*, 1974, 01299. V. G. Morse, *Direct Applicability of Main Treaty Provisions and Scope of Safeguard Clauses*, cit.

Il tribunale olandese, il *Central Raad van Beroep*, aveva contestato la legittimazione del rappresentante *ad litem* del sig. Van Binsbergen, certo avvocato Kortmann, a svolgere il proprio mandato in quella sede, avendo questi trasferito, durante il processo, la propria residenza in Belgio. Secondo la legislazione olandese, infatti, tale mandato poteva essere conferito solo a persone residenti nei Paesi Bassi. Stante l'opposizione dell'avvocato Kortmann il tribunale decideva di sospendere il processo e investire la Corte di Giustizia delle questioni pregiudiziali relative alla efficacia degli artt. 59, c.1 e 60, c.3 del Trattato di Roma.

²⁵ Tale orientamento è stato confermato subito dopo nella sent. 12 dicembre 1974, C-36/74, *Walrave*, in *Racc.*, 1974, 1405. In tale caso, espressamente riferito alle discriminazioni fondate sulla cittadinanza, la Corte di Giustizia ha avuto modo di affermare che: «l'art. 59 prescrive fra l'altro, per quanto attiene alla prestazione di servizi, l'abolizione di qualsiasi discriminazione fondata sulla cittadinanza del prestatore. Tale norma, nel settore specifico della prestazione di servizi, concretizza il principio programmatico di non discriminazione sancito dall'art. 7 riguardo al complesso delle materie disciplinate dal Trattato e dall'art. 48 per quanto concerne il settore del lavoro subordinato. Come questa Corte ha già affermato per diritto (sentenza 3 dicembre 1974 nella causa 33-74, *Van Binsbergen*), l'art. 59 vieta in maniera categorica che, alla scadenza del periodo di transizione, gli ordinamenti giuridici interni degli stati membri possano infraporre alla prestazione di servizi - almeno nei confronti dei cittadini dei paesi della comunità - qualsiasi ostacolo o limitazione fondata sulla cittadinanza del prestatore. Se ne deve concludere che l'art. 59, 1) comma, prescrivendo l'abolizione di qualsiasi discriminazione fondata sulla cittadinanza,

restrizioni era palese: esse erano giustificate da ragioni meramente formali (nazionalità²⁶ e cittadinanza). Con la successiva sentenza *Thieffry*²⁷ la Corte ha ulteriormente ridotto l'importanza delle direttive di coordinamento e ha ricompreso nel novero delle ingiustificate discriminazioni alla libertà di stabilimento anche le restrizioni basate su una apodittica affermazione di inadeguatezza della formazione professionale. In tale occasione, i giudici europei hanno ritenuto contrastante con il diritto dell'Unione la disposizione nazionale francese che impediva il riconoscimento, ai fini dell'abilitazione professionale, del titolo di studio conseguito dal professionista nel proprio paese d'origine e successivamente dichiarato equivalente dall'autorità accademica competente del paese di stabilimento. La Corte ha nuovamente ribadito che gli Stati membri, trascorso il periodo transitorio, anche in assenza dei provvedimenti contemplati dagli artt. 54, n. 2 e 57, n. 1, devono comunque applicare integralmente ed incondizionatamente l'art. 52, essendo la disposizione direttamente efficace. La libertà di stabilimento costituisce, infatti, una delle finalità del Trattato, che deve essere conseguita, in assenza di interventi di diritto europeo, mediante l'attività di ciascuno Stato. A norma dell'art. 5 del Trattato, i Paesi membri sono soggetti all'obbligo di adottare tutte le misure di carattere generale o particolare idonee ad assicurare l'esecuzione degli obblighi comunitari ed al contempo ed astenersi «da qualsiasi misura che rischi di compromettere la realizzazione degli scopi del presente trattato». Spetta dunque alle autorità nazionali competenti «garantire che leggi o prassi vengano applicate conformemente all'obiettivo definito dalle disposizioni del trattato relative alla libertà di

attribuisce ai singoli, a decorrere dalla scadenza del periodo di transizione, diritti soggettivi che il giudice nazionale è tenuto a tutelare».

²⁶ Cfr., altresì, sent. 14 luglio 1988, C-28/87, *Commissione c. Grecia*, in *Racc.*, 1988, 4415, ove la Corte ha dichiarato inadempiente la Grecia per avere mantenuto norme subordinanti l'accesso e l'esercizio della professione forense al possesso della cittadinanza nazionale.

²⁷ Sent. 28 aprile 1997, C- 71/76, *Thieffry*, in *Racc.*, 1977, 765. Cfr. C. A. Crisham, *Case Law*, in *JDI*, 1978, 359.

Un cittadino belga, il sig. Thieffry, dopo aver conseguito la laurea all'Università di Lovanio e essersi iscritto al foro di Bruxelles, decideva di stabilirsi a Parigi. Nel 1974 ottenne dall'Università di Parigi I l'equiparazione del *doctorat* conseguito in Belgio alla *licence en droit* rilasciata dall'università francese e successivamente l'Università di Parigi II gli rilasciava un *certificat d'aptitude à la profession d'avocat*. Nonostante ciò, il sig. Thieffry si vedeva rifiutare l'iscrizione all'albo degli avvocati di Parigi, poiché la normativa francese subordinava tale iscrizione al conseguimento di una *licence* o *doctorat en droit* presso università francesi. In ragione di ciò il sig. Thieffry adiva la Corte d'Appello di Parigi, la quale rimetteva la questione alla Corte di Giustizia ex art. 177 del Trattato.

stabilimento» e di conseguenza permettere il riconoscimento «nella misura più ampia compatibile con il rispetto delle esigenze professionali».

Un ulteriore sviluppo della giurisprudenza in tema di diritto di stabilimento dei professionisti forensi e di riconoscimento dei diplomi si riscontra nella sentenza *Vlassopoulou* del 07 maggio 1991²⁸. In tale occasione la Corte ha dettato alcuni precisi parametri a cui gli Stati membri devono fare riferimento allorché, ricevuta una domanda di autorizzazione all'esercizio della professione forense, si prestino a considerare i titoli accademici e professionali posseduti dal richiedente. Sullo stato ospitante grava, infatti, l'obbligo di valutare in quale misura le conoscenze e le qualifiche attestate dai diplomi, certificati e altri titoli posseduti dall'interessato siano conformi a quelle previste dalla propria normativa nazionale e, qualora la corrispondenza risulti essere solo parziale, predisporre misure compensative idonee a permettere all'interessato di acquisire, o dimostrare di possedere, le conoscenze necessarie per svolgere correttamente la professione forense. Tale analisi non può essere effettuata in modo aprioristico, ma deve essere svolta caso per caso, in modo obiettivo, secondo una procedura capace di garantire le esigenze del diritto comunitario. Il provvedimento deve dunque essere motivato ed essere suscettibile di controllo giurisdizionale per poterne verificare la legittimità rispetto al diritto europeo. Anche in questa pronuncia i giudici comunitari, richiamando il precedente orientamento espresso nelle sentenze *Patrick*²⁹ e *Thieffry*³⁰, sottolineano che l'art. 52

²⁸ Sent. 7 maggio 1991, C-340/89, *Vlassopoulou*, in *Racc.*, 1991, 2357. In dottrina, v. J. Shaw, J. Lonbay, S. Wheeler e T. Hartley, *The Common Market*, in *Eur. Law Rev.*, 1991, 501; T. Stein, nota a sentenza, in *Common Market Law Rev.*, 1992, 625; E. Adobati, *Laurea ed accesso alla libera professione nell'Unione Europea*, in *Dir. com. scambi internaz.*, 1995, 91; S. Neri, *Rassegna di giurisprudenza della Corte di Giustizia delle Comunità Europee*, in *Riv. dir. eur.*, 1992, 114.

La sig.ra Vlassopoulou, cittadina greca e avvocato in Atene, aveva conseguito un diploma di laurea in giurisprudenza in Germania, presso l'Università di Tubingen, e aveva successivamente esercitato la professione di consulente giuridico per cinque anni presso uno studio di avvocati tedeschi. La sig.ra Vlassopoulou aveva dunque chiesto al Ministero della Giustizia di Baden-Württemberg l'autorizzazione all'esercizio della professione forense in Germania, ma senza successo. Il diniego all'ammissione all'albo degli avvocati in Germania era basato sulla circostanza che la sig.ra Vlassopoulou non soddisfaceva le condizioni attitudinali previste dalla legge federale tedesca (art. 4 del BRAO, 1959, BGBl, s. 565), la quale impone, oltre al conseguimento in Germania della laurea in legge, anche il superamento di due esami di Stato, il secondo effettuato dopo lo svolgimento di un periodo di *stage*. In questo caso non è stata applicata la direttiva 89/48/CEE, relativa ad un sistema generale di riconoscimento dei diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di una durata minima di tre anni, poiché non ancora recepita dagli stati in causa.

²⁹ Sent. 28 giugno 1977, C-11/77, *Patrick*, in *Racc.*, 1977, 1199, punto 10.

³⁰ Sent. 28 aprile 1977, C- 71/76, *Thieffry*, cit., punto 16.

del Trattato, che prevede la realizzazione della libertà di stabilimento per la fine del periodo transitorio, «prescrive un preciso obbligo di risultato, il cui adempimento doveva essere facilitato, ma non condizionato, dall'attuazione di un programma di misure graduali».

Il concetto di diritto di stabilimento si amplia nella giurisprudenza della Corte fino a ricomprendere le c.d. discriminazioni indirette, ovvero quelle situazioni che formalmente risultano essere conformi al principio di equiparazione tra i cittadini dello stato ospitante e i professionisti stabiliti, ma che di fatto ledono le libertà garantite dal Trattato. Si consideri, a titolo esemplificativo, il caso *Klopp*³¹: la Corte ha ritenuto contrastanti con l'art. 52 del Trattato le norme legislative e deontologiche francesi che impediscono ad un cittadino straniero di accedere ed esercitare la professione di avvocato in Francia, qualora lo stesso decida di mantenere contemporaneamente un domicilio professionale in un altro Stato Membro. L'imposizione dell'unicità del domicilio, sebbene applicata indistintamente agli avvocati francesi e a quelli stabiliti, contrasta, infatti, con la normativa europea sullo stabilimento, che garantisce ai professionisti la libertà di fissare uno più centri d'affari all'interno dell'Unione. La nozione di stabilimento è stata in tal modo ufficialmente estesa dalla giurisprudenza europea, sino a ricomprendere le ipotesi di stabilimento c.d. secondario, ovvero quei casi in cui un professionista, pur stabilendosi in uno Stato membro diverso, continua a mantenere un saldo collegamento con lo Stato di origine. Specularmente, nella sentenza *Gebhard*³², la

³¹ Sent. 22 luglio 1984, C-107/83, *Klopp*, in *Racc.*, 1984, 2971. In dottrina, v. W. Rawlinson, *Lawyers and Foreign Offices*, in *Int. Fin. Law Rev.*, 1984, 54; L. Gormley, *Freedom to Practise at the Bar in More than One Member State*, in *Eur. Law Rev.*, 1984, 439; R. Scarpa, *Libertà di stabilimento e professione forense*, in *Giust. Civ.*, 1985, I, 1266-1268.

Il sig. Klopp, cittadino tedesco e avvocato in Dusseldorf, aveva chiesto l'autorizzazione ad iscriversi all'albo degli avvocati di Parigi, pur conservando l'iscrizione e lo studio professionale in Germania. Il Consiglio dell'ordine degli avvocati di Parigi aveva rifiutato la richiesta, poiché il sig. Klopp, pur possedendo le caratteristiche personali e i diplomi idonei all'esercizio della professione in Francia, non rispondeva alle previsioni degli artt. 83 del Decreto 72-468 (in *Gazz. Uff. della Repubblica Francese*, 11.06.1972) e 1 del Regolamento Professionale del Foro di Parigi, in virtù dei quali l'avvocato può avere un solo domicilio professionale, nel circondario del *Tribunal de Grande Instance* presso il quale è incardinato. La Corte d'Appello di Parigi annullava il provvedimento del consiglio dell'Ordine, il quale ricorreva in Cassazione. La Corte di Cassazione sospendeva il giudizio e rinviava la questione alla Corte di Giustizia.

³² Sent. 30 novembre 1995, C-55/94, *Gebhard*, cit. In dottrina, v. F. Toriello, *Libertà di prestazione di servizi legali, interessi degli utenti e compiti del legislatore nazionale*, in *Nuova giur. civ. comm.*, 1996, I, 440-448; E. Adobati, *Differenza tra libera prestazione di servizi e libertà di stabilimento per l'esercizio della professione forense secondo la sentenza della Corte di Giustizia nel caso "Gebhard"*, in *Dir. com. scambi internaz.*, 1996, 293-300; A. Barani, *Il caso "Gebhard"*:

Corte di giustizia ha ritenuto compatibile con la nozione di prestazione di servizi la predisposizione nello stato ospitante di una determinata infrastruttura (ufficio o studio), qualora essa risulti necessaria per l'espletamento dell'attività professionale. Con il diversificarsi delle modalità di esercizio della libera prestazione di servizi e del diritto di stabilimento, la linea di discriminazione fra le due libertà garantite dal Trattato è divenuta, in molte situazioni concrete, di difficile individuazione³³. La Corte di giustizia nel caso *Gebhard*, non ha comunque perso l'occasione per ribadire come la libertà di stabilimento implichi «la possibilità, per il cittadino comunitario, di partecipare in maniera stabile e continuativa alla vita economica di uno stato membro diverso dal proprio stato di origine e di trarne vantaggio, favorendo così l'interpenetrazione economica e sociale nell'ambito della Comunità nel settore delle attività indipendenti»; e come, viceversa, la libertà di prestazione di servizi si traduca in una attività esercitata in un altro stato membro con un carattere di temporaneità, da valutarsi facendo riferimento ai parametri di durata, frequenza, periodicità o continuità.

I principi espressi dai giudici comunitari nelle sentenze citate sono alla base dei successivi interventi di coordinamento e armonizzazione delle istituzioni comunitarie, che hanno permesso, seppure in ritardo, un effettivo sviluppo della

un avvocato tedesco in Italia, in *Dir. com. scambi internaz.*, 1996, 301-310; J. Lonbay, in *JDI*, 1996, 1073-1087; M. Condinanzi, *L'avvocato comunitario tra...Corte di Giustizia e Corte Costituzionale*, in *Corr. giur.*, 1996, 1216; L. Daniele, *L'ordinamento forense italiano tra Corte di Giustizia comunitaria e Corte Costituzionale*, in *Dir. Un. Eur.*, 1997, 183-190; V. Carbone, *Avvocati e procuratori*, in *Corr. giur.*, 1999, 6, 690.

Il Consiglio dell'Ordine di Milano decideva di sospendere dall'esercizio dell'attività forense, per sei mesi, l'avvocato tedesco Gebhard, prestatore di servizi in Italia, in quanto riteneva che questi avesse violato la legge attuativa della direttiva 77/249/CE, ed in particolare l'art. 2 della legge 31/1982. Secondo il Consiglio l'avvocato Gebhard non si era limitato a prestare i propri servizi in maniera occasionale e saltuaria, come legislativamente prescritto, ma aveva esercitato l'attività professionale in forma stabile facendo uso del titolo italiano di avvocato (e non già quello tedesco di *Rechtsanwalt*) e istituendo addirittura un proprio studio permanente nel territorio dello Stato ospitante. L'avvocato Gebhard ricorreva avverso tale decisione innanzi al CFN, chiedendo in via principale la disapplicazione dell'art. 2 della legge n. 31 del 1982 nella parte in cui impedisce ad un avvocato appartenente ad uno Stato Membro l'apertura in Italia di uno studio legale. In subordine chiedeva che fosse adita la Corte di Giustizia, ex art. 177 del Trattato, affinché i giudici comunitari risolvessero la questione relativa alla legittimità del comportamento degli Stati membri che vietano all'avvocato di altro stato membro l'apertura di una sede principale o secondaria, nel periodo in cui le norme nazionali non hanno ancora attuato le direttive sul riconoscimento reciproco dei diplomi e sulla integrazione delle conoscenze professionali attraverso la prova attitudinale. Il CNF, per contro, chiedeva che fossero esplicitati i criteri indicativi del carattere di temporaneità.

³³ Così, M. Condinanzi e B. Nascimbene, *La libera prestazione dei servizi e delle professioni in generale*, cit., 285 ss.

mobilità degli avvocati nel contesto europeo. La libera circolazione dei professionisti forensi ha trovato una propria disciplina legislativa nelle disposizioni introdotte dalla direttiva 77/249/CEE del Consiglio, del 22 marzo 1977, intesa a facilitare l'esercizio effettivo della libera prestazione di servizi da parte degli avvocati; dalla direttiva 89/48/CEE³⁴, del Consiglio, del 21 dicembre 1988, relativa ad un sistema generale di riconoscimento dei diplomi di istruzione superiore che riconoscono formazioni professionali di una durata minima di tre anni, successivamente abrogata e sostituita dalla direttiva 2005/36/CE³⁵, del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 7 settembre 2005, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali; nonché dalla direttiva 98/5/CE³⁶ del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 1998, volta a facilitare l'esercizio permanente della professione di avvocato in uno Stato membro diverso da quello in cui è stata acquistata la qualifica.

3. Strumenti di diritto derivato

3.1 Direttiva 77/249/CEE del Consiglio, del 22 marzo 1977, intesa a facilitare l'esercizio effettivo della libera prestazione di servizi da parte degli avvocati

La direttiva 77/249/CEE disciplina concretamente la prestazione di servizi, a titolo occasionale e saltuario, da parte del professionista forense all'interno dell'Unione Europea³⁷, rinviando la concretizzazione della libertà di stabilimento a successivi interventi legislativi³⁸.

³⁴ Direttiva 89/48/CEE del Consiglio, del 21 dicembre 1988, relativa ad un sistema generale di riconoscimento dei diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di una durata minima di tre anni, in *Gazz. Uff.*, n. L 019, del 24.01.1989, 0016 - 0023

³⁵ Direttiva 2005/36/CE, del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 7 settembre 2005, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, in *Gazz. Uff.*, n. L 255, del 30.09.2005, 0022 - 0142

³⁶ Direttiva 98/5/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 1998, volta a facilitare l'esercizio permanente della professione di avvocato in uno Stato membro diverso da quello in cui è stata acquisita la qualifica, in *Gazz. Uff.*, n. L 077, del 14.03.1998, 0036 – 0043.

³⁷ Direttiva 77/249/CEE del Consiglio, del 22 marzo 1977, intesa a facilitare l'esercizio effettivo della libera prestazione di servizi da parte degli avvocati, in *Gazz. Uff.*, L 78 del 26.3.1977, 17–18. Per un dettagliata analisi della direttiva si rinvia a V. Varano, *Commento alla legge 9 Febbraio 1982, n. 31. Libera prestazione di servizi da parte degli avvocati cittadini degli Stati membri delle Comunità europee*, in *Nuove leggi civili*, 1983, 47 ss; id, *La libera circolazione degli avvocati nella Cee e l'ordinamento italiano: problemi e prospettive*, in *Foro it.*, 1981, V, 137; D. B. Walters, *Uncertain steps towards an european legal profession*, in *Eur. Law Rev.*, 1978, 265; M. Panebianco, *La direttiva sulla prestazione dei servizi 2 Marzo 1977*, in *Dir. com. scambi internaz.*, 1981, 765-786; H. Adamson, *Free Moviment of Lawyers*, cit., 33 ss.; M. P. Belloni, *La libera circolazione degli avvocati nella Comunità Europea*, Milano, 1999, 55 ss.; B. Nascimbene, *La professione forense nell'unione europea*, Milano, 2010, 29 ss.; F. Ferraro, *L'avvocato*

Dal punto di vista soggettivo, dopo un generico richiamo alla figura dell'“avvocato”, l'art 1, paragrafo 2, elenca dettagliatamente le qualifiche professionali nazionali che ricadono nel campo di applicazione della direttiva, riportando le denominazioni utilizzate nei diversi Stati membri³⁹. La direttiva attribuisce ai Paesi membri la facoltà di riservare ad altre figure professionali le attività che riguardano la compilazione di atti autentici che abilitano all'amministrazione dei beni di persone defunte o che riguardano la costituzione o il trasferimento di diritti reali immobiliari⁴⁰. Escluse tali attività ai professionisti forensi è consentito prestare tutti i rimanenti servizi legali; in particolar modo la direttiva ricomprende nel proprio ambito di applicazione oggettivo la prestazione di attività sia stragiudiziali (consulenza), sia giudiziali (rappresentanza e difesa in giudizio o davanti alle autorità pubbliche). Seppur in assenza di un'indicazione precisa del limite temporale che la prestazione professionale deve avere, la direttiva, all'art. 2, ribadisce la necessità che la stessa sia svolta in maniera occasionale. La temporaneità, come già sottolineato in precedenza, costituisce, infatti, uno dei requisiti fondamentali della libera prestazione di servizi e permette di distinguerla dall'esercizio del diritto di stabilimento, che,

comunitario. Contributo allo studio della libertà di circolazione e di concorrenza dei professionisti, Napoli, 2005, 62 ss.

Diversi Autori hanno sottolineato la portata modesta della direttiva rispetto ai precedenti interventi giurisprudenziali (così, Varano V., *Commento alla legge 9 Febbraio 1982, n. 31. Libera prestazione di servizi da parte degli avvocati cittadini degli Stati membri delle Comunità europee*, cit., 49) e la sua inadeguatezza, essendosi limitata a dettare la disciplina relativa alla libera prestazione di servizi, senza nulla prescrivere in merito al diritto di stabilimento e al reciproco riconoscimento di diplomi e titoli di studio (in tal senso, S. M. Carbone, *Diritto di stabilimento e libertà di prestazione di servizi degli operatori del diritto: esigenza di una loro preparazione e qualificazione omogenea programmata a livello europeo*, in *Riv. dir. eur.*, 1978, 496-497).

³⁸ Cfr. il secondo considerando: «considerando che la presente direttiva riguarda soltanto le misure destinate a facilitare l'esercizio effettivo dell'attività di avvocato a titolo di prestazione di servizi e che, per facilitare l'esercizio effettivo del diritto di stabilimento, sarà necessaria l'elaborazione di misure maggiormente perfezionate».

³⁹ Vengono contemplati, nell'originario art. 1, secondo comma, per il Belgio: *Avocat / Advocaat*; per la Danimarca: *Advokat*; per la Germania: *Rechtsanwalt*; per la Francia: *Avocat*; per l'Irlanda: *Barrister e Solicitor*; per l'Italia: *Avvocato*; per il Lussemburgo: *Avocat-avoué*; per i Paesi Bassi: *Advocaat*; per il Regno Unito: *Advocate, Barrister e Solicitor*; sono successivamente stato aggiunti, in ragione delle nuove adesioni: per la Grecia: *Δικηγόρος*; per la Spagna: *Abogado*; per il Portogallo: *Advogado*; per l'Austria: *Rechtsanwalt*; per la Finlandia: *Asianajaja Advokat*; per la Svezia: *Advokat*; per la Repubblica ceca: *Advokát*; per l'Estonia: *Vandeadvokaat*; per Cipro: *Δικηγόρος*; per la Lettonia: *Zvērināts advokāts*; per la Lituania: *Advokatas*; per l'Ungheria: *Ügyvéd*; per Malta: *Avukat/Prokuratur Legali*; per la Polonia: *Adwokat/Radca prawny*; per la Slovenia: *Odvetnik/Odvetnica*; per la Slovacchia: *Advokát/Komerčný právnik*; per la Bulgaria: *Адвокат*; per la Romania: *Avocat*.

⁴⁰ Nella maggior parte degli Stati tali attività vengono riservate ai notai (*notaio* in Italia, *notaire* in Francia, *notar* in Germania), esclusi ai sensi dell'art.1 dalla direttiva; in Irlanda e Regno Unito sono, invece, esercitate esclusivamente dai *solicitors*.

viceversa, postula un carattere di stabilità. A norma dell'art. 3 l'avvocato prestatore deve fare «uso del proprio titolo professionale espresso nella lingua o in una delle lingue riconosciute nello Stato membro di provenienza, con indicazione dell'organizzazione professionale cui appartiene o della giurisdizione presso la quale è ammesso in applicazione della legislazione di tale Stato», secondo il principio del mutuo riconoscimento dell'abilitazione all'esercizio della professione. Tale disposizione permette, fondamentalmente, di tutelare adeguatamente il consumatore, il quale è posto nella condizione di riconoscere il prestatore, senza correre il rischio di confonderlo con un professionista locale⁴¹. A norma dell'art. 7 lo Stato ospitante può altresì chiedere al prestatore di servizi di documentare la propria qualità di avvocato.

La direttiva non trascura la rilevanza per il professionista forense delle regole deontologiche, ma introduce una distinzione basata sul tipo di attività che il prestatore intende svolgere nello Paese ospitante. Nel caso di attività stragiudiziali l'avvocato rimane soggetto alle norme del proprio Stato di provenienza⁴², fatto salvo il rispetto delle norme, qualunque sia la loro fonte, che disciplinano la professione nello Stato membro ospitante, in particolare di quelle riguardanti l'incompatibilità fra l'esercizio delle attività di avvocato e quello di altre attività in detto Stato, il segreto professionale, il carattere riservato dei rapporti tra colleghi, il divieto per uno stesso avvocato di assistere parti che abbiano interessi contrapposti e la pubblicità (art. 4, paragrafo 4). Tali norme trovano applicazione soltanto allorché esse possano essere osservate da un avvocato non stabilito nello Stato membro ospitante e nella misura in cui la loro osservanza sia giustificata oggettivamente per garantire in tale Stato il corretto esercizio delle attività di avvocato, la dignità della professione e il rispetto delle incompatibilità⁴³. Le attività giudiziali risultano essere, per converso, maggiormente regolamentate, *in primis*, grazie all'introduzione del principio del cumulo delle regole professionali, o “doppia deontologia”. Il prestatore che esercita

⁴¹ Così F. Ferraro, *L'avvocato comunitario. Contributo allo studio della libertà di circolazione e di concorrenza dei professionisti*, cit., 64.

⁴² Sarebbe particolarmente difficoltoso imporre al prestatore che rende una singola consulenza occasionale l'osservanza delle norme deontologiche del Paese ospitante e applicare le relative sanzioni nel caso di mancato rispetto delle regole. Così V. Varano, *Commento alla legge 9 Febbraio 1982, n. 31. Libera prestazione di servizi da parte degli avvocati cittadini degli Stati membri delle Comunità europee*, cit., 53.

⁴³ Non è, tuttavia, arduo ipotizzare che l'intrecciarsi delle diverse disposizioni nazionali rendano, in molti casi, particolarmente difficile individuare la disciplina da applicare.

le attività relative alla rappresentanza e difesa in giudizio o dinanzi alle autorità pubbliche, soggiace alle condizioni che lo Stato ospitante prevede per gli avvocati stabiliti in questo Stato, ad esclusione di ogni condizione di residenza o d'iscrizione ad un'organizzazione professionale nello stesso Stato. Nell'esercizio di tali attività l'avvocato è tenuto, tuttavia, non solo al rispetto delle regole professionali dello Stato membro ospitante, ma anche agli obblighi deontologici previsti dal proprio Stato di provenienza (art. 4, paragrafo 2). Tale disposizione potrebbe dare luogo a significativi problemi qualora le regole deontologiche dei due Stati risultassero in contrasto fra loro. Si può ragionevolmente ritenere che in tale evenienza debba trovare applicazione la disposizione nazionale maggiormente restrittiva⁴⁴, e ciò al fine di evitare il verificarsi di ipotesi discriminatorie fra i diversi professionisti forensi. Nel caso in cui il prestatore di servizi non adempia agli obblighi vigenti nello Stato Membro ospitante, l'autorità competente di quest'ultimo ne determina, in base alle proprie norme di diritto e di procedura, le conseguenze e ne fornisce comunicazione all'autorità competente dello Stato membro di provenienza (art. 7).

La maggior severità della disciplina prevista per le attività giudiziali emerge, inoltre, dal disposto dell'art. 5, il quale consente ai singoli Stati di imporre agli avvocati-prestatori di essere introdotti presso il Presidente della giurisdizione ed, eventualmente, presso il Presidente dell'Ordine degli avvocati competente nello Stato membro ospitante, nonché di agire di concerto con un avvocato locale. Il successivo art. 6 pone un ulteriore limite alla prestazione di servizi prevedendo la facoltà per gli Stati membri di escludere gli avvocati dipendenti, legati da un contratto di lavoro ad un ente pubblico o privato, dall'esercizio delle attività di rappresentanza e di difesa in giudizio di questo ente nella misura in cui gli avvocati stabiliti in detto Stato non siano autorizzati ad esercitare tali attività.

Ex art. 8, la direttiva avrebbe dovuto essere recepita dagli Stati destinatari entro due anni dall'avvenuta notifica, ovvero entro il 25 marzo 1979; la maggior parte dei Paesi membri non solo ha provveduto ad effettuare il recepimento dopo la scadenza del termine, ma ha altresì sfruttato le maglie larghe dello strumento di diritto derivato per insistere in discriminazioni occulte o per adottare interpretazioni restrittive della

⁴⁴ In tal senso si vedano M. P. Belloni, *La libera circolazione degli avvocati nella Comunità Europea*, cit., 59; F. Ferraro, *L'avvocato comunitario. Contributo allo studio della libertà di circolazione e di concorrenza dei professionisti*, cit., 65.

normativa. Basti qui pensare al caso italiano: il nostro Paese ha recepito la direttiva 77/249/CEE con quasi tre anni di ritardo (L. 9 febbraio 1982, n. 31), allorché era già stata avviata a suo carico una procedura di infrazione ai sensi dell'art. 169 del Trattato. Dalla lettura della L. 9 febbraio 1982, n. 31, appare evidente, oltre ad una certa superficialità nel recepimento⁴⁵, come il legislatore italiano abbia inteso adottare un atteggiamento particolarmente protezionista, introducendo disposizioni tali addirittura da rendere difficoltosa la libera prestazione di servizi. A titolo esemplificativo si considerino gli articoli 9 e 10 della nostra legge, i quali travalicano, palesemente, i confini delineati dagli artt. 3 e 7, paragrafo 1, della direttiva. A norma dell'articolo 9, al prestatore di servizi è richiesto, indipendentemente dall'attività svolta, di rendere al presidente dell'Ordine della circoscrizione in cui intende operare una dichiarazione in italiano estremamente particolareggiata e dettagliata, tale da ricomprendere, per le attività giudiziali, l'ostica indicazione della "durata dell'attività da svolgere". Il successivo art. 10, prevede, in aggiunta, che il Presidente dell'Ordine, quando lo reputerà opportuno e comunque sempre quando si tratti di attività giudiziali, è autorizzato a chiedere al professionista di fornire ulteriore documentazione idonea ad attestare il possesso della qualifica professionale. E' evidente come il dovere di fornire così numerose e specifiche informazioni in lingua italiana costituisca per il prestatore un ostacolo, che si pone palesemente in contrasto con gli obiettivi di liberalizzazione europei.

In taluni casi le norme di recepimento sono tali da pregiudicare, addirittura, la conformità della legge nazionale italiana alla disciplina europea. L'art. 4 della legge 9 febbraio 1982, n. 31, ad esempio, ponendosi in contrasto con l'art. 4 della direttiva, non prevede alcuna distinzione fra attività giudiziali e stragiudiziali e di conseguenza sottopone tutti i prestatori, indipendentemente dall'attività da essi svolta, alle regole deontologiche dello stato ospitante, ovvero quello italiano, senza operare alcuna menzione delle norme professionali dello stato di provenienza. Anche la disposizione di cui all'art. 2, secondo comma, che vietava al prestatore di servizi di stabilire nello Stato ospitante italiano uno studio o una sede principale o secondaria, sollevava

⁴⁵ Il legislatore italiano, ignorando che la Grecia era entrata nell'allora Comunità Europea a tutti gli effetti dall'1 gennaio 1981, aveva ommesso di integrare l'elenco delle qualifiche professionali nazionali di cui all'art. 1 con gli avvocati greci.

notevoli perplessità. Nel 1995, con la citata sentenza *Gebhard*⁴⁶, i giudici europei hanno ritenuto una previsione come quella italiana incompatibile con il diritto comunitario, poiché il collocamento nello stato ospitante di infrastrutture necessarie allo svolgimento della prestazione occasionale non può considerarsi contrario alla libera prestazione di servizi. Nonostante ciò, l'Italia ha atteso sino alla condanna riportata a seguito del procedimento per inadempimento *ex art. 226 TCE*⁴⁷ per modificare la propria normativa mediante l'abrogazione del secondo comma dell'art. 2⁴⁸.

La Corte di Giustizia è intervenuta anche in altre occasioni per sottolineare i limiti delle leggi di recepimento di diversi stati membri e per tentare di fornire adeguate linee interpretative della direttiva 77/249. Nel noto caso *Gullung*⁴⁹, i giudici europei hanno dichiarato l'irrilevanza, ai fini dell'applicabilità delle norme relative alla libera prestazione di servizi, del fatto che il professionista possieda la cittadinanza dello stato ospitante, qualora questi risieda in un diverso Stato membro del quale è parimenti cittadino. Conseguentemente, il cittadino di due Stati dell'Unione Europea, che esercita stabilmente la professione forense in uno di essi, può prestare i propri servizi nell'altro stato ai sensi della direttiva 77/249, qualora, ovviamente, ne ricorrano i presupposti per l'applicazione e qualora l'accesso alla professione forense in tale Stato non gli sia già stato negato per motivi di dignità, rispettabilità e correttezza. La Corte, successivamente, è stata chiamata a pronunciarsi

⁴⁶ Sent. 30 novembre 1995, C-55/94, *Gebhard*, cit.

⁴⁷ Sent. 7 marzo 2002, C-145/99, *Commissione delle Comunità Europee c. Repubblica Italiana*, in *Racc.*, 2002 I-2235, punto 57. In dottrina, v. S. Bastianon e B. Nascimbene, *Avvocati, diritto comunitario e diritto nazionale: recenti orientamenti della Corte di Giustizia*, in *Corr. giur.*, 2002, 602; M. Gnes, *Le professioni intellettuali tra tutela nazionale e concorrenza*, in *Giornale dir. amm.*, 2002, 611-619; F. Ferraro, *Avvocati: cronaca di una condanna da tempo annunciata per l'Italia*, in *Dir. pubbl. comp. eur.*, 2002, 1270-1284.

⁴⁸ Il secondo comma dell'art. 2 è stato abrogato dall'articolo 18 della legge 3 febbraio 2003, n. 14, *Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee. Legge comunitaria 2002*, in *Gazz. Uff.* n. 31, 7 Febbraio 2003 - Supplemento Ordinario n. 19.

⁴⁹ Sent. 19 gennaio 1988, C-292/86, *Gullung*, in *Racc.*, 1988, 111. V. J. Lonbay, *Free Movement for Professionals*, in *Eur. Law Rev.*, 1988, 275; R. Baratta, *Recenti sviluppi normativi e giurisprudenziali in tema di stabilimento e di servizi da parte degli avvocati*, in *Giust. civ.*, 1989, I, 1972. Tale principio è stato ripreso ed esteso nella sentenza *Commissione delle Comunità Europee contro Repubblica Francese*: i giudici comunitari hanno sottolineato l'obbligo di riconoscere in Francia come prestatori di servizi anche i cittadini francesi abilitati all'esercizio della professione forense in uno Stato Membro diverso da quello francese, secondo una delle denominazioni elencate all'art. 1, paragrafo 2, della direttiva 77/249. Cfr. Sent. 10 luglio 1991, C-294/89, *Commissione delle Comunità Europee contro Repubblica Francese*, in *Racc.*, 1991, I-03591, punto 11.

sull'interpretazione dell'obbligo di concertazione, adottato da quasi tutte le leggi di recepimento nazionali, nonostante la direttiva lasciasse agli Stati membri la facoltà di decidere se imporlo o meno agli avvocati prestatori di servizi⁵⁰. Nella Sentenza *Commissione delle Comunità Europee contro Repubblica Federale di Germania*⁵¹, i giudici europei hanno ritenuto la legge di recepimento tedesca incompatibile con gli obblighi imposti dagli articoli 59 e 60 del Trattato CEE e dalla direttiva 77/249, sotto molteplici profili. In particolar modo, hanno considerato contrarie al diritto europeo le norme tedesche che: 1. impongono agli avvocati prestatori di agire sempre in concerto con un avvocato stabilito in Germania, anche nei casi in cui il diritto nazionale tedesco non preveda l'obbligatorietà dell'assistenza del difensore; 2. richiedono all'avvocato tedesco con il quale il prestatore agisce in concerto di essere a sua volta mandatario *ad litem* o difensore nell'ambito della causa; 3. prescrivono all'avvocato prestatore di intervenire in udienza solo se accompagnato dall'avvocato tedesco con cui ha scelto di agire in concerto; 4. impongono per la prova della concertazione modalità ingiustificate; 5. consentono all'avvocato prestatore di visitare un detenuto solo se accompagnato dall'avvocato tedesco e di corrispondere con tale cliente solo tramite il professionista tedesco; 6. sottopongono gli avvocati prestatori di servizi alla norma dell'esclusività territoriale prevista dall'art. 52, n.2, della *Bundesrechtsanwaltsordnung*. La Corte ha ribadito la propria interpretazione restrittiva dell'art. 5 della direttiva anche nella successiva sentenza *Commissione delle Comunità Europee contro Repubblica Francese*⁵². Sono state, infatti, giudicate incompatibili con lo strumento di diritto derivato le norme francesi che imponevano

⁵⁰ La necessità di garantire al prestatore l'appoggio professionale di un avvocato maggiormente esperto del diritto dello Stato ospitante e il desiderio di limitare la concorrenza nel mercato locale di professionisti stranieri a causa delle pressioni protezioniste esercitate dagli Ordini professionali, costituiscono due delle ragioni che hanno spinto gli Stati a scegliere di adottare la regola del concerto. In tal senso, v. A. Sinagra, *Attività forense e libera prestazione di servizi nella Comunità Europea*, cit. 105; R. Giuffrida, *La professione forense in Europa: la libera prestazione di servizi*, in *Temi rom.*, 1982, 542; F. Liguori, *Verso la figura dell'avvocato europeo? L'attuazione della direttiva 89/48/CEE relativa al reciproco riconoscimento dei diplomi e la sua influenza sulla professione legale*, in *Dir. comm. internaz.*, 1992, 371.

⁵¹ Sent. 25 febbraio 1988, C-427/85, *Commissione delle Comunità Europee contro Repubblica Federale di Germania*, in *Racc.*, 1988, 01123. In dottrina cfr. Z. Rüdiger, *Freier Dienstleistungsverkehr der Rechtsanwälte, Umsetzung der Richtlinie 77/249/EWG in innerstaatliches Recht*, in *Europarecht*, 1988, 186-190; J. Lonbay, *Cross-frontier Provision of Services by Lawyers*, in *Eur. Law Rev.*, 1988, 347.

⁵² Sent. 10 luglio 1991, C-294/89, *Commissione delle Comunità Europee contro Repubblica Francese*, cit. In dottrina, v. F. Capelli, *Liberalizzate nella CEE le prestazioni dei professionisti*, in *Dir. com. scambi internaz.*, 1991, 383-384.

all'avvocato prestatore di servizi di agire in concerto con un professionista locale per l'esercizio di attività dinanzi ad autorità ed organi non giurisdizionali e nei casi in cui la legge francese non prevede alcuna assistenza legale obbligatoria. Allo stesso modo è stata ritenuta non conforme alle disposizioni europee la previsione secondo la quale un avvocato prestatore di servizi patrocinante dinanzi ad un *Tribunal de Grande Instance*, doveva ricorrere ad un professionista iscritto all'albo di tale Tribunale, o abilitato a patrocinare dinanzi ad esso, al fine di patrocinare o di esperire gli atti processuali. Chiaro risulta essere l'intento liberalizzatore che anima la giurisprudenza comunitaria; restringendo i limiti entro cui un avvocato straniero può essere obbligato ad agire in concerto con un professionista abilitato all'esercizio della professione forense nello Stato ospitante, si evita che il prestatore di servizi venga ridotto ad un mero assistente dell'avvocato locale⁵³.

Nel dicembre 2003, la Corte di giustizia è intervenuta dichiarando incompatibile con il processo di armonizzazione nel settore della libera prestazione di servizi la prassi giurisprudenziale tedesca che prevedeva, nel caso di concerto tra un avvocato prestatore di servizi e un professionista locale, la rimborsabilità delle sole spese legali del professionista forense straniero⁵⁴. La parte vittoriosa possiede, invero, il diritto ad ottenere il rimborso di tutte le spese processuali sostenute e, dunque, sia di quelle dell'avvocato transfrontaliero, che si è occupato della sua difesa, sia di quelle dell'avvocato locale, che ha esercitato la propria attività innanzi all'Autorità giudiziaria. La soluzione contraria, giustificata sulla base dell'assunto che le spese dell'avvocato che esercita dinanzi al giudice adito sono escluse in quanto non necessarie⁵⁵, avrebbe, infatti, il deleterio effetto di dissuadere il cliente a ricorrere

⁵³ Così, Ferraro F., *L'avvocato comunitario. Contributo allo studio della libertà di circolazione e di concorrenza dei professionisti*, cit., 67.

⁵⁴ Sent. 11 dicembre 2003, C-289/02, *AMOK Verlags GmbH contro A & R Gastronomie GmbH*, in *Racc.*, 2003, I-15059. In dottrina cfr. A. Jannarelli e N. Scannicchio (a cura di), *Recentissime dalle Corti Europee (pt. I) (Rassegna di giurisprudenza)*, in *Giur. it.*, 2004, 29 – 32;

⁵⁵ Tale argomentazione, sostenuta dalla parte soccombente per poter effettuare un rimborso solo parziale delle spese processuali alla parte vittoriosa, appare *ictu oculi* poco convincente. La direttiva 77/249 e la maggior parte delle leggi nazionali di recepimento prevedono l'obbligo per il prestatore di servizi di agire in concerto con un avvocato locale. Ne consegue che la costituzione in giudizio dell'avvocato locale, che esercita dinanzi al giudice adito, è un imperativo dettato dalle misure di armonizzazione e non una scelta del cliente: le spese relative all'attività del professionista locale sono, dunque, necessarie proprio ai fini di una legittima rappresentanza in giudizio della parte che ha scelto di ricorrere alla prestazione di servizi di un professionista straniero.

alla prestazione transfrontaliera di servizi, pregiudicando in tal modo la libera prestazione dei servizi professionali.

3.2 Direttiva 89/48/CEE del Consiglio, del 21 dicembre 1988, relativa ad un sistema generale di riconoscimento dei diplomi di istruzione superiore che sanziona formazioni professionali di una durata minima di tre anni

Con la direttiva 77/249 e la relativa giurisprudenza comunitaria è stata garantita, dunque, ai professionisti forensi la possibilità di spostarsi, senza grandi ostacoli, all'interno dell'Unione Europea per prestare i propri servizi: tale mobilità si caratterizza, tuttavia, per la sua temporaneità e occasionalità e per il fatto che l'avvocato migrante è tenuto a conservare l'uso del titolo professionale del Paese d'origine.

Raggiunto tale primo risultato, si avvertiva comunque la necessità di introdurre specifiche disposizioni atte a regolamentare e rendere effettivo anche il diritto di stabilimento, in ragione della diretta applicabilità dell'articolo 52 del Trattato, sancita con la sentenza *Reyners*, nonché del sempre più crescente interesse dimostrato dai professionisti a spostarsi definitivamente in uno Stato membro diverso da quello di appartenenza e ivi esercitare stabilmente la propria attività. Inizialmente, a partire dagli anni '70, le istituzioni comunitarie hanno intrapreso, in tale settore, un ambizioso processo di armonizzazione, adottando talune direttive verticali. Con riferimento ad alcune particolari professioni intellettuali, quali quelle mediche e paramediche, è stato possibile introdurre - senza grandi difficoltà - normative settoriali, in ragione di una sostanziale convergenza delle regole di formazione previste nei diversi stati membri. Ben presto tale approccio ha, però, manifestato tutti i propri limiti. Per molte professioni regolamentate, ivi compresa quella forense, sussistono apparentemente profonde divergenze tra stato a stato in tema di *curricula* universitari e i Paesi membri si dimostrano spesso restii a modificare la propria politica educativa, soprattutto nei settori legati ad un principio di identità nazionale. Anche il pericolo delle c.d. «discriminazioni a rovescio» ha costituito un freno all'uniformazione delle normative nazionali disciplinanti la formazione professionale: l'armonizzazione di tale settore mediante l'individuazione degli *standard* minimi comuni a tutti i Paesi membri pregiudicherebbe, infatti, i cittadini appartenenti ad

uno Stato che adotti sistemi educativi più qualificati, poiché questi sarebbero costretti a percorsi formativi più gravosi rispetto ai cittadini degli altri Stati dell'Unione.

Per superare tale situazione di stallo, le Istituzioni europee hanno deciso di abbandonare il processo di armonizzazione delle formazioni professionali e di ricorrere al principio del riconoscimento dei diplomi in ragione della fiducia reciproca «che devono nutrire, nelle rispettive formazioni, Stati che, come quelli membri della CE, hanno un livello equivalente di sviluppo economico, sociale e politico»⁵⁶. Tale scelta ha permesso di accelerare il processo di creazione di un mercato unico regolamentato e al contempo di riconoscere e tutelare le differenze culturali, fonte di ricchezza per l'Europa⁵⁷. La direttiva 89/48⁵⁸, attualmente abrogata dalla direttiva 2005/36/CE⁵⁹, che ne ha per massima parte recepito il contenuto, si basava sul principio del mutuo riconoscimento dei diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di una durata minima di tre anni e aveva portata generale, in quanto trovava applicazione con riferimento a tutte le professioni regolamentate non disciplinate da direttive specifiche, ivi compresa quella forense.

Secondo la definizione racchiusa nell'art. 1, si intendeva per professione regolamentata una professione il cui accesso ed esercizio era subordinato al possesso di un diploma, ovvero di un titolo conseguito dopo un percorso di studi universitari almeno triennale e di una formazione professionale ulteriore⁶⁰. Il titolare che

⁵⁶ Così V. Scordamaglia, *La Direttiva CEE sul riconoscimento dei diplomi*, in *Foro it.*, 1990, IV, 393.

⁵⁷ In tal senso, C. Zilioli, *L'apertura delle frontiere intracomunitarie ai professionisti: la direttiva 89/48/CEE*, in *Dir. com. scambi internaz.*, 1989, 422.

⁵⁸ Direttiva 89/48/CEE del Consiglio, del 21 dicembre 1988, relativa ad un sistema generale di riconoscimento dei diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di una durata minima di tre anni, in *Gazz. Uff.*, L 19, 24 gennaio 1989, 16. Per un commento alla direttiva, v. V. Scordamaglia, *La Direttiva CEE sul riconoscimento dei diplomi*, cit.; C. Zilioli, *L'apertura delle frontiere intracomunitarie ai professionisti: la direttiva 89/48/CEE*, cit.; F. Ferraro, *L'avvocato comunitario. Contributo allo studio della libertà di circolazione e di concorrenza dei professionisti*, cit., 74 ss; D. Fischella, *Il riconoscimento dei titoli professionali nell'Unione Europea*, Bari, 1996; M. P. Belloni, *La libera circolazione degli avvocati nell'Unione Europea*, cit., 90 ss.; B. Nascimbene, *La professione forense nell'unione europea*, cit., 33 ss.; F. Liguori, *Verso la figura dell'avvocato europeo? L'attuazione della direttiva 89/48/CEE relativa al reciproco riconoscimento dei diplomi e la sua influenza sulla professione legale*, cit.; R. Baldi, *La liberalizzazione della professione forense nel quadro della direttiva comunitaria 21 Dicembre 1988 (89/48/CEE)*, in *Riv. dir. internaz. priv. proc.*, 1991, 345 ss; R. Malcom, *Freedom of establishment and freedom to provide services. Mutual recognition of professional qualifications*, in *Eur. Law Rev.*, 1984, 162.

⁵⁹ V. *infra* § 3.4

⁶⁰ Il «diploma» non coincide con quello accademico, ma corrisponde all'insieme di titoli necessari per ottenere l'abilitazione all'esercizio della professione regolamentata. Per l'ordinamento italiano,

possedeva detti requisiti poteva accedere ed esercitare la propria professione nel Paese di origine; tuttavia, qualora lo l'avesse richiesto, avrebbe dovuto essere altresì essere ammesso ad esercitare la professione regolamentata equivalente in un altro Stato membro. Lo Stato ospitante, accertati i requisiti, eventualmente prescritti, dell'onorabilità, della moralità, dell'assenza di dichiarazione di fallimento, di gravi mancanze professionali o di condanne per delitti penali, nonché l'idoneità fisica o psichica del richiedente (art. 6), doveva, infatti, permettere al professionista, a norma dell'articolo 7, di fregiarsi del titolo professionale equivalente dello Stato membro ospitante e del legittimo titolo dello Stato di provenienza o della sua abbreviazione, nella lingua originaria, eventualmente seguito dal nome e dal luogo dell'istituto o della commissione che lo ha rilasciato. Tale riconoscimento non era, tuttavia, automatico. Non essendo prevista una armonizzazione neppure minima coinvolgente la durata e il contenuto della formazione o l'attività e le competenze specifiche che il professionista doveva apprendere, nel caso fossero state presenti particolari divergenze fra le formazioni professionali previste dagli Stati membri, era consentito allo stato ospitante di avvalersi di meccanismi compensativi, quali la prova di idoneità e/o il tirocinio di adattamento. In particolare se la durata degli studi del richiedente era inferiore di almeno un anno rispetto a quella prevista dallo stato ospitante, quest'ultimo poteva semplicemente richiedere la prova del possesso di un'esperienza professionale adeguata, la quale non avrebbe comunque potuto eccedere i quattro anni. Qualora, invece, fossero state presenti differenze riguardanti il contenuto della formazione o coinvolgenti le attività e competenze esercitate dal professionista, lo stato ospitante poteva imporre al professionista una prova attitudinale o un tirocinio di adattamento per un periodo massimo di tre anni. La scelta tra le due misure compensative era lasciata alla discrezionalità del professionista, ad eccezione di quelle professioni «il cui esercizio richiede una conoscenza precisa del diritto nazionale e nelle quali la consulenza e/o l'assistenza per quanto riguarda il diritto nazionale costituisce un elemento essenziale e costante

ad esempio, esso sarà composto da: laurea in giurisprudenza, periodo di tirocinio, esame di stato. Per tale ragione la legge di recepimento italiana (Decreto Legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, in *Gazz. Uff.*, 18 febbraio 1992, n. 40) ha tradotto l'espressione «diploma» con il sintagma «titoli di formazione professionale».

dell'attività», per le quali la decisione era rimessa allo Stato ospitante⁶¹. A tutela del richiedente l'art. 8 prevedeva che la procedura d'esame doveva svolgersi rapidamente e concludersi con una pronuncia motivata, entro quattro mesi dalla presentazione della documentazione. Avverso la decisione negativa, o in mancanza di decisione, era ammesso il ricorso giurisdizionale di diritto interno. La direttiva disciplinava anche la procedura di riconoscimento (articolo 9): gli Stati erano chiamati a designare le autorità abilitate a ricevere e ad esaminare le richieste e ad informarne gli altri Stati membri e la Commissione. Tra le autorità competenti il Paese membro doveva individuare un coordinatore idoneo ad assicurare l'applicazione uniforme della direttiva e facente parte di un gruppo di coordinamento istituito presso la commissione con funzione consultiva e di raccolta delle informazioni fornite dagli Stati membri.

3.3 Direttiva 98/5/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 1998, volta a facilitare l'esercizio permanente della professione di avvocato in uno Stato membro diverso da quello in cui è stata acquisita la qualifica.

La direttiva 89/48/CEE non rispondeva in maniera adeguata all'esigenza degli avvocati di spostarsi in uno Stato membro diverso da quello di origine ed ivi esercitare, in maniera permanente, la propria professione. Ciò, *in primis*, perché la stessa si limitava a disciplinare il riconoscimento delle diverse formazioni professionali, senza nulla statuire in merito all'effettivo esercizio del diritto di stabilimento; *in secundis*, in ragione del fatto che le modalità di svolgimento della prova attitudinale, prevista quale misura compensativa, venivano lasciate alla discrezionalità degli Stati membri: le divergenze rinvenibili nei diversi ordinamenti si traducevano, spesso, in discriminazioni, ostacolanti la libertà di stabilimento⁶². Si avvertiva dunque l'esigenza, al fine di concretizzare la libertà garantita dall'art. art. 43 del Trattato (ora art. 49 TFUE) e permettere, *de facto*, la piena realizzazione della

⁶¹ E' singolare notare come, nei casi lasciati alla loro discrezionalità, gli Stati membri, ad esclusione della Danimarca, abbiano preferito subordinare l'abilitazione al superamento di una prova attitudinale.

⁶² J. Jarvis, *Freedom of establishment and freedom to provide services. Lawyers on the move?*, in *Eur. Law Rev.*, 1996, 252, ad esempio, definisce la prova attitudinale “stringent” ed in alcuni casi addirittura “insuperable”; di tale parere anche F. Ferraro, *L'avvocato comunitario. Contributo allo studio della libertà di circolazione e di concorrenza dei professionisti*, cit., 89; M. P. Belloni, *La libera circolazione degli avvocati nella Comunità Europea*, cit., 154.

figura dell'avvocato europeo, di introdurre, a livello comunitario, una regolamentazione specifica del diritto di stabilimento. Tale traguardo è stato raggiunto grazie all'adozione, dopo un complesso *iter* formativo durato quasi tre anni⁶³, della direttiva 98/5/CE⁶⁴, tesa, appunto, a facilitare l'esercizio stabile della professione forense in uno Stato membro diverso da quello di appartenenza.⁶⁵ Lo scopo della direttiva 98/5/CE, come emerge dal disposto dell'articolo 1, è, dunque, quello di facilitare l'esercizio stabile della professione di avvocato, sia come libero professionista che come lavoratore subordinato⁶⁶, in uno Stato membro diverso da quello in cui è stata ottenuta la qualifica professionale. L'avvocato migrante, almeno inizialmente, è chiamato a esercitare la professione avvalendosi del proprio titolo d'origine, espresso nella lingua o nelle lingue ufficiali del proprio Paese⁶⁷, previa

⁶³ Sul travagliato processo che ha condotto all'approvazione della direttiva 98/5/CE si rinvia a J. Salvemini, *La direttiva sulla libertà di stabilimento degli avvocati*, in *Riv. it. dir. pub. com.*, 1999, 809.

⁶⁴ Direttiva 98/5/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 1998, volta a facilitare l'esercizio permanente della professione di avvocato in uno Stato membro diverso da quello in cui è stata acquisita la qualifica, in *Gazz. Uff.*, L 77, 4 marzo 1998, 36. Per un commento si rinvia a R. G. Aloisio, *Diritto di stabilimento degli avvocati "europei"*, in *Riv. dir. priv.*, 1998, 4, 1; J. Salvemini, *La direttiva sulla libertà di stabilimento degli avvocati*, cit.; H. Adamson, *Free Movement of Lawyers*, cit., 91; E. Adobati, *Gli avvocati comunitari potranno esercitare con il proprio titolo d'origine in tutta l'Unione Europea*, in *Dir. com. scambi internaz.*, 1998, 577; G. Viciconte (a cura di), *L'Avvocato in Europa*, Milano, 1999, 194; M. P. Belloni, *La libera circolazione degli avvocati nella Comunità Europea*, cit., 151; F. Ferraro, *L'avvocato comunitario. Contributo allo studio della libertà di circolazione e di concorrenza dei professionisti*, cit., 87; B. Nascimbene, *La professione forense nell'unione europea*, cit., 49.

⁶⁵ Come emerge dai 15 considerando, tra le ragioni sottese all'approvazione della direttiva viene ricompresa la necessità di garantire all'avvocato interessato un metodo più rapido e snello di integrazione, ma non solo. La normativa di cui alla direttiva 98/5/CE risponde, altresì, al bisogno di clienti ed operatori del diritto di ottenere consulenze attinenti anche al diritto straniero, internazionale e comunitario, stante l'intensificarsi degli scambi commerciali transfrontalieri. Infine, la predisposizione di una disciplina uniforme in tale settore consente di eliminare le limitazioni alla libera circolazione, nonché le esistenti discriminazioni causate dal fatto che in alcuni Stati membri, l'attività di consulenza non veniva riservata ai professionisti locali, e dunque era permesso l'esercizio della stessa da parte di avvocati stranieri, con l'uso del titolo d'origine, anche con modalità non inquadrabili nella libera prestazione di servizi, seppure con alcune limitazioni, mentre in altri Paesi, per converso, tale attività veniva riservata ai professionisti iscritti agli albi nazionali. Tale situazione causava, evidentemente, distorsioni nella circolazione dei professionisti, pregiudicando il meccanismo della concorrenza. Per un'analisi più dettagliata del fenomeno, si rinvia a J. Salvemini, *La direttiva sulla libertà di stabilimento degli avvocati*, cit., 817 ed in particolare nota 14.

⁶⁶ L'art. 8 prevede, infatti, la possibilità per gli avvocati di stabilirsi come lavoratori subordinati di un altro professionista forense, di un'associazione o società di avvocati, di un ente pubblico o privato, qualora lo Stato membro ospitante lo consenta ai propri avvocati locali.

⁶⁷ Il diritto di stabilimento si basa, dunque, sul principio dell'*home country control*; così J. Lonbay, *Lawyers bounding over the borders: the draft directive on lawyer's establishment*, cit.; L. Antonioli Deflorian, *La libera circolazione delle professioni liberali: il caso degli avvocati*, cit., 412.

iscrizione presso l'autorità competente dello Stato di stabilimento⁶⁸. A tal fine l'avvocato straniero dovrà presentare un documento attestante la propria iscrizione ad

⁶⁸ In Italia la Direttiva in commento ha trovato applicazione tramite il decreto legislativo 96/2001. Tale normativa consente l'esercizio permanente in Italia della professione di avvocato ai cittadini degli Stati membri in possesso di un titolo corrispondente a quello di avvocato, conseguito nel Paese di origine. Il professionista che voglia esercitare in Italia deve iscriversi alla sezione speciale, potendo così esercitare sia pur con alcune limitazioni. Unica condizione è che il professionista sia iscritto presso la competente organizzazione professionale dello Stato d'origine. Successivamente, dopo tre anni di esercizio regolare ed effettivo nel paese ospitante, l'avvocato può iscriversi all'albo degli avvocati ed esercitare la professione di avvocato senza alcuna limitazione. Nonostante la procedura basata sulla direttiva n. 98/5, anche alla luce dei chiarimenti forniti dalla Corte nel caso *Wilson*, risulti fondata su un meccanismo pressoché automatico di riconoscimento, che impone all'interessato, ai fini dell'iscrizione alla Sezione Speciale, esclusivamente l'onere di produrre un attestato di iscrizione all'organizzazione professionale dello Stato di origine, dodici Consigli degli Ordini degli avvocati (Chieti, Roma, Milano, Latina, Civitavecchia, Tivoli, Velletri, Tempio Pausania, Modena, Matera, Taranto e Sassari) hanno imposto agli avvocati abilitati in Spagna che intendevano avvalersi della procedura prevista dal D.Lgs. 96/2001 ulteriori requisiti non richiesti dalla normativa di riferimento (prova del superamento di una prova attitudinale omologa di quella italiana, e/o lo svolgimento di un consistente percorso formativo e lavorativo nel Paese di provenienza e/o superamento di un test attitudinale di diritto italiano ed una prova di lingua spagnola, pagamento di tasse di iscrizione alla Sezione Speciale manifestamente sproporzionate). Tali richieste sembrano costituire un ingiustificato ostacolo per tali professionisti che intendono esercitare in maniera permanente in Italia. In ragione di ciò l'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato ha avviato un'istruttoria per verificare se effettivamente i dodici Ordini degli avvocati stiano ostacolando l'esercizio della professione in Italia da parte di colleghi qualificati in un altro Stato dell'Unione Europea, arrecando pregiudizio al commercio tra Stati membri, integrando intese restrittive della concorrenza, in violazione dell'art. 101 TFUE. Cfr. Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, 1745 - *Consigli degli ordini degli avvocati/diniogo all'esercizio di avvocato, Provvedimento n. 23116*, in *Bollettino* n. 52, 2012 (termine di chiusura del procedimento prorogato al 31 marzo 2013; cfr. Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, 1745, *Consigli degli Ordini degli Avvocati/Diniogo all'esercizio di avvocato, Provvedimento n. 24041*, in *Bollettino* n. 45, 2012).

Il 30 gennaio 2013, il Consiglio Nazionale Forense ha effettuato un rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia, al fine di stabilire se integra un'ipotesi di abuso del diritto, vietato dall'art. 4, paragrafo 2, TUE (norma gerarchicamente sovraordinata alle disposizioni della direttiva 98/5/CE), la condotta di chi, conseguita la laurea in Italia, si trasferisce in Spagna per acquisire il titolo di *Abogado* e, successivamente, torna in Italia richiedendo l'iscrizione automatica nell'elenco speciale degli avvocati stabiliti. In particolare, le questioni pregiudiziali rimesse alla Corte di Giustizia sono le seguenti: «Se l'art. 3 della direttiva Direttiva 98/5/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 1998, volta a facilitare l'esercizio permanente della professione di avvocato in uno Stato membro diverso da quello in cui è stata acquistata la qualifica, alla luce del principio generale del divieto di abuso del diritto e dell'art. 4, paragrafo 2, TUE relativo al rispetto delle identità nazionali, debba essere interpretato nel senso di obbligare le autorità amministrative nazionali ad iscrivere nell'elenco degli avvocati stabiliti cittadini italiani che abbiano realizzato contegni abusivi del diritto dell'Unione, ed osti ad una prassi nazionale che consenta a tali autorità di respingere le domande di iscrizione all'albo degli avvocati stabiliti qualora sussistano circostanze oggettive tali da ritenere realizzata la fattispecie dell'abuso del diritto dell'Unione, fermi restando, da un lato, il rispetto del principio di proporzionalità e non discriminazione e, dall'altro, il diritto dell'interessato di agire in giudizio per far valere eventuali violazioni del diritto di stabilimento, e dunque la verifica giurisdizionale dell'attività dell'amministrazione; 2. In caso di risposta negativa al quesito sub 1), se l'art. 3 della direttiva Direttiva 98/5/CE, così interpretato, debba ritenersi invalido alla luce dell'art. 4, paragrafo 2, TUE nella misura in cui consente l'elusione della disciplina di uno Stato membro che subordina l'accesso alla professione forense al superamento di un esame di Stato laddove la previsione di siffatto esame è disposta dalla

un albo professionale nello Stato di provenienza. L'obbligo di iscrizione, non previsto per gli avvocati prestatori di servizi, risponde, evidentemente, alla necessità di permettere al competente organismo professionale la verifica del rispetto da parte dell'avvocato migrante delle norme deontologiche dello Stato ospitante. L'avvocato stabilito, a norma dell'articolo 6, paragrafo 1, è, infatti, tenuto al rispetto delle regole professionali dello Stato ospitante «indipendentemente dalle regole professionali e deontologiche cui è soggetto nel proprio Stato membro di origine»⁶⁹; nonostante la formulazione poco felice, emerge chiaramente l'intento di prevedere, anche nel caso di esercizio della libertà di stabilimento, il c.d. «cumulo delle regole professionali»⁷⁰. La direttiva enfatizza, altresì, il ruolo di cooperazione che devono assumere gli organismi professionali nazionali allorché sia avviato un procedimento disciplinare a carico dell'avvocato migrante: qualora vengano violate le norme professionali dello Stato ospitante, la relativa autorità competente deve darne comunicazione allo Stato di provenienza, il quale coopererà per tutto lo svolgimento del procedimento, presentando le proprie osservazioni e decidendo, secondo le proprie norme sostanziali e procedurali, quali siano le conseguenze delle decisioni prese dall'autorità competente dello Stato membro ospitante nei confronti dell'avvocato stabilito. Tale procedura trova applicazione anche nel caso contrario, ovvero qualora il procedimento disciplinare venga avviato dall'autorità competente dello Stato

Costituzione di detto Stato e fa parte dei principi fondamentali a tutela degli utenti delle attività professionali e della corretta amministrazione della giustizia».

Cfr. Consiglio Nazionale Forense, *Ordinanza di rimessione alla Corte di Giustizia dell'Unione Europea, Seduta del 29 settembre 2012*, depositata presso la Segreteria del CNF il 30 gennaio 2013.

⁶⁹ A seguito del rinvio pregiudiziale proposto dal Giudice di pace di Cortona (Italia) il 19 giugno 2009, chiamato a decidere il caso *Joanna Jakubowska Edyta contro Alessandro Maneggia* (causa C-225/09: *Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Giudice di pace di Cortona (Italia) il 19 giugno 2009, Joanna Jakubowska Edyta/Alessandro Maneggia*, in *Gazz. Uff.* n. C 205, del 29.08.2009, 25) i giudici europei si sono pronunciati statuendo la compatibilità della disciplina italiana (Legge 25 novembre 2003, n. 339, "Norme in materia di incompatibilità dell'esercizio della professione di avvocato", in *Gazz. Uff.* n. 279, 1 dicembre 2003) con il diritto europeo primario e derivato, laddove la stessa prevede il divieto di contemporaneo esercizio della professione forense da parte di dipendenti pubblici *part-time* abilitati, disponendone la cancellazione dall'albo degli avvocati o alternativamente la cessazione del rapporto di pubblico impiego. L'avvocato che esercita con il proprio titolo professionale d'origine in uno Stato membro ospitante è, infatti, assoggettato alle stesse regole professionali e deontologiche cui sono soggetti gli avvocati che esercitano col corrispondente titolo professionale di tale Stato membro. Cfr. Corte di Giustizia, 2 dicembre 2010, C-255/09, *Jakubowska*, in *Corr. giur.*, 2011, 266.

⁷⁰ Tale interpretazione emerge anche dalla pronuncia della Corte di Giustizia sent. 7 novembre 2000, C-168/98, *Granducato di Lussemburgo/Parlamento Europeo e Consiglio dell'Unione Europea*, in *Racc.*, 2000, I-9131.

d'origine. L'eventuale revoca temporanea o definitiva dell'abilitazione all'esercizio della professione disposta dall'autorità competente dello Stato membro di appartenenza comporta, automaticamente, l'applicazione di un'uguale misura nello Stato ospitante.

L'art. 5 definisce il campo di attività che l'avvocato stabilito può esercitare, prevedendo che a questi sia concesso il diritto di esercitare tutte le attività professionali proprie degli avvocati locali: egli sarà autorizzato a fornire consulenza legale sul diritto del proprio Stato di origine, sul diritto comunitario, sul diritto internazionale e sul diritto dello Stato membro ospitante⁷¹. Sono, tuttavia, previste alcune limitazioni: qualora il Paese ospitante riservi a particolari categorie di avvocati o ad altre figure professionali (come i notai) la redazione di atti che conferiscono il potere di amministrare i beni dei defunti o riguardanti la costituzione o il trasferimento di diritti reali immobiliari, gli avvocati stabiliti possono essere esclusi da tali attività (art. 5 par 2); per l'esercizio delle attività relative alla rappresentanza ed alla difesa di un cliente in giudizio lo Stato membro ospitante può richiedere all'avvocato stabilito di agire di concerto con un avvocato che eserciti dinanzi alla giurisdizione adita. Agli Stati membri viene altresì concessa la facoltà di dettare norme *ad hoc* per l'accesso alle Corti supreme (art. 5 par 3).

La direttiva 98/5/CE, oltre a facilitare l'esercizio stabile della professione forense in uno Stato membro diverso da quello di provenienza, mediante l'utilizzo del titolo professionale d'origine, permette la definitiva e completa integrazione dell'avvocato straniero nel Paese ospitante. La direttiva introduce, infatti, la figura del c.d. avvocato «integrato» o «assimilato», identificandosi come tale l'avvocato che, già in possesso del titolo professionale ottenuto nel Paese d'origine, acquista automaticamente il titolo dello Stato Membro del paese ospitante. *In primis*, la direttiva permette all'avvocato stabilito di divenire avvocato «integrato» o «assimilato» mediante la sostituzione delle misure di compensazione previste prima dalla direttiva 89/48/CE, e attualmente dalla direttiva 2005/36/CE, con un meccanismo di assimilazione progressiva delle conoscenze e competenze garantito

⁷¹ Alcuni Autori hanno ritenuto eccessivo permettere all'avvocato stabilito di prestare consulenza, sin da subito, sul diritto dello Stato ospitante, in assenza di una preventiva formazione in tal settore ovvero di una prodromica valutazione. In tal senso, cfr. M. P. Belloni, *La libera circolazione degli avvocati nella Comunità Europea*, cit., 159; J. Lonbay, *Lawyers bounding over the borders: the draft directive on lawyer's establishment*, in *Eur. Law Rev.*, 1996, 50.

dall'esperienza professionale. In particolare, a norma dell'art. 10, l'esercizio effettivo e regolare dell'attività professionale, ovvero «l'esercizio reale dell'attività senza interruzioni che non siano quelle dovute agli eventi della vita quotidiana»⁷², per almeno tre anni, facendo applicazione del diritto dello Stato ospitante e di quello comunitario, consente all'avvocato stabilito di ottenere un riconoscimento automatico nel Paese di stabilimento, senza doversi sottoporre ad alcuna misura di compensazione⁷³. Spetterà all'avvocato provare all'autorità competente di avere esercitato in maniera continuativa la professione, presentando idonea documentazione che attesti il numero e la natura dei casi giuridici trattati ed, eventualmente, fornendo precisazioni supplementari, oralmente o per iscritto. Nel caso in cui l'autorità competente non ritenga di poter concedere la dispensa alle misure compensative prima previste dalla direttiva 89/48/CEE e attualmente riportate nell'art. 14, paragrafo 1, della direttiva 2005/36/CE, dovrà motivare il proprio provvedimento, il quale rimarrà soggetto a ricorso giurisdizionale di diritto interno. Qualora l'avvocato stabilito abbia esercitato la professione nello Stato ospitante per un periodo di almeno tre anni, ma si sia occupato del diritto dello Stato ospitante per una durata inferiore, questi avrà, invece, diritto al riconoscimento automatico solo qualora dimostri di avere partecipato a corsi o seminari attinenti al diritto dello Stato

⁷² L'utilizzo dell'aggettivo «regolare», anziché «permanente», com'era invece previsto nella proposta di direttiva, appare coerente con l'orientamento espresso dalla Corte di Giustizia nella sentenza *Klopp*: il diritto di stabilimento consente all'avvocato migrante di mantenere anche più di un centro di attività nel territorio europeo. *Contra*, v. F. Ferraro, *L'avvocato comunitario. Contributo allo studio della libertà di circolazione e di concorrenza dei professionisti*, cit., 100, il quale ritiene che con gli aggettivi «effettiva e regolare» e con l'espressione «l'esercizio reale dell'attività senza interruzioni che non siano quelle dovute agli eventi della vita quotidiana», il legislatore abbia optato per precludere all'avvocato stabilito la possibilità di svolgere la professione forense nel Paese d'origine almeno per tutto il triennio.

⁷³ La Corte di Giustizia ha recentemente sottolineato come l'avvocato che intende stabilirsi in uno Stato membro diverso da quello di origine abbia la possibilità di accedere alla professione forense nello Stato membro ospitante e di esercitarla con il titolo professionale conferito da quest'ultimo, o comprovando, *ex art. 10, nn. 1 e 3, della direttiva n. 98/5*, un'attività effettiva e regolare per almeno tre anni nello stato membro ospitante, oppure ai sensi della direttiva n. 89/48 (disciplina applicabile *ratione temporis* alla causa principale oggetto del *decisum* della Corte di Giustizia), nel rispetto delle condizioni di cui all'art. 4, n. 1, lett. b); Cfr., in tal senso, Corte di Giustizia, 3 febbraio 2011, n. 359, in *Corr. giur.*, 2011, 454, con nota di R. Conti e R. Foglia, *Esercizio della professione di avvocato in uno Stato membro diverso da quello in cui è stata acquisita la qualifica* e in *Lavoro nella giur.*, 2011, 728, con nota di C. Spinelli, *Condizioni per l'accesso alla professione in altro Stato membro*. Sulla possibilità per lo Stato ospitante di richiedere una prova attitudinale all'avvocato proveniente da uno Stato membro distinto, nel caso in cui le conoscenze di questi relative al diritto nazionale non siano state colmate nel corso dell'esperienza professionale, cfr. Corte di Giustizia, 22 dicembre 2010, C-118/09, *Koller*, non ancora pubblicata in *Racc.*, punti 38 e 39.

di stabilimento, all'ordinamento della professione e alla deontologia e sia in grado di provare, nel corso di un colloquio dinnanzi all'autorità competente, la propria capacità di proseguire l'attività professionale nello Stato ospitante.

In ogni caso l'avvocato integrato, una volta iscritto all'albo dello Stato ospitante, avrà il diritto di utilizzare sia il titolo professionale dello Stato ospitante, sia di quello d'origine.

3.4 Direttiva 2005/36/CE, del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 7 settembre 2005, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali

L'esigenza di estendere e rafforzare la possibilità per il professionista forense di esercitare anche al di fuori del proprio Stato di appartenenza con il titolo professionale d'origine ha avuto ricadute anche sui meccanismi per il riconoscimento dei titoli. Il sistema generale di riconoscimento disciplinato nella direttiva 89/48/CE, dopo una prima semplificazione effettuata dalla direttiva 2001/19/CE, è stato definitivamente abrogato (con decorrenza al 20 ottobre 2007) e riformulato dalla direttiva 36/2005/CE⁷⁴, del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 7 settembre 2005, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali. Tale direttiva, raccogliendo le raccomandazioni del Consiglio europeo riunito a Stoccolma nel 2001, che richiedeva alla Commissione di predisporre un regime più uniforme, trasparente e flessibile al fine di realizzare gli obiettivi della strategia di Lisbona⁷⁵, consolida in un unico testo le tre direttive relative al regime generale di riconoscimento delle qualifiche professionali⁷⁶, nonché le dodici direttive settoriali⁷⁷.

⁷⁴ Direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 settembre 2005, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, in *Gazz. Uff.*, L 255, 30 settembre 2005, 22. Per un commento si rinvia a E. Bigi (a cura di), *Direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali*, in *Contr.*, 2005, 1175; B. Nascimbene, *La professione forense nell'unione europea*, cit., 36 ss.; A. Mari, *La nuova direttiva sul riconoscimento delle qualifiche professionali*, in *Giornale dir. amm.*, 2006, 398.

⁷⁵ V. Conclusioni della Presidenza, Consiglio Europeo di Stoccolma, 23 e 24 marzo 2001, punto 15, reperibile all'URL http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/it/ec/00100-r1.%20ann-r1.i1.html.

⁷⁶ Cfr. Riconoscimento dei diplomi, dei certificati e dei titoli conseguiti al termine dell'insegnamento superiore prolungato 89/48/CEE, riconoscimento dei diplomi, dei certificati e dei titoli diversi da quelli rilasciati al termine di un altro tipo di istruzione e formazione professionale 92/51/CEE e meccanismo di riconoscimento delle qualifiche per l'artigianato, il commercio ed alcuni servizi 99/42/CEE.

⁷⁷ Il riferimento è alle direttive riguardanti le professioni di infermiere (77/452/CEE e 77/453/CEE), dentista (78/686/CEE e 78/687/CEE), veterinario (78/1026/CEE e 78/1027/CEE), ostetrica

Il novellato sistema di riconoscimento delle qualifiche professionali, che si applica a tutti i cittadini dell'Unione Europea i quali esercitino una professione regolamentata, distingue, *in primis*, la fattispecie della libera prestazione di servizi dall'esercizio del diritto di stabilimento. Nel primo caso, infatti, il professionista opera occasionalmente in uno Stato membro ospitante facendo uso del proprio titolo professionale d'origine, senza necessità di chiedere il riconoscimento delle qualifiche possedute. Eventualmente lo Stato ospitante può richiedere al prestatore, che si sposta per la prima volta da un Paese membro all'altro, di rendere una dichiarazione, con qualsiasi mezzo, da rinnovare annualmente, contenente le informazioni riguardanti copertura assicurativa ed eventualmente corredata da documenti che attestino la nazionalità del prestatore, il domicilio legale, i titoli e le qualifiche professionali possedute, l'esercizio dell'attività per almeno due anni negli ultimi dieci, l'assenza di condanne penali per professioni nel settore sicurezza. Per le professioni regolamentate che hanno ripercussioni in materia di pubblica sicurezza e sanità pubblica e che non beneficiano del riconoscimento automatico, è ammessa un'indagine preliminare dello Stato ospitante atta a verificare le qualifiche professionali possedute dal prestatore. Qualora dovessero sussistere particolari differenze tra le qualifiche del prestatore e la formazione prevista nello Stato ospitante, tali da nuocere la pubblica sicurezza o la sanità pubblica, il prestatore può dimostrare, attraverso una prova attitudinale, di avere acquisito le competenze mancati (art. 7). Lo Stato membro ospitante può, altresì, esigere un'iscrizione *pro forma* presso l'Ordine o il Collegio professionale, al fine di costringere il prestatore al rispetto delle norme disciplinari (art. 6). Infine, nel caso in cui la prestazione venga effettuata con il titolo professionale dello Stato membro di appartenenza o con il titolo di formazione del prestatore, lo Stato membro ospitante può imporre al prestatore un obbligo informativo in favore della collettività: il professionista sarà tenuto a fornire le informazioni riguardanti la propria copertura assicurativa, gli eventuali estremi dell'iscrizione ad un registro commerciale o pubblico, l'ordine professionale di appartenenza, il nominativo dell'eventuale autorità di vigilanza, i

(80/154/CEE e 80/155/CEE), architetto (85/384/CEE), farmacista (85/432/CEE e 85/433/CEE) e medico (93/16/CEE).

propri titoli professionali e lo Stato in cui sono stati conseguiti, le garanzie relative alla partita IVA (art. 9).

Nel caso, invece, di esercizio del diritto di stabilimento, la direttiva prevede tre distinti regimi di riconoscimento: un regime generale di riconoscimento dei titoli di formazione per le professioni regolamentate (Titolo III, Capo I), un regime speciale di riconoscimento automatico sulla base dell'esperienza professionale per alcune attività industriali, commerciali e artigianali (Titolo III, Capo II), un secondo regime speciale di riconoscimento in base al coordinamento delle condizioni minime di formazione per le qualifiche di medico, infermiere, odontoiatra, veterinario, ostetrica, farmacista ed architetto (Titolo III, Capo III).

Per quanto riguarda la professione forense, è evidente come la stessa trovi collocazione nella disciplina generale di cui al Titolo III, capo I, della direttiva 2005/36/CE. Tale normativa ricalca, sotto numerosi aspetti, l'abrogata direttiva 89/48/CE, soprattutto per quanto riguarda la scelta di applicare il principio del riconoscimento reciproco delle qualifiche professionali, in base alla durata delle stesse, salva la possibilità, qualora sussistano notevoli differenze fra la formazione posseduta dal richiedente e quella prevista dallo Stato ospitante in termini di durata, contenuto e competenze, di ricorrere a misure compensative, quali il tirocinio di adattamento o l'esame attitudinale⁷⁸ (scelta, nella maggior parte dei casi, rimessa all'interessato). Quando in uno Stato membro ospitante l'accesso e l'esercizio di una professione regolamentata sono subordinati al possesso di determinate qualifiche professionali, le Autorità di tale Stato dovranno, dunque, permettere l'accesso e l'esercizio della professione forense, alle medesime condizioni previste per i propri cittadini, all'avvocato richiedente, qualora questi sia in possesso delle idonee qualifiche professionali e delle conoscenze linguistiche necessarie⁷⁹. Il richiedente

⁷⁸ Con tirocinio di adattamento la direttiva fa riferimento all'«esercizio di una professione regolamentata nello Stato membro ospitante sotto la responsabilità di un professionista qualificato, accompagnato eventualmente da una formazione complementare», le cui modalità e la cui valutazione sono determinati dalle autorità competenti dello Stato membro ospitante (art. 3, lett g). Con prova attitudinale si intende, invece, «un controllo riguardante esclusivamente le conoscenze professionali del richiedente effettuato dalle autorità competenti dello Stato membro ospitante allo scopo di valutare l'idoneità del richiedente ad esercitare in tale Stato una professione regolamentata». L'autorità competente dovrà predisporre un elenco di materie che non sono comprese nella formazione del richiedente (art. 3, lett. h).

⁷⁹ La direttiva, codificando alcuni principi di matrice giurisprudenziale, prevede che lo stato ospitante compia un confronto effettivo tra i titoli posseduti dal richiedente e quelli previsti dalla propria normativa, al fine di valutarne l'equivalenza, prima di applicare le misure di

dovrà, a sua volta, possedere un livello di formazione almeno equivalente al livello immediatamente inferiore a quello richiesto nello Stato membro ospitante. Una delle maggiori novità introdotte dalla direttiva consiste, invero, nella previsione di cinque distinti livelli di qualifiche professionali, in ragione della durata della formazione, ed in particolare: a) attestato di competenza rilasciato da un'autorità competente dello Stato membro d'origine attestante una formazione non facente parte di un certificato o un diploma, o un esame specifico non preceduto da una formazione, o un'esperienza professionale in uno Stato membro di tre anni, oppure una formazione generale a livello d'insegnamento primario o secondario, comprovante il possesso di conoscenze generali; b) certificato che attesta il compimento di un ciclo di studi secondario generale, completato da un ciclo di studi o formazione professionale e/o dal tirocinio o dalla pratica professionale, oppure comprovante il compimento di un ciclo di studi secondario tecnico, professionale, completato eventualmente da un ciclo di studi o di formazione professionali e/o dal tirocinio o dalla pratica professionale; c) diploma che sancisce una formazione a livello dell'insegnamento post-secondario, della durata minima di un anno, o una formazione a livello professionale equivalente in termini di responsabilità e funzioni; d) diploma che sancisce una formazione a livello dell'insegnamento superiore o universitario, della

compensazione (art. 14, paragrafo 5). Qualora la corrispondenza sia solo parziale, il tirocinio o l'esame dovrà vertere solo sulle conoscenze e competenze mancanti (così, Sent. 7 maggio 1991, C-340/89, *Vlassopoulou*, cit.).

Cfr., inoltre, il caso *Morgenbesser*, attinente alla circolazione dei praticanti avvocati: in tale occasione la Corte ha affermato che osta alla libera circolazione garantita dal Trattato il rifiuto automatico dello Stato ospitante di iscrivere nell'albo dei praticanti avvocati il soggetto richiedente, in ragione del fatto che egli è in possesso di un diploma universitario rilasciato da un altro Stato Membro. Nell'impossibilità di applicare la direttiva 89/48, i giudici comunitari hanno richiamato i principi già affermati nella sentenza *Vlassopoulou*. Le autorità nazionali competenti sono chiamate a verificare «se e in quale misura si debba ritenere che le conoscenze attestate dal diploma rilasciato in un altro Stato membro e le qualifiche o l'esperienza professionale ottenute in quest'ultimo, nonché l'esperienza ottenuta nello Stato membro in cui il candidato chiede di essere iscritto, soddisfino, anche parzialmente, le condizioni richieste per accedere all'attività di cui trattasi». Solo se da tale procedura comparativa emergono divergenze tra le conoscenze e le qualifiche attestate dal diploma rilasciato dallo Stato d'origine e quelle richieste dallo Stato ospitante, quest'ultimo sarà legittimato a pretendere che l'interessato dimostri di aver maturato le conoscenze e le competenze mancanti. Sent. 13 Novembre 2003, C-313/01, *Morgenbesser*, in *Racc.*, 2003, I-13467. Per un commento alla sentenza si rinvia a S. Bastianon, *La Corte di Giustizia e il riconoscimento dei diplomi: recenti sviluppi*, in *Corr. giur.*, 2004, 741; A. Mari, *Commento al caso Morgenbesser*, in *Giornale dir. amm.*, 2003, 1041; C. Tuo, *La "professione" del praticante avvocato secondo la Corte di Giustizia: alcuni rilievi sul caso Morgenbesser*, in *Dir. comm. Internaz.*, 2005, 435; E. Bergamini, *La posizione del praticante legale nel diritto comunitario fra riconoscimento accademico e riconoscimento professionale*, in *Dir. com. scambi internaz.*, 2006, 265; C. Fioravanti, *L'esercizio delle professioni legali in Italia nell'ottica del diritto comunitario*, in *Nuove leggi civili*, 2004, 1-2, 3.

durata minima di tre anni e inferiore a quattro anni; e) diploma che sancisce una formazione a livello di studi post-secondari, della durata minima di quattro anni. Costituisce un ulteriore elemento innovatore il ruolo più incisivo attribuito agli Ordini professionali, ai quali è conferito il potere di contribuire alla definizione delle c.d. «piattaforme comuni», adottabili con provvedimento della Commissione. Si tratta, in sostanza, di stabilire i «criteri delle qualifiche professionali che attestano un livello di competenza adeguato all'esercizio di una certa professione», al fine di livellare le differenze tra gli Stati membri e permettere ai richiedenti in possesso di detti requisiti di vedersi riconosciuto automaticamente il proprio titolo, senza necessità di sottoporsi alle misure di compensazione tipiche (tirocinio o prova attitudinale).

Il 2 dicembre 2006 è stata approvata la direttiva 2006/123/CE (nota come direttiva *Bolkestein*)⁸⁰, relativa ai servizi nel mercato interno, la quale completa il quadro delle norme europee che consentono la piena e la libera circolazione dei prestatori di servizi. Tale intervento non pregiudica, tuttavia, la piena applicazione della direttiva sulle qualifiche professionali e delle direttive 77/249 e 98/5. L'art. 3 statuisce, infatti, espressamente, che qualora le disposizioni della direttiva 2006/123/CE siano «confliggenti con le disposizioni di altri atti comunitari che disciplinano aspetti specifici dell'accesso ad un'attività di servizi o del suo esercizio in settori specifici o per professioni specifiche (ivi compresa la direttiva 2005/36/CE), le disposizioni di questi altri atti comunitari prevalgono e si applicano a tali settori o professioni specifiche». Le disposizioni che invece rilevano anche per i servizi professionali legali concernono il diverso aspetto della qualità del servizio e segnatamente i profili delle assicurazioni e garanzie di responsabilità professionale (art. 23), delle comunicazioni commerciali (art. 24) e delle attività multidisciplinari (art. 25).

⁸⁰ Cfr. Direttiva 2006/123/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, relativa ai servizi nel mercato interno, in *Gazz. Uff.*, L 376, 27.12.2006, 36–68. In dottrina, senza pretesa di esaustività, si rinvia a S. D'Acunto, *Direttiva Servizi (2006/123/CE): genesi obiettivi e contenuto*, Milano, 2009; F. Bestagno e L. G. Radicati Di Brozolo (a cura di), *il mercato unico dei servizi*, Milano, 2007; T. De La Quadra-Salcedo Janini, *¿Quo Vadis, Bolkestein? ¿Armonización o mera deregulación de la prestación de servicios?*, in *Revista española de Derecho Europeo*, 2007, 237 ss; J. Pelkmans, *The internal service market: between economics and political economy*, in *EIPAscope*, 2007, 9; U. Neergard, R. Nielsen e L. M. Roseberry, *The Services Directive – Consequences for the Welfare State and the European Social Model*, Copenhagen, 2008; G. Colavitti, *La direttiva Bolkestein e la liberalizzazione dei servizi professionali*, in *Rass. forense*, 2009, 481.

CAPITOLO II

Il diritto della concorrenza e i servizi legali

Sommario: 1. La regolamentazione dei servizi legali: tra interesse pubblico e diritto della concorrenza. 2. Il processo di liberalizzazione della professione forense. 3. Le restrizioni all'esercizio della professione: tariffe e pubblicità. 4. Italia e Regno Unito: profili di comparazione. 4.1. Italia. 4.1.1. La recente riforma dell'ordinamento forense. 4.2. Regno Unito.

1. La regolamentazione dei servizi legali: tra interesse pubblico e diritto della concorrenza

Dal breve *excursus*, tratteggiato nel primo capitolo, emerge chiaramente come, grazie ai principi di diritto primario, agli strumenti di diritto derivato e all'incessante attivismo della Corte di Giustizia, l'obiettivo della libera circolazione dei professionisti all'interno del territorio europeo possa considerarsi, in massima parte, raggiunto. Nonostante l'*iter* particolarmente lento e travagliato, cartina al tornasole delle resistenze degli Stati membri e delle profonde differenze caratterizzanti la figura dell'avvocato all'interno dei vari ordinamenti giuridici, è oggi possibile per il professionista forense spostarsi all'interno dell'Unione e fornire i propri servizi nel mercato interno senza troppi ostacoli. Il dibattito europeo si è, dunque, da ultimo spostato dai temi della libera prestazione di servizi e della libertà di stabilimento alla necessità di inserire anche i professionisti forensi nelle logiche della libera concorrenza. L'Unione Europea considera, infatti, la competitività uno strumento di stimolo per la libertà d'iniziativa e per l'innovazione, nonché un fattore promotore del progresso tecnologico ed economico. Inserire anche i servizi professionali nel circuito delle tendenze spontanee di mercato dovrebbe comportare, dunque, secondo la visione europea, delle positive ripercussioni sull'economia in generale, ma anche indubbi vantaggi per le categorie professionali e per il pubblico degli utenti.

Tanto nei Paesi di *civil law*, quanto in quelli di *common law*, i professionisti forensi sono rimasti per lungo tempo ai margini del mercato, sottratti alle logiche della concorrenza e della competitività.

Nel tempo, i governi nazionali e gli organismi di autoregolazione professionale⁸¹ hanno, infatti, progressivamente introdotto una serie di vincoli normativi e regole deontologiche volti a disciplinare sia l'accesso alla professione, sia l'esercizio dell'attività stessa, così determinando una riduzione del grado di concorrenza tra i professionisti.

Tali regolamentazioni sono state adottate sulla base di una serie di considerazioni di interesse pubblico, nella convinzione che il libero esplicarsi delle dinamiche di mercato fosse di per sé inidoneo ad assicurare esiti efficienti ed al contempo ad apprestare tutela all'interesse generale; le caratteristiche distintive della professione forense, nonché le peculiarità del mercato dei servizi legali, caratterizzato dalla presenza di asimmetrie informative, esternalità negative, nonché insufficienza dell'offerta di beni pubblici, richiedevano di sottrarre i servizi forensi all'applicazione delle regole di mercato.

Com'è noto, il mercato dei servizi professionali si caratterizza, infatti, frequentemente per la presenza di asimmetrie informative fra i professionisti e i consumatori: se i primi conoscono perfettamente il valore della prestazione che stanno fornendo, i clienti spesso non sono in grado di capire se essa risulta effettivamente conforme alle proprie necessità.

Ciò può essere causa della c.d. “selezione avversa” (*Adverse Selection*)⁸². Il cliente non essendo in grado di distinguere *ex ante* la qualità delle prestazioni offerte sul

⁸¹ In molteplici Paesi, tra cui quello italiano, lo Stato ha ceduto parte della propria sovranità ad enti rappresentativi della categoria, a fronte dell'impegno di quest'ultimi di vigilare sul decoro e l'onore della professione, tutelando sia i singoli utenti, sia la società nel suo complesso. Sulla c.d. «teoria funzionalista» cfr. R. Dameno, *A chi servono gli Ordini professionali?*, in *Soc. dir.*, 2000, 171; V. Olgiati, *Saggi sull'avvocatura. L'avvocato italiano tra diritto, potere e società*, Milano, 1990; N. Barber, *Alcuni problemi di sociologia delle professioni*, in W. Tousijn (a cura di), *Sociologia delle professioni*, Bologna, 1979.

⁸² Un esempio delle conseguenze dell'asimmetria informativa, portate all'estremo, è quello fornito dall'economista G. Akerlof, noto come il caso del “*Market of Lemons*”; lo studio di Akerlof ha per oggetto l'analisi delle asimmetrie informative nel mercato delle automobili. Nel mercato sono presenti automobili nuove ed usate, di buona e cattiva qualità; i venditori conoscono il valore dei veicoli di seconda mano, mentre gli acquirenti, non sono in grado di valutarne *ex ante* la qualità e di capire se si tratta di “affari” o “bidoni”. A cagione dell'asimmetria informativa esistente, che non consente ai compratori di scegliere consapevolmente la qualità desiderata e pagarne il giusto prezzo, essi saranno disposti a versare un prezzo inferiore medio, così da compensare la probabilità di trovarsi inconsapevolmente dinanzi ad un veicolo scadente. Il prezzo che i consumatori sono inclini a pagare per un auto “media” risulta, tuttavia, inferiore al prezzo richiesto dai venditori per automobile di buona qualità. La domanda e l'offerta per le automobili di buona qualità non sono, dunque, destinate ad incontrarsi e ciò determina l'esclusione dal mercato delle auto migliori, con conseguente detrimento della qualità media dei beni presenti sul mercato. Tale effetto distorsivo non è destinato ad esaurirsi: i consumatori, avvertendo che la qualità dei veicoli

mercato, è portato a scegliere il professionista basandosi sul parametro meramente economico: sono, dunque, maggiormente selezionati professionisti di qualità scarsa, che in ragione del proprio ridotto investimento formativo e, dunque, della insufficiente “dotazione di capitale umano”, sono in grado di ottenere profitti praticando prezzi contenuti. Se tali compensi divengono i “prezzi medi” richiesti per una determinata prestazione, i clienti non sono più disposti a spendere maggiormente e, di conseguenza, i professionisti più qualificati risultano disincentivati a continuare ad offrire i propri servizi. L'effetto ultimo derivante da tale serie di eventi consiste nella presenza sul mercato di professionisti meno preparati, con conseguente detrimento della qualità del servizio congiuntamente alla riduzione della remunerazione media.

Altro possibile effetto negativo di tale disfunzione del mercato è ravvisato nel c.d. *Moral Hazard* (azzardo morale): il professionista, seppure altamente qualificato, consapevole dell'impossibilità per il cliente di monitorare e valutare il proprio sforzo professionale, sfrutta in maniera opportunistica tale vantaggio informativo, scegliendo di agire perseguendo i propri fini a spese del consumatore; questi potrà fornire al cliente, per il medesimo compenso pattuito, una prestazione di modica qualità, o per un compenso superiore servizi con una qualità elevata di cui l'utente non necessita, ovvero offrire al cliente prestazioni di cui questi in realtà non ha bisogno (*supplier-induced demand*).

In ogni caso, problemi di selezione avversa e di azzardo morale possono registrarsi solamente nel caso di gravi forme di asimmetria informativa.

In particolare, gli effetti negativi del *gap* informativo fra professionista e cliente sussistono non tanto con riferimento ai c.d. *search goods* (beni d'ispezione), cioè ai servizi la cui qualità è osservabile, anche in base ad informazioni reperibili sul mercato, con un semplice controllo preventivo, ma piuttosto in relazione ai c.d. *experience goods* (beni d'esperienza), ovvero a quei servizi il cui valore può essere valutato dal cliente solamente al termine della relazione professionale. In tal caso il

offerti sul mercato si è ridotta saranno disposti a pagare un prezzo “medio” inferiore, così comportando l'uscita dal mercato di altri beni e determinando, in ultima istanza, il permanere solo dei “bidoni”. Cfr. G. Akerlof, *The Market for Lemons: Quality Uncertainty and the Market Mechanism*, in *The Quarterly Journal of Economics* 84, 488 (1970); v., altresì, G. E. Hoffer e M. D. Pratt, *Used vehicles, lemons markets, and Used Car Rules: Some empirical evidence*, in *10 Journal of Consumer Policy. Springer Netherlands* 4 (1987).

consumatore non è in grado di giudicare il comportamento del professionista *in itinere*, ma può farlo solo a conclusione del rapporto contrattuale; egli, avendo maturato una certa esperienza attraverso la personale reiterazione della richiesta di tali servizi o essendo a conoscenza di analoghe esperienze di consumo effettuate da altri clienti, può confrontare il risultato ottenuto con le prestazioni ricevute nelle precedenti occasioni e valutare di conseguenza, sulla base di tale parametro comparativo, il lavoro del professionista. Con riferimento ai servizi legali⁸³, tale situazione di consumo ripetuto si verifica soprattutto nei casi in cui la domanda risulta effettuata da *professional buyers*, ovvero da clienti che si servono regolarmente dell'opera di professionisti legali. In questi casi il fenomeno della selezione avversa, è, dunque, destinato a ridursi, o addirittura a scomparire, nel medio periodo: il professionista, consapevole della possibilità che il cliente replichi la richiesta di prestazioni professionali, è incentivato ad offrire prestazioni di qualità adeguata per costruirsi una reputazione che gli consenta di essere nuovamente scelto. La reputazione, e non il (solo) prezzo, costituisce, pertanto, una risorsa fondamentale che il professionista può utilizzare al fine di aumentare la propria competitività nel mercato interno.

Tuttavia, talvolta l'asimmetria informativa pregiudica irrimediabilmente la corretta allocazione delle risorse sul mercato operando non soltanto *ex ante*, ma anche *ex post*; il richiamo è ai c.d. *credence goods*, ovvero a quei servizi la cui qualità non può essere accertata nemmeno al termine del rapporto professionale. In quest'ultimo caso il cliente non solo ha difficoltà, in una fase precontrattuale, ad identificare il tipo di prestazione che può condurre alla soluzione del proprio problema e, conseguentemente, a valutare l'abilità del professionista nella risoluzione dello stesso, ma egli non è neppure in grado *ex post* di giudicare la qualità della prestazione ricevuta. Con particolare riferimento a questo tipo di situazioni i meccanismi di mercato si dimostrano insufficienti a garantire un'allocazione soddisfacente delle risorse e, al contempo, a tutelare l'interesse generale della

⁸³ V. M. R. Darby e E. Karni, *Free Competition and the Optimal Amount of Fraud*, in 16 *Journal of Law and Economics* 67 (1973); P. Nelson, *Information and Consumer Behaviour*, in *Journal of Political Economy* 311 (1970); R. Dingwall e P. Fenn, *A Respectable Profession? Sociological and Economic Perspectives on the Regulation of Professional Services*, in 7 *International Journal of Law and Economics* 51 (1987).

collettività e, dunque, particolari forme di regolazione o autoregolazione risultano essere auspicabili.

La regolazione del settore dei servizi professionali è stata, inoltre, giustificata in ragione del fatto che i problemi connessi alle asimmetrie informative trascendono i singoli clienti, investendo la società nel suo complesso. I professionisti con la propria attività producono, infatti, esternalità positive o negative: gli avvocati, in particolare, solo agendo con perizia in tutela delle ragioni dei propri singoli clienti, contribuiscono con la propria attività ad assicurare anche il buon andamento della giustizia; in caso contrario, non solo i clienti, ma anche i soggetti terzi potrebbero risultare danneggiati da un'insufficiente qualità della prestazione. Ne consegue che una remunerazione che tenga conto esclusivamente del valore assunto dalla prestazione per il privato, non può rispecchiare il valore sociale complessivo di tale prestazioni e, dunque, necessita di correttivi⁸⁴. Mantenere un elevato livello di qualità delle prestazioni professionali diviene, infatti, un obiettivo primario, non solo in considerazione dell'interesse del singolo cliente, ma anche dell'interesse generale della collettività.

Le richiamate motivazioni di interesse pubblico hanno costituito, dunque, la premessa e la giustificazione per l'introduzione di leggi statali e norme deontologiche restrittive. Nel tempo, tuttavia, tale regolamentazione si è così evoluta e stratificata, da condurre ad una sottrazione quasi totale dei professionisti forensi all'applicazione delle regole di mercato.

Alla fine degli anni '90 l'Unione Europea è intervenuta a più riprese affermando la necessità di riconoscere l'applicabilità del diritto comunitario della concorrenza anche al settore dei servizi legali, inizialmente non contemplato dalla *competition policy* dell'Unione⁸⁵, sollevando dubbi circa la proporzionalità e congruità di talune misure restrittive nazionali rispetto al fine ultimo di apprestare un'idonea tutela alla società nel suo complesso.

L'assoggettabilità del comparto dei servizi legali alle norme *antitrust* deriva, *in primis*, dal fatto che per l'Unione i professionisti sono qualificabili come imprese.

⁸⁴ Cfr. L. Rubalcaba, *Services in European Economy: Challenges and Policy Implications*, Cheltenham, 2007.

⁸⁵ Sull'evoluzione del sistema comunitario della concorrenza si rinvia a D. J. Gerber, *Transformation of European Community Competition Law*, in 1 *Harvard Int. Law Jour.* 97 (1994).

La nozione di “impresa” non trova alcuna esplicita definizione nelle norme del Trattato, ma la stessa può essere facilmente desunta dalla costante elaborazione giurisprudenziale della Corte di Giustizia, registratasi a partire dagli anni '80, nonché da un'interpretazione sistematica e funzionale del diritto europeo, in relazione agli scopi e ai principi espressi nel Trattato⁸⁶. In particolare, per il diritto comunitario “impresa” è una qualsiasi entità che esercita un'attività economica, indipendentemente dallo *status* giuridico (pubblico o privato) della stessa e dalle relative modalità di finanziamento⁸⁷. A nulla rilevano, dunque, i caratteri peculiari di una determinata attività (che per i professionisti forensi si possono sostanziare nella intellettualità, autonomia, indipendenza, discrezionalità, personalità)⁸⁸, né tantomeno le forme organizzative o il tipo di rapporto giuridico-formale tra l'attività economica esercitata e il soggetto giuridico che la esercita⁸⁹. Tra le molteplici affermazioni di tali assunti a livello europeo, si segnala la decisione della Commissione 93/438/CEE,

⁸⁶ Tale nozione ampia e dinamica ha soppiantato, a partire dalla fine degli anni '80, quella conosciuta in seno alla CECA, ove per imprese si intendevano semplicemente gli enti che «esercitano un'attività di produzione nel campo del carbone e dell'acciaio nell'interno dei territori indicati dall'art. 7» (art. 80 Trattato CECA, 1951). Anche nel Trattato EURATOM (1957) era rinvenibile una definizione di impresa; in particolare, l'art. 196 designava come impresa «ogni impresa o istituzione che svolge interamente o in parte le sue attività alle stesse condizioni, quale che sia il suo stato giuridico, pubblico o privato».

V., sul punto, A. Berlinguer, *La liberalizzazione delle professioni legali*, in F. Pammolli, C. Cambini e A. Giannaccari (a cura di), *Politiche di liberalizzazione e concorrenza in Italia*, Bologna, 2007, 368 ss. e C. Castronovo e S. Mazzamuto, *L'impresa e la società*, in Id., *Manuale di diritto privato europeo*, III, Milano, 2007.

⁸⁷ V. Corte di Giustizia, 23 aprile 1991, C-41/90, *Höfner ed Elser c. Macroton*, in *Racc.*, 1991, 1979, in cui la Corte di Giustizia ha definito impresa «qualsiasi entità che esercita un'attività economica a prescindere dal suo stato giuridico e dalle sue modalità di finanziamento»; cfr., inoltre, Corte di Giustizia, 16 luglio 1987, C-118/85, *Commissione c. Italia*, in *Racc.*, 1987, 2599.

In dottrina cfr. G. Guizzi, *Il concetto d'impresa tra diritto comunitario, legge antitrust e codice civile*, in *Riv. dir. comm.*, 1993, I, 277; L. Scudiero, *La nozione di impresa nella giurisprudenza della Corte di Giustizia*, in *Foro it.*, 1994, IV, 113; A. Grisoli, voce «Impresa comunitaria», in *Enc. Giur. Treccani*, Roma, 1989, 4.; V. Afferni, *La nozione di impresa comunitaria*, in F. Galgano (diretto da), *Trattato di diritto commerciale e diritto pubblico dell'economia*, II, Padova, 1978, 134; A. Spadafora, *La nozione d'impresa nel diritto comunitario*, in *Giust. civ.*, 1990, II, 284; L. Di Via, *L'impresa*, in N. Lipari (a cura di), *Diritto privato Europeo*, Padova, 1997, 252; Id., *Brevi note sul criterio di economicità e l'impresa rilevante per il diritto della concorrenza nella recente giurisprudenza della Corte di Giustizia*, in *Foro it.*, 1994, IV, 297; Id., *Ancora sul principio di solidarietà e la nozione di impresa rilevante per il diritto comunitario della concorrenza*, in *Foro it.*, 1996, IV, 67; A. Guarino, *I contenuti della nozione di impresa*, in *Concorrenza e mercato*, 1995, 303; F. Galgano, *Professioni intellettuali, impresa, società*, in *Contr. e impr.*, 1991, 4; Id., *Le professioni intellettuali e il concetto comunitario d'impresa*, in *Contr. e impr. Europa*, 1997, 3.

⁸⁸ La natura intellettuale del servizio non è perciò idonea ad escludere l'applicabilità delle regole antitrust; cfr. Corte di Giustizia, 9 febbraio 1994, C-119/92, *Commissione c. Italia*, in *Racc.*, 1994, I-393, punto 38.

⁸⁹ Cfr. A. Tizzano, *Professioni e servizi nella CEE. Profili generali*, in Id. (a cura di), *Professioni e servizi nella CEE*, Padova, 1985, 1225.

del 30 giugno 1993, relativa al Consiglio Nazionale degli Spedizionieri Doganali⁹⁰; in tale occasione la Commissione ha sancito l'irrelevanza, ai fini della qualificazione degli Spedizionieri Doganali come imprese, della circostanza che la relativa attività venga considerata nell'ordinamento italiano esercizio di una libera professione⁹¹. Anche nella decisione 95/118/CEE, del 30 gennaio 1995, nota come caso COAPI⁹², la Commissione ha ribadito che del tutto influente risulta essere il fatto che gli Agenti della proprietà intellettuale costituiscono una professione regolamentata per il diritto interno spagnolo e che le relative prestazioni hanno carattere intellettuale, tecnico o specializzato e sono fornite su base personale, al fine di riconoscere alla relativa attività natura economica.

Alla frammentarietà delle nozioni nazionali, l'Unione sostituisce, dunque, una definizione ampia di impresa, identificando l'attività economica con qualsiasi attività che consiste nell'offrire beni o servizi in un determinato mercato⁹³. Ciò che assume rilievo è un mero elemento esogeno, ovvero, l'astratta idoneità di un determinato soggetto a porre in essere comportamenti in grado di incidere sul mercato. In ragione di ciò la nozione europea di "impresa" risulta in grado di ricomprendere le attività più variegata e a rendere destinatari della disciplina *antitrust* una molteplicità di

⁹⁰ Decisione della Commissione 30 giugno 1993, 93/438/CEE, *Consiglio nazionale degli spedizionieri doganali*, in *GUCE* n. L 203, 13 agosto 1993, 27. Tale decisione è stata successivamente impugnata dal Consiglio nazionale degli spedizionieri doganali dinanzi al Tribunale di primo grado CE (T-513/93).

⁹¹ Tale assunto è stato ribadito dalla Corte di Giustizia, pronunciatisi al termine di un'azione di accertamento promossa contro l'Italia dalla Commissione ai sensi dell'art. 258 TFUE, ex art. 226 del Trattato; cfr. Corte di Giustizia, 18 giugno 1998, C-35/96, *Commissione c. Italia*, in *Racc.* 1998, I-3851. In dottrina, si rinvia a S. Beeser, *Gebührenordnung für italienische Zollspediteure unzulässig - Verstoss ist Italien zurechenbar*, in *European Law Reporter*, 1998, 316; E. Traversa, *Arrêt important de la Cour de justice sur l'application des articles 5 et 85 du traité aux barèmes des honoraires des ordres professionnels*, in *Competition Policy Newsletter*, 1998, III, 17-19; S. Poillot-Peruzzetto, *Droit européen des affaires*, in *Revue trimestrielle de droit commercial et de droit économique*, 1998, 984-986; F. M. Dore, *Professioni e impresa tra diritto interno e comunitario: il problema delle tariffe*, in *Corr. giur.*, 1999, 45-53; A. Bertolotti, *Una pronuncia della Corte di Giustizia: lo spedizioniere doganale, libero professionista, esercita attività di impresa*, in *Giur. it.*, 1999, 555; F. E. González Díaz, *Algunas reflexiones sobre las recientes sentencias del Tribunal de Justicia en los asuntos Ladbroke y Comisión contra Italia*, in *Gaceta Jurídica de la C.E. y de la Competencia - Serie B*, 1999, 200, 81; U. B. Neergaard, *State Action and European Competition Rules: A New Path?*, in *Maastricht Jour. Eur. Contr. Law*, 1999, 380.

⁹² Cfr. Decisione della Commissione 30 gennaio 1995, 95/188/CEE, *COAPI*, in *GUCE* n. L 122, 2 giugno 1995 ed in *Dir. ind.*, 1996, 131, con nota di V. G. Catelli, *Le tariffe professionali come accordo di prezzo*.

⁹³ Cfr., a titolo esemplificativo, Corte di Giustizia, 11 dicembre 1997, C-55/96, *Job Centre coop. a r.l.*, in *Racc.*, 1997, I-7119, punto 21; Corte di Giustizia, 18 giugno 1998, C-35/96, *Commissione c. Italia*, cit., punto 36. V. A. Grisoli, voce «Impresa comunitaria», cit., 4.

soggetti, a prescindere dalle particolari qualificazioni giuridiche nazionali⁹⁴, ivi compresi i professionisti forensi⁹⁵.

Tra gli assunti ormai consolidati nell'*acquis* comunitario, oltre alla sussumibilità degli avvocati nella nozione di impresa, emerge la qualificabilità dei loro enti rappresentativi come associazioni di imprese *ex art.* 101, paragrafo 1, TFUE; le delibere adottate dagli Ordini professionali, o da essi proposte ai Governi nazionali, rappresentano, dunque, “decisione di associazioni di imprese”.

Nel diritto europeo non sussiste, analogamente a quanto accade per il concetto d'impresa, alcuna definizione esplicita della nozione di “associazione di imprese”; tuttavia, l'indeterminatezza dell'espressione e la conseguente idoneità della stessa a ricomprendere associazioni giuridiche di varia natura, e, pertanto, anche gli Ordini professionali, trova conferma nella costante giurisprudenza comunitaria⁹⁶ e nelle decisioni della Commissione. Non osta, pertanto, alla qualificabilità degli Ordini professionali come associazioni di imprese l'eventuale *status* giuridico pubblico posseduto dagli stessi; tale assunto trova conferma, *ex multis*, nella decisione 95/118/CEE, del 30 gennaio 1995, già citata, ove viene affermato che il *Collegio Oficial de Agentes de la Propiedad Industrial* costituisce un'associazione di imprese, nonostante per il diritto spagnolo il suo *status* giuridico sia quello di una cooperazione di diritto pubblico. Allo stesso modo, il regolamento adottato dagli Agenti della Proprietà Intellettuale riuniti in assemblea costituisce una decisione d'associazione di imprese, a nulla rilevando il fatto che le stesse possono essere impugnate dinnanzi alla giurisdizione amministrativa. Ciò che incide ai fini della configurabilità di un'associazione di impresa è, dunque, la mera presenza di un'organizzazione corporativa, indipendentemente dalla sua forma giuridica e da eventuali funzioni di interesse pubblico alla stessa riconnesse, che abbia il potere di

⁹⁴ Sul punto si pensi alla possibilità di qualificare come imprese anche le persone fisiche, che deficiano dei requisiti necessari per essere inquadrate nella figura dell'imprenditore e che non svolgono alcuna attività economica organizzata, nel caso in cui esse compiano un atto suscettibile di restringere la concorrenza. Si vedano a titolo esemplificativo, Decisione della Commissione 2 dicembre 1975, in *GUCE* n. L 6, 13 gennaio 1976, 8; Decisione della Commissione 21 dicembre 1976, in *GUCE* 1977 n. L 39, 19 febbraio 1977, 10; Decisione della Commissione 10 gennaio 1979, in *GUCE* 1979 n. L 19, 26 gennaio 1979, 32.

⁹⁵ In giurisprudenza, *ex multis*, cfr. Corte di Giustizia, 19 febbraio 2002, C-309/99, *Wouters e altri v. Algemene Raad van de Nederlandse Orde van Advocaten*, in *European Court Reports*, 2002, I-01577, che ha affermato: «Gli avvocati svolgono un'attività economica e, pertanto, costituiscono imprese ai sensi degli artt. 85, 86 e 90 del Trattato (divenuti artt. 81 CE, 82 CE e 86 CE)».

⁹⁶ Cfr. F. Ferraro, *Professioni e concorrenza nel diritto comunitario*, in *Riv. dir. impr.*, 2000, 81 ss.

adottare decisioni unilaterali collegiali o raccomandazioni⁹⁷, idonee a vincolare i partecipanti, legati all'associazione da un vincolo giuridicamente rilevante.

Ne consegue che anche l'Ordine degli Avvocati, nonostante la sua eventuale natura giuridica pubblica, similmente agli enti rappresentativi delle altre professioni intellettuali, costituisce un'associazione di imprese quando emana atti di interesse, rispettati pedissequamente dalla categoria degli iscritti. Tali decisioni sono, dunque, assimilabili a “deliberazioni di un'associazione di imprese”, suscettibili, pertanto, di essere sindacate ai sensi del diritto *antitrust*⁹⁸.

Stante il presupposto ormai incontestabile dell'assimilabilità dei professionisti legali alle imprese e degli Ordini professionali forensi alle associazioni di imprese, è con riferimento all'attività dei primi e alle deliberazioni dei secondi che trova pacifica e diretta applicazione il diritto della concorrenza, ed in particolare gli artt. 101 e 102 TFUE (già artt. 81 e 82 TCE).

Com'è noto, l'art. 101 TFUE vieta gli accordi tra imprese, decisioni di associazioni di imprese e pratiche concordate, che posseggono effetti anticoncorrenziali, effettivi o potenziali, idonei a pregiudicare il commercio tra gli Stati membri dell'Unione Europea. La norma *de qua* può essere derogata, *ex art.* 101, paragrafo 3, TFUE, solo nel caso in cui tali accordi contribuiscano ad incrementare l'efficienza del sistema economico, determinando un aumento della produzione o della distribuzione dei prodotti, ovvero promuovendo il progresso tecnico o economico. Tali restrizioni devono, tuttavia, garantire agli utilizzatori una congrua parte dell'utile che ne deriva, essere indispensabili per raggiungere gli obiettivi che li legittimano e al contempo non devono escludere *tout court* la concorrenza per una parte sostanziale dei prodotti di cui trattasi. L'art. 102 TFUE sancisce, invece, il divieto per le imprese di abusare

⁹⁷ Sul punto si precisa che anche mere raccomandazioni non vincolanti, in grado comunque di uniformare il comportamento delle “imprese” che ad essa fanno riferimento, sono valutabili *ex art.* 101 TFUE, in quanto potenzialmente idonee a pregiudicare i meccanismi di mercato; cfr. Corte di Giustizia, 8 novembre 1983, cause riunite 96 - 102, 104, 105, 108 e 110/82, *IAZ*, in *Racc.*, 3369, punto 20; Corte di Giustizia, 27 gennaio 1987, C-45/85, *Verband der Sachversicherer*, in *Racc.*, 405.

⁹⁸ Cfr. Corte di Giustizia, 18 giugno 1998, C-35/96, *Commissione c. Italia*, cit.; Corte di Giustizia, 12 settembre 2000, cause riunite da 180/98 a 184/98, *Pavlov ed altri*, in *Racc.*, 2000, I-6451; Corte di Giustizia, 19 febbraio 2002, C-35/99, *Arduino*, in *Racc.*, I-1529; Corte di Giustizia, 19 febbraio 2002, C-309/99, *Wouters e altri v. Algemene Raad van de Nederlandse Orde van Advocaten*, cit.; Corte di Giustizia, 5 dicembre 2006, cause riunite C-94/04 e C-202/04, *Cipolla-Macrino*, in *Racc.*, 2006, I-11421.

di una posizione dominante all'interno del mercato globale o in una sua parte rilevante.

Invero, non tutte le decisioni degli Ordini professionali, idonee *prima facie* a pregiudicare la competitività nel mercato dei servizi professionali, costituiscono per ciò stesso una violazione dell'art. 101 TFUE; come sottolineato nel caso *Wouters* (punto 97, in richiamo della formula *Cassis de Dijon*), talune misure, sebbene restrittive, possono essere giustificate dalla necessità di tutelare gli interessi pubblici riconnessi all'esercizio della professione forense: applicando il test di proporzionalità tali regole che, pur costituendo una deroga alla normativa europea *antitrust*, risultano necessarie e proporzionate al raggiungimento dello scopo perseguito, devono ritenersi in sintonia con il diritto della concorrenza.

L'incompatibilità con le regole di concorrenza di taluni accordi o decisioni proposte dagli Ordini professionali, in apparenza sproporzionati, viene, tuttavia, spesso ricondotta direttamente alla sussistenza di normative statali, idonee a legittimarle ed a sottrarle al giudizio di compatibilità con il diritto *antitrust*.

In realtà, la disciplina della concorrenza non si limita ad investire direttamente i comportamenti delle imprese e delle relative associazioni, ma può incidere anche sull'attività degli Stati membri, laddove questi provochino delle alterazioni nel meccanismo della libera competitività a cui il mercato unico si ispira. Nonostante il campo di applicazione degli artt. 101 e 102 TFUE faccia esclusivo riferimento alle imprese e alle associazioni di imprese e non sia, dunque, idoneo a sottrarre ai governi nazionali la propria competenza in materia di politica economica, tuttavia gli Stati membri non possono pregiudicare l'effetto utile della normativa *antitrust*, legittimando, mediante interventi normativi interni, le imprese ad agire in violazione del diritto della concorrenza di matrice europea. Dal combinato disposto degli artt. 101 TFUE, 4, paragrafo 3, TUE (già art. 10 TCE⁹⁹), che impone un generale dovere di cooperazione e leale collaborazione tra Unione e Stati membri ai fini di conseguire gli obiettivi del Trattato, e, in senso lato, 3, n. 3, TUE, che sancisce il principio della concorrenza libera e non falsata all'interno del mercato comune, emerge, infatti, in

⁹⁹ Articolo 10 TCE «Gli Stati membri adottano tutte le misure di carattere generale e particolare atte ad assicurare l'esecuzione degli obblighi derivanti dal presente trattato ovvero determinati dagli atti delle istituzioni della Comunità. Essi facilitano quest'ultima nell'adempimento dei propri compiti. Essi si astengono da qualsiasi misura che rischi di compromettere la realizzazione degli scopi del presente trattato».

tutta chiarezza l'obbligo per gli Stati di non adottare o mantenere in vigore provvedimenti, anche legislativi o regolamentari, in grado di pregiudicare l'applicazione alle imprese delle regole di concorrenza¹⁰⁰. Tale ipotesi si verifica non solamente quando lo Stato impone o agevola la conclusione di accordi anticoncorrenziali tra le imprese o rafforza gli effetti di quelli preesistenti, ma anche allorché questi attribuisca ad organismi privati la responsabilità di adottare decisioni in materia economica, così rinunciando alla propria potestà legislativa¹⁰¹.

In conclusione, dunque, gli accordi e le pratiche poste in essere da professionisti, le delibere adottate degli Ordini professionali, tali da falsare i meccanismi della concorrenza nel mercato comune con contestuale pregiudizio degli scambi di servizi tra gli Stati membri, ovvero gli abusi di posizione dominante imputabili al diretto comportamento degli operatori economici, sono sanzionabili ai sensi della disciplina *antitrust*, mediante la diretta applicazione degli artt. 101 e 102 TFUE; le normative nazionali, che consentono ai professionisti o agli Ordini professionali di eludere le norme della concorrenza sono, invece, passibili di sindacato secondo la lettura congiunta degli artt. 101 TFUE e 4, paragrafo 3, TUE.

¹⁰⁰ Tale assunto trova riscontro nella costante giurisprudenza della Corte di Giustizia; cfr., sul punto, Corte di Giustizia, 21 settembre 1988, C-267/86, *Van Eycke*, in *Racc.*, 1988, 4769, punto 16; Corte di Giustizia 17 novembre 1993, C-185/91, *Reiff*, in *Racc.* 1993, I-5801, punto 14; Corte di Giustizia 9 giugno 1994, C-153-93, *Delta Schiffahrts-und Speditionsgesellschaft*, in *Racc.*, 1994, I-3257, punto 14.

¹⁰¹ Si veda a titolo esemplificativo la pronuncia della Corte di Giustizia, 18 giugno 1998, C-35/96, *Commissione c. Italia*, cit., in cui la Corte ha statuito che: «occorre ricordare che, anche se, di per sé, l'art. 85 del Trattato riguarda esclusivamente la condotta delle imprese e non le disposizioni legislative o regolamentari emanate dagli Stati membri, è pur vero che detto articolo, in combinato disposto con l'art. 5 del Trattato, fa obbligo agli Stati membri di non adottare o mantenere in vigore provvedimenti, anche di natura legislativa o regolamentare, che possano rendere praticamente inefficaci le regole di concorrenza applicabili alle imprese. (...) Ricorre in particolare siffatta ipotesi allorché uno Stato membro imponga o agevoli la conclusione di accordi in contrasto con l'art. 85, o rafforzi gli effetti di siffatti accordi, ovvero qualora privi la propria normativa del carattere statale che le è proprio, demandando la responsabilità di adottare decisioni d'intervento in materia economica ad operatori privati», concludendo «Adottando e mantenendo in vigore una legge che, nel conferire il relativo potere deliberativo, impone al Consiglio nazionale degli spedizionieri doganali (CNSD) l'adozione di una decisione d'associazione di imprese in contrasto con l'art. 85 del Trattato CE, consistente nel fissare una tariffa obbligatoria per tutti gli spedizionieri doganali, la Repubblica italiana venuta meno agli obblighi imposti dagli artt. 5 e 85 dello stesso Trattato».

Cfr., altresì, Corte di Giustizia, 21 settembre 1988, C-267/86, *Van Eycke*, cit., punto 16; Corte di Giustizia 17 novembre 1993, C-185/91, *Reiff*, cit., punto 14; Corte di Giustizia, 9 giugno 1994, C-153/93, *Delta Schiffahrts-und Speditionsgesellschaft*, cit., punto 14.

2. Il processo di liberalizzazione della professione forense

L'assoggettabilità dell'esercizio delle professioni liberali alla regole *antitrust*, ha condotto l'Unione Europea a rivalutare il grado di competitività presente nel mercato europeo dei servizi legali e ad auspicare una maggiore liberalizzazione di tale settore. In particolare, il processo di riforma delle professioni, in una prospettiva di valorizzazione della concorrenza, si è inizialmente inserito nella più ampia Strategia di Lisbona del 2000, rispecchiante gli intenti delle massime istituzioni comunitarie, segnatamente il Consiglio europeo e la Commissione europea, di imprimere un nuovo corso allo sviluppo socio-economico europeo; tale piano strategico, diretto a trasformare l'economia europea tra le più competitive entro il 2010, ha riconosciuto un ruolo fondamentale ai servizi nel processo di miglioramento della concorrenza del mercato interno, in ragione del loro rilevante peso economico¹⁰². Anche il Parlamento Europeo¹⁰³, intervenendo con la Risoluzione del 16 dicembre 2003¹⁰⁴, ha ribadito il ruolo basilare che le libere professioni svolgono nella nostra società; pur riconoscendo l'importanza delle associazioni professionali, dei loro codici deontologici e, quindi, di una regolamentazione adeguata a garantire l'etica professionale, la qualità dei servizi e l'interesse pubblico, il Parlamento ha sottolineato come tutto ciò debba essere conciliato con l'obiettivo di promuovere la concorrenza, la quale costituisce un vantaggio e una necessità per i professionisti stessi. Per avvalorare l'assunto che i servizi professionali giocano un ruolo chiave nell'economia, la Commissione ha, invece, riportato dei significativi dati statistici: «nel 2001 emerge che i “servizi legati alle imprese” hanno generato un fatturato superiore a 1 281 miliardi di euro, pari a circa l'8% del fatturato totale dell'UE. Nel

¹⁰² Council of The European Union, *European Council Presidency Conclusions*, 22-23 March 2005, reperibile all'URL http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/en/ec/84335.pdf.

¹⁰³ Il Parlamento Europeo ha invitato più volte la Commissione a promuovere la concorrenza nel settore delle professioni intellettuali; cfr., a titolo esemplificativo, *XIX Relazione sulla politica delle concorrenza*, paragrafo 9, punto iii, in *GUCE* 25 febbraio 1991, C 48, 168; *Risoluzione sulla XX Relazione sulla politica della concorrenza*, paragrafo 38, in *GUCE* 20 gennaio 1992, C 13, 472. In un secondo momento, tuttavia, il Parlamento Europeo ha adottato una posizione più cauta, in ragione della specificità degli ordinamenti professionali; cfr., sul punto, *Risoluzione 5 aprile 2001*, B5-0247/2000, in *GUCE*, 24 gennaio 2002, C 21, 364; *Risoluzione 16 dicembre 2003*, in *GUCE* 15 aprile 2005, C 91, 126; *Risoluzione 23 marzo 2006* e 12 ottobre 2006, in *Rass. forense*, 2006, 1817 ss.

¹⁰⁴ P5_TA(2003)0572, *European Parliament Resolution on market regulations and competition rules for the liberal professions*, 16 dicembre 2003, cit., reperibile all'URL <http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//NONSGML+TA+P5-TA-2003-0572+0+DOC+PDF+V0//EN>.

2001 sono stati generati in tal modo più di 660 miliardi di euro di valore aggiunto. Circa un terzo di tale cifra può essere attribuita ai “servizi professionali”. L’autorità irlandese garante della concorrenza, ad esempio, ha calcolato che nel 2001 in Irlanda la spesa per i servizi legali abbia da sola raggiunto la cifra di 140 milioni di euro pari a quasi l’1% dell’PNL. In termini di occupazione nei “servizi legati alle imprese” lavoravano quasi 12 milioni di persone nel 2004, cifra che corrisponde al 6,4% dell’occupazione totale, rispetto al 5,7% del 2002»¹⁰⁵.

La Commissione, dopo aver ribadito in più occasioni che la politica europea volta ad implementare il grado di concorrenza nel mercato dei servizi si estende anche ai professionisti liberali, riconducibili al più ampio *genus* dei servizi e qualificabili come imprese, ha iniziato a sottolineare l’esigenza di rimuovere gli ostacoli al mercato interno¹⁰⁶, idonei a pregiudicare il processo di integrazione in tale segmento di mercato.

Inizialmente, per delineare un panoramica puntuale dello stato delle diverse normative interne e dei relativi effetti economici, la Commissione ha affidato¹⁰⁷ al centro di ricerca viennese, *Istitut für Höhere Studien – IHS*,¹⁰⁸ lo svolgimento di uno studio sistematico, volto a raccogliere informazioni strutturate ricognitive della legislazione, della regolamentazione e dei codici di condotta di diversi Paesi membri disciplinanti l’accesso e l’esercizio di talune professioni intellettuali, ed in particolare gli avvocati, i notai, i commercialisti, gli architetti, gli ingegneri e i farmacisti.

Con specifico riferimento alla professione forense, è emersa una situazione estremamente eterogenea nel contesto europeo; prendendo come riferimento una scala di valori da 0 a 12, ove 12 indica il massimo livello di regolamentazione, per le professioni legali l’indice varia da 0.3 della Finlandia a 9.5 della Grecia. Tra i Paesi

¹⁰⁵ Commissione Europea, *Professional Services - Scope for more Reform, Follow-up to the Report on Competition in Professional Services, COM(2004)83 of 9 February 2004*, COM(2005)405, Brussels 5 settembre 2005, reperibile all’URL <http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52005DC0405:EN:NOT>.

¹⁰⁶ *Relazione della Commissione al Consiglio e al Parlamento europeo - Lo stato del mercato interno dei servizi (presentata nell’ambito della prima fase della strategia per il mercato interno dei servizi)*, Com (2002) 441 def., 30 luglio 2002, reperibile all’URL <http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2002:0441:FIN:IT:PDF>

¹⁰⁷ *V. Report on the Economic Impact of the of Liberal Professionals in Different Member States, Invitation to Tender, Open Procedure*, 2001.

¹⁰⁸ Cfr. I. Paterson, M. Fink e A. Ogus, *Economic impact of Regulation in the Field of the Liberal Professions in Different Member States: Regulation of Professional Services. European Commission, DG Competition*, Wien, 2003.

con normative più stringenti e protezionistiche figurano Austria, Italia, Lussemburgo, Germania e Grecia, mentre i Paesi di *common law* e quelli scandinavi mostrano una maggior apertura al mercato¹⁰⁹. Nonostante lo studio non avesse tra gli obiettivi quello di suggerire linee d'azione e di riforma, esso ha comunque formulato alcune considerazioni di politica economica: partendo dal presupposto che negli stati maggiormente regolamentati non si registrano livelli ottimali dal punto di vista dello sviluppo dell'economia nel suo complesso e della tutela dei consumatori in particolare, e che, per converso, una maggior creazione di ricchezza complessiva si registra nei mercati più liberalizzati, gli studiosi sostengono che i modelli economici più deregolamentati potrebbero essere implementati nei paesi maggiormente restrittivi, senza pregiudizio per la qualità dei servizi professionali.

I risultati dell'indagine condotta dall'IHS sono stati resi pubblici nel marzo 2003¹¹⁰, durante il discorso di Mario Monti, al tempo Commissario alla concorrenza, al *BRK (Bundesanwaltskammer)*¹¹¹; in tale occasione è stato, altresì, annunciato l'inizio dello “*Stocktaking Exercise*” e le parti interessate sono state invitate a presentare osservazioni sullo stato e sugli effetti delle proprie regolamentazioni interne nell'ambito dei servizi professionali. Numerose risposte sono pervenute alla Commissione e i relativi risultati sono stati pubblicati sul sito dell'Unione.

Lo studio predisposto dall'IHS, il lavoro di rassegna che ne ha fatto seguito, nonché l'analisi del mercato dei servizi professionali condotta dall'OECD¹¹² (vedi *infra*), hanno costituito il fondamento teorico dell'azione delle Istituzioni europee; sui risultati di tali indagini la Commissione ha, infatti, innestato i propri successivi interventi, volti all'attuazione della disciplina comunitaria della concorrenza e della realizzazione della integrazione del mercato interno.

¹⁰⁹ I. Paterson, M. Fink e A. Ogus, *Economic impact of Regulation in the Field of the Liberal Professions in Different Member States: Regulation of Professional Services*. European Commission, DG Competition, cit., 43 ss.

¹¹⁰ Tali risultati sono stati peraltro aspramente criticati; cfr. M. Henssler e M. Kilian, Position Paper on the Study carried out by the Institute for Advanced Studies, Wien, “*Economic Impact of Regulation in the Field of Liberal Professions in Different Member States*”, commissioned by the Hans-Soldan-Stiftung, Institute for Employment and Business Law of the University of Cologne, Institute for the Law of the Legal Profession at the University of Cologne, Cologne, 2003; RBB Economics, *Economic Impact of Regulation in Liberal Professions: a critique of the IHS Report*, 2003.

¹¹¹ Cfr. Mario Monti, *Competition in Professional Services: New Light and New Challenges*, Berlin, 21 marzo 2003, reperibile all'URL http://ec.europa.eu/competition/speeches/text/sp2003_070_en.pdf.

¹¹² *Competition in Professional Services*, febbraio 2000.

Nel febbraio 2004 tramite il *Report on Competition in Professional Services* (2004)¹¹³ la Commissione ha iniziato la sua opera di *advocacy*, nel tentativo di sensibilizzare gli stati sulla necessità di intervenire per modernizzare le regolamentazioni nazionali disciplinanti il settore delle professioni in un'ottica pro-concorrenziale¹¹⁴. In particolare, la Commissione ha identificato come i maggiori ostacoli alla liberalizzazione del settore dei servizi legali le regolamentazioni che prevedono barriere all'accesso e riserve di particolari attività a determinate professioni, nonché i vincoli posti all'esercizio dell'attività dei prestatori di servizi forensi, che si concretizzano soprattutto nell'imposizione o nella raccomandazione di tariffe prestabilite, nella fissazione di limiti all'esercizio in forma societaria dell'attività, nonché nella previsione di restrizioni all'uso di mezzi pubblicitari per diffondere informazioni circa le caratteristiche della propria attività. E' proprio con riguardo a tali aspetti che, dunque, la Commissione ha invitato gli Stati membri a ripensare le proprie normative e regolamentazioni, ponendo il principio della concorrenza quale valore fondante la rivisitazione delle norme esistenti.

Le politiche europee, seppur fortemente orientate alla liberalizzazione di tale settore, non hanno, tuttavia, trascurato la peculiare natura delle prestazioni professionali e la consapevolezza delle possibili carenze del mercato (problemi informativi, esternalità negative e protezione dei beni pubblici), mediante l'imposizione di una totale deregolamentazione. L'Unione Europea ha optato per una “*better regulation*”, richiedendo agli Stati membri di rivedere le proprie regolamentazioni al fine di

¹¹³ Commissione Europea, *Communication from the Commission, Report on Competition in Professional Services*, COM(2004) 83 final, Brussels, 9 Febbraio 2004, reperibile all'URL <http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2004:0083:FIN:EN:PDF>.

¹¹⁴ L'analisi è stata successivamente estesa anche ai Paesi entrati a far parte dell'Unione in un secondo momento, ovvero a Cipro, Lettonia, Estonia, Lituania, Ungheria, Malta, Polonia, Slovacchia, Slovenia: cfr. Commissione Europea, DG Competition, *Stocktaking Exercise on Regulation of Professional Service. Overview of Regulation in the New EU Member States*, COMP/D3/MK/D(2004), reperibile all'URL http://ec.europa.eu/competition/sectors/professional_services/studies/overview_of_regulation_in_the_eu_professions.pdf.

Con precipuo riferimento all'esercizio della professione forense nei “nuovi” Stati UE, è emerso che tutte le regolamentazioni interne prevedono barriere all'accesso, in quanto richiedono ai futuri avvocati un complesso percorso di formazione, tendenzialmente articolato in cinque anni di studi universitari, due anni e mezzo di pratica professionale, superamento di un'esame selettivo ed iscrizione all'albo. Alle barriere all'entrata si aggiungono vincoli all'esercizio dell'attività dei prestatori di servizi forensi, che si concretizzano soprattutto nell'imposizione di una soglia minima delle tariffe, nella fissazione di limiti all'esercizio in forma societaria dell'attività, nonché nella previsione di eccessive restrizioni all'uso di mezzi pubblicitari per diffondere informazioni circa le caratteristiche della propria attività.

preservare unicamente le norme oggettivamente necessarie per garantire l'interesse pubblico, nonché il buon andamento della professione e, in senso più lato, della giustizia, eliminando, per converso, le pratiche restrittive superflue, pregiudizievoli per il mercato unico. Il compito di rimuovere gli ostacoli allo sviluppo dei servizi coincide, dunque, non con una liberalizzazione unica ed indiscriminata, ma con la necessità di assicurare la qualità di una regolazione o autoregolazione mirata e ponderata.

In particolare, al fine di trovare un punto di equilibrio tra la tutela della concorrenza potenzialmente distorta dalle restrizioni normative nazionali e la salvaguardia degli interessi pubblici riconnessi all'attività libero professionale che la regolazione interna mira a proteggere, è stato proposto il c.d. “test di proporzionalità”¹¹⁵, ovvero la possibilità di introdurre o mantenere vincoli nazionali alla libera iniziativa economica, se necessario per il perseguimento di esigenze di interesse pubblico, purché proporzionati al fine perseguito: le misure adottate devono essere le uniche idonee a garantire tale obiettivo, non potendo lo stesso essere assicurato in alcun modo meno restrittivo, ed al contempo esse non devono comportare oneri eccedenti rispetto allo scopo prefissato. Va da sé che tale giustificazione, che legittima l'introduzione di una regolamentazione alla luce della necessità di accordare protezione ai beni pubblici, non dovrebbe essere sottoposta ad un'interpretazione estensiva e discrezionale. In particolare, per quanto attiene alla professione forense, il richiamo alla necessità di proteggere la corretta amministrazione della giustizia e di assicurare la qualità del servizio offerto, utile per definire i limiti di un intervento regolatore correttivo, non dovrebbe trasformarsi in un modo per eludere *tout court* l'applicabilità della disciplina della concorrenza nel settore delle libere professioni.

E' sulla base di tali linee guida che la Commissione ha, dunque, invitato le autorità di regolamentazione degli Stati membri e gli organismi professionali, in collaborazione con le Autorità antitrust nazionali, ad un lavoro di revisione della regolazione esistente, mediante la rivisitazione di quelle regole che, seppur *prima face* risultano giustificate da esigenze economiche, ad un'analisi più approfondita e scevra di preconcetti si rivelano, in realtà, sproporzionate, potendo la qualità del servizio

¹¹⁵ Corte di Giustizia, 19 febbraio 2002, C-309/99, *Wouters e altri v. Algemene Raad van de Nederlandse Orde van Advocaten*, cit.

essere assicurata con strumenti diversi e meno distorsivi, maggiormente in linea con le prescrizioni del diritto della concorrenza.

Da una prima analisi dei progressi degli Stati membri, compiuta a più di un anno di distanza dalla pubblicazione della Comunicazione del 2004¹¹⁶, la Commissione ha potuto rilevare maggior propensione alla rivisitazione delle regole professionali da parte dei Paesi maggiormente deregolamentati, che già posseggono programmi strutturati di riforma miranti ad incrementare il livello di competitività dei servizi legali (il riferimento è, in particolare, a Danimarca, Paesi Bassi e Regno Unito¹¹⁷), nonché l'avvio di programmi di analisi funzionali ad una riforma delle professioni in nove Paesi membri e una sostanziale inattività da parte degli altri sette Stati.

Il tentativo europeo di giungere all'applicabilità del diritto della concorrenza anche ai servizi professionali non è un caso isolato, ma fa seguito ad una tendenza già emersa a livello internazionale. L'*Organization of Economic Cooperation and Development* (OECD)¹¹⁸, alla quale la stessa Unione Europea prende parte¹¹⁹, già nel 1985 aveva pubblicato un *Report*¹²⁰ per sottolineare l'alto grado di regolamentazione presente nel comparto dei servizi professionali e, per converso, la necessità di rimuovere gli ostacoli concernenti l'accesso, le tariffe, le forme pubblicitarie e le strutture organizzative, mantenendo in vigore, quali eccezioni al principio di libera concorrenza, le sole restrizioni necessarie per assicurare il perseguimento del pubblico interesse. In particolare, veniva proposta la conservazione di meccanismi

¹¹⁶ Commissione Europea, *Professional Services - Scope for more Reform, Follow-up to the Report on Competition in Professional Services*, COM(2004)83 of 9 February 2004, COM(2005)405, cit.; a tale documento ha fatto seguito il Report *Progress by Member States in Reviewing and eliminating Restrictions to Competition in the area of Professional Services*, Commission Staff Working Document SEC (2005) 1064, 5 settembre 2005.

Cfr., altresì, N. Kroes, *Better Regulation of Professional Service*, Speech/05/711, Brussels 21 Novembre 2005, reperibile all'URL http://ec.europa.eu/competition/sectors/professional_services/conferences/20051121/index.html.

¹¹⁷ Sul punto cfr., altresì, *Baroness Ashton's speech to the Conference on "Better Regulation of Professional Services"*, Brussels 21 Novembre 2005, reperibile all'URL http://ec.europa.eu/competition/sectors/professional_services/conferences/20051121/index.html.

¹¹⁸ cfr. L. S. Terry, *The European Commission Project Regarding Competition in Professional Service*, cit.; A. Berlinguer, *La liberalizzazione delle professioni legali*, in F. Pammolli, C. Cambini e A. Giannaccari (a cura di), *Politiche di liberalizzazione e concorrenza in Italia*, cit., 374 ss;

¹¹⁹ In particolare, i Paesi membri dell'OECD sono: Australia, Austria, Belgio, Canada, Cile, Corea, Danimarca, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Giappone, Grecia, Islanda, Irlanda, Israele, Italia, Lussemburgo, Messico, Olanda, Nuova Zelanda, Norvegia, Polonia, Portogallo, Regno Unito, Repubblica Ceca, Repubblica Slovacca, Spagna, Stati Uniti, Svezia, Svizzera, Turchia e Ungheria. La Commissione Europea prende parte alle attività dell'OECD.

¹²⁰ OECD, *Competition Policy and the Professions*, 1985.

idonei a regolare l'accesso solo se oggettivi ed equi, il mantenimento dei soli limiti concernenti il sistema pubblicitario conformi all'obiettivo di fornire informazioni sufficienti ai consumatori, l'adozione di nuove forme societarie per la fornitura di servizi professionali, nonché l'eliminazione di un sistema tariffario il cui rispetto fosse obbligatorio.

Tale orientamento è stato ripreso e approfondito nel 2000, in occasione della pubblicazione della comunicazione dal titolo “*Competition in Professional Services*”¹²¹, ove l'OECD, confermando la circostanza che le professioni soffrono di un eccesso di regolazione, coinvolgente le condizioni di accesso e alle modalità di svolgimento dell'attività, ha ribadito la necessità, nonostante la presenza di potenziali disfunzioni di mercato, di aprire anche il settore delle professioni intellettuali alla concorrenza, mediante la rimozione delle barriere normative e amministrative sproporzionate ed ingiustificate.

Con particolare riferimento alla professione forense e all'esigenza di deregolamentazione della stessa, la posizione dell'OECD, così come emerge dal *Report Competitive Restrictions in Legal Professions*¹²², è del tutto simile adottata dall'Unione europea e rispecchia quella statunitense, della quale richiama gli approdi giurisprudenziali¹²³.

Salva una conclusiva puntuale analisi della regolazione presente nei diversi paesi del mondo, in generale il *Report* prende in considerazione i diversi argomenti di teoria economica da sempre richiamati a sostegno delle restrizioni normative e autoregolamentari; convenendo che un mercato dei servizi legali completamente liberalizzato sarebbe inadeguato, stante le note disfunzioni di mercato (asimmetria

¹²¹ OECD, *Competition in Professional Services*, DAF/CLP(2000)2, 2002, reperibile all'URL <http://www.oecd.org/regreform/liberalisationandcompetitioninterventioninregulatedsectors/1920231.pdf>.

¹²² OECD, *Competitive Restrictions in Legal Professions*, DAF/COMP(2007)39, 28 gennaio 2008, reperibile all'URL <http://www.oecd.org/regreform/liberalisationandcompetitioninterventioninregulatedsectors/40080343.pdf>.

¹²³ Si veda il richiamo al caso *Goldfarb v. State Bar of Virginia*, 421 U.S. 773 (1975), in cui la Corte statunitense ha espressamente sancito l'assoggettabilità dei professionisti alle regole *antitrust*; nonché il caso *Bates v. State Bar of Arizona*, 433 U.S. 350 (1977), nel quale è stata affermata l'incostituzionalità della norma che vietava agli avvocati di avvalersi del mezzo pubblicitario in quanto contraria al primo emendamento alla Costituzione americana volto a garantire la libertà di espressione.

Con riferimento allo sviluppo giurisprudenziale statunitense, cfr. C. J. Gawley, *Protecting Professionals from Competition: the Necessity of a Limited Antitrust Exemption for Professionals*, in 47 *SDL Rev.* 233 (2002).

informativa, esternalità negativa, carenza di offerta di beni pubblici) e i conseguenti rischi di selezione avversa e *moral hazard*, nondimeno l'OEDC ritiene talune misure restrittive eccedenti rispetto allo scopo di tutelare i consumatori in particolare, e l'interesse pubblico in generale. Tali conclusioni teoriche sono state testate empiricamente in diverse occasioni, prendendo in considerazione casi isolati, ma i risultati dedotti da tali circoscritte analisi si sono rivelati spesso ambigui; a titolo esemplificativo si considerino le limitazioni imposte al sistema pubblicitario: l'evidenza fattuale dimostra che le stesse sono associate ad un aumento dei prezzi dei servizi, ma non è del tutto chiaro il loro impatto sulla qualità delle prestazioni. Tuttavia, un'analisi giuridica ed economica della regolazione e dell'autoregolazione presente in questo specifico settore, condotta in modo comparato, si rivela idonea ad individuare le *best practice* da cui trarre adeguate conclusioni di *policy*; in particolare, l'indagine comparata dimostra che la regolazione dovrebbe essere adeguata e ponderata, idonea bilanciare l'esigenza di aprire i servizi legali al mercato con la necessità di tutela dell'interesse pubblico e che gli interventi regolatori dovrebbero focalizzarsi sui particolari segmenti di mercato e sui suoi fallimenti piuttosto che sulla professione in quanto tale. Un'analisi costi-benefici potrebbe rivelarsi, inoltre, utile, a giudicare la proporzionalità delle regolamentazioni adottate: ad esempio, con precipuo riferimento alle tariffe fisse e al divieto totale dell'uso del mezzo pubblicitario, tale indagine conduce al rilievo che esse costituiscono misure ingiustificate ed eccessive, soprattutto se combinate con altri interventi restrittivi. Dal quadro tratteggiato emerge chiaramente che allorché le Istituzioni comunitarie hanno deciso di incoraggiare gli Stati membri all'apertura dei servizi professionali forensi alle norme della concorrenza, esse erano ben conscie di seguire l'indirizzo già intrapreso in numerosi altri Stati, primo fra tutti dagli Stati Uniti, già nel 1960¹²⁴.

3. Le restrizioni all'esercizio della professione: tariffe e pubblicità

La regolazione dei prezzi, soprattutto mediante la fissazione di tariffe minime e massime, nonché le restrizioni della pubblicità costituiscono i vincoli regolamentari riguardanti l'esercizio della professione più diffusi nelle realtà nazionali europee.

¹²⁴ Il riferimento è alla Chicago School; sul punto cfr. D. V. Albert, *Competition Law and Professional Practice*, in 11 *Ilsa J. Int'L & Comp. L.* 555 (2005): «is, undoubtedly, the country where the trend to subject professional activity to free competition originated».

Come già sottolineato, secondo l'Unione tali restrizioni, nonché l'impatto e il costo che esse hanno sul mercato, non sembrano sempre giustificate dalla necessità di assicurare la correttezza degli operatori, la qualità dei servizi offerti e, dunque, più in generale, a correggere i fallimenti di mercato ed a perseguire le esigenze di interesse collettivo.

Per quanto attiene ai prezzi, è indubbio che la libera determinazione degli stessi rappresenta uno dei modi essenziali in cui la concorrenza si manifesta. L'importanza di tale variabile economica è confermata, *in primis*, dal disposto dell'art. 101 TFUE, laddove, nell'enunciare le ipotesi esemplificative delle fattispecie vietate, riserva il primo posto proprio alla fissazione dei prezzi¹²⁵. L'efficacia anticoncorrenziale delle pratiche di imposizione autoritativa dei prezzi, indipendentemente dalle modalità prescelte e dal fine perseguito, è stata, altresì, confermata dalla giurisprudenza comunitaria. Nella sentenza *Vereniging ter Bevordering van het Vlaamsche Boekwezen (VBVB) e Vereeniging ter Bevordering van de Belangen des Boekhandels (VBBB)*¹²⁶, concernente l'accordo tra l'Associazione per la promozione del libro fiammingo (VBVB) e l'Associazione per la promozione degli interessi del commercio librario (VBBB), relativo ad un sistema di prezzi imposti ai rivenditori per i libri in lingua olandese nel commercio tra Belgio e Paesi Bassi, la Corte ha sottolineato che anche qualora pur si provi che la fissazione dei prezzi minimi rappresenti una garanzia contro pratiche sleali, essa non costituisce comunque una ragione sufficiente per sottrarre un intero mercato all'applicazione delle regole di concorrenza. L'incompatibilità dell'assenza di una libera contrattazione dei prezzi con il diritto *antitrust* è stata altresì ribadita dalla Corte di Giustizia nella pronuncia *BNIC-Clair*¹²⁷; in tale occasione la Corte ha affermato, senza mezzi termini, che

¹²⁵ Cfr. art. 101, paragrafo 1, lett. a), TFUE: «1. Sono incompatibili con il mercato comune e vietati tutti gli accordi tra imprese, tutte le decisioni di associazioni di imprese e tutte le pratiche concordate che possano pregiudicare il commercio tra Stati membri e che abbiano per oggetto e per effetto di impedire, restringere o falsare il gioco della concorrenza all'interno del mercato comune ed in particolare quelli consistenti nel: a) fissare direttamente o indirettamente i prezzi d'acquisto o di vendita ovvero altre condizioni di transazione (...)».

¹²⁶ Cfr. Corte di Giustizia, 17 gennaio 1984, cause riunite 43/82 e 63/82, *VBVB e VBBB*, in *Racc.*, 1984, 19.

¹²⁷ Cfr. Corte di Giustizia, 30 gennaio 1985, C-123/83, *BNIC-Clair*, in *Racc.*, 1985, 391; in dottrina si rinvia a Y. Galmot e J. Biancarelli, *Les réglementations nationales en matière de prix au regard du droit communautaire*, in *Revue trimestrielle de droit européen*, 1985, 269; D. Denis, *A propos de l'arrêt du 30 janvier 1985 de la Cour de justice des Communautés européennes. Valeur des accords interprofessionnels dans le secteur des AOC*, in *Revue de droit rural*, 1985, 155-165; R.

l'accordo che fissa un prezzo minimo per un prodotto (nel caso di specie per il cognac), al cui rispetto devono attenersi tutti gli operatori economici del relativo mercato, «ha per oggetto di alterare il gioco della concorrenza sul mercato stesso».

Con riguardo alla regolazione dei prezzi nella prestazione dei servizi professionali, stante l'impossibilità, in ragione della particolarità del settore, di censurare qualsiasi pratica di fissazione, diretta o indiretta, delle tariffe, la Corte di Giustizia è intervenuta a più riprese sul tema, vagliando, caso per caso, la compatibilità di tale sistema con le norme del Trattato e ribadendo la necessità che eventuali restrizioni siano giustificate dal bisogno di tutelare l'interesse generale e proporzionate per il perseguimento di tale fine.

La Corte di giustizia, in data 18 giugno 1998, nella causa C-35/96, *Spedizionieri doganali*, ha preso in considerazione il potere del Consiglio Nazionale degli Spedizionieri Doganali (CNSD), associazione rappresentativa degli interessi degli operatori economici del settore, di fissare una tariffa unica e inderogabile, resa pubblica da un intervento del tutto formale del Ministero delle Finanze, e ha statuito che la decisione con la quale il CNSD impone ai propri membri l'osservanza di tale tariffa deve ritenersi in contrasto con l'art. 101 TFUE (ex art. 81 TCE)¹²⁸, in quanto idonea a limitare la concorrenza e ad arrecare pregiudizio agli scambi intracomunitari. Per converso i Giudici hanno escluso che la decisione adottata da

Saint-Esteben, *Développements du droit communautaire de la concurrence*, in *Droit pratique comm. internat.*, 1985, 681-688; K. Hendry, *Quasi-administrative Bodies and the High Price of Cognac*, in *Eur. Law Rev.*, 1986, 150; M. C. Bergerès, *L'organisation viti-vinicole française et le traité de Rome*, in *Revue de droit rural*, 1986, 153; M. Brealey, *Fixed Minimum Prices and Article 85*, in *Journal of Business Law*, 1986, 414; B. Vilà Costa, *Jurisprudencia del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas*, in *Revista Jurídica de Catalunya*, 1987, 250.

¹²⁸ Sull'evoluzione del diritto comunitario in un'ottica di progressiva deregolamentazione del sistema delle tariffe inderogabili, cfr. F. Ferraro, *Professioni e concorrenza nel diritto comunitario*, cit., 87. Con riferimento alle tariffe imposte dall'Ordine degli Spedizionieri doganali, inizialmente la Commissione aveva presentato ricorso per far dichiarare l'inadempimento dell'Italia alla luce del diritto europeo di libera circolazione delle merci (artt. 23 e 25 TCE), ritenendo il regime imposto dei prezzi assimilabile ai dazi doganali, vietati dalla politica comunitaria; la Corte di Giustizia aveva tuttavia respinto il ricorso sotto tale profilo (cfr. Corte di Giustizia, 9 febbraio 1994, C. 119/92, *Commissione c. Italia*, cit.). Solo in un secondo momento la Commissione ha analizzato il sistema di tariffe imposte dall'Ordine degli Spedizionieri doganali alla luce delle regole di concorrenza e segnatamente dell'art. 101 TFUE (ex 81 TCE). La Commissione ha ritenuto sussistente la violazione dell'art. 101 TFUE, in quanto la tariffa limita la libertà degli Spedizionieri sia nella scelta dei prezzi da applicare ai clienti sia nell'organizzazione dei propri servizi, non potendo fornire prestazioni raggruppate a costi inferiori stante l'obbligo di fatturare distintamente ogni singola prestazione (v. Decisione della Commissione, 30 giugno 1993, cit.). Tale posizione è stata da ultimo avallata dalla Corte di Giustizia con sentenza del 18 giugno 1998, C-35/96, *Commissione c. Italia*, cit.

tale associazione di imprese potesse trovare giustificazione sul terreno dell'interesse pubblico, anche atteso il fatto che il prezzo delle operazioni poste in essere dagli Spedizionieri doganali non è generalmente ancorato al parametro della qualità della prestazione o alla tipologia del servizio offerto, ma rispecchia il valore delle merci o del relativo peso.

Nel caso *Arduino*¹²⁹ è stato affrontato lo specifico tema della compatibilità dei minimi tariffari previsti per gli avvocati nel sistema italiano con gli artt. 4, paragrafo 3, TUE e 101 TFUE (ex artt. 10 e 81 TCE). La Corte ha ribadito che è configurabile

¹²⁹ Cfr. Corte di Giustizia, 19 febbraio 2002, C-35/99, *Arduino*, cit.

La controversia trae origine da un procedimento penale instaurato a carico del sig. Arduino, imputato per la violazione della normativa relativa alla circolazione stradale. Il giudice di primo grado, il Pretore di Pinerolo, liquidando le spese sostenute dalla parte civile costituitasi in giudizio, ha disapplicato la tariffa professionale emanata con d.m. 5 ottobre 1994, n. 585 (in *G.U.* n. 247, 21 ottobre 1994), recante approvazione della delibera del CNF 12 giugno 1993, modificata il 29 settembre 1994. La Corte di Cassazione, adita con ricorso, ha considerato illegittima la disapplicazione di detta tariffa e, annullata la sentenza in punto di spese, ha rinviato la causa nuovamente dinnanzi al Pretore di Pinerolo. Quest'ultimo ha rilevato la sussistenza di due tendenze opposte nell'interpretazione del tariffario forense: se si considera la fissazione della tariffa forense il frutto di una decisione di associazione di imprese, in quanto direttamente imputabile al CNF, che nel procedimento formativo della stessa non tiene conto di interessi generali, il giudice potrebbe disapplicare la tariffa nazionale determinata in violazione dell'art 81 TCE (ora 101 TFUE), analogamente a quanto accaduto con riguardo al sistema tariffario degli Spedizionieri doganali; viceversa, se si riconosce un ruolo primario dello Stato nell'applicazione del sistema tariffario, la tariffa forense non potrebbe essere qualificata come decisione operata da associazione di imprese in violazione dell'art. 81 TCE. In ragione di ciò il Pretore di Pinerolo ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:

«a) Se rientri nel campo di operatività del divieto di cui all'art. 85, n. 1, del Trattato CE la deliberazione del CNF, approvata con D.M. 585/94, con cui sono state fissate le tariffe inderogabili relative all'attività professionale degli avvocati.

b) Nel caso di risposta affermativa al quesito sub a), se, tuttavia, l'ipotesi rientri nella previsione di inapplicabilità del divieto stabilita dall'art. 85, n. 3, del Trattato». Cfr. Pretore di Pinerolo (ordinanza), 15 gennaio 1999, in *Guida diritto*, 1999, 18.

In dottrina si rinvia a B. Nascimbene e S. Bastianon, *Avvocati, diritto comunitario e diritto nazionale: recenti orientamenti della Corte di Giustizia*, cit., 602 ss.; S. Bastianon, *Due pronunce, tanti problemi, nessuna soluzione: ovvero, gli avvocati e l'antitrust secondo la Corte di Giustizia*, in *Foro it.*, 2002, 188; A. Bertolotti, *La Corte di Giustizia si (ri)pronuncia sulle tariffe professionali: nuove riflessioni sul tema*, in *Giur. it.*, 2002, 769; M. Gnes, *Le professioni intellettuali tra tutela nazionale e concorrenza*, cit., 611; R. Baratta, *In tema di tariffe professionali e diritto comunitario*, in *Giust. civ.*, 2002, 538; V. Vigoriti, *Wouters, Arduino, Nova II, Tesco: professione legale e concorrenza*, in *Rass. forense*, 2002, 775; G. Scassellati Sforzolini e C. Rizza, *La tensione fra le regole di concorrenza comunitarie e regole professionali e deontologiche nazionali*, in *Giur. comm.*, 2003, 8; G. Frezza, *Tariffe professionali forensi fra ordinamento interno e ordinamento comunitario*, in *Giust. civ.*, 2002, 1139; J. Rodriguez Rodrigo, *Aplicación del Derecho de la competencia a los baremos de honorarios de abogados: Arduino y Cipolla*, in *La Unión Europea ante el derecho de la globalización*, Madrid, 2008, 433-468; F. Marcos, *Los precios de abogados y procuradores frente al derecho de la competencia: ¿un formalismo excesivo?*, IE Working Paper / Derecho, AJ8-104, 2003. Per approfondimenti in generale sul tema delle tariffe, cfr. S. M. Carbone e A. Taramasso, *Libera prestazione di servizi, tariffe professionali e professione di avvocato*, in *Dir. comm. internaz.*, 2005, 231 ss.; A. Berlinguer, *La vexata quaestio delle tariffe professionali forensi*, in *Mercato conc. reg.*, 2011, 65 ss.

la violazione di dette disposizioni normative nel caso in cui uno Stato Membro imponga o agevoli la conclusione di accordi in contrasto con l'art 101 TFUE o ne rafforzi gli effetti, ovvero privi la propria normativa del carattere pubblico delegando ad operatori privati il potere di adottare decisioni in materia economica. Tali fattispecie non ricorrono qualora lo Stato si limiti a richiedere ad un'organizzazione di categoria l'elaborazione di una tariffa, mantenendo un controllo sostanziale sull'adozione della stessa: in tal caso la tariffa non perde, infatti, il carattere di normativa statale. Ciò è quanto accade nel sistema italiano: il Consiglio Nazionale Forense, su richiesta dello Stato, si limita a proporre ogni due anni un progetto di tariffa, privo di forza vincolante; tale sistema tariffario, per entrare in vigore, necessita dell'approvazione da parte del Ministro della giustizia, il quale ha il potere di chiederne la modifica, nonché l'obbligo di ottenere il previo parere di due organi pubblici, segnatamente il Consiglio di Stato ed il C.I.P. La procedura di determinazione delle tariffe minime e massime inderogabili per gli avvocati, così come disciplinata nell'ordinamento italiano, con la previsione della decisione di ultima istanza in capo allo Stato, si rivela idonea a recidere il nesso di causalità tra la proposta dell'associazione di imprese e l'imposizione della tariffa ed ad accordare alla misura carattere statale, così escludendo la violazione degli artt. 4, paragrafo 3, TUE e 101 TFUE (ex artt. 10 e 81 TCE)¹³⁰.

Successivamente la Corte, pronunciandosi nelle cause riunite *Cipolla e Macrino*¹³¹ ha affrontato nuovamente la questione delle tariffe dei professionisti forensi, ma

¹³⁰ La Corte così conclude: «Gli artt. 5 e 85 del Trattato CE (divenuti artt. 10 CE e 81 CE) non ostano all'adozione da parte di uno Stato membro di una misura legislativa o regolamentare che approvi, sulla base di un progetto stabilito da un ordine professionale forense, una tariffa che fissa dei minimi e dei massimi per gli onorari dei membri dell'ordine, qualora tale misura statale sia adottata nell'ambito di un procedimento come quello previsto dal regio decreto legge 27 novembre 1933, n. 1578, come modificato».

¹³¹ Corte di Giustizia, 5 dicembre 2006, cause riunite C-94/04 e C-202/04, *Cipolla e Macrino*, cit. In dottrina, v. J. Rodríguez Rodrigo, *Aplicación del Derecho de la competencia a los baremos de honorarios de abogados: Arduino y Cipolla*, cit., 433; A. Bertolotti, *Le libere professioni tra Corte di Giustizia e Decreto Bersani: luci ed ombre (o, meglio, più ombre che luci)*, in *Giur. it.*, 2007, 3. Cfr., altresì, ordinanza di rinvio della Corte d'Appello di Torino 4 febbraio 2004, *Cipolla-Portolese*, n. C-94/04, in *GUUE*, C 94 del 17 aprile 2004, 28; la controversia ha origine nel rifiuto di un cliente di corrispondere la somma a titolo di saldo richiesta dal proprio avvocato, sul presupposto che quanto già versato antecedentemente all'introduzione del giudizio fosse comprensivo dell'intera remunerazione spettante al legale, stante l'accordo di remunerazione forfettaria concluso con il professionista. La somma versata risultava tuttavia inferiore rispetto ai minimi stabiliti dalla tariffa professionale. La Corte di appello di Torino, con ordinanza 4 febbraio 2004, ha sollevato una questione pregiudiziale interpretativa relativa alla validità di tale patto alla luce del diritto di concorrenza e del diritto alla libera prestazione di servizi. In particolare, la Corte

questa volta in riferimento alla compatibilità delle stesse con il diritto di libera prestazione di servizi intraUE. In tale occasione la Corte è stata, altresì, chiamata a sondare l'applicabilità, alla luce del diritto *antitrust*, delle tariffe imposte alle prestazioni stragiudiziali.

Richiamando il precedente *Arduino*, la Corte ha negato la sussistenza, nella procedura di determinazione delle tariffe forensi, di una rinuncia da parte dello Stato italiano «ad esercitare il proprio potere delegando ad operatori privati la responsabilità di prendere decisioni di intervento nel settore economico», ed ha sottolineato come il sistema tariffario basato sulla semplice proposta del Consiglio Nazionale Forense ed emanato con decreto da parte del Ministro di Giustizia, nell'esercizio di un proprio potere, non possa di per se essere giudicato in contrasto con il diritto della concorrenza, né per le tariffe minime previste per le attività riservate, cioè per l'attività giudiziale, né per le tariffe previste per le attività libere, quali l'attività stragiudiziale. La Corte ha riconosciuto, tuttavia, il potenziale effetto lesivo della normativa italiana, in quanto il divieto di derogare ai minimi tariffari può rendere più difficile l'ingresso nel mercato italiano dei servizi legali degli avvocati stabiliti in uno Stato membro diverso; gli avvocati stranieri risultano, pertanto, ostacolati nell'esercizio delle loro attività nello Stato italiano e, conseguentemente, la scelta per gli utenti risulta limitata. Ciononostante i Giudici hanno ritenuto che la previsione di tariffe minime può essere giustificata se idonea a garantire la tutela dei

d'appello ha proposto alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali: «1) Se il principio della concorrenza del diritto comunitario, di cui agli artt. 10 [CE], 81 [CE] e 82 (...) CE si applichi anche all'offerta dei servizi legali; 2) Se detto principio comporti, o meno, la possibilità di convenire fra le parti la remunerazione dell'avvocato, con effetto vincolante; 3) Se comunque detto principio impedisca, o meno, l'inderogabilità assoluta dei compensi forensi; 4) Se il principio di libera circolazione dei servizi, di cui agli artt. 10 CE e 49 (...) CE, si applichi anche all'offerta dei servizi legali; 5) In caso positivo, se detto principio sia, o meno, compatibile con la inderogabilità assoluta dei compensi forensi».

Cfr., inoltre, Ordinanza Tribunale di Roma, 7 aprile 2004, in *Rass. forense*, 2004, 1068; la vicenda trae origine dalla determinazione dall'importo degli onorari spettanti ad un avvocato per una prestazione stragiudiziale svolta, sulla base delle tariffe forensi; l'assistenza fornita dal legale non costituiva, però, attività riservata ai professionisti forense. Con rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia europea, il Tribunale di Roma ha a sua volta posto alla Corte una questione relativa alla compatibilità con gli artt. 10 CE e 81 CE di un altro aspetto della medesima normativa nazionale. In particolare, il Tribunale di Roma ha chiesto alla Corte «Se gli artt. 5 e 85 del Trattato CE (divenuti artt. 10 CE e 81 CE) ostino all'adozione da parte di uno Stato membro di una misura legislativa o regolamentare che approvi, sulla base di un progetto stabilito da un ordine professionale forense, una tariffa che fissa dei minimi e dei massimi per gli onorari dei membri dell'ordine con riferimento a prestazioni aventi ad oggetto attività (c.d. stragiudiziali) non riservate agli appartenenti all'ordine professionale forense ma che possono essere espletate da chiunque».

consumatori e il buon andamento della giustizia, nonché se proporzionata per il raggiungimento di tale fine. La Corte ha demandato al giudice nazionale il compito di valutare se l'inderogabilità di tali limiti tariffari, concretizzantesi in una restrizione alla libera prestazione dei servizi, possa ritenersi giustificata in concreto sul terreno dell'interesse pubblico, anche in considerazione dall'alto numero di avvocati italiani e delle «norme di organizzazione, di qualificazione, di deontologia, di controllo e di responsabilità» relative alla professione di avvocato vigenti nell'ordinamento nazionale.

Le pronunce *Arduino* e *Cipolla-Macrino* sono state da alcuni lette come una piena ed incondizionata legittimazione alla predisposizione di tariffe fisse minime costituendo le stesse una misura inevitabile per garantire idonea tutela all'interesse pubblico riconnesso all'attività legale; in realtà, come sottolineato da autorevole dottrina, in tali casi, non è ravvisabile alcun giudizio di merito sulla piena compatibilità delle restrizioni tariffarie italiane con il diritto europeo della concorrenza¹³².

Il sistema tariffario inderogabile per gli avvocati, nei suoi massimi e minimi, non essendo frutto di una decisione imputabile all'Ordine forense, quale associazione di imprese, non può essere giudicato ai sensi e per gli effetti dell'art. 101 TFUE. Nel contempo, tale misura sfugge all'applicazione del combinato disposto degli artt. 101 TFUE e 4, paragrafo 3, TUE. Tale ultima disposizione costituisce, infatti, una mera norma di chiusura, che letta in combinazione con l'art. 101 TFUE o 102 TFUE, consente di punire condotte che si caratterizzano per l'intervento statale e che non sarebbero, pertanto, riconducibili direttamente ed esclusivamente nell'alveo delle due citate norme *antitrust*¹³³; tuttavia, l'esigenza di protezione dell'effetto utile del diritto della concorrenza non può prescindere dall'esistenza di una condotta dei privati, siano esse imprese o associazioni di imprese¹³⁴. Lo Stato italiano, nei casi citati, non

¹³² Cfr. A Berlinguer, *La professione forense. Modelli a confronto*, cit., 188.

¹³³ Cfr. conclusioni dell'Avvocato Generale Tesouro nella causa *Meng* (Corte di giustizia, 17 novembre 1993, C-2/91, *Meng*, in *Racc.*, I-5751, paragrafo 18): «In definitiva, a me sembra che la richiamata giurisprudenza possa essere così sintetizzata: l'effetto utile delle norme sulla concorrenza rischia di essere pregiudicato solo in presenza di misure statali che consentano alle imprese private di sottrarsi ai vincoli di cui all'art. 85, misure che siano dunque manifestamente elusive, vuoi perché a) offrono una copertura legale a comportamenti altrimenti vietati, vuoi perché b) rendono inutili tali comportamenti per il fatto di lasciare agli stessi operatori interessati il compito di regolamentare il mercato, con la conseguenza che l'azione di tali operatori potrà essere analizzata, in buona sostanza, come comportamento d'impresa ai sensi dell'art. 85».

¹³⁴ La possibilità di qualificare gli interventi pubblici quali "misure statali di effetto equivalente ad un'intesa restrittiva" (o ad un abuso di potere di mercato), così come ipotizzate dagli Avvocati

ha imposto o consentito agli ordini professionali di agire in violazione delle norme di concorrenza, autorizzandoli a compiere scelte economiche autonome, ma ha introdotto il sistema tariffario direttamente con un provvedimento autoritativo pubblico. Gli obiettivi imperativi di interesse pubblico, concretizzantesi nella tutela, da un lato, dei destinatari dei servizi forniti da professionisti operanti nel settore della giustizia, e, dall'altro, della buona amministrazione della giustizia possono giustificare una restrizione della libera prestazione dei servizi e al diritto di concorrenza, alla duplice condizione che il provvedimento nazionale sia idoneo a garantire la realizzazione dell'obiettivo perseguito e non vada oltre quanto necessario per raggiungerlo.

Dalle diverse argomentazioni della Corte e dalle conclusioni degli Avvocati generali¹³⁵ emerge, tuttavia, un giudizio critico: un meccanismo imposto di determinazione delle tariffe, soprattutto riguardante i limiti minimi, risulta potenzialmente idoneo a pregiudicare la competitività del mercato dei servizi professionali e incide in maniera negativa soprattutto sulla libera prestazione di servizi nel mercato italiano da parte di avvocati degli altri stati membri, senza risultare, per converso, sicuramente funzionale al perseguimento di interessi generali. Tale circostanza deve, tuttavia, essere vagliata caso per caso dallo Stato che intende adottare tali misure restrittive della concorrenza. Anche l'Autorità Garante del Mercato e della Concorrenza ha sin da subito sottolineato come la sentenza *Arduino* si limiti a negare la presenza di una delega da parte dello Stato italiano ad operatori privati, ed in particolare al CNF, per lo svolgimento di pubbliche funzioni, senza tuttavia esprimersi sulla compatibilità delle tariffe con l'obiettivo di tutelare

Generali Jacobs e Léger, rispettivamente, nelle conclusioni *Pavlov* e *Arduino*, non trovano riscontro nel diritto europeo della concorrenza.

¹³⁵ Si consideri, a titolo esemplificativo, le conclusioni dell'Avvocato Generale Poiras Maduro, che nel procedimento *Cipolla-Macrina*, suggeriva di dichiarare ingiustificata *tout-court* la restrizione della libera circolazione dei servizi determinata dalla predisposizione di minimi tariffari inderogabili. Seppur l'Avvocato Generale ammetteva la legittimità di un tariffario forense, se sottoposto ad un effettivo controllo da parte dello Stato, non riteneva, nel caso di specie, la disciplina giustificata dall'esigenza di tutelare obiettivi generali di interesse pubblico. V. *Conclusioni dell'Avvocato Generale M. Poiras Maduro*, cause C-94/04 e C-202/04, 1 febbraio 2006, in *Racc.*, 2006, I-11421.

V. M. Gnes, *Le professioni intellettuali tra tutela nazionale e concorrenza*, cit., nota 61; l'A. sottolinea l'importanza nell'interpretazione ed evoluzione della giurisprudenza comunitaria delle conclusioni degli avvocati generale della Corte di Giustizia, i cui contenuti si rivelano spesso anticipatori dei successivi *trend* giurisprudenziali.

l'interesse generale; l'Autorità ha invitato, dunque, il governo italiano a non trarre da tale sentenza principi generali in materia di tariffe¹³⁶.

Difficile rimane, dunque, l'individuazione ermeneutica del limite oltre il quale la regolamentazione statale deve ritenersi sproporzionata rispetto alla tutela degli obiettivi che stima di interesse generale, con conseguente disapplicazione della stessa, in ossequio alla tensione dell'ordinamento europeo verso l'eliminazione delle barriere alla libera concorrenza. In ragione di ciò ogni Stato membro è chiamato a ponderare con attenzione la capacità di tali misure restrittive ad apprestare una migliore tutela degli interessi pubblici.

La Corte di giustizia è recentemente tornata a pronunciarsi in tema di tariffe forensi italiane, con particolare riferimento all'inderogabilità del limite massimo imposto dal tariffario¹³⁷. La vicenda rinviene la propria origine nel ricorso proposto dalla Commissione¹³⁸, sulla base della presunta incompatibilità delle tariffe massime forensi, previste a tutela degli utenti e fatte salve dall'art. 2, secondo comma, del c.d. Decreto Bersani, con il diritto di libera prestazione di servizi e con la libertà di stabilimento. La Commissione ha sostenuto che la previsione di un tariffario massimo obbligatorio, imposto indipendentemente dalla qualità della prestazione e dalla complessità e onerosità del lavoro svolto, costituisce un disincentivo per gli avvocati degli altri Stati membri a stabilirsi o a prestare occasionalmente i propri

¹³⁶ Cfr. Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, *Relazione sull'attività svolta nel biennio 2004/2005 per la promozione della liberalizzazione dei servizi professionali*, AS316, 2005, punto 58, reperibile all'URL <http://www.agcm.it/component/domino/open/C12563290035806C/5510CECCB806D0AAC12570C00030A57B.html>.

¹³⁷ Corte di Giustizia, 29 marzo 2011, C-565/08, *Commissione c. Italia*, in *Racc.*, 2011, I-02101. In dottrina, cfr. B. Nascimbene, *Tariffe degli avvocati e Corte di Giustizia: un conflitto risolto?*, in *Corr. giur.*, 2011, 1041; M. Henssler, *Höchstsätze für Rechtsanwaltsgebühren a Marktzugangsbeschränkung*, in *Neue juristische Wochenschrift*, 2011, 1577; P. De Luca Piero e M. Puglia, *Cronache della giurisprudenza dell'Unione europea (gennaio-giugno 2011)*, in *Dir. Un. Eu.*, 2011, 781; E. Bergamini, *La Corte di Giustizia e le tariffe (massime) degli avvocati: ultime evoluzioni o ultimo round?*, in *Dir. com. scambi internaz.*, 2011, 491; L. Pace e F. Lorenzo, *Corte di Giustizia dell'Unione europea, 29 marzo 2011, C-565/08*, in *Europa dir. priv.*, 2011, 1227; W. Ferrante, *La Corte di Giustizia salva le tariffe forensi massime*, in *Rass. avv. Stato*, 2011, III, 64.

¹³⁸ La Commissione, ravvisando una possibile incompatibilità delle disposizioni sulle tariffe massime obbligatorie, rimaste in vigore anche a seguito dell'approvazione del Decreto Bersani, con gli artt. 43 e 49 CE, aveva avviato un procedimento di infrazione nei confronti dell'Italia. Ritenendo non soddisfacenti le spiegazioni fornite dallo Stato Italiano, la Commissione aveva, successivamente, proposto ricorso alla Corte di Giustizia. Cfr. G. Rossolillo, *Ricorso proposto dalla Commissione contro la Repubblica italiana il 19 dicembre 2008, causa C-565/08*, in *Obbl. e Contr.*, 2009, 469.

servizi legali in Italia; tali avvocati dovrebbero, infatti, impiegare risorse per adattarsi al sistema di calcolo italiano, rinunciare a richiedere onorari maggiori rispetto a quelli previsti in Italia, nonché a contrattare liberamente con i clienti i propri onorari, non potendo fare offerte *ad hoc* in determinate situazioni e/o a clienti particolari.

La Corte di Giustizia ha, tuttavia, respinto il ricorso, ritenendo non provato l'effetto restrittivo di tali tariffe massime inderogabili: da un lato la sussistenza di norme diverse rispetto a quelle previste negli Stati membri non è di per se sufficiente al fine di poter ritenere integrata una violazione della disciplina in tema di libera circolazione, dall'altro le norme italiane devono ritenersi flessibili, laddove consentono di aumentare gli onorari sino al doppio delle tariffe massime applicabili, per le cause di particolare importanza, complessità o difficoltà, o fino al quadruplo per le cause di straordinaria importanza, o anche oltre nell'ipotesi di sproporzione manifesta tra la prestazione dell'avvocato e la tariffa massima prevista per legge, così da garantire sempre un adeguato compenso al professionista. Le tariffe massime italiane non costituiscono, dunque, a parere della Corte, alcun ostacolo all'accesso degli avvocati provenienti dagli altri Stati membri al mercato italiano.

Per quanto riguarda la seconda tipologia di restrizioni prese in considerazione, spesso prevista nei codici deontologici delle professioni regolamentate, ovvero il divieto o la limitazione alla possibilità per il professionista di farsi pubblicità, la Commissione ha adottato una prima decisione in materia nel 1999, allorché chiamata a vagliare la compatibilità con il diritto della concorrenza, ed in particolare con l'art. 101 TFUE (ex art. 81 CE), delle norme deontologiche in tema di pubblicità previste nel codice etico predisposto dall'Istituto dei mandatarî abilitati (I.M.A.), Ordine professionale che rappresenta a livello europeo tutti i mandatarî abilitati presso l'Ufficio europeo dei brevetti¹³⁹. In particolare, pur considerando le norme del codice deontologico, nel suo complesso, conformi al diritto della concorrenza, in quanto necessarie per garantire l'imparzialità, l'integrità e la responsabilità dei professionisti, per evitare i conflitti di interesse e la pubblicità ingannevole, nonché per tutelare il segreto professionale e assicurare l'attività efficace dell'Ufficio europeo dei brevetti, ha ritenuto ingiustificatamente restrittive le clausole che vietano ai membri dell'I.M.A. di farsi pubblicità comparativa e di avvicinare di propria iniziativa utenti, già stati

¹³⁹ Decisione della Commissione 7 aprile 1999, 1999/267/CE, in *GUCE*, n. L 106, 23 aprile 1999.

clienti di un altro mandatario abilitato. Tuttavia, la Commissione ha ritenuto opportuno, nell'interesse degli utenti, concedere un'esonazione di durata triennale (sino al 23 aprile 2000), per permettere un transito maggiormente graduale da un assetto di mercato caratterizzato da un divieto quasi assoluto di pubblicità ad un regime più concorrenziale. Tale decisione è stata oggetto di annullamento parziale ad opera della sentenza del Tribunale 28 marzo 2001¹⁴⁰. I Giudici hanno richiamato la possibilità per gli Stati membri, anche mediante l'operato di organismi rappresentativi, ai sensi dell'art. 7, paragrafo 5, della direttiva 97/55/CE¹⁴¹, relativa alla disciplina della pubblicità comparativa non ingannevole, di introdurre o mantenere limitazioni o divieti all'uso della pubblicità comparativa nel settore delle professioni, nel rispetto delle disposizioni del Trattato. In ossequio alla gerarchia delle fonti la direttiva non consente, dunque, alcuna deroga alle norme di rango primario, ivi compreso l'art. 81 TCE (attuale 101 TFUE). In ogni caso, la diffusione di informazioni aventi ad oggetto la menzione del nome di un'altra entità professionale, in assenza di accordo scritto di collaborazione tra il membro e detta entità, non è qualificabile, a parere del Tribunale, come pubblicità comparativa: il divieto di cui all'art. 2, lett. b), terzo comma, del codice di condotta dell'Istituto dei mandatarî abilitati, finalizzato ad impedire che un mandatario si avvalga indebitamente di relazioni professionali, è, pertanto, da ritenersi legittimo, in quanto non integrante alcuna violazione delle norme sulla concorrenza. La disposizione di cui all'art. 2, lett. b), primo comma integra, per converso, un vero e proprio divieto di pubblicità comparativa, e, in quanto tale, deve ritenersi, anche a parere del Tribunale, in contrasto con l'art. 81 TCE (oggi 101 TFUE). La pronuncia è stata occasione per i

¹⁴⁰ Tribunale 28 marzo 2001, T-144/99, *Istituto dei mandatarî abilitati presso l'Ufficio europeo dei brevetti c. Commissione*, in *Racc.*, II-1087, in cui l'organo giudicante ha annullato l'art. 1 della decisione della Commissione 7 aprile 1999, 1999/267/CE, relativa ad un procedimento a norma dell'articolo 85 del Trattato CE [IV/ 36147 — Codice di condotta dell'IMA (UEB)] nella parte in cui riguarda l'art. 2, lett. b), terzo comma, e l'art. 5, lett. c), del codice di condotta dell'Istituto dei mandatarî abilitati presso l'Ufficio europeo dei brevetti e ha respinto gli altri motivi di ricorso, confermando che il divieto di pubblicità comparativa di cui all'art. 2, lett. b), comma 1, viola i principi *antitrust*.

¹⁴¹ Direttiva 97/55/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 6 ottobre 1997 che modifica la direttiva 84/450/CEE relativa alla pubblicità ingannevole al fine di includervi la pubblicità comparativa, in *Gazz. Uff.* n. L 290, 23 ottobre 1997, 0018 – 0023, ed in particolare art. 7, comma quinto: «nessuna disposizione della presente direttiva impedisce agli Stati membri, nel rispetto delle disposizioni del trattato, di mantenere o introdurre divieti o limitazioni dell'uso della pubblicità comparativa riguardante servizi professionali, imposti direttamente o da un ente o un'organizzazione incaricati, a norma della legislazione degli Stati membri, di disciplinare l'esercizio di un'attività professionale».

giudici di esprimersi relativamente all'importanza dello strumento pubblicitario in un sistema concorrenziale: essi hanno rilevato come la pubblicità costituisca un fattore determinante per lo stato di competitività del mercato, in quanto, se effettuata in modo leale e con adeguate modalità, consente la valutazione dei meriti degli operatori, la qualità delle prestazioni e il loro costo e conferisce agli utenti la possibilità di scegliere consapevolmente il professionista al quale rivolgersi. Per converso, il divieto di pubblicità comparativa costituisce un limite per lo sviluppo dell'offerta dei servizi, con conseguente cristallizzazione della clientela di ciascun professionista all'interno del mercato¹⁴².

Effetto, peraltro, abbastanza dirimente sull'ammissibilità della pubblicità nel contesto delle professioni liberali, è da imputarsi alla Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 12 dicembre 2006, 2006/123/CE, relativa ai servizi nel mercato interno.

Specificatamente, l'art. 24 della medesima¹⁴³ ha introdotto nell'ordinamento europeo l'obbligo in capo agli Stati membri di sopprimere qualsivoglia divieto di effettuare comunicazioni commerciali, imposto alle professioni regolamentate, ivi compresa, dunque, quella forense; la richiesta espressa rivolta ai Paesi membri di eliminare ogni divieto di pubblicità, risulta comunque temperata dall'imposizione di una conformità del messaggio alle regole professionali, tenuto conto della specificità della professione, nonché dell'indipendenza, della dignità e del segreto professionale.

Recentemente, la Corte di Giustizia europea, a seguito di una domanda di pronuncia pregiudiziale vertente sull'interpretazione dell'art. 24 della direttiva, ha sottolineato la contrarietà al disposto della direttiva servizi di una norma nazionale che vieti totalmente agli esercenti una professione regolamentata, quale quella di dottore commercialista ed esperto contabile, di effettuare atti di promozione commerciale diretta e *ad personam* dei propri servizi (c.d. atti di *démarchage*)¹⁴⁴. La direttiva

¹⁴² Tribunale 28 marzo 2001, T-144/99, *Istituto dei mandatarî abilitati presso l'Ufficio europeo dei brevetti c. Commissione*, cit., punti 72-74.

¹⁴³ Cfr., altresì, il considerando n. 100 della Direttiva: «occorre sopprimere i divieti totali in materia di comunicazioni commerciali per le professioni regolamentate, revocando non i divieti relativi al contenuto di una comunicazione commerciale bensì quei divieti che, in generale e per una determinata professione, proibiscono una o più forme di comunicazione commerciale, ad esempio il divieto assoluto di pubblicità in un determinato o in determinati mezzi di comunicazione. Per quanto riguarda il contenuto e le modalità delle comunicazioni commerciali, occorre incoraggiare gli operatori del settore ad elaborare, nel rispetto del diritto comunitario, codici di condotta a livello comunitario».

¹⁴⁴ Corte di Giustizia, 5 aprile 2011, C-119/09, *Société fiduciaire nationale d'expertise comptable*, in *Racc.*, 2011, I-02551. In dottrina si rinvia a M. Bosio, *Prima applicazione della direttiva servizi e*

preclude, infatti, agli Stati dell'Unione la possibilità di introdurre divieti assoluti, volti ad escludere *tout court* la possibilità di effettuare comunicazioni commerciali (tra le quali si annoverano pubblicità, marketing diretto e sponsorizzazioni), poiché tale divieto integra una restrizione alla libera prestazione dei servizi transfrontalieri; i Paesi membri sono legittimati a fissare eventuali limiti al contenuto ovvero alle modalità delle comunicazioni commerciali, purché tali restrizioni siano giustificate e proporzionate all'obiettivo di garantire l'indipendenza, la dignità, l'integrità della professione, nonché il segreto professionale.

In sintesi, la particolarità della procedura di formazione del sistema tariffario inderogabile, nonché la rilevanza sociale della professione forense, fortemente riconnessa al pubblico interesse, hanno indotto la Corte di Giustizia a non opporsi *tout court* alla previsione di tariffe imposte, ma ad adottare un approccio collaborativo con le giurisdizioni e le autorità statali nazionali. I recenti arresti in tema di divieti pubblicitari si sono, invece, caratterizzati per una maggior rigidità, forti della presenza della attuale normativa di diritto europeo derivato (2006/123/CE), che ha imposto l'abolizione di qualsiasi divieto in materia di comunicazioni commerciali nel settore delle professioni regolamentate.

Sul piano politico, anche il Parlamento si è dichiarato favorevole ad una maggiore liberalizzazione del comparto dei servizi professionali, in ragione del forte peso economico di quest'ultimi, ma senza trascurare la necessità di modulare gli interventi di apertura al mercato alla particolare natura e specificità di ciascuna professione; con particolare riferimento al tema delle tariffe professionali obbligatorie ha, pertanto, ribadito la necessità di ammettere talune forme di regolamentazione, contemperando l'effetto distorsivo della concorrenza di detti interventi normativi con

prime difficoltà interpretative, in *Dir. com. scambi internaz.*, 2011, 691; E. Chiti e S. Screpanti, *Libera prestazione di servizi*, in *Giornale dir. amm.*, 2011, 650.

La vicenda rinvie la propria origine in una controversia sorta tra una società di professionisti contabili e il Ministro Francese; in particolare l'associazione professionale richiedeva l'annullamento parziale di una normativa francese nella parte in cui prevedeva un divieto assoluto per i dottori commercialisti ed esperti contabili di porre in essere atti di *démarchage*. Il Consiglio di Stato francese proponeva rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia, la quale, con la pronuncia del 5 aprile 2011, deduce l'incompatibilità di tale divieto con l'art. 24 della direttiva servizi: il divieto imposto dal Ministro francese è assoluto in quanto coinvolge qualsiasi atto di promozione commerciale diretta e *ad personam*, a prescindere dalla forma, contenuto o mezzi impiegati; gli atti di *démarchage* rientrano, infatti, nella nozione di comunicazione commerciale, in quanto rappresentano una forma di *marketing* diretto e, in quanto tali, non possono essere completamente vietati da una norma nazionale.

l'interesse pubblico che si intende salvaguardare¹⁴⁵. In particolare, la predisposizione di tariffe obbligatorie può, a parere del Parlamento, risultare compatibile con il diritto *antitrust* nel caso in cui «gli Stati membri controllino attivamente l'intervento di operatori privati nel procedimento decisionale»¹⁴⁶ e tale misura risulti, in ultima analisi, adeguata e proporzionata rispetto all'obiettivo di proteggere la collettività, e non risulti, invece, pura espressione degli interessi di categoria¹⁴⁷. Con riguardo alle limitazioni pubblicitarie il Parlamento europeo, similmente alla Corte di Giustizia, si è dimostrato maggiormente critico, ritenendo tali misure restrittive, nella maggior parte dei casi, ingiustificate e pregiudizievoli; in ragione di ciò ha auspicato l'eliminazione dei vincoli relativi alla pubblicità, salvo i casi eccezionali debitamente giustificati, in un'ottica di tutela degli utenti e del loro diritto ad essere informati circa i servizi presenti sul mercato, le relative caratteristiche, il costo delle prestazioni, le qualifiche e specializzazioni possedute dai professionisti.

I dichiarati effetti anticoncorrenziali derivanti dall'imposizione di tariffe inderogabili e da divieti pubblicitari e il bisogno, nel particolare settore delle professioni regolamentate, di cercare incessantemente un giusto equilibrio tra le esigenze del mercato ed altri valori socialmente meritevoli di tutela, fanno da *leitmotiv* anche alle iniziative di *competition advocacy* della Commissione europea. La posizione della Commissione, rispetto a quella del Parlamento europeo e della Corte di Giustizia, risulta, tuttavia, più netta: il fitto coacervo di norme restrittive della concorrenza, idonee, in particolare, ad incidere sul sistema tariffario e sulla pubblicità, stentano a trovare giustificazione sul terreno dell'interesse pubblico e, in ragione di ciò, dovrebbero essere riviste ed adattate. I prezzi fissi o prezzi minimi vengono addirittura qualificati dalla Commissione come gli strumenti normativi più deleteri per la concorrenza, in quanto in grado di eliminare o ridurre sensibilmente i vantaggi che agli utenti possono derivare dai mercati competitivi. Tali misure restrittive, a parere della Commissione¹⁴⁸, non solo non garantiscono una riduzione dei costi delle prestazioni, ma non possono nemmeno essere ritenute idonee a proteggere la qualità

¹⁴⁵ Cfr. Parlamento Europeo, *Risoluzione 5 aprile 2001*, B5-0247/2000, cit.

¹⁴⁶ Cfr. *Risoluzione del Parlamento europeo sulle professioni legali e l'interesse generale nel funzionamento dei sistemi giuridici*, P6 TA(2006)0108, 23 marzo 2006, cit.

¹⁴⁷ *Risoluzione del Parlamento europeo sul seguito alla relazione sulla concorrenza nei servizi professionali (2006/2137(INI))*, 12 ottobre 2006, reperibile sul sito <http://www.europarl.europa.eu>.

¹⁴⁸ Cfr. Commissione Europea, *Communication from the Commission, Report on Competition in Professional Services*, COM(2004) 83 final, cit., 12 ss.

dei servizi: esse, infatti, non impediscono a professionisti meno qualificati di offrire servizi sul mercato, né tutelano i consumatori da eventuali comportamenti opportunistici posti in essere dai professionisti. In tema di pubblicità, non solo la Commissione ritiene ingiustificati eventuali divieti e limitazioni della stessa, ma addirittura considera la libera diffusione delle informazioni concernenti i servizi professionali un modo per assicurare la qualità delle prestazioni legali. Un miglioramento della disponibilità e qualità delle informazioni rese dai professionisti comporta una maggior opportunità per gli utenti di scegliere consapevolmente il servizio di cui necessitano. La pubblicità professionale maggiormente libera da vincoli si tradurrebbe, pertanto, nella misura meno restrittiva in grado di garantire la qualità dei servizi, in una dinamica caratterizzata da asimmetrie informative, rendendo così superflua e sproporzionata la fissazione di prezzi fissi inderogabili¹⁴⁹. Recentemente (nel mese di novembre 2012), nella *Relazione della Commissione al Parlamento Europeo, al Consiglio, alla Banca Centrale Europea, al Comitato Economico e Sociale Europeo, al Comitato delle regioni e alla Banca Europea per gli investimenti - Stato dell'integrazione del mercato unico 2013*¹⁵⁰, la Commissione riferendosi in generale al settore dei servizi ed in particolare alle professioni regolamentate, ha ribadito che tutt'oggi sussistono normative nazionali che pregiudicano la concorrenza nel mercato interno, ponendo ostacoli all'accesso (i.e. riserva di determinate attività ai titolari di qualifiche specifiche) e/o ostacoli di condotta (restrizioni attinenti l'esercizio di attività professionali, i.e. requisiti riguardanti la forma giuridica o la proprietà del capitale delle società). Ancora una volta, tuttavia, la Commissione si esprime in modo estremamente critico con riferimento alle norme nazionali di alcuni Stati membri (BG, CY, DE, PL, SK, SI, SE) che impongono tariffe a determinate professioni (ad es. ingegneri/architetti, contabili, consulenti fiscali e di brevetti, veterinari). Pur ribadendo la necessità di contemperare l'apertura al mercato con la tutela dell'interesse pubblico, la Commissione sottolinea l'eterogeneità della mercato interno delle professioni e

¹⁴⁹ Cfr. G. Colavitti, *La pubblicità è l'anima del commercio e non della professione liberale*, in *Dir. e Giust.*, 2005, 27.

¹⁵⁰ COM(2012) 752 final, *Relazione della Commissione al Parlamento Europeo, al Consiglio, alla Banca Centrale Europea, al Comitato Economico e Sociale Europeo, al Comitato delle regioni e alla Banca Europea per gli investimenti - Stato dell'integrazione del mercato unico 2013*, Bruxelles, 28 novembre 2012, Reperibile all'URL http://ec.europa.eu/europe2020/pdf/sgmktreport2013_it.pdf.

l'insufficiente grado di competitività raggiunto; in ragione di ciò, indica nuovamente tra le priorità d'azione degli Stati membri l'adozione di un approccio più ambizioso, con particolare riferimento all'attuazione della direttiva sui servizi, riesaminando la «necessità e proporzionalità dei requisiti ancora in essere, in particolare quelli che fissano le tariffe di determinate professioni e quelli che limitano le strutture societarie e la proprietà del capitale», nonché richiedendo agli Stati membri di «valutare la motivazione dei requisiti che limitano l'accesso alle professioni regolamentate e il loro svolgimento, compreso il ruolo degli ordini professionali, sopprimere o allentare questi requisiti laddove siano ingiustificati».

4. Italia e Regno Unito: profili di comparazione

In questo contesto europeo multiforme, ancora alla ricerca di un equilibrio tra esigenze contrapposte, sulla spinta europea molti Paesi membri, pur partendo da condizioni iniziali diverse, hanno comunque effettivamente avviato significative riforme nella regolazione dei servizi professionali, al fine di promuovere la concorrenza nei propri mercati nazionali, in vista della realizzazione del Mercato comune.

Tra i diversi Stati, si è scelto di prendere in considerazione l'Italia e il Regno Unito, in quanto storicamente caratterizzati da opposte tradizioni nella regolamentazione dei servizi professionali e da una conseguente diversa propensione all'apertura di tale comparto alle regole della concorrenza.

Com'è noto, nel Regno Unito il livello di regolamentazione delle professioni è sempre stato molto contenuto e sforzi continui e rilevanti sono stati posti in essere sin dagli anni '70¹⁵¹ al fine di aumentare ulteriormente la competitività nel mercato dei

¹⁵¹ Cfr. Monopolies and Mergers Commission, *Report on the general effect on the public interest of certain restrictive practices so far as they prevail in relation to supply of professional services* (1970); Monopolies and Mergers Commission, *Advocate's services. A report on the supply by Senior Counsel alone of their services* (1976); Monopolies and Mergers Commission, *Barristers' service. A report on the supply by Her Majesty's Counsel alone of their services* (1976); Monopolies and Mergers Commission, *Advocates' services. A report on the supply of advocates' services in relation to restrictions on advertising* (1976), Monopolies and Mergers Commission, *Barristers' services. A Report on the supply of barristers' services in relation to restrictions on advertising* (1976); National Board for Prices and Incomes Board, *Report on the Remuneration of Solicitors*, Report n. 54, CMND. n. 3529 (1968); National Board for Prices and Incomes Board, *Standing Reference on the Remuneration of Solicitors, first Report*, Report n. 134, Cmnd. 4217 (1969); National Board for Prices and Incomes Board, *Standing Reference on the Remuneration of Solicitors, Second Report*, Report n. 164, CMND. n. 4624 (1971); National Board for Prices and

servizi professionali. Come sottolineato anche dalla Commissione Europea¹⁵², il Regno Unito, grazie al possesso di un programma strutturato di riforma che mira a rafforzare la concorrenza, ha raggiunto significativi risultati nel processo di liberalizzazione della professione forense¹⁵³.

Diversamente il mercato dei servizi professionali in Italia è sempre stato connotato dalla presenza di numerose restrizioni normative: lo Stato, anche in maniera mediata attraverso l'operato degli Ordini professionali, ha scelto di regolare in modo stringente l'accesso e l'esercizio della professione di avvocato, al fine di prevenire i potenziali fallimenti di mercato ed assicurare la tutela degli interessi pubblici generali. Cionondimeno gli interventi europei hanno condotto l'Italia ad adottare un nuovo approccio nella regolazione dei servizi professionale, maggiormente attento all'esigenza di coniugare le specificità del settore con la tutela della concorrenza¹⁵⁴. Le recenti riforme, in senso proconcorrenziale, dell'ordinamento forense italiano, così distanti dalla tradizione giuridica nazionale, sono, pertanto, per la massima parte ascrivibili alla pressione esercitata dal diritto comunitario, e in ciò stesso trovano la propria fonte normativa.

Incomes Board; *Solicitors Act* 1974; Royal Commission on Legal Services (the Benson Committee), Report 1979, Cmnd. 7648; Administration of Justice Act 1985; Courts and Legal Services Act 1990; Lord Chancellor's Department (1998), *White paper Modernising Justice*, Cmnd. 4155; Access to Justice Act 1999;

¹⁵² COM(2005)405 final, cit.

¹⁵³ Cfr. OECD, *Competitive Restrictions in Legal Professions*, DAF/COMP(2007)39, cit., 273 ss.

¹⁵⁴ L'OECD, nel *Report Competitive Restrictions in Legal Professions*, cit., 299, menziona la riforma italiana introdotta con il Decreto Bersani tra i cambiamenti più significativi operati dagli Stati membri sotto l'influenza del diritto europeo ed in particolare: «There have been some very exciting developments in EU Member States during 2006 where Governments themselves have taken action to reform anti-competitive legal services regulation and it shows the increasing impact of the European Commission's and national competition authorities' work to reform this sector. These include: The package of deregulation measures adopted in summer 2006 by the Italian Parliament in professional services is a land mark development (based on the so-called "Bersani" decree) (...)»

4.1. Italia

Le tendenze europee in tema di professione forense e concorrenza hanno inciso profondamente sull'ordinamento italiano, comportando una progressiva riduzione delle limitazioni esistenti all'esercizio della professione di avvocato, con precipuo riferimento ai limiti tariffari e pubblicitari.

Un significativo contributo ai tentativi di apertura della professione forense alle regole di mercato è stato offerto dall'Autorità antitrust italiana, la quale, recependo l'orientamento europeo, ha, nel tempo, condotto analisi sistematiche nel settore fornendo linee guida per incrementare la competitività nei servizi professionali. L'autorità italiana ha sottolineato, infatti, a più riprese, l'opportunità di procedere ad una riforma in senso pro-concorrenziale di tale comparto, al fine di rimuovere gli ostacoli allo sviluppo economico ancora presenti; a tal fine ha auspicato il mantenimento delle sole regolamentazioni restrittive, di matrice normativa o pattizia, che trovano legittimo fondamento nella sussistenza di un rapporto oggettivo di necessità e proporzionalità tra la misura limitativa della concorrenza e la tutela dell'interesse pubblico riconnesso all'esercizio di particolari professioni. In particolare, nell'*“Indagine conoscitiva sugli ordini e collegi professionali”*, del 1997¹⁵⁵, finalizzata a verificare l'adeguatezza della regolamentazione in vigore in relazione all'obiettivo di consentire un consono sviluppo delle attività professionali, l'Autorità ha delineato il carattere marcatamente restrittivo della regolamentazione italiana, rispetto a quelle in vigore nella maggior parte degli altri Stati membri. Con particolare riferimento alle tariffe, l'AGCM ha sottolineato l'assenza di un nesso eziologico tra tariffe predeterminate ed imposte e qualità dei servizi legali offerti sul mercato, sostenendo che quest'ultima potrebbe, in realtà, essere garantita da misure diverse e meno restrittive, quali le condizioni di accesso alla professione ovvero meccanismi di responsabilità professionale. In materia di pubblicità, l'Autorità antitrust ha affermato la necessità di rimuovere qualsivoglia divieto, poiché una pubblicità priva di vincoli, anche di carattere comparativo e diffusa con qualsiasi mezzo di comunicazione, consente di colmare le lacune informative che caratterizzano i rapporti tra professionisti e clienti; quest'ultimi, edotti sulle

¹⁵⁵ Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, IC15, *Settore degli ordini e collegi professionali*, 9 ottobre 1997, reperibile all'URL www.agcm.it, sezione *Pareri e Segnalazioni*.

caratteristiche delle prestazioni professionali, potrebbero orientarsi nella scelta dei servizi di cui necessitano con maggior consapevolezza. Successivamente, nel novembre 2005¹⁵⁶, l'Autorità ha avviato un confronto con gli ordini professionali teso alla verifica, alla luce delle indicazioni fornite dalla Commissione Europea nella “Relazione sulla concorrenza nei servizi professionali” del 2004, della necessità e proporzionalità di alcune limitazioni alla concorrenza caratterizzanti la regolamentazione dell'attività dei professionisti.

I risultati dell'indagine e l'attività dell'Antitrust hanno incentivato il legislatore italiano ad avviare un processo di liberalizzazione delle attività professionali: numerosi sono stati i disegni di legge e le proposte legislative volte a modernizzare il settore dei servizi professionali, rimasti tuttavia senza alcun esito¹⁵⁷, sino all'adozione del d.l. 223/2006, convertito con l. 248/2006. Con tale intervento legislativo, che ha recepito parzialmente i principi concorrenziali affermati dall'Autorità, sono state introdotte significative modifiche in senso pro-concorrenziale nell'ordinamento italiano dei servizi professionali; in particolare, l'art. 2 della l. 248/2006¹⁵⁸ ha abrogato le disposizioni legislative e regolamentari che prevedevano, con riferimento alle attività libero professionali e intellettuali, «l'obbligatorietà di tariffe fisse o minime ovvero il divieto di pattuire compensi parametrati al raggiungimento degli obiettivi perseguiti; il divieto, anche parziale, di svolgere pubblicità informativa circa i titoli e le specializzazioni professionali, le caratteristiche del servizio offerto, nonché il prezzo e i costi complessivi delle prestazioni secondo criteri di trasparenza e veridicità del messaggio il cui rispetto è verificato dall'ordine; il divieto di fornire all'utenza servizi professionali di tipo interdisciplinare da parte di società di persone o associazioni tra professionisti, fermo restando che l'oggetto sociale relativo all'attività libero-professionale deve essere esclusivo, che il medesimo professionista

¹⁵⁶ Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, segnalazione S690, *Relazione dell'attività svolta nel biennio 2004/2005 per la promozione della liberalizzazione dei servizi professionali*, novembre 2005.

¹⁵⁷ Cfr., sul punto, E. Bergamini, *La concorrenza dei professionisti nel mercato interno dell'Unione europea*, Napoli, 2005, 274.

¹⁵⁸ La legge di conversione ha, in realtà, mitigato l'intervento di liberalizzazione compiuto con il d.l. 223/2006; il decreto legge nella versione originaria, infatti, sanciva l'abrogazione diretta delle previsioni volte alla “fissazione di tariffe obbligatorie fisse o minime”, senza contenere alcun rinvio alla tariffa professionale per la liquidazione giudiziale dei compensi professionali; inoltre, in materia di pubblicità, il decreto Bersani non attribuiva agli ordini professionali alcun potere di verifica sulla trasparenza e sulla veridicità delle pubblicità effettuate dai membri della categoria.

non può partecipare a più di una società e che la specifica prestazione deve essere resa da uno o più soci professionisti previamente indicati, sotto la propria personale responsabilità». La norma ha fatto salve le eventuali tariffe massime imposte a tutela degli utenti e il riferimento alle tariffe predefinite in caso di liquidazione giudiziale e gratuito patrocinio. Il terzo comma ha imposto l'adeguamento delle disposizioni deontologiche non conformi entro il primo gennaio 2007, sancendo la nullità delle disposizioni non modificate entro tale data, risultanti in contrasto con il primo comma della medesima norma.

La seconda indagine conoscitiva (IC34)¹⁵⁹ condotta dall'Autorità antitrust in seguito all'entrata in vigore del d.l. 223/2006, avviata nel 2007 e conclusasi nel 2009, intrapresa al fine di valutare il grado con cui tali nuove disposizioni erano state recepite nei codici deontologici di talune professioni, tra cui quella forense, ha registrato una certa ritrosia da parte degli Ordini professionali ad adeguare i propri codici deontologici ai principi *antitrust*. In particolare, l'Autorità ha espresso obiezioni sulle norme deontologiche forensi che in materia di compenso dell'avvocato rinviano formalmente all'art. 2233, secondo comma, c.c. e, dunque, fanno riferimento all'adeguatezza e al decoro come parametro per la determinazione del compenso professionale, senza tuttavia richiamare l'art. 2, primo comma, lettera a) della legge Bersani, omettendo così di evidenziare l'intervenuta abrogazione dell'obbligatorietà delle tariffe fisse e minime. Particolarmente stringente è stata, altresì, definita la disciplina relativa alla pubblicità, per quel che attiene al divieto di pubblicizzare i compensi e di svolgere pubblicità comparativa, nonché alla previsione di un potere di controllo dei contenuti dei messaggi da diffondere sul *web* e del potere di autorizzare, in via preventiva, la possibilità per gli iscritti di tenere o curare rubriche su organi di stampa (art. 18, terzo comma).

Il processo di riforma legislativa degli ordinamenti professionali in generale e di quello forense in particolare non si è arrestato. Di recente, l'art. 4, primo comma, del

¹⁵⁹ Cfr. Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, IC34, *Indagine conoscitiva riguardante il settore degli ordini e collegi professionali*, 2009, reperibile all'URL www.agcm.it, sezione *Indagini Conoscitive*. In dottrina cfr. A. Stanchi, *La professione forense, come lavoro intellettuale nel sistema costituzionale ed i principi della concorrenza tra imprese*, in *Lavoro nella giur.*, 2009, 459.

V., altresì, Cfr. Segnalazioni dell'11 giugno 2008, AS453, *Considerazioni e proposte per una regolazione pro concorrenziale dei mercati a sostegno della crescita economica*, del 26 agosto 2011, AS864, *Disegno di legge AS n. 2887 di conversione del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138, recante "Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e lo sviluppo"*.

d.p.r. 137/2012 (*Regolamento recante riforma degli ordinamenti professionali*)¹⁶⁰, emanato ai sensi dell'art. 3, quinto comma, lett. g) del d.l. 13 agosto 2011, n. 138, in seno alla riforma complessiva delle professioni regolamentate, ha consentito ai professionisti di svolgere con ogni mezzo pubblicità informativa, avente ad oggetto anche l'attività professionale esercitata, i titoli, le specializzazioni del professionista, l'organizzazione dello studio, nonché i compensi praticati. Tale pubblicità deve, tuttavia, essere funzionale all'oggetto, veritiera e corretta, non deve violare l'obbligo del segreto professionale e non deve risultare equivoca, ingannevole o denigratoria. La violazione di detta norma, oltre ad integrare un illecito disciplinare, può essere sanzionata ai sensi dei d.lgs. 6 settembre 2005, n. 206, e 2 agosto 2007, n. 145. Per quanto attiene ai compensi professionali la l. 14 settembre 2011, n. 148, di conversione del d.l. 13 agosto 2011, n. 138, ha previsto la pattuizione per iscritto del conferimento dell'incarico professionale, prendendo come riferimento le tariffe professionali, facendo comunque salva la possibilità per il professionista di derogare al sistema tariffario. Il rinvio a quest'ultimo, invece, è stato previsto in caso di mancata determinazione consensuale del compenso, quando il committente è un ente pubblico, in caso di liquidazione giudiziale dei compensi, ovvero nei casi in cui la prestazione professionale è resa nell'interesse dei terzi. A carico del professionista è stato altresì posto il dovere di informare il cliente sul livello di complessità dell'incarico, fornendo tutte le informazioni utili circa gli oneri ipotizzabili dal momento del conferimento sino alla conclusione dell'incarico. Con la l. 27/2012 di conversione del d.l. 1/2012 il sistema per la determinazione del compenso per l'attività professionale ha subito un'ulteriore trasformazione. In particolare, l'art. 9 ha statuito l'abrogazione, in via generale, di tutte le tariffe previste per le professioni regolamentate, ivi compreso, dunque, anche il sistema tariffario forense, stabilendo contestualmente l'implicita abrogazione delle norme che rinviano ai sistemi tariffari per la determinazione del compenso professionale. Il criterio principale per la determinazione del compenso è diventato, dunque, l'accordo tra cliente e professionista, in assenza del quale subentra la liquidazione in sede giudiziale, secondo i parametri normativi introdotti dal d.m. 140/2012.

¹⁶⁰ D.P.R. 07.08.2012, n. 137, *Regolamento recante riforma degli ordinamenti professionali, a norma dell'articolo 3, comma 5, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148*, in *Gazz. Uff.* n. 189, 14 agosto 2012.

4.1.1. La recente riforma dell'ordinamento forense

In tale contesto normativo generale, si colloca la recente riforma dell'ordinamento forense, approvata, dopo un *iter* durato quattro anni, nel mese di dicembre 2012 ed entrata in vigore il 2 febbraio 2013¹⁶¹. Il testo è una legge speciale che deroga alla normativa sulle professioni richiamate (l. 14 settembre 2011, n. 148, art. 3, quinto comma, l. 27/2012 e D.p.r. 7 agosto 2012, n. 137)¹⁶² e riforma in maniera organica la disciplina della professione forense. In tale intervento settoriale è stata mantenuta la possibilità per l'avvocato di avvalersi del mezzo pubblicitario, ma è stata, tuttavia, omessa la citazione, tra le informazioni ammesse, di quelle relative al compenso. Peraltro, in assenza di un espresso divieto in tal senso, pare ragionevole ritenere inclusa tale informazione nel novero di quelle consentite. A norma dell'art. 10 le informazioni diffuse, con qualsiasi mezzo, anche informatico, devono risultare trasparenti, veritiere, corrette e non equivoche, ingannevoli, denigratorie o suggestive. La disposizione maggiormente restrittiva della nuova disciplina è rinvenibile nell'espresso divieto per i professionisti forensi di effettuare pubblicità comparativa.

Per quanto attiene al compenso spettante al professionista, la legge 247/2013 ha introdotto un sistema speciale di determinazione e liquidazione del compenso per la categoria forense. Il compenso deve essere generalmente concordato per iscritto al momento dell'incarico, e può essere pattuito secondo diverse modalità, ovvero a *forfait*, a tempo, per convenzione su uno o taluni affari, in base all'assolvimento e ai tempi di erogazione della prestazione, per singole fasi, prestazioni o per l'intera attività, a percentuale sul valore dell'affare o di quanto si prevede possa giovare al cliente, anche a prescindere da un profilo meramente economico, indipendentemente dall'effettivo esito o risultato raggiunto. La norma reintroduce il divieto di patto

¹⁶¹ Legge 247/2012, in *Gazz. Uff.*, n. 15, 18 gennaio 2013.

Cfr. Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, AS974 - *Nuova disciplina dell'ordinamento della professione forense*, 9 agosto 2012, relativo alla proposta di legge recante “*Nuova disciplina dell'ordinamento della professione forense*” (AC 3900, XVI Legislatura), nel testo licenziato, l'11 giugno 2012, dalla Commissione Giustizia della Camera per l'esame dell'Aula; Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, AS602 “*Riforma della professione forense*” del 18 settembre 2009, in *Bollettino* n. 35, 2009.

¹⁶² La legge 247/2013 sostituisce le attuali norme in materia in base al criterio cronologico (*lex posterior derogat legi priori*), al criterio di specialità (*lex specialis derogat legi generali*), nonché, con specifico riferimento alle disposizioni del D.P.R. n. 137/2012, anche al criterio gerarchico.

quota lite, precedentemente abrogato con la riforma Bersani: dovranno, dunque, essere dichiarati nulli i patti che prevedono che il compenso consista «in tutto o in parte una quota del bene oggetto della prestazione o della ragione litigiosa». E' previsto l'obbligo di fornire, a richiesta del cliente, un preventivo in forma scritta, che distingua tra oneri, spese e compenso professionale. In capo all'avvocato grava il dovere di fornire al cliente informazioni sulla complessità dell'incarico e sugli oneri ipotizzabili dal conferimento dell'incarico alla conclusione dello stesso. In assenza di pattuizione scritta, o nel caso di liquidazione giudiziale dei compensi, ovvero nei casi in cui la prestazione professionale è resa nell'interesse dei terzi o per prestazioni officiose previste dalla legge trovano applicazione i parametri ministeriali, adottati con decreto, su proposta del Consiglio Nazionale Forense, ogni due anni, *ex art. 1, terzo comma, l. 247/2013*¹⁶³.

Il processo di modernizzazione, sotto un profilo economico-concorrenziale, del settore dei servizi legali, sebbene caratterizzato dalla continua tensione tra richieste dell'Autorità italiana, dirette ad implementare il grado di competitività nel settore, e repliche del Consiglio Nazionale Forense, volte, per converso, a rivendicare la specificità della professione forense e la proporzionalità di talune limitazioni in tema di pubblicità e tariffe, ha avuto un notevole impatto sulla disciplina, non solo normativa, ma anche deontologica della professione forense.

L'evoluzione più vistosa, compiuta in seno al codice deontologico, riguarda la regolamentazione pattizia relativa alla possibilità per l'avvocato di dare informazioni sulla propria attività. Nell'ordinamento italiano, le restrizioni alla facoltà per gli avvocati di avvalersi della pubblicità erano, infatti, particolarmente stringenti. Tradizionalmente, era addirittura preclusa ai professionisti forensi la possibilità di pubblicizzare la propria attività ai terzi, sull'assunto che tale promozione risultava in evidente contrasto con la natura e le caratteristiche fondamentali della professione

¹⁶³ I parametri richiamati nella l. 247/2013 non coincidono con i parametri di cui al d.m. n. 140/2012, adottato in forza dell'art. 9 del d.l. n. 1/2012 convertito in l. 27/12; le fonti sono distinte e si caratterizzano per un diverso procedimento di approvazione: solo nel caso di tariffe forensi, infatti, è prevista la previa consultazione con il Consiglio Nazionale Forense. Il decreto ministeriale 140/12 seppur destinato ad essere sostituito, continuerà, tuttavia, ad applicarsi in via analogica sino all'adozione del nuovo decreto sui parametri forensi, per supplire all'attuale lacuna normativa. La novella dell'ordinamento forense sotto tale profilo risulta conforme alla previsione contenuta nella legge 27/2012 che, come già sottolineato, prevede nel caso di liquidazione giudiziale che il compenso del professionista venga determinato con riferimento ai parametri ministeriali (art. 9, comma secondo, l. 27/2012).

forense, in quanto idonea ad incidere negativamente sulla dignità, discrezionalità, riservatezza, lealtà e correttezza dell'avvocato¹⁶⁴. Il Consiglio Nazionale Forense, in ossequio a tali valori, aveva, di conseguenza, in un primo tempo, censurato con rigore assoluto qualsiasi comportamento imputabile ai propri membri che, anche latamente, potesse configurarsi come violazione del divieto di pubblicità, spesso posto in correlazione con l'ulteriore divieto di accaparramento di clientela¹⁶⁵. Nella decisione del 23 aprile 1991, n. 56, relativa alla diffusione di uno stampato autoelogiativo, era giunto addirittura ad affermare che «il ripudio di mezzi pubblicitari di ogni genere costituisce tradizione e vanto dell'Avvocatura italiana, che nel corso di decenni ha sempre confermato il rifiuto di forme di emulazione diverse da una dignitosa gara di meriti dimostrati attraverso le opere e lo studio». A tali principi si atteneva, altresì, il Codice Deontologico Forense del 1997, ove era rinvenibile un categorico divieto di qualsiasi forma di pubblicità dell'attività professionale, fatta salva la mera possibilità per l'avvocato di indicare i propri particolari settori di operatività e le proprie specializzazioni, di fornire informazioni, a colleghi e clienti, sull'organizzazione dell'ufficio e sull'attività professionale, nonché di utilizzare il nome di un avvocato defunto, che avesse fatto parte dello studio, se tale professionista a suo tempo o per testamento lo avesse espressamente consentito, ovvero se fosse presente il consenso unanime degli eredi. L'attività di informazione ammessa doveva, in ogni caso, essere attuata in conformità al canone

¹⁶⁴ Cfr. E. Ricciardi, *Lineamenti dell'ordinamento professionale forense*, Milano, 1999, 350; A. Berlinguer, *Professione forense, impresa e concorrenza*, Milano, 2003, 69; G. Scarselli, *Ordinamento giudiziario e forense*, Milano, 2010, 452.

¹⁶⁵ In molteplici occasioni, sin dagli anni '50, il Consiglio Nazionale Forense era intervenuto sanzionando professionisti forensi che si erano avvalsi del mezzo pubblicitario, ed in particolare di avvisi economici su giornali (avvertimento, 13.09.1956), di reiterata pubblicazione di avvisi economici (radiazione, 31.12.1954), di uno stampato di tenore auto-elogiativo (censura, 23.04.1991), dell'edizione e diffusione presso aziende di un periodico (avvertimento, 16.03.1968), dell'esposizione del recapito in una trasmissione TV (avvertimento 28.6.80). Anche negli anni '90 il CNF, nei propri interventi sanzionatori, continuava a ribadire i principi attinenti il divieto di pubblicità; in particolare, nella decisione del 28 dicembre 1992, n. 121, si legge: «Il professionista che usi carta intestata portante dicitura da riferire più ad attività commerciale che professionale, così dimostrando di voler reclamizzare il proprio studio, tiene un comportamento non conforme alla dignità e al decoro»; e, ancora, nella pronuncia del 4 luglio 1995, n. 72: «L'avvocato che nel corso di una apparizione televisiva effettui un tentativo, anche se blando, di far conoscere l'esistenza di un suo studio professionale, viola il precetto che sancisce il divieto di pubblicità degli esercenti la professione legale»; nella pronuncia 30 ottobre 1996, n. 144, il CNF si era espresso nei seguenti termini: «L'avvocato che a mezzo di interviste e comunicazioni rese agli organi di stampa enfatizzi sé, la sua professionalità e le tecniche processuali e di difesa, pone in essere un comportamento disciplinarmente rilevante».

della verità e nel rispetto dei doveri di dignità e decoro. L'esclusione totale per gli avvocati di avvalersi del mezzo pubblicitario aveva, tuttavia, incontrato il dissenso di molti¹⁶⁶, che ritenevano tale misura eccessivamente restrittiva e difficilmente giustificabile, soprattutto alla luce delle esperienze di altri Paesi e, successivamente, delle nuove esigenze dettate da un mondo sempre più globalizzato. Con delibera 16 ottobre 1999 e successiva novella del 2002¹⁶⁷, il Consiglio Nazionale Forense riformulava il testo dell'art. 17 cod. deont., concedendo ai professionisti forensi la possibilità di dare informazioni relative alla propria attività professionale, “secondo correttezza e verità, nel rispetto della dignità e del decoro della professione e degli obblighi di segretezza e riservatezza”¹⁶⁸. La norma deontologica elencava in maniera puntuale le modalità attraverso le quali le informazioni consentite potevano essere fornite ai terzi, nonché i divieti concernenti i contenuti delle stesse. In particolare, era permesso l'utilizzo di mezzi ordinari (carta da lettere, biglietti da visita, targhe), *brochures* informative (opuscoli, circolari) inviate anche a mezzo posta a soggetti determinati, annuari professionali, rubriche, riviste giuridiche, repertori e bollettini con informazioni giuridiche, rapporti con la stampa (secondo quanto stabilito dall'articolo 18 del codice deontologico forense), siti *web* e reti telematiche (Internet), purché propri dell'avvocato o di studi legali associati o di società di avvocati, previa segnalazione al Consiglio dell'ordine. Erano invece da considerarsi vietati i mezzi televisivi e radiofonici (televisione e radio), i giornali (quotidiani e periodici) e gli annunci pubblicitari, i mezzi di divulgazione anomali e contrari al decoro, le sponsorizzazioni, le telefonate di presentazione e le visite a domicilio non specificatamente richieste, l'utilizzazione di Internet per offerta di servizi e consulenze gratuite. Venivano consentiti seminari e convegni organizzati direttamente dagli studi professionali, salva la previa approvazione dal Consiglio dell'Ordine, nonché la consulenza attraverso la rete internet e il sito *web*, nel rispetto

¹⁶⁶ Si v. A. Visco, *L'Avvocato*, Bari, 1957; G. C. Hazard, R. Perce e J. Stempel, *Perché agli avvocati dovrebbe essere consentito l'uso della pubblicità*, in *Riv. dir. civ.*, 1986, II, 277.

¹⁶⁷ Con la modifica del 1999 si è passato dalla previsione del divieto di pubblicità alla regolamentazione del diritto di fornire informazioni sull'attività professionale; la successiva delibera del CNF, datata 26 ottobre 2002, ha dettato un'ampia disciplina relativa ai contenuti e alle modalità dell'informazione pubblicitaria.

¹⁶⁸ Cfr., sul punto, R. Danovi, *La pubblicità, la doppia deontologia e le modifiche al codice deontologico forense*, in *Rass. forense*, 2000, 41; L. D'auria, *Avvocati e pubblicità*, in *Prev. Forense*, 2000, 26; L. G. Scassellati Sforzolini, *La pubblicità degli avvocati nella UE*, in *id.*, 2000, 14.

di taluni obblighi (indicazione dei dati anagrafici, Partita Iva e Consiglio dell'ordine di appartenenza; impegno espressamente dichiarato al rispetto del codice deontologico, con la riproduzione del testo, ovvero con la precisazione dei modi o mezzi per consentirne il reperimento o la consultazione; indicazione della persona responsabile; specificazione degli estremi dell'eventuale polizza assicurativa, con copertura riferita anche alle prestazioni *on-line* e indicazione dei massimali; indicazione delle vigenti tariffe professionali per la determinazione dei corrispettivi). La norma deontologica stabiliva, inoltre, il divieto di diffondere informazioni relative ai dati di terzi, ai nomi dei clienti, alle specializzazioni, ai prezzi delle prestazioni, alle percentuali di cause vinte o ai meriti, al fatturato individuale o dello studio, alle promesse di recupero. Sebbene con tali modifiche deontologiche era stata abrogata l'originario divieto di pubblicità ed era stata introdotta la possibilità per l'avvocato di dare informazioni sulla propria attività professionale, le novelle del 1999 e del 2002 erano evidentemente ispirate a prudenza: la portata limitata dell'innovazione emergeva, in prima battuta, già dalla rubrica della nuova norma, che anziché fare direttamente riferimento alla "pubblicità", si avvaleva del sintagma "informazioni sull'attività professionale"; sul piano sostanziale essa, inoltre, implicitamente rafforzava la distinzione tra *pubblicità*, con scopo meramente promozionale, da ritenersi incompatibile con la professione, e *informazione*, finalizzata all'esternalizzazione dell'attività professionale, solo con fini promozionali indiretti¹⁶⁹.

A seguito delle iniziative europee dirette alla liberalizzazione del comparto dei servizi legali, nonché delle sollecitazioni dall'Antitrust, il Consiglio Nazionale Forense, mediante la delibera 27 gennaio 2006, modificava il disposto dell'art. 17 cod. deont., prevedendo la possibilità per i professionisti forensi di fornire informazioni sui titoli conseguiti e sui diplomi di specializzazione, ed introduceva l'art. 17 *bis*, rubricato "Mezzi di informazione consentiti", diretto a disciplinare le modalità con cui le informazioni potevano essere fornite.

L'entrata in vigore del c.d. Decreto Bersani, d.l. 223/2006, convertito dalla l. 248/2006, e la prevista abrogazione entro l'1 gennaio 2007 di tutte le regole

¹⁶⁹ Cfr. G. P. Zancan, *Pubblicità e informazione*, in *Prev. Forense*, 2000, 18; D. Condello, *L'informazione pubblicità dell'avvocato italiano mediante le reti telematiche*, in *Temi rom.*, 2000, 172.

deontologiche dirette a proibire o limitare la pubblicità informativa riguardante i titoli e le specializzazioni professionali, le caratteristiche del servizio offerto, nonché il prezzo e i costi complessivi delle prestazioni, effettuata secondo criteri di trasparenza e veridicità del messaggio il cui rispetto è verificato dall'Ordine ha determinato il Consiglio Nazionale Forense a rivedere ulteriormente le proprie regole professionali. In particolare, con la novella del 14 dicembre 2006, è stata rielaborata la materia, mediante abrogazioni ed aggiunte all'art. 17, come già novellato nel gennaio 2006, ed un'integrale riformulazione dell'art. 17 *bis*. Con tale intervento la logica della norma è stata profondamente rivista, nel senso di una generale affermazione del diritto in capo all'avvocato di diffondere informazioni relative ai propri servizi, con i mezzi più idonei, salva la coerenza del contenuto e della forma scelti con la finalità della tutela dell'affidamento della collettività e la corrispondenza ai criteri di trasparenza e veridicità. In tal modo il fondamento della pubblicità e dei suoi limiti non è più solo rinvenibile nei principi dell'onore e del decoro¹⁷⁰, ma altresì nella protezione di un interesse pubblico riferibile alla generalità indistinta dei cittadini.

I commi secondo e terzo dell'art. 17, che prevedevano rispettivamente il divieto di offrire le proprie prestazioni professionali al domicilio degli utenti, nei luoghi di lavoro, di riposo, di svago e, in generale, in luoghi pubblici o aperti al pubblico e il divieto di offrire, in assenza di specifica richiesta, una prestazione ad una persona determinata, sono confluiti nell'art. 19, dedicato al divieto di accaparramento di clientela. L'art. 17 *bis* non contempla più le limitazioni relative ai mezzi pubblicitari utilizzabili (da qui il mutamento della rubrica da *Mezzi di informazione consentiti a Modalità dell'informazione*), ma indica le informazioni specifiche, che il professionista ha l'obbligo di fornire al cliente, al fine di agevolarlo nella scelta dell'avvocato; il riferimento è all'indicazione della sede, dei recapiti (indirizzo, numeri telefonici, fax, e-mail e sito *web*, se attivato), dell'Ordine di iscrizione, del

¹⁷⁰ Recentemente la Corte di Cassazione ha ritenuto non conforme a correttezza e al decoro l'offerta di prestazioni al domicilio degli utenti e in generale in luoghi pubblici o aperti al pubblico; in particolare, cfr. Cass., 18 Novembre 2010, 23287 (in *Guida diritto*, 2010, 34), di conferma della sanzione disciplinare irrogata dal CNF ad avvocati che avevano attirato clientela con insegne e offerte non consone a decoro e dignità, Cass., Sez. Un., 10 agosto 2012, 14368 (in *Corr. giur.*, 2012, 1152, con nota di V. Carbone, *Illecito disciplinare dell'avvocato*) in cui i giudici di legittimità hanno condannato l'avvocato che aveva aperto uno studio a piano strada definendolo "negozio", indicandone gli orari di chiusura ed apertura come una qualsiasi attività commerciale e reclamizzandone le tariffe *a forfait* a mezzo di vetrofonia.

luogo di esercizio, dei titoli, delle specializzazioni, dei settori di attività prevalente, della struttura e della composizione dello studio. Risultano invece facoltative le informazioni concernenti i titoli accademici, i diplomi di specializzazione conseguiti presso gli istituti universitari, l'abilitazione a esercitare avanti alle giurisdizioni superiori, i settori di esercizio dell'attività professionale e, nell'ambito di questi, eventuali materie di attività prevalente, le lingue conosciute, il logo dello studio, gli estremi della polizza assicurativa per la responsabilità professionale e l'eventuale certificazione di qualità dello studio.

Nel mese di giugno 2008, il Consiglio Nazionale Forense ha introdotto un'ulteriore modifica dell'art. 17 *bis*, secondo comma, cod. deont. mediante la previsione dell'obbligo di previa tempestiva comunicazione del contenuto del sito *web* a sostituzione dell'obbligo di previa comunicazione. Inoltre, ha previsto la previa comunicazione, anziché il parere favorevole dell'Ordine, per la partecipazione a rubriche fisse, trasmissioni televisive o radiofoniche o presso organi di stampa (art. 18, terzo comma, cod. deont.).

Per quanto attiene al tema dei compensi per l'avvocato, l'inderogabilità dei minimi tariffari era stabilita dall'art. 24 della legge 13 giugno 1942, n. 794, che prevedeva la nullità di ogni previsione contraria. Il Codice Deontologico, originariamente, all'art. 43, quinto comma, consentiva tuttavia al professionista di concordare onorari a *forfait* nel caso di prestazioni continuative stragiudiziali, da commisurare in base all'impegno profuso; tuttavia la norma, in un secondo momento, è stata abrogata. A seguito delle innovazioni apportate dal decreto Bersani, e segnatamente in ragione dell'abrogazione del divieto di pattuire compensi parametrati al risultato perseguito e della riformulazione dell'art. 2233, terzo comma, c.c., il Codice deontologico forense ha subito evidenti modifiche. La previsione che impediva ai professionisti di stipulare patti attinenti al recupero crediti con soggetti che esercitano l'attività per conto di terzi, di cui all'art. 10, secondo comma, è stata abrogata e notevoli revisioni hanno interessato l'art. 45 cod. deont. Tale norma, rubricata “*accordi sulla definizione del compenso*”, che in origine vietava il patto di quota lite, consentendo l'eventuale mera pattuizione del c.d. *palmario*¹⁷¹, è stata riformulata per consentire

¹⁷¹ A norma dell'art. 45, secondo comma, cod. deont. era consentita, solamente ed eventualmente, la pattuizione scritta di un compenso, in aggiunta a quello previsto, in caso di esito favorevole della lite, a condizione che esso fosse contenuto entro ragionevoli limiti e giustificato dal risultato

all'avvocato la pattuizione con il cliente di compensi correlati al raggiungimento degli obiettivi perseguiti, fermo il divieto dell'articolo 1261 c.c., non interessato dalla l. 248/2006, e sempre che i compensi siano proporzionati all'attività svolta. L'Autorità antitrust, durante l'Indagine IC 34, nella fase di consultazione degli Ordini, aveva sostenuto che la formulazione degli artt. 43 e 45 si prestava alla reintroduzione dell'obbligatorietà delle tariffe, stante la mera previsione della proporzionalità del compenso all'attività svolta. L'Antitrust aveva, dunque, auspicato l'inserimento (nell'art. 43, secondo comma, cod. deont. e 45 cod. deont.) del sintagma "*fermo restando il principio di libera determinazione del compenso*". L'Ordine forense, con modifica del 2008, ha disposto l'integrazione solo della previsione dell'art. 45 cod. deont. mediante l'introduzione della clausola "*fermo il principio disposto dall'art. 2233 del codice civile*", senza operare alcun rinvio alla riforma Bersani.

4.2 Il Regno Unito

Nel Regno Unito il quadro giuridico di riferimento in materia di servizi professionali attualmente è caratterizzato da significativi profili di liberalizzazione; tale

conseguito (c.d. palmario). La giurisprudenza aveva inoltre precisato che esso doveva essere concepito come una sorta di "*premio a vincere*", caratterizzato dalla sua sostanziale ininfluenza sulla somma spettante alla parte, il cui diritto non doveva rimanere compresso concretamente dalle pretese del difensore. Secondo la Cassazione il palmario poteva essere ammesso qualora non risultasse in sostituzione del compenso, ma in aggiunta all'onorario, a titolo di premio o compenso straordinari, in ragione del valore della causa o dell'importanza dell'opera intellettuale prestata (cfr., a titolo esemplificativo Cass. Civ., sez. II, 25 Giugno 1955, n. 1981, in *Giust. civ.*, 1955, I, 1818). Il Consiglio Nazionale Forense, in ragione di ciò, aveva considerato vietati i palmari nella misura del 10% dei beni contesi o del 20% del credito per cui era stata instaurata la causa o del 25% dell'importo ottenuto a titolo di risarcimento danni ritenendoli, per la loro importante entità, un vero e proprio patto di quota lite, seppure formalmente qualificato come palmario (cfr. CNF 13 Dicembre 2000, n. 253; CNF 23 Novembre 2000, n. 180; CNF 24 Ottobre 2003, n. 310). La giurisprudenza di legittimità condivideva la necessità di mantenere, in linea con il dato positivo, il divieto per l'avvocato di avvalersi, come meccanismo retributivo, del cd. patto di quota lite. La *ratio legis* di un siffatto divieto era rinvenibile nell'esigenza di garantire la neutralità del legale rispetto all'esito della controversia per evitare che lo stesso, approfittando dell'asimmetria informativa caratterizzante il suo rapporto con il cliente, potesse porre in essere dei comportamenti speculativi e lesivi sia del comune cittadino assistito, sia del prestigio e del decoro della professione forense. Secondo la corte di Cassazione, infatti, il divieto del cd. patto di quota lite, vigente sia nel contenzioso sia in campo stragiudiziale rifletteva l'esigenza di assoggettare a una disciplina uniforme garantita da controlli pubblicistici il contenuto patrimoniale dei rapporti tra gli avvocati e i propri clienti al fine di tutelare sia gli interessi degli assistiti, sia la dignità e la moralità del professionista. Secondo la Corte, la moralità e dignità della professione forense sarebbero pregiudicate "*tutte le volte in cui, nella convenzione concernente il compenso fosse, comunque, ravvisabile la partecipazione del professionista agli interessi economici finali ed esterni alla prestazione, giudiziale o stragiudiziale, richiestagli*" (così Cass. Civ., 19 Novembre 1997, n. 11485, in *Giust. civ.*, 1998, I, 3207).

circostanza non desta stupore dal momento che, a differenza del sistema italiano, ove l'applicazione delle regole di concorrenza nel settore delle professioni è un fenomeno decisamente recente, essa, invece, è frutto di una radicata tradizione nei Paesi anglosassoni¹⁷².

La *Competition Policy*¹⁷³ ha, infatti, sin dall'origine guidato le riforme nel settore delle professioni. Risalgono addirittura agli anni '70 i primi studi della *Monopolies Commission* (rinominata *Monopolies and Mergers Commission*, dopo il 1973), diretti all'analisi delle maggiori restrizioni caratterizzanti l'offerta di servizi professionali¹⁷⁴, dalle cui conclusioni emergeva un giudizio critico in riferimento all'utilizzo di tali

¹⁷² V. F. H. Stephen e J. H. Love, *Regulation of the Legal Profession*, in B. Bouckaert e G. De Geest (eds.), *Encyclopedia of Law and Economics*, 1999, III, 98.

¹⁷³ In aggiunta agli interventi presi in considerazione, in quanto aventi incidenza diretta in materia di pubblicità, si ricorda che a partire dal 2001 ha avuto origine un'altra ondata di liberalizzazione del settore dei servizi legali; a seguito del *Report* stilato nel 2001 dall'*Office of Fair Trading*, del *Consultation Paper* e del *Report* governativo (*Competition and regulation in the legal services market*, 2003), del noto *Clementi Report*, nonché del *White Paper* governativo *The Future of Legal Services: Putting Consumers First* (2005), è stato emanato, successivamente al *Draft Service Bill 2006*, il *Legal Service Act 2007*, che ha modificato la struttura regolamentare dei *solicitors* e dei *barrister*, mediante la creazione del *Legal Services Board* e di un ufficio per i *Legal Complaints*, entrambi composti per la prevalenza da soggetti non appartenenti alla categoria degli avvocati. Cfr Director General of Fair Trading, *Competition in the Professions, A Report by the Director General of Fair Trading*, OFT 325, 2001, reperibile all'URL http://www.offt.gov.uk/shared_offt/reports/professional_bodies/oft328.pdf; *Government Conclusions, Competition and regulation in the legal services market. A report following the consultation "In the public interest?"*, 2003, reperibile all'URL <http://webarchive.nationalarchives.gov.uk+/http://www.dca.gov.uk/consult/general/oftreptconc.ht>; David Clementi, *Review of the Regulatory Framework for Legal Services in England and Wales - Final Report*, 2004, reperibile all'URL <http://webarchive.nationalarchives.gov.uk+/http://www.legal-services-review.org.uk/content/report/index.htm>; U.K. Department of Constitutional Affairs, *The Future of Legal Services: Putting Consumers First*, 2005, reperibile all'URL <http://webarchive.nationalarchives.gov.uk+/http://www.dca.gov.uk/legalsys/folwp.pdf>; U.K. Department of Constitutional Affairs, *Draft Legal Services Bill*, 2006, reperibile all'URL <http://www.official-documents.gov.uk/document/cm68/6839/6839.pdf>; U.K. Ministry of Justice, *Legal Services Act 2007*, reperibile all'URL <http://www.legislation.gov.uk/ukpga/2007/29/contents>.

In dottrina si rinvia a S. M. Cone III, *International Legal Practice Involving England and New York Following Adoption of the United Kingdom Legal Services Act 2007*, in 28 *Northwestern Jour. Int. Law & Bus.* 415 (2008); J. Goldsmith, *The Core Values Of The Legal Profession For Lawyers Today And Tomorrow*, in 28 *Nw J. Int'l L. & Bus.* 441 (2008); J. L. Maute, *Bar Associations, Self-Regulation And Consumer Protection: Whither Thou Goest?*, in *J. Prof. Law.* 53 (2008); L.S. Terry, *The European Commission Project Regarding Competition in Professional Services*, in 29 *Northwestern Jour. Int. Law & Bus.* 1 (2009); G. Alpa, *Il dibattito sulla riforma della disciplina delle professioni legali in Inghilterra e nel Galles*, in *Rass. forense*, 2004, 620 ss.

¹⁷⁴ *Monopolies Commission, A Report on the General Effect on the Public Interest of Certain Restrictive Practices so far as they prevail in the Supply of Professional Services*, October 1970, Cmnd 4463.

Cfr., in dottrina, J. B. Attanasio, *Lawyer Advertising in England and the United States*, in 32 *The American Journal of Comparative Law* 493 (1984).

misure nella regolamentazione dei professionisti: le limitazioni presenti nel settore dei servizi legali (ad eccezione del divieto di pubblicità previsto per i *barrister*¹⁷⁵) venivano reputate non solo ingiustificate, ma addirittura contrarie all'interesse pubblico¹⁷⁶. In generale, la *Monopolies and Mergers Commission* riteneva la previsione di un sistema tariffario imposto (come, ad esempio, quello presente per gli architetti) inadeguata ad assicurare la protezione dei clienti e a garantire un'adeguata qualità dei servizi offerti al pubblico¹⁷⁷ e, con riferimento al tema della pubblicità, ne auspicava una liberalizzazione, al fine di agevolare l'ingresso nel mercato dei nuovi professionisti, di aumentare l'efficienza nel settore, di migliorare la varietà e le caratteristiche delle prestazioni offerte sul mercato.

Per quanto riguarda le restrizioni caratterizzanti l'attività pubblicitaria dei *solicitors*, la *Law Society*, nel 1934, aveva introdotto un generale divieto, per i membri della categoria, di avvalersi del mezzo pubblicitario, soprattutto al fine di impedire ipotesi di accaparramento di clientela mediante la promozione di tariffe competitive. Successivamente esso era stato sostituito da una regolamentazione specifica, contenuta nella “*Guide to Professional Conduct*” del 1974¹⁷⁸; ai *solicitors*, pur rimanendo vietato promuovere l'economicità del servizio offerto, era consentito fornire ai clienti alcune informazioni basilari, ovvero, ad esempio, inserire i propri nominativi o quelli dello studio legale nella rubrica telefonica, indicare sulla stampa diversi eventi, tra cui il cambio di orario del proprio studio, nonché inserire, nelle pubblicazioni di settore, *advice for work*.

¹⁷⁵ I *barrister* non necessitavano di avvalersi del mezzo pubblicitario in quanto, in origine, venivano in contatto con i clienti tramite i *solicitors*; cfr., sul punto, *Monopolies and Mergers Commission, Barrister Services: A Regulation on the supply of Barristers' Services in Relation to Restrictions on Advertising*, 1976, n. 559, 21-24.

¹⁷⁶ Cfr. R. Van den Bergh, *Self-regulation of the Medical and Legal Professions: remaining Barriers to Competition and EC-Law*, Universities of Hamburg, Antwerpen and Utrecht, Paper prepared for the Conference “Pressure Groups, Self-Regulation and Enforcement Mechanisms” held in Milano on 10-11 January 1997, reperibile all'URL <http://www.feem.it/userfiles/attach/Publication/NDL1997/NDL1997-031.pdf>.

¹⁷⁷ In tal senso cfr., altresì, R. J. Arnould, *Pricing Professional Services: A Case Study of the Legal Services Industry*, in 33 *Southern Economic Journal* (1972); R. J. Arnould e T. S. Friedland, *The Effect of Fee Schedules on the Legal Services Industry*, in XII *Journal of Human Resources* (1977); S. Domberger e A. Sherr, *The Impact of Competition on Pricing and Quality of Legal Services*, in 9 *International Review of Law and Economics* 41-56 (1989).

¹⁷⁸ *Law Society, A Guide to the Professional Conduct of Solicitors*, London, 1974.

Nel 1976 la *Monopolies and Mergers Commission*¹⁷⁹ si era occupata specificatamente del tema della pubblicità dei *solicitors*, ritenendo non convincenti gli argomenti addotti dalla *Law Society* a difesa delle limitazioni dalla stessa imposte al sistema pubblicitario; l'associazione rappresentativa dei *solicitors* riteneva inaffidabili le informazioni fornite dal professionista aventi ad oggetto l'esperienza, i successi lavorativi, la specializzazione, e giudicava maggiormente efficienti, e nello stesso tempo, comunque accessibili, le informazioni diffuse indirettamente, a mezzo di clienti e conoscenti. Per contro, la *Monopolies and Mergers Commission* sosteneva l'idoneità della pubblicità effettuata direttamente dai *solicitors* ad offrire al pubblico una gamma di informazioni particolarmente ampia, così da garantire ai possibili clienti una consapevolezza maggiore dei servizi legali presenti sul mercato e, al contempo, sottolineava i vantaggi di tale liberalizzazione sotto i profili della competitività, efficienza e innovazione. Alla luce di ciò la *Monopolies and Mergers Commission* raccomandava di informare al principio di libertà il sistema pubblicitario, impedendo solamente la pubblicità ingannevole, comparativa, nonché la diffusione di informazioni idonee a gettare discredito sulla professione forense¹⁸⁰. Nel 1978 anche la *Royal Commission on Legal Services* ribadiva l'esigenza di accordare ai *solicitors* la possibilità di pubblicizzare i propri servizi ai terzi, poiché intravedeva in tale misura il corretto strumento per garantire sia alti livelli qualitativi delle prestazioni legali sia prezzi ragionevoli¹⁸¹. Nel contempo, al fine di evitare i possibili effetti distorsivi connessi all'utilizzo indiscriminato del mezzo pubblicitario, suggeriva di includere tra le informazioni consentite solo nominativi, indirizzi, numeri telefonici, qualifiche, diplomi, orari dello studio legale, lingue straniere conosciute, nonché tariffe fisse. L'accaparramento di clientela continuava, invece, ad essere vietato.

¹⁷⁹ Monopolies and Mergers Commission, *Services of Solicitors in England and Wales: A report on the supply of Services of Solicitors in England and Wales in Relation to Restrictions on Advertising*, 1976, n. 558.

¹⁸⁰ Cfr. Monopolies and Mergers Commission, *Services of Solicitors in England and Wales: A report on the supply of Services of Solicitors in England and Wales in Relation to Restrictions on Advertising*, cit., 39-41, paragrafi 134-138.

¹⁸¹ Cfr. *Royal Commission on Legal Services*, Cmnd. n. 7648, 1978, 370.

Anche nel Libro Bianco pubblicato dal governo inglese¹⁸² in seguito ai rilievi della *Royal Commission on Legal Services*, erano racchiuse raccomandazioni rivolte alla *Law Society*: in particolare, le veniva richiesto di rivedere e rimuovere le restrizioni che ancora caratterizzavano il sistema pubblicitario forense, in linea con quanto suggerito dagli interventi precedenti.

E', dunque, sulla spinta di tali iniziative che, nell'ottobre del 1984 la *Law Society* giungeva alla completa abolizione delle limitazioni relative alla pubblicità¹⁸³, mediante il riconoscimento ai *solicitors* della possibilità di diffondere informazioni riguardanti la propria attività, ad esclusione, ma, solo inizialmente, dell'utilizzo del mezzo televisivo.

Il governo inglese, in un secondo momento, decideva di intervenire nuovamente nel dibattito e di rivedere «the fundamental issues of what activities require the services of lawyers and on what basis such services ought ideally to be provided»¹⁸⁴; a seguito di ciò, nel 1989, adottava tre *Green Paper*, riguardanti molteplici aspetti della regolamentazione della professione forense, e in tale occasione analizzava, altresì, il rapporto tra i *barristers* e il sistema pubblicitario; nei *Green Paper* veniva proposto di rivedere, similmente a quanto già effettuato per i *solicitors*, i limiti imposti ai *barristers*, permettendo agli stessi di avvalersi della pubblicità che potesse definirsi «legal, decent, honest, and truthful». Seguiva un *White Paper*¹⁸⁵, che attenuava alcune posizioni contenute nei *Green Paper* e che avrebbe fatto da base al successivo intervento legislativo, il *Courts and Legal Services Act* del 1990¹⁸⁶; tale documento, tuttavia, non faceva menzione del tema della pubblicità. Di tale aspetto si occupava, invece, un ulteriore *White Paper* pubblicato nel 1989 nel quale le limitazioni al sistema pubblicitario venivano qualificate come anticompetitive¹⁸⁷; in ragione di ciò

¹⁸² Cfr. *The Government Response to the Report of the Royal Commission on Legal Service*, Cmnd. n. 9077, 1983, 24.

¹⁸³ V. *Law Society, Note by Law Society Staff on Advertising by Solicitors*, in 81 *Law Soc'y Gaz* 1266 (1984).

¹⁸⁴ Cfr. L. L. Hill, *Publicity Rules of the Legal Professions within the United Kingdom*, in 20 *Ariz. J. Int'l & Comp. Law* 323 (2003).

¹⁸⁵ V. M. Zander, *The Thatcher Government's Onslaught on the Lawyers: Who Won?*, in 24 *Int. Law* 753, 776 (1990).

¹⁸⁶ *Courts and Legal Services Act 1990*, ch. 41. In dottrina, si rinvia a M. Schwarzschild, *Class, National Character, and the Bar Reforms in Britain: Will There Always Be an England?*, in 9 *Conn. Jour. Int. Law* 185, 223 (1994).

¹⁸⁷ Cfr. M. J. Quinn, *Reform of the Legal Profession in England and Wales*, in 12 *N.Y.L. Sch. J. Int'l & Comp. L.* 277 (1991).

il *Bar of England and Wales*, nel Codice del 31 marzo 1990, provvedeva a rimuovere il divieto per i *barrister* di avvalersi del sistema pubblicitario. Nel 1990, inoltre, veniva promulgato il *Solicitors' Publicity Code*, in cui si escludeva la pubblicità che «may reasonably be regarded as being in bad taste» o che fosse «inaccurate or misleading in any way» e si prevedeva una serie di limitazioni concernenti le modalità di diffusione del messaggio pubblicitario, tra cui la possibilità di comparare i propri servizi con quelli offerti da altri colleghi¹⁸⁸. Tali restrizioni venivano tuttavia rimosse nel successivo *Solicitors' Publicity Code*, entrato in vigore il 16 novembre 2001. La disciplina deontologica relativa al sistema pubblicitario, inizialmente contenuta nel *Solicitors' Code of Conduct 2007, rule 7*¹⁸⁹, è stata recentemente trasfusa nel *SRA Solicitors' Code of Conduct 2011*, che prevede, quale limite di portata generale, il riferimento al fatto che la pubblicità non debba risultare ingannevole o inaccurata¹⁹⁰ e, quali prescrizioni dettagliate, il divieto di contattare telefonicamente o a domicilio potenziali clienti, l'obbligo di fornire informazioni circa il compenso in maniera trasparente, indicando se le imposte dirette si intendono incluse o meno, nonché il dovere di non utilizzare nomi per lo studio legale che risultino ingannevoli. La finalità delle disposizioni normative volte a regolamentare il sistema pubblicitario era, peraltro, espressamente dichiarata nella *Guidance to rule 7*: esse, garantendo alla collettività di poter accedere ad adeguate informazioni relative al professionista e al suo studio legale e, al contempo, eliminando la possibilità che la

¹⁸⁸ Law Society, *The Guide To Professional Conduct of Solicitors*, London, 1990, nella ristampa S. Hammett, P. A. Verdin, C. W. Hughes e N. Taylor, *The Guide To Professional Conduct of Solicitors*, London, 1993, 223 e 224; Cfr., altresì, N. Taylor, *The Guide to the Professional Conduct of Solicitors*, London, 1999.

¹⁸⁹ Il *Solicitors' Code of Conduct 2007*, entrato in vigore il primo luglio 2007, emendando in tal modo le regole contenute nel *Solicitors' Practice Rules 1990*, è oggi sostituito dal *SRA Handbook and Code of Conduct 2011*, entrato in vigore il 6 ottobre 2011. Cfr., in particolare, *SRA Code of Conduct 2011*, sesta versione, 1 gennaio 2013, *chapter 8 - Publicity*, reperibile all'URL <http://www.sra.org.uk/solicitors/handbook/code/history.page> e all'URL <http://www.lawsociety.org.uk/advice/articles/solicitors—code-of-conduct-2011/>. La *Solicitors Regulation Authority (SRA)*, succeduta alla *Law Society Regulation Board* nel 2007, è l'organismo competente per le questioni regolamentari e disciplinari dei *solicitors*; annovera, fra i suoi vari compiti, l'individuazione degli standard per l'accesso alla professione, la supervisione dell'attività delle organizzazioni coinvolte nella formazione dei futuri *solicitors*, l'adozione del Codice deontologico, la tenuta dell'albo, la diffusione presso la collettività delle informazioni riguardanti la categoria dei *solicitors*, la vigilanza sui *solicitors*, potendoli, in casi particolari, deferire ad una commissione disciplinare indipendente (*Solicitors Disciplinary Tribunal*) e così via.

¹⁹⁰ In particolare: «The overriding concern is that publicity is not misleading and is sufficiently informative to ensure that clients and others can make informed choices»; così *SRA Code of Conduct 2011*, sesta versione, 1 gennaio 2013, *chapter 8 - Publicity*, cit.

pubblicità sia inappropriata o ingannevole, permettono di porre rimedio all'asimmetria informativa tra clienti ed avvocati¹⁹¹.

Le disposizioni del *Solicitors' Code of Conduct*, conformi alle norme contenute nel *British Code of Advertising, Sales Promotion and Direct Marketing* (“*the Advertising Code*”), devono essere integrate, per quanto attiene alla pubblicità comparativa, con le specifiche regole dettate in merito dal *Control of Misleading Advertisements (Amendment) Regulations 2000*¹⁹². Al *solicitors* è ammesso il ricorso a tale tipologia di pubblicità, ma solo nel rispetto di talune condizioni: le informazioni fornite non devono essere ingannevoli, il confronto deve riguardare servizi che soddisfano uguali esigenze o che sono destinati allo stesso scopo, le caratteristiche delle prestazioni pubblicizzate, le quali possono comprendere anche i prezzi, devono venire confrontate obiettivamente, ed essere materiali, verificabili e rappresentative dei servizi in esame; non deve essere generata alcuna incertezza tra chi ha inserito l'annuncio pubblicitario e colui il quale è stato considerato come metro di paragone, la pubblicità non deve avere l'effetto di screditare o denigrare i servizi e le attività del soggetto preso a paragone e, infine, essa non deve essere idonea a procurare a colui che effettua la pubblicità un indebito vantaggio mediante lo sfruttamento della reputazione del proprio concorrente.

L'attuale *Code of Conduct of the Bar of England and Wales*¹⁹³ riconosce, invece, la possibilità per i *barrister* di pubblicizzare la propria attività, sempre nel rispetto dei limiti imposti dalla disciplina generale in materia di pubblicità contenuta nel *British Codes of Advertising and Sales Promotion*. In particolare, i *barrister* sono autorizzati ad avvalersi di illustrazioni e fotografie nella promozione della loro attività, a diffondere informazioni circa i compensi praticati e le modalità di calcolo degli

¹⁹¹ Cfr. *Guidance to rule 7 – Publicity, General, 2*.

¹⁹² *Control of Misleading Advertisements (Amendment) Regulations 2000*, (SI 2000/914), reperibile all'URL <http://www.legislation.gov.uk/ukxi/2000/914/made>

¹⁹³ In realtà, la pubblicità effettuata da *barrister* aveva come principali destinatari i *solicitors*, attraverso i quali i *barrister* acquisivano clientela; di conseguenza spesso consisteva nella distribuzione di biglietti da visita contenenti il nome dell'ufficio (*Chamber*) e i relativi recapiti; cfr., in dottrina, S. H. Bailey e M. J. Gunn, *Smith & Bailey on the Modern English Legal System*, London, 1991, 139 e 140; M. Schwarzschild, *Class, National Character, and the Bar Reforms in Britain: Will There Always Be an England?*, cit., 227; L. L. Hill, *Publicity Rules of the Legal Professions within the United Kingdom*, cit., 341; B. Nascimbene e E. Bergamini, *La professione forense nell'Unione Europea*, cit., 239.

Cfr. *Code of Conduct of the Bar of England And Wales*, § 710; l'attuale versione di tale Codice Deontologico è reperibile all'URL <https://www.barstandardsboard.org.uk/regulatory-requirements/the-code-of-conduct/the-code-of-conduct/>.

stessi, ad illustrare la natura e le caratteristiche delle prestazioni offerte, nonché ad indicare le cause in cui hanno prestato i propri servizi e i nomi dei clienti se pubblici ovvero se all'uopo autorizzati. Per contro, la pubblicità non deve essere ingannevole o imprecisa, arrecare discredito alla professione, incidere negativamente sulla fiducia che gli utenti ripongono nella professione e nel sistema della giustizia, essere così frequente o invadente da arrecare fastidio al pubblico, risultare comparativa ovvero riportare le percentuali di successo dell'attività svolta¹⁹⁴.

Per quanto attiene alla seconda tipologia di restrizioni prese in considerazione, ovvero l'imposizione di tariffe, sin dall'origine nel Regno Unito è stata adottata una soluzione favorevole al confronto concorrenziale tra i *solicitors*, evitando di predisporre tariffe fisse inderogabili.

La disciplina relativa al compenso per l'attività non contenziosa è dettata dalla s. 57 del *Solicitors Act 1974*, nonché dal *Solicitors (Non-Contentious Business) Remuneration Order 2009*. L'onorario per l'attività non contenziosa è liberamente negoziabile tra le parti, le quali possono decidere che il compenso sia predeterminato nel suo ammontare complessivo ovvero calcolato su base oraria o a percentuale, aumentando il *quantum* spettante al professionista in ragione del valore della transazione¹⁹⁵. Per tali accordi è prevista la forma scritta.

In ogni caso il compenso del *solicitor* deve risultare *fair and reasonable* in considerazione delle caratteristiche del caso specifico, ed, in particolare, della complessità della materia e delle questioni giuridiche coinvolte, della competenza e delle conoscenze specifiche richieste dal caso e delle responsabilità allo stesso riconnesse, del tempo speso nella gestione del lavoro, del numero e dell'importanza dei documenti predisposti, del valore della transazione, del luogo e delle circostanze in cui la transazione è conclusa, dell'importanza del problema giuridico per il cliente.¹⁹⁶

Per quanto attiene all'attività contenziosa, il riferimento normativo è, invece, la s. 59 del *Solicitors Act 1974*¹⁹⁷, rubricata *Contentious Business Agreements*, che autorizza

¹⁹⁴ Regole simili sono previste anche per i *solicitors* che esercitano il *Right of Audience* nel *Code for Advocacy*, sezione 3.3, parte III.

¹⁹⁵ Cfr. *Jemma Trust Co. Ltd v Liptrott* [2003] EWCA Civ 1476, [2004] 1 WLR 646.

¹⁹⁶ Cfr. *Solicitors (Non-Contentious Business) Remuneration Order 2009*, § *Solicitors' Cost*, s. 3, reperibile all'URL <http://www.legislation.gov.uk/ukxi/2009/1931/article/3/made>.

¹⁹⁷ *Solicitors Act 1974*, reperibile all'URL <http://www.legislation.gov.uk/ukpga/1974/47>.

i *solicitors* a concordare liberamente con i propri clienti l'onorario, avvalendosi della forma scritta; tra le modalità di remunerazione vengono espressamente indicati il calcolo del compenso effettuato su base oraria, l'indicazione di una somma lorda, ovvero la previsione di un *quantum* superiore o inferiore a quanto regolarmente dovuto.

Il *SRA Code of Conduct 2011* impone al professionista una serie di obblighi informativi, funzionali a consentire al cliente la possibilità di avere un'adeguata conoscenza delle spese legali che egli sarà chiamato a sostenere a fronte della prestazione professionale richiesta¹⁹⁸. Tali informazioni devono essere fornite in modo chiaro ed efficace, anche in considerazione della situazione del cliente e delle circostanze del caso. In ogni caso, il *solicitor* deve assicurare che le spese e i compensi richiesti riflettano effettivamente il costo del servizio offerto. Il *solicitor*, in particolare, deve rendere edotto il cliente del costo generale del servizio, di eventuali variazioni dell'ammontare del compenso dovuto, nonché di possibili spese ulteriori che il cliente potrebbe essere chiamato a sostenere. In capo al professionista grava, inoltre, l'obbligo di discutere con il cliente le modalità di pagamento, e, nel caso in cui decida di avvalersi di un accordo la cui forma è prevista per legge, come ad esempio di un *conditional fee agreement*, di spiegare nel dettaglio tale tipo di patto. Un aspetto peculiare, collegato alle modalità di pagamento del *solicitor*, riguarda, infatti, la possibilità di avvalersi di forme particolari di retribuzione, quali, ad esempio, le *contingency fees* e le *conditional fees*. In particolare, il *Contingency fee agreement* è l'accordo tramite il quale il compenso professionale viene ancorato al risultato dell'opera prestata, in quanto calcolato come percentuale della somma ottenuta dal cliente. Il *Conditional fee agreement* si basa, invece, su *speculative uplift fee*: in caso di vittoria il legale ha il diritto ad un compenso maggiore rispetto a quello ordinario, mediante il riconoscimento di una *success fee*, mentre in caso di insuccesso il professionista non riceve alcun compenso per l'opera prestata, secondo la nota formula *no win, no fee*, ovvero un compenso minore all'ordinario. In particolare, il *Conditional fee agreement* viene definito dalla s. 58 del *Court and Legal Service Act 1990* (come modificato dall'art. 27 dell'*Access to Justice Act 1999*)

¹⁹⁸ Cfr., in particolare, *SRA Code of Conduct 2011*, sesta versione, 1 gennaio 2013, cit., *Chapter 1 – Client Care*, § *Fee arrangements with your client*, IB(1.13) – IB(1.21).

come l'accordo stipulato con un soggetto in grado di fornire un'assistenza o un patrocinio legale, che prevede che le spese sostenute per la causa e i compensi per l'attività svolta debbano essere pagati dall'assistito solo in specifiche circostanze¹⁹⁹. Ai *solicitors* non è consentito avvalersi del *Contingency fee agreement* per calcolare il compenso per l'attività giudiziale svolta²⁰⁰. Nella sentenza *Thai Trading Co. v. Taylor*²⁰¹ si è, tuttavia, affermato che non sussistono ragioni ostative di ordine pubblico alla possibilità per i *solicitors* di assumersi il rischio di non essere retribuiti in caso di insuccesso. Un approccio più liberale è stato definitivamente adottato a partire dagli anni '90, mediante la legalizzazione degli onorari basati sul successo nella forma delle *Conditional Fees*. E', infatti, con il *Court and Legal Service Act 1990* che è stata disciplinata la possibilità per il *solicitor* di avvalersi di detta tipologia di accordi. Il *Court and Legal Service Act 1990*, in materia di *conditional fee agreement*, è stato successivamente modificato dall'*Access to Justice Act 1999* ed integrato da *The Conditional Fee Agreements Regulations 2000*. Tuttavia tale *Regulation* e gli ulteriori *Statutory instruments* che regolavano la materia sono stati abrogati dal *Fee Agreement (Revocation) Regulations 2005*²⁰². Attualmente, per la validità di detti accordi sono previste determinate condizioni²⁰³: il *conditional fee agreement* deve essere redatto in forma scritta, non deve essere stipulato in quei

¹⁹⁹ Cfr. *Court e Legal Services Act 1990*, s. 58 (2), reperibile all'URL www.statutelaw.gov.uk.

²⁰⁰ Cfr., a titolo esemplificativo, *Wallersteiner v. Moir* (n.2) [1975] QB 373 (52); cfr., altresì, *Solicitors Practice Rules 1990, Rule 8 (1) - Contingency fees*, ove è statuito: «A solicitor who is retained or employed to prosecute or defend any action, suit or other contentious proceeding shall not enter into any arrangement to receive a contingency fee in respect of that proceeding, save one permitted under statute or by common law». Anche il *Solicitors' Code of Conduct 2007*, nella versione in vigore sino al mese di novembre 2011, vietava espressamente la conclusione di *Contingency Fee Agreements* con riferimento al compenso dovuto per l'attività giudiziale; cfr. *Solicitors' Code of Conduct 2007, § Contingency Fees, 2.04*: «(1) You must not enter into an arrangement to receive a contingency fee for work done in prosecuting or defending any contentious proceedings before a court of England and Wales, a British court martial or an arbitrator where the seat of the arbitration is in England and Wales, except as permitted by statute or the common law. (2) You must not enter into an arrangement to receive a contingency fee for work done in prosecuting or defending any contentious proceedings before a court of an overseas jurisdiction or an arbitrator where the seat of the arbitration is overseas except to the extent that a lawyer of that jurisdiction would be permitted to do so». Il *Contingency Fee Agreement* era invece consentito nell'attività stragiudiziale; cfr. *Solicitors' Code of Conduct 2007, Guidance to rule 2 – Client relations, § 45*: «It is acceptable to enter into a contingency fee arrangement for non-contentious matters (see section 87 of the Solicitors Act 1974 for the definition of “non-contentious business”) but you should note that to be enforceable the arrangement must be contained in a non-contentious business agreement».

²⁰¹ Cfr. *Thai Trading Co. v. Taylor* [1998] QB 781.

²⁰² Cfr. A. Berlinguer, *La professione forense. Modelli a confronto*, cit.

²⁰³ Cfr. S. Sime e D. French, *Balckstone's Civil Practice 2013: The Commentary*, London, 2012, 93 ss.

particolari casi in cui la sua applicabilità è esclusa per legge (ovvero in procedimenti penali, in procedimenti civili in materia di diritto di famiglia, nonché in casi rientranti nella s. 82 del *Environmental Protection Act 1990*) ed, infine, deve riportare l'ammontare convenuto per la *success fee*, il cui importo massimo non può comunque superare la misura del 100%²⁰⁴.

In caso di successo, la *success fee* risulta rimborsabile al cliente vittorioso dalla sua controparte. Al giudice spetta, peraltro, il compito di giudicare la congruità della *contingency fee* pattuita, tenuto conto dei rischi connessi alla causa specifica; tale controllo giudiziale induce il *solicitors* a pattuire, sin dall'inizio, un corretto compenso, nella consapevolezza che eventuali comportamenti opportunistici posti in essere sfruttando l'asimmetria informativa presente nel rapporto con il cliente verranno, in un secondo momento, censurati dall'organo giudiziario²⁰⁵.

Il *SRA Code of Conduct 2011*²⁰⁶, in materia di *fee agreements*, si limita a prevedere che il *solicitors* possano stipulare con i propri clienti accordi relativi al compenso che siano legali e che siano conformi alle esigenze del cliente, rispondendo, *in primis*, all'interesse di quest'ultimo. In ogni caso è compito dell'avvocato chiarire al cliente le caratteristiche e i possibili effetti dell'accordo scelto, così che il cliente sia consapevole del fatto che, a fronte dell'allettante condizione di non dover pagare nulla in caso di sconfitta, egli, in caso di successo, sarà costretto ad un sacrificio economico, derivante dall'obbligo di corrispondere al professionista un compenso maggiorato.

Non esistono particolari regole formali che governano il sistema tariffario dei *barristers*, che quindi possono stabilire liberamente l'onorario, richiedendo compensi calibrati sulla base della loro esperienza, della complessità della causa e del tempo ad essa dedicato. Ai *barristers* è consentito avvalersi dei *Conditional Fee Agreements*, secondo le indicazioni fornite dalla *Conditional Fee Guidance*²⁰⁷.

²⁰⁴ Cfr. *The Conditional Agreement Order 2000* (SI 2000/823), art. 4; cfr., altresì, con riferimento alle modalità di calcolo della *success fee*, *The Conditional Fee Agreements Order 2013*, che entrerà in vigore il primo aprile 2013, abrogando *The Conditional Fee Agreements Order 2000*; l'attuale *draft* di *The Conditional Fee Agreements Order 2013* è reperibile all'URL <http://www.legislation.gov.uk/ukdsi/2013/9780111533437>.

²⁰⁵ Sul punto si v. M. Killias, *Il compenso dell'avvocato basato sul successo*, in *Prev. Forense*, 2007, 316.

²⁰⁶ Cfr. *SRA Code of Conduct 2011*, Chapter 1 – Client Care, § Outcomes, O(1.6).

²⁰⁷ *Conditional Fee Agreements (Revocation) Regulations 2005* (SI 2005/2305). Il *Bar Council* ha predisposto una Guida esplicativa, che, pur non essendo vincolante in quanto non idonea ad

CAPITOLO III

L'accesso alla professione: la formazione del giurista in Europa

Sommario: 1. *Brevi premesse introduttive.* 2. *I modelli formativi.* 2.1 *Il modello formativo tedesco.* 2.2 *Il modello formativo francese.* 2.3 *Il modello formativo spagnolo.* 2.4 *Il modello formativo inglese.* 2.5 *Il modello formativo italiano.* 3. *L'evoluzione dei sistemi.* 3.1 *sistema franco-napoleonico.* 3.2 *sistema tedesco.* 3.3 *sistema anglosassone.* 4. *Verso un sistema di formazione giuridica armonizzato.* 5. *Dall'armonizzazione all'uniformazione dei sistemi formativi?* 6. *Conclusioni.*

1. Brevi premesse introduttive

La formazione del giurista europeo possiede indissolubili correlazioni con gli aspetti analizzati nei capitoli precedenti, ovvero con l'applicazione della disciplina della libera circolazione e quella della concorrenza ai professionisti forensi.

Essa, infatti, può essere vista, in primo luogo, come una sorta di meccanismo idoneo ad assicurare agli avvocati l'effettività della libertà prestazione dei servizi e del diritto di stabilimento all'interno del territorio europeo. Una reciproca presa di consapevolezza dell'esistenza di un modello di formazione giuridica armonizzato, indipendentemente dall'apparente eterogeneità presente nei diversi ordinamenti, potrebbe indubbiamente agevolare la mobilità degli avvocati entro i confini europei: gli Stati membri, consci dell'adeguata preparazione dei professionisti operanti nel mercato, cartina al tornasole dell'uniforme qualità della didattica giuridica nel contesto europeo, potrebbero guardare con favore l'ingresso nel proprio mercato di avvocati qualificati, senza avvertire la necessità di imporre rigide misure di compensazione come filtro all'ingresso e prova ultima della competenza del legale.

L'accesso alla professione forense risulta, peraltro, soggetta ad una stringente regolamentazione in tutti i Paesi d'Europa: la selezione degli avvocati viene garantita, generalmente, mediante la predisposizione di impegnativi percorsi di formazione e

integrare le previsioni del Codice Deontologico, fornisce delucidazioni ai professionisti nell'utilizzo di tali *Conditional Fee Agreements*; *The Bar Council, Conditional Fee Guidance*, aggiornata nel 2008, reperibile all'URL <http://www.barcouncil.org.uk/media/10250/remcfa1.pdf>.

Cfr. E. Betto, *Il patto di quota lite in Inghilterra: i Conditional Fee Agreement*, in R. Danovi (a cura di), *Compenso professionale e patto di quota lite*, 2009, 103; B. Nascimbene e E. Bergamini, *La professione forense nell'Unione Europea*, cit., 240.

rigidi criteri di merito. Tale regolamentazione è stata, dunque, giudicata dall'Unione Europea potenzialmente idonea a pregiudicare l'applicazione del diritto *antitrust* nel settore delle professioni; anche in tale ottica, risulta, dunque, basilare analizzare in che modo e in che misura i diversi Stati membri hanno deciso di restringere l'accesso all'esercizio dell'attività di avvocato, interrogandosi sulla proporzionalità di tali restrizioni rispetto al fine ultimo rappresentato dalla tutela dell'interesse pubblico.

Affrontare il tema della formazione giuridica nei diversi ordinamenti consente, infine, di delineare i tratti caratteristici della professione forense nel contesto europeo²⁰⁸. La formazione iniziale e continua del giurista è in grado, infatti, di forgiare l'identità del professionista forense, il quale oggi, forse più di prima, costituisce la base dell'infrastruttura giuridica propria di ciascun Paese²⁰⁹. Com'è noto da sempre il giurista concorre alla costruzione dell'ordinamento giuridico mediante l'opera di interpretazione ed applicazione delle norme²¹⁰. Tale ruolo nella realtà contemporanea risulta addirittura accresciuto, almeno per quanto concerne gli ordinamenti di *civil law*, stante la crisi del modello 'legicentrico' di matrice positivista e il conseguente venir meno del primato della legge: gli operatori del diritto sono chiamati sempre più spesso a supplire alle carenze e obsolescenze

²⁰⁸ Il tema della formazione giuridica, che tanta attenzione riceve da tempo nei paesi anglosassoni, ha acquisito rilievo nell'Europa continentale solo a partire dalla fine degli anni sessanta.

Con particolare riferimento ai primi studi italiani sul tema si rinvia a A. Giuliani e N. Picardi (a cura di), *L'educazione giuridica*, Perugia, voll. 6, XI tomi, 1975-1994. Successivamente, a partire dagli anni settanta, hanno visto la luce altri significativi contributi relativi alla formazione dei giurista; cfr., su tutti, M. Cappelletti, *L'educazione del giurista e la riforma dell'Università (studi, polemiche, rapporti)*, Milano, 1974; M. Talamanca (a cura di), *Tradizione e rinnovamento: quale riforma per l'ordinamento degli studi delle Facoltà di giurisprudenza?*, Roma, 1983; G. Di Federico (a cura di), *Preparazione professionale degli avvocati e dei magistrati: discussione di un'ipotesi di riforma*, Padova, 1987; I. Porciani (a cura di), *L'Università tra Otto e Novecento: i modelli europei e il caso italiano*, Napoli, 1994; F. Carpi e G. Di Federico, *The education and training of judges and lawyers*, in A. M. Pessoa Vas (a cura di), *Role and Organisation of judges and lawyers in contemporary societies, General Reports, IXth World Conference on Procedural Law*, Coimbra, 1995, 385 ss; G. Rebuffa e G. Visentini (a cura di), *L'insegnamento del diritto oggi*, Milano, 1996; V. Cerulli Irelli e O. Roselli (a cura di), *Per una riflessione sulla didattica del diritto. Con particolare riferimento al diritto pubblico*, Milano, 2000; O. Roselli (a cura di), *Osservatorio sulla formazione giuridica 2006*, Napoli, 2007 e N. Picardi e R. Martino (a cura di), *L'educazione giuridica*, Tomi I e II, Bari, 2008.

²⁰⁹ Cfr. O. Roselli, *Scienza, scienza giuridica, scienza della formazione giuridica*, in *Dir. pubbl. eur.*, 2010, 2, 205 ss.

²¹⁰ V. P. Grossi, *Il ruolo del giurista nell'attuale società italiana*, in *Rass. forense*, 2002, 3, 501 ss.

legislative trovando soluzioni alle nuove esigenze ordinamentali e a concorrere in tal modo alla costruzione del sistema giuridico²¹¹.

Nel presente capitolo si intende, in prima battuta, affrontare l'analisi dei modelli di formazione giuridica presenti in Germania, Francia, Spagna, Regno Unito e Italia; a parere di chi scrive essi costituiscono, infatti, un campione eterogeneo e rappresentativo della fisionomia europea in questo settore, comprendendo, al contempo, tanto i giuristi di *civil law*, quanto quelli di *common law*.

A tal fine si reputa sin d'ora fondamentale chiarire la portata da attribuire al sintagma “modello di formazione giuridica”, stante la complessità che connota la c.d. *legal education* in Europa. In un'ottica che vuol essere la più completa possibile è necessario considerare l'intero percorso che conduce all'accesso alla professione forense, tale da includere sia l'educazione *stricto sensu* accademica, sia l'eventuale cammino post universitario, che può essere caratterizzato dalla presenza di tirocini ed esami. E' evidente, infatti, come solo la combinazione di entrambi i percorsi, ove esistenti, possa dare vita alla figura del professionista forense; pertanto, qualsiasi indagine che si limiti ad uno di essi deve ritenersi insufficiente.

E', inoltre, doveroso non trascurare l'aspetto della *lifelong learning* volto a garantire un costante e continuo aggiornamento di coloro i quali hanno già acquisito il titolo di avvocato o equipollenti. Tale profilo riceve particolare considerazione sia sul piano europeo sia su quello nazionale: da un lato, infatti, l'Unione Europea reputa l'attività di apprendimento e implementazione di conoscenze, abilità e competenze lungo l'intera vita professionale un fattore chiave per favorire la competitività e lo sviluppo economico; dall'altro, la maggioranza degli Stati membri ha adottato e regolamentato sistemi di formazione permanente per gli avvocati, ritenendoli parte fondamentale ed integrante del percorso di formazione professionale.

²¹¹ La scienza giuridica moderna riconosce ormai concordemente il ruolo attivo dell'interprete nell'amministrazione del diritto; l'opera di interpretazione a cui il giurista è chiamato si spinge, infatti, ben oltre all'operazione di sussunzione del caso concreto nella norma generale ed astratta, mediante l'applicazione del sillogismo giuridico. L'interpretazione, non più identificabile con la mera esegesi, concorre oggi inevitabilmente alla costruzione del sistema. Cfr. O. Roselli, *Scienza, scienza giuridica, scienza della formazione giuridica*, cit., 207. Tale fenomeno è stato, altresì, efficacemente descritto da M. Vogliotti come il passaggio dalla «centralità della legge alla centralità dell'uomo di legge», così. M. Vogliotti, *Tra fatto e diritto. Oltre la modernità giuridica*, Torino, 2007, 299 ss. Si v., altresì, id., *Il tramonto della modernità. Un percorso interdisciplinare*, Torino, 2008 e O. Roselli, *Scienza, scienza giuridica, scienza della formazione giuridica*, cit., 207.

Se la panoramica sui diversi modelli formativi nazionali permette di delineare lo *status quo* della formazione giuridica in Europa, un'analisi che considera l'evoluzione dei diversi sistemi può rivelarsi invece idonea a individuare, nonostante l'apparente eterogeneità dei modelli di didattica giuridica, un movimento di costante armonizzazione in questo settore. Un'esigenza comune a tutti gli Stati membri sembra influenzare, infatti, lo sviluppo storico dei sistemi: quella di creare un modello formativo che, indipendentemente dalla precipua struttura organizzativa, garantisca una formazione idonea a conciliare le conoscenze e le abilità indispensabili per lo svolgimento della professione. Il coniugio tra sapere giuridico e competenze pratiche costituisce infatti la condizione essenziale ed ineludibile per conferire qualità ed eticità al professionista forense, nonché valore al fenomeno giuridico in senso lato.

Nonostante le diversità storiche e culturali dei Paesi membri, in ragione del comune obiettivo che guida l'evoluzione dei sistemi formativi, si ritiene, dunque, possibile intravedere oggi un movimento di 'naturale convergenza'²¹² dei vari modelli europei di formazione professionale; tale fenomeno, per le ragioni che si illustreranno nel proseguo, risulta, a parere di chi scrive, di per sé potenzialmente idoneo a garantire l'effettiva e concreta possibilità di esercizio della professione legale nel contesto europeo in assenza di vincoli di appartenenza nazionale, nonché ad assicurare una qualità minima dei servizi legali offerti sul mercato comune, favorendo il processo di integrazione a cui gli Stati membri attualmente aspirano.

2. I modelli formativi

2.1 Il modello formativo tedesco

La regolamentazione della professione forense in Germania è prevalentemente contenuta nella legge federale sugli avvocati, il *Bundesrechtsanwaltsordnung*, recentemente riformata con legge del 26 marzo 2007, entrata in vigore il primo giugno 2007, meglio nota con l'acronimo *BRAO*. Tale normativa disciplina le condizioni di accesso alla professione, i diritti e doveri degli avvocati,

²¹² Cfr. B. S. Markesinis, *The Gradual Convergence: Foreign Ideas, Foreign Influences and English Law on the Eve of the 21st Century*, Oxford, 1994.

l'organizzazione e le mansioni degli ordini forensi, la struttura degli organi giudiziari degli avvocati, le procedure disciplinari, l'avvocatura presso la Corte di Cassazione federale, nonché il Consiglio federale degli ordini forensi (*Bundesrechtsanwaltskammer*). Con particolare riferimento all'accesso all'avvocatura²¹³ l'art. 4 del *BRAO* statuisce che è ammesso alla professione chi dispone dei requisiti per l'ammissione alla magistratura. Peculiarità del sistema formativo tedesco, infatti, è proprio quella di prevedere un percorso comune a tutte le professioni legali, con una differenziazione di ruoli esclusivamente al termine del periodo di formazione. Soltanto coloro i quali diventano potenziali magistrati ordinari, infatti, risultano qualificati per esercitare la professione forense, per divenire funzionari amministrativi qualificati, ovvero intraprendere una qualsiasi altra professione legale²¹⁴. Scopo del sistema formativo tedesco è pertanto quello di creare un giurista unico, un *Einheitsjurist*, che al contempo sia un giurista completo, un *Volljurist*, in grado di prestare la propria opera in qualsiasi campo del diritto²¹⁵. Così stando le cose non stupisce il fatto che la regolamentazione della formazione giuridica sia contenuta nello statuto dei giudici, il *Deutsches Richtergesetz (DRiG)*²¹⁶. Tale legge federale, emanata l'8 settembre 1961, detta i principi generali, lasciando tuttavia ai sedici Länder la possibilità di adottare proprie regolamentazioni specifiche (*Justizausbildungsgesetz*)²¹⁷; la formazione giuridica può dunque leggermente differire da un Land all'altro²¹⁸.

Il modello formativo tedesco si articola in due fasi, che si concludono entrambe con un complesso esame, ed in particolare: a) quattro anni di educazione accademica presso la facoltà di giurisprudenza al termine della quale i laureati sono chiamati ad

²¹³ La disciplina relativa all'ammissione all'avvocatura è contenuta negli artt. 4-17 *BRAO*.

²¹⁴ Cfr. J. Riedel, *The Reform of Legal Education in Germany*, in *0 Eur. J. Of Legal Educ.* 3, 3-10 (2001).

²¹⁵ Cfr. H. A. Wolff, *Bar Examinations and Cram Schools in Germany*, in *24 Wisc. Int. Law Jour.* 110 (2006); E. Kern, *Gerichtsverfassungsrecht*, München-Berlin, 1954, 105 ss.; W. Kohleiss e K. Henn, *Verordnung über die Ausbildung der Juristen (JAO) für Baden- Württemberg*, Stuttgart, 1956, 13.

²¹⁶ Il *Deutsches Richtergesetz (DRiG)*, legge federale 8 settembre 1961, è reperibile all'URL <http://bundesrecht.juris.de>.

²¹⁷ La formazione delle professioni legali costituisce, infatti, un tipico caso di legislazione concorrente tra Bund e Länder; cfr. R. Caponi, *La Formazione del giurista in Germania*, in V. Cerulli Irelli e O. Roselli (a cura di), *La riforma degli studi giuridici*, Napoli, 2005, 331; P. Pederzoli, *Selezione e formazione delle professioni legali in Germania*, Padova, 1992, 58.

²¹⁸ Tuttavia i Länder hanno deciso di armonizzare le proprie discipline nel settore; le norme sono, dunque, in massima parte uniformi; sul punto v. H. Hirte e S. Mock, *The Role of Practice in Legal Education*, reperibile all'URL http://www.djft.de/Hirte_Mock.pdf, 22 ss.

affrontare il primo esame giuridico, l'*Erste Juristische Prüfung*; b) un praticantato di durata biennale, il *Referendardienst*, suddiviso in vari *stage (Stationen)* a conclusione del quale i candidati possono sostenere l'esame di stato, il *Zweite Juristische Staatprüfung*.

Gli studenti che intendono divenire avvocati, una volta conseguito l'*Abitur* all'età circa di 19 anni, devono dunque iscriversi alla facoltà di giurisprudenza. Il percorso accademico si articola in otto semestri²¹⁹; durante tale periodo agli iscritti è richiesto lo studio di materie obbligatorie²²⁰, c.d. *Pflichtfächer*, che, pur potendo variare da Land a Land, comprendono generalmente le più importanti aree del diritto, quali: diritto civile, penale, pubblico, processuale, europeo, metodologia giuridica, sociologia, storia e filosofia del diritto, nonché la conoscenza di una lingua straniera²²¹. Gli studenti devono inoltre selezionare a loro discrezione talune materie complementari opzionali²²² (c.d. *Schwerpunktbereich* o, prima del 2002, *Wahlfächer*) e svolgere un tirocinio della durata di tre mesi presso un ufficio giudiziario, una pubblica amministrazione o un professionista legale privato²²³. A differenza di quanto accade nel modello formativo italiano, durante il periodo universitario gli studenti non devono sostenere un esame per ogni materia di studio; il momento valutativo si riduce a talune esercitazioni che permettono ai discenti di ottenerne i relativi certificati (*Sheine*)²²⁴, indispensabili per essere ammessi al primo esame²²⁵. Dalla fine degli anni novanta è altresì prevista una prova intermedia, il *Zwischenprüfung*.

²¹⁹ DRiG § 5a Abs. 1.

²²⁰ DRiG § 5a Abs. 2 S. 3.

²²¹ La prova della conoscenza di una lingua straniera è stata recentemente introdotta con la riforma *Gesetz zur Reform der Juristenausbildung vom 11.07.2002*, Bundesgesetzblatt 2002 Teil I n. 48, 2592. Cfr., in particolare, DRiG § 5a Abs. 2 S. 2.

²²² Non ci sono leggi federali che stabiliscono la tipologia dei corsi opzionali ed i relativi programmi: tale facoltà è rimessa alle singole università; sul punto cfr. H. Hirte e S. Mock, *The Role of Practice in Legal Education*, cit., 23.

²²³ Cfr. DRiG § 5a Abs. 3 .

²²⁴ E' competenza di ciascun Länder specificare i titoli e gli attestati dei corsi frequentati (*Sheine*) che risultano indispensabili per essere ammessi al primo esame di Stato. Cfr. B. Nascimbene, *La professione forense nell'unione europea*, cit., 141.

Tale verifiche intermedie non sono dunque mai collegate alle singole materie, ma hanno carattere interdisciplinare; «in altri termini, l'insegnamento delle diverse discipline non è mai isolato, ma integrato con le altre materie»; così N. Picardi, *Introduzione alla I^a edizione*, in N. Picardi e R. Martino (a cura di), *L'educazione giuridica*, Tomo Primo, cit., XXII.

²²⁵ V., più ampiamente, S. Koriath, *Legal Education in German Today*, in *24 Wisc. Int. Law. Jour.* 94 (2006).

L'aspirante giurista, una volta completato il percorso accademico, può sostenere il primo esame, ripetibile al massimo due volte²²⁶. Con la riforma del 2002²²⁷, l'università ha acquisito maggior peso nella valutazione dei futuri giuristi²²⁸: il ministero della giustizia (*Bundesländer*), infatti, conduce circa il 70% della prova, mentre il 30%, vertente sulle materie opzionali, è di competenza delle università²²⁹. La regolamentazione di tale esame può mutare leggermente da Land a Land, ma in genere si articola in due parti, una scritta ed una orale²³⁰. Ogni candidato - nelle diverse prove scritte - è chiamato a rendere dei pareri legali su casi ipotetici di diritto civile, penale e pubblico. Coloro che ottengono un punteggio sufficiente nelle prove scritte sono ammessi all'orale, il quale dura dalle quattro alle sei ore. La commissione giudicatrice è composta sia da professori che da professionisti legali.

La rigidità del primo esame compensa l'assenza di criteri selettivi all'ingresso dell'università. In media si registra una percentuale del 30% di insuccessi nella parte gestita dal *Bundesländer*, percentuale che si riduce intorno al 6% con riferimento alla parte di esame condotta dall'università²³¹. Tale discrasia può essere giustificata dalla presenza durante gli studi universitari di alcuni esami obbligatori, in vista dell'esame intermedio (c.d. *Zwischenprüfung*), che permette agli studenti di arrivare più preparati al termine del ciclo di studi universitari²³².

Chi supera positivamente l'esame di stato può iniziare a svolgere un periodo biennale di pratica²³³ con il titolo di *Referendar*. Durante il tirocinio il praticante assume lo

²²⁶ Dal momento che la legislazione tedesca non prevede alcun limite temporale per affrontare il primo esame di stato e in considerazione della durata relativamente consistente della formazione giuridica in Germania, per incentivare gli studenti ad una celere conclusione della prima fase del percorso formativo è possibile partecipare al primo esame immediatamente al termine degli otto semestri guadagnando così una possibilità in più per superarlo. Sul punto v. B. Nascimbene, *La professione forense nell'unione europea*, cit., 141.

²²⁷ Cfr. *Gesetz zur Reform der Juristenausbildung vom 11.07.2002*, cit.

²²⁸ Antecedentemente alla riforma il primo esame era di competenza esclusiva dello stato e in ragione di ciò era chiamato *Erste Juristische Staatsprüfung*.

²²⁹ Cfr. H. Hirte e S. Mock, *The Role of Practice in Legal Education*, cit., 20; A. Keilmann, *The Einheitsjurist: a German Phenomenon*, in 7 *German Law Jour.* 293, 297 e 298 (2006).

²³⁰ Cfr. *DRiG* § 5d.

²³¹ V. Bundesministerium der Justiz, *Ausbildungsstatistik 2010*, reperibile all'URL <http://www.bmj.de/SharedDocs/Downloads/DE/pdfs/Ausbildungsstatistik2010.html>. Sul sito sono altresì reperibili le statistiche relative al periodo antecedente al 2010.

²³² Sul punto si rinvia a H. Hirte e S. Mock, *The Role of Practice in Legal Education*, cit., 24.

²³³ V. *DRiG* § 5b, che disciplina il periodo di pratica, lasciando ai Länder la possibilità di dettare regole di dettaglio.

V. P. Krause, *Geschichte der Justiz- und Verwaltungsausbildung in Preußen und Deutschland*, in C. Baldus, T. Finkenauer e T. Rübner, *Juristenausbildung in Europa zwischen Tradition und Reform*, Tübingen, 2008, 95.

status di impiegato statale a tempo determinato²³⁴ e riceve uno stipendio mensile idoneo al proprio sostentamento economico, totalmente a carico dello Stato²³⁵. Il periodo di pratica si articola in *stage* (*Stationen*), di durata variabile, presso uffici giudiziari civili e penali, autorità amministrative e professionisti forensi autorizzati. La riforma del 2002, ha tentato di incrementare il peso della pratica presso gli studi legali aumentandone la durata da quattro a nove mesi, con contestuale riduzione della durata degli altri *stage* a tre mesi ciascuno. Durante tale periodo il *Referendar* deve altresì seguire alcuni corsi organizzati dagli Ordini forensi regionali vertenti principalmente sugli aspetti procedurali del diritto civile, penale ed amministrativo, nonché sulla deontologia; in tali corsi il praticante impara il metodo di scrittura delle sentenze e di altri provvedimenti giudiziari, nonché degli atti di parte²³⁶.

Al termine del periodo di *Referendardienst* l'aspirante giurista è chiamato ad affrontare il *Zweite juristische Staatprüfung*²³⁷, la cui gestione è di competenza esclusiva dello Stato. La commissione giudicatrice è formata solamente da professionisti. L'esame è composto da alcune prove scritte, il cui numero può variare da Land a Land, normalmente di durata pari a cinque ore ciascuna, seguite da una prova orale. Oggetto dello *Zweite juristische Staatprüfung*, oltre alle materie studiate per il primo esame, sono essenzialmente le abilità pratiche e le nozioni giuridiche apprese durante il periodo di tirocinio; l'accento è principalmente posto sulla conoscenza delle procedure. In particolare, il candidato è chiamato a risolvere una serie di questioni giuridiche, predisporre bozze di sentenze, atti esecutivi, atti di citazione, nonché requisitorie di pubblici ministeri. Tra le prove scritte e la parte

²³⁴ Fino a pochi anni fa i tirocinanti acquisivano lo *status* di funzionari civili; tuttavia per ragioni prevalentemente economiche tale qualifica è stata abolita e sostituita con quella di dipendente pubblico. In ogni caso il riconoscimento giuridico della posizione lavorativa del praticante congiuntamente al relativo stipendio previsto garantiscono al *Referendar* la possibilità di svolgere effettivamente la pratica professionale. Sul punto cfr. H. Hirte e S. Mock, *The Role of Practice in Legal Education*, cit., 26; R. Wilson, *Western Europe: Last Holdout in the Worldwide Acceptance of Clinical Legal Education*, in 10 *German Law Jour.* 823 (2009).

²³⁵ Cfr. P. Pederzoli, *Selezione e formazione delle formazioni legali in Germania*, cit., 122 ss.; R. Caponi, *La formazione del giurista in Germania*, cit., 335.

²³⁶ Cfr. A. Von Preuschen, *La formazione dell'avvocato in Germania: qualità professionale, deontologia e mercato*, in G. Alpa e A. Mariani Marini (a cura di), *La formazione dell'avvocato in Europa*, Pisa, 2009, 110.

²³⁷ V. *DRiG* § 5d, che detta le regole base per l'esame, prevede un sistema uniforme di votazione, delinea le regole generali che le università devono osservare nella parte d'esame di loro competenza, statuisce la possibilità di ripetere l'esame una sola volta in caso di fallimento.

orale dell'esame di Stato il candidato continua a svolgere un periodo di pratica di tre o quattro mesi presso un'istituzione a propria scelta²³⁸.

In caso di esito negativo gli aspiranti giuristi possono ripetere l'esame solo una seconda volta. Con il superamento del secondo esame di Stato²³⁹ il soggetto acquista l'abilitazione per l'ufficio del giudice (*Befähigung zum Richteramt*)²⁴⁰, e con ciò l'abilitazione a qualsiasi altra professione legale, compresa quella forense, e può dunque scegliere definitivamente quale esercitare.

In realtà, solo pochissimi giuristi diventano magistrati ordinari²⁴¹, funzionari pubblici o pubblici ministeri; la maggior parte di essi, infatti, inizia ad esercitare come professionista forense²⁴². In particolare l'aspirante avvocato deve inoltrare formale domanda d'iscrizione presso il Consiglio dell'Ordine degli avvocati o il Ministero della Giustizia del Land²⁴³ ove intende lavorare, indipendentemente dal luogo in cui

²³⁸ Cfr. A. Von Preuschen, *La formazione dell'avvocato in Germania: qualità professionale, deontologia e mercato*, cit., 110.

²³⁹ La percentuale di successo di aggira intorno all'80%; sul punto si rinvia a *Bundesministerium der Justiz, Ausbildungsstatistik*, cit.

²⁴⁰ Con il superamento del secondo esame di Stato il giurista acquista il titolo di *Assessor* o *Volljurist*.

²⁴¹ Non sussiste, infatti, un diritto soggettivo perfetto in capo all'*Assessor* ad essere assunto con la qualifica di giudice; solo coloro che conseguono i voti più alti al secondo esame di Stato hanno, infatti, possibilità di accedere alla magistratura; cfr. R. Caponi, *La formazione del giurista in Germania*, cit., 332 ss; H. Hirte e S. Mock, *The Role of Practice in Legal Education*, cit., 28; S. Koriath, *Legal Education in German Today*, cit., 99 e 100; B. Nascimbene, *La professione forense nell'unione europea*, cit., 142; cfr. M. Cappelletti, *L'educazione del giurista e la riforma dell'università*, Milano, 1974, 73.

²⁴² Oltre a coloro che hanno positivamente superato il secondo esame di stato, ai sensi del § 7 DRiG, possono accedere all'avvocatura anche i professori ordinari di diritto delle università tedesche, poiché essi sono automaticamente abilitati all'esercizio dell'ufficio del giudice. L'università viene intesa in senso stretto, non includendo diversi istituti di formazione quali ad esempio i politecnici; sul punto v. V. Sangiovanni, *L'ammissione all'avvocatura nel diritto tedesco*, in *Riv. trim. dir. proc. civ.*, 2001, 103 ss.

²⁴³ Ai sensi del § 6, comma 1, *BRAO*, l'ammissione all'avvocatura viene concessa su domanda del candidato e tale richiesta può essere rigettata solo in ipotesi legislativamente predeterminate (cfr. § 6, comma 2, *BRAO*). In particolare, ex § 7 *BRAO*, la domanda può essere respinta quando il candidato ha violato un diritto fondamentale secondo una pronuncia della corte Costituzionale, quando è stato interdetto dai pubblici uffici a seguito di condanna penale, quando è stato escluso dall'avvocatura con sentenza passata in giudicato e dal passaggio in giudicato non sono ancora trascorsi otto anni, quando è stato allontanato dal servizio nell'amministrazione della giustizia a seguito di regolare procedimento, quando ha adottato un comportamento che lo rende indegno di esercitare la professione forense, quando lotta contro i principi dell'ordinamento democratico e liberale, quando è incapace di svolgere la professione a causa d'infermità fisica, debolezza mentale o dipendenza, quando esercita un'attività incompatibile con la professione forense, quando si trova in uno stato di decadenza patrimoniale, quando il candidato è giudice, pubblico funzionario o militare, a meno che questi compiti siano svolti in via onoraria. Sul punto si rinvia più diffusamente a V. Sangiovanni, *L'ammissione all'avvocatura nel diritto tedesco*, cit., 103 ss.; cfr., altresì, P. Pederzoli, *Selezione e formazione delle professioni legali in Germania*, cit., 145 ss., 279 ss., 292 ss.; V. Sangiovanni, *La professione forense in Germania*, in A. Berlinguer, *La professione forense. Modelli a Confronto*, Milano, 2008, 78.

ha sostenuto il secondo esame di Stato²⁴⁴. L'accesso all'avvocatura si realizza allorché il giurista riceve dall'amministrazione della giustizia, a mani o a mezzo posta, copia del certificato (*Urkunde*) comprovante l'avvenuta ammissione alla professione forense. Da tale momento egli acquista il titolo di *Rechtsanwalt*.

Una volta conseguito tale titolo, in capo all'avvocato tedesco grava l'obbligo della formazione professionale permanente²⁴⁵. In particolare il § 43a del *BRAO*, rubricato «doveri fondamentali dell'avvocato», prevede che «der Rechtsanwalt ist verpflichtet, sich fortzubilden» («l'avvocato è obbligato a formarsi in modo continuo»). Tuttavia, nonostante tale espressa e generica previsione legislativa, non sono rinvenibili nell'ordinamento tedesco norme volte a disciplinare le modalità di adempimento di tale dovere, né tantomeno le sanzioni da comminarsi in caso di inosservanza dell'obbligo. Semplicemente il professionista forense che dimostra di avere effettivamente svolto l'attività formativa permanente ottiene un certificato *ad hoc*, il *Fortbildungszertifikat*, che può utilizzare a fini pubblicitari. In particolare, egli deve dimostrare tramite certificati, diplomi o altra documentazione idonea, di avere cumulato nel periodo di tre anni 360 crediti²⁴⁶ di cui 240 attinenti al diritto sostanziale, 60 alla deontologia e alla legislazione professionale, 60 al diritto processuale oppure a tematiche relative alla conduzione dello studio legale, alla gestione del personale o alle tecniche di negoziazione.

Tali crediti possono essere acquisiti mediante la frequentazione di seminari ed eventi formativi (10 crediti all'ora), lo studio in proprio (10 punti all'anno), la partecipazione a commissioni esaminatrici (30 punti per esame, con un limite massimo di 60 punti all'anno), le pubblicazioni a carattere giuridico (da 20 a 50 punti per ciascuna pubblicazione, fino a un massimo di 50 punti all'anno).

Più stringenti sono invece le previsioni che attengono all'obbligo di formazione continua dell'avvocato specializzato (*Fachanwalt*)²⁴⁷. Tale avvocato deve infatti, *ex §*

²⁴⁴ E' evidente come una diversa soluzione osterebbe al divieto europeo di discriminazione in base alla nazionalità; così V. Sangiovanni, *L'ammissione all'avvocatura nel diritto tedesco*, cit., 103 ss.

²⁴⁵ V. A. Von Preuschen, *La formazione dell'avvocato in Germania: qualità professionale, deontologia e mercato*, cit., 110 ss.; V. Sangiovanni, *La formazione professionale continua dell'avvocato a confronto con il modello tedesco*, in *Rass. forense*, 2007, 1231ss.

²⁴⁶ L'avvocato tedesco può scegliere come distribuire tali crediti lungo il triennio, potendo anche decidere di consegnarli tutti in un unico anno.

²⁴⁷ Per ottenere l'autorizzazione all'utilizzo del titolo di specialista l'avvocato deve dimostrare ad una commissione istituita presso l'Ordine di appartenenza e composta da professionisti forensi già specializzati, di possedere particolari conoscenze ed abilità nel settore scelto (cfr. § 43c *BRAO*). In

15 *FAO*²⁴⁸, pubblicare annualmente scritti scientifici riguardanti la propria materia di specializzazione ovvero partecipare, in qualità di discente o di relatore, ad eventi formativi nel medesimo settore per almeno dieci ore l'anno, fornendone la relativa prova all'Ordine di appartenenza. Il mancato adempimento di tale dovere comporta la revoca dell'autorizzazione all'uso del titolo di specialista, ai sensi del § 43c, quarto comma, *BRAO*.

2.2 Il modello formativo francese

L'accesso alla professione forense in Francia è disciplinato dalla legge n. 71-1130 del 31 dicembre 1971²⁴⁹ e successive modifiche, nonché dal *Décret* n. 91-1197 del 27 novembre 1991²⁵⁰, *Décret organisant la profession d'avocat*, come da ultimo modificato con *Décret* n. 2012-634 del 3 maggio 2012²⁵¹. Il processo formativo ivi regolamentato si articola in diversi stadi²⁵², il primo dei quali è rappresentato dal necessario conseguimento della laurea in giurisprudenza (“*Master I*” o titolo equiparato), al termine di quattro anni di studi accademici presso la facoltà di legge; a conclusione dei primi tre anni di università lo studente ottiene il diploma (*licence*). Successivamente al conseguimento del diploma di Master I l'aspirante avvocato è chiamato a superare un esame per l'accesso ad uno dei Centri regionali di formazione

particolare egli deve dare prova di essere stato ammesso all'avvocatura, di avere frequentato un corso di almeno 120 ore nell'area di interesse, di avere trattato numerosi casi vertenti in tale materia di diritto. La commissione discrezionalmente può altresì sottoporre l'avvocato ad un colloquio per verificarne le effettive conoscenze.

Sulla figura dell'avvocato specialista in Germania si rinvia a Mezzanotte A., *La specializzazione degli avvocati in Germania*, in *Rass. forense*, 2003, 793 ss.; V. Sangiovanni, *La riforma della professione legale nella Repubblica Federale Tedesca, con particolare riferimento alla pubblicità degli avvocati ed alla figura dell'avvocato specialista*, in *Riv. trim. dir. proc. civ.*, 1999, 1394 ss.; A. Von Preuschen, *La formazione dell'avvocato in Germania: qualità professionale, deontologia e mercato*, cit., 111.

²⁴⁸ Il *Fachanwaltsordnung* (FAO) è un regolamento elaborato da delegati di ciascun ordine forense volto a disciplinare la figura dell'avvocato specialista. In particolare esso è composto da 26 paragrafi suddivisi in tre parti: l'avvocatura specialista (§§ 1-16), il procedimento (§§ 17-25), le disposizioni finali (§ 26).

²⁴⁹ *Loi* n. 71-1130 del 31 dicembre 1971, *Réforme de certaines professions judiciaires et juridiques*, in *JORF*, 5 gennaio 1972, p. 131.

²⁵⁰ *Décret* n. 91-1197 del 27 novembre 1991, *Décret organisant la profession d'avocat*, in *JORF* n. 277, 28 novembre 1991, 15502.

²⁵¹ *Décret* n. 2012-634 del 3 maggio 2012, *Décret relatif à la fusion des professions d'avocat et d'avoué près les cours d'appel*, in *JORF*, n. 0106, 5 maggio 2012, 7969.

²⁵² In dottrina si rinvia a F. Toriello, *La professione forense in Francia*, in A. Berlinguer, *La professione forense. Modelli a Confronto*, cit., 53 ss.; B. Nascimbene, *La professione forense nell'unione europea*, cit., 128 ss.; M. Benichou, *La formazione dell'avvocato in Francia: qualità professionale, deontologia e mercato*, in G. Alpa e A. Mariani Marini (a cura di), *La formazione dell'avvocato in Europa*, cit., 105 ss.

professionale (*Centre Régionaux de formation professionnelle d'avocats – CRFPA*), ove potrà svolgere un ciclo di formazione per la durata di diciotto mesi. Tale esame si compone di diverse prove scritte: due composizioni, per una durata di cinque ore ciascuna, vertenti sul diritto delle obbligazioni e su una materia procedurale a scelta tra procedura civile, procedura penale e procedura amministrativa, una prova scritta, di carattere pratico, della durata di tre ore attinente ad una materia a scelta di diritto sostanziale, nonché un tema, generalmente relativo all'attualità giuridica. Segue una prova orale in cui viene valutata l'attitudine del candidato all'argomentazione e all'espressione orale; in particolare, l'aspirante avvocato è chiamato a presentare e a discutere temi relativi alle libertà fondamentali ed ai diritti dell'uomo, alla procedura civile di esecuzione o alla procedura comunitaria ed europea, alla contabilità privata o alle finanze pubbliche, nonché ad affrontare un argomento a scelta; è altresì prevista la valutazione relativa alla lingua straniera selezionata dal candidato. In caso di esito positivo dell'esame, l'aspirante avvocato inizierà un periodo di formazione della durata di diciotto mesi²⁵³, articolato in tre fasi semestrali, presso il *Centre Régionaux de formation professionnelle d'avocats*.

Per i primi sei mesi i discenti ricevono un'educazione comune, volta a dotarli degli strumenti indispensabili per poter affrontare la professione forense: essi sono chiamati ad apprendere le regole di deontologia professionale e dell'etica, le abilità necessarie per la redazione di atti giuridici, per la difesa e per il dibattimento orale, le competenze relative alla gestione degli studi legali, nonché ad approfondire la conoscenza delle procedure e di una lingua straniera²⁵⁴. Il secondo semestre (eccezionalmente prorogabile sino ad otto mesi) prevede la realizzazione di un "progetto pedagogico individuale", proposto dal candidato e approvato dal Centro regionale di formazione professionale, che può concretizzarsi in uno *stage* all'estero, in un ulteriore corso formativo ovvero in un tirocinio pratico svolto in un contesto che non abbia diretta attinenza con la professione forense. Il terzo e ultimo periodo di formazione è dedicato ad una praticantato presso uno studio legale²⁵⁵. Il tirocinante deve affiancare, senza sostituire, l'*avocat maître de stage* in ogni attività professionale, ovvero collaborare al ricevimento dei clienti, partecipare alle udienze

²⁵³ *Décret* n. 91-1197 del 27 novembre 1991.

²⁵⁴ Art 57 *Décret* n. 91-1197 del 27 novembre 1991, *Décret organisant la profession d'avocat*.

²⁵⁵ Art. 58 *Décret* n. 91-1197 del 27 novembre 1991, *Décret organisant la profession d'avocat*.

davanti alle varie giurisdizioni o commissioni, intervenire in udienza, se autorizzato dal Presidente del Collegio giudicante, per formulare delle osservazioni, collaborare alle attività di consulenza, nonché alla redazione di atti e pareri giuridici²⁵⁶.

Al termine della formazione, è previsto un ulteriore esame per l'accesso all'avvocatura, ripetibile al massimo due volte, articolato in varie prove; esse consistono nella predisposizione di una consulenza seguita dalla redazione di un atto giuridico, in un esercizio orale vertente su un caso di diritto civile, commerciale, societario, penale, amministrativo o comunitario a scelta del candidato, in un esame orale riguardante l'etica e la deontologia forense, in una valutazione della conoscenza della lingua straniera, nella presentazione e discussione di due relazioni, una attinente al progetto pedagogico individuale, l'altra riguardante osservazioni e riflessioni in merito all'esercizio professionale dopo il tirocinio forense.

Il superamento di tale esame permette al candidato di ottenere il *Certificat d'Aptitude à la Profession d'Avocat* (noto anche con l'acronimo *CAPA*), di poter conseguentemente prestare giuramento ed iscriversi all'albo degli avvocati²⁵⁷.

Similmente a quanto previsto nella maggior parte dei Paesi Europei, anche in capo all'*avocat* francese grava l'obbligo della formazione professionale continua²⁵⁸. In particolare la durata della formazione è di venti ore annue: gli avvocati possono seguire eventi formativi, corsi e convegni, volti all'aggiornamento e all'implementazione delle proprie conoscenze ovvero dedicarsi alla stesura di

²⁵⁶ Art. 60 *Décret* n. 91-1197 del 27 novembre 1991, *Décret organisant la profession d'avocat*.

²⁵⁷ Oltre al modo tradizionale di accesso alla professione mediante il positivo completamento dell'iter formativo descritto, la legge francese prevede altresì la possibilità d'iscrizione diretta all'albo di alcuni soggetti laureati in ragione della qualifica rivestita o della professione svolta (il riferimento è a coloro che sono in possesso della laurea e sono stati membri del *Conseil d'Etat*, dei Tribunali amministrativi e delle Corti amministrative d'appello, sono professori universitari di giurisprudenza, ex giudici e giudici della Corte dei Conti o facenti parte del sistema giudiziario ordinario, *avocats au Conseil* e della corte di Cassazione, ex avvocati delle province di oltremare, notai, ufficiali giudiziari, cancellieri dei tribunali commerciali, amministratori giudiziari e legali rappresentanti per il recupero e la liquidazione delle imprese, consulenti in brevetti con almeno cinque anni di servizio, giuristi d'impresa e avvocati aziendali che hanno esercitato la professione da almeno otto anni, lettori universitari in giurisprudenza e così via). Cfr. artt. 97 e 98 *Décret* n. 91-1197 del 27 novembre 1991, *Décret organisant la profession d'avocat*, come da ultimo modificati con *Décret* n. 2012-441 del 3 aprile 2012, *Décret relatif aux conditions particulières d'accès à la profession d'avocat*, in *JORF*, n. 0081, 4 aprile 2012, 6083.

²⁵⁸ V. *Section IV: La formation continue*, art. 85 *Décret* 91-1197 del 27 novembre 1991, cit., come modificato dal *Décret* n. 2012-441 del 3 aprile – art. 2, in *JORF*, n. 0081, 4 aprile 2012, 6083, *texte* n. 16 e dal *Décret* n. 2004-1386 del 21 dicembre 2004 - art. 36, in *JORF*, 23 dicembre 2004, in vigore dal primo gennaio 2005.

pubblicazioni scientifiche²⁵⁹. Ogni anno l'avvocato deve fornirne la prova dell'intervenuto adempimento al Presidente dell'Ordine forense (*Bâtonnier*). Il mancato rispetto di tale obbligo deontologico espone l'*avocat* a sanzioni disciplinari.

2.3 Il modello formativo spagnolo

Sino all'introduzione della legge n. 34 del 31 ottobre 2006, *Ley de Acceso a las profesiones de Abogado y Procuradores de los Tribunales*²⁶⁰, l'accesso all'avvocatura in Spagna era particolarmente semplice rispetto a quello previsto negli altri modelli europei. Unico presupposto per l'abilitazione alla professione forense era, infatti, costituito dalla Laurea in giurisprudenza²⁶¹ e dalla successiva iscrizione al *Colegio de Abogados* o al *Colegio de Procuradores* del domicilio professionale unico o principale del professionista²⁶².

Peraltro, già antecedentemente all'emanazione della legge 34/2006, l'Ordine degli Avvocati spagnolo aveva rilevato la necessità di introdurre, a completamento dell'educazione prevalentemente teorica impartita dalle università, una formazione

²⁵⁹ Cfr. art. 85 *Décret* 91-1197 del 27 novembre 1991; V., altresì, *Décision* n. 2008-001 del 16 maggio 2008 (modificante la *Décision* n. 2005-001 *sur la formation continue des avocats*), in *JORF*, n. 0176, 30 luglio 2008, 12217, texte n. 24.

²⁶⁰ *Ley de Acceso a las profesiones de Abogado y Procuradores de los Tribunales*, in *BOE*, n. 260, 31 ottobre 2006. Tale legge, volta a regolare l'accesso alla professione forense, attua gli artt. 17 e 24 della Costituzione. In particolare, il capitolo I disciplina il titolo della laurea in giurisprudenza, il tirocinio professionale, le *Escuelas de Práctica Jurídica*, nonché la possibilità di svolgere pratica esterna.

²⁶¹ L'assenza di regolamentazione per l'accesso alla professione forense ha spinto molti laureati in giurisprudenza di altri Stati membri a richiedere l'omologazione della propria laurea in Spagna e l'iscrizione all'Ordine professionale spagnolo, il *Colegio de Abogados*. Conseguendo il titolo di *abogado*, essi hanno acquisito la possibilità di esercitare la professione forense anche in un altro Stato membro, magari proprio quello di origine, grazie alle norme disciplinanti il diritto di stabilimento, per poi successivamente ottenere il titolo di avvocato anche nello stato di stabilimento, ex art. 10 della direttiva CE 98/5.

Sulla legittimità di tale procedura, cfr. G. M. Berutti, *La legittimità della c.d. "via spagnola" nel conseguimento dell'abilitazione all'esercizio della professione forense all'interno degli stati membri* (Nota a *CGUE sez. IV 22 dicembre 2010 (causa C-118/09)*), in *Dir. pubbl. comp. eur.*, 2011, 555 ss.

Con particolare riferimento alla possibilità per i laureati italiani in possesso del titolo di *abogado* di iscriversi all'albo italiano degli avvocati stabiliti, cfr. Corte di Cassazione, Sezioni Unite, 22 dicembre 2011, n. 28340, in *Corr. giur.*, 2012, 653. Cfr., altresì, capitolo I, nota 68.

²⁶² Cfr. P. Leith e F. G. Ayuda, *Legal education in Spain: becoming a lawyer, judge, and professor*, 8 *International Journal of Legal Profession* 177 (2001). L'A. sottolinea come alla semplicità di tale percorso di accesso faccia da contrappeso una formazione accademica quasi esclusivamente teorica. L'assenza di abilità pratiche in capo ai laureati in giurisprudenza costituisce, infatti, secondo l'A. un ostacolo pratico non indifferente per coloro i quali si apprestano ad esercitare come avvocati.

prettamente professionale, ritenuta imprescindibile per il concreto esercizio della professione forense. Sulla base di tale presupposto l'Ordine, in collaborazione con alcune facoltà di legge, ha creato nel 2004 le *Escuelas de Práctica Jurídica* (c.d. *EEPJ*), ovvero delle scuole di formazione professionale post laurea, facoltative, volte a curare la preparazione pratica ed etica dei laureati in diritto²⁶³. Oltre al favore costantemente espresso dagli organi rappresentativi dell'avvocatura per il rafforzamento del sistema formativo forense attraverso, soprattutto, il potenziamento del ruolo delle scuole di pratica giuridica e di preparazione all'avvocatura e delle scuole di specializzazione²⁶⁴, da tempo veniva, inoltre, avvertita la necessità di introdurre un accesso regolamentato all'avvocatura spagnola, tramite la previsione di un periodo obbligatorio di formazione pratica e di un esame d'abilitazione, similmente a quanto già previsto negli altri Paesi membri. La *ratio* di tali auspicati interventi veniva ricondotta alla necessità di dotare tutti i giuristi delle opportune abilità pratiche, oltre a quelle teoriche già apprese durante gli studi universitari, nonché di selezionarne l'ingresso nell'avvocatura in base alle conoscenze e competenze effettivamente possedute. Una disciplina più stringente dell'accesso alle professioni forensi doveva soddisfare, altresì, il bisogno di limitare il sempre più elevato numero di laureati in giurisprudenza che accedevano all'avvocatura esclusivamente grazie alla semplicità del percorso formativo²⁶⁵, garantendo, per converso, un livello minimo di qualità professionale ed un'idonea tutela degli utenti²⁶⁶. Tali intenti programmatici sono stati definitivamente tradotti nel *Real Decreto* 775/2001 e nella successiva citata Legge n. 34/2006, entrata in vigore il 31 Ottobre 2011, a cinque anni dalla sua pubblicazione nel *Boletín Oficial del Estado*. Il 3 giugno 2011, il *Ministerio de Justicia* ha approvato il Regolamento d'attuazione della Legge sull'Accesso alla Professione di Avvocato e Procuratore dei Tribunali in

²⁶³ Tali *Escuelas de Práctica Jurídica* sono state istituite con il *Regolamento para la homologacion de las escuelas de practica juridica y la practicas de iniciacion a la abogacia* del 24 settembre 2004; v., *funditus*, M. P. Asla Uribe, *La formazione dell'avvocato in Spagna: qualità professionale, deontologia e mercato*, in G. Alpa e A. Mariani Marini (a cura di), *La formazione dell'avvocato in Europa*, cit., 127 ss.

²⁶⁴ cfr. A. Lazari e A. M. Mancaloni, *La professione forense in Spagna*, in A. Berlinguer, *La professione forense. Modelli a Confronto*, cit., 143.

²⁶⁵ Cfr. P. Leith e F. G. Ayuda, *Legal education in Spain: becoming a lawyer, judge, and professor*, cit., 177.

²⁶⁶ Così M. P. Asla Uribe, *La formazione dell'avvocato in Spagna: qualità professionale, deontologia e mercato*, in G. Alpa e A. Mariani Marini (a cura di), *La formazione dell'avvocato in Europa*, 125 ss.

Spagna, il *Real Decreto 775/2011*²⁶⁷, volto a fissare i requisiti d'accesso e le modalità di svolgimento dell'esame.

In particolare, l'articolo 2 del *Real Decreto 775/2011* prevede quali attuali requisiti per l'accesso alla professione forense²⁶⁸: a) il titolo di laureato in giurisprudenza (*Licenciado en Derecho, Graduado en Derecho* ovvero altro titolo equivalente); b) corsi di formazione specializzata; c) un periodo di pratica giuridica esterna; d) il superamento di un esame finale di abilitazione professionale.

Nulla è mutato per quanto attiene la formazione accademica. La laurea in giurisprudenza (*Licenciatura en Derecho*)²⁶⁹ si consegue al termine di cinque anni di studio, articolati in due cicli: il primo di durata triennale e il secondo biennale. Durante tale periodo gli studenti devono affrontare lo studio di materie obbligatorie comuni a tutte le università spagnole (c.d. *Materias troncales*); corsi obbligatori stabiliti liberamente da ogni Università all'interno del proprio piano di studi (c.d. *Asignaturas Obligatorias*); materie opzionali che lo studente può liberamente selezionare dall'offerta formativa della facoltà (c.d. *Asignaturas Optativas*); nonché, infine, corsi scelti tra quelli impartiti dalla propria università o da altre facoltà con le quali siano stati stabiliti degli accordi *ad hoc* (c.d. *Asignaturas de libre configuración*). Al termine di ogni corso, similmente a quanto previsto dal modello formativo italiano, gli studenti devono sostenere il relativo esame. Il sistema universitario spagnolo si basa principalmente sull'insegnamento diretto mediante il ricorso a lezioni frontali (*Teorético*). Tuttavia tale approccio teorico viene intervallato da sessioni pratiche (*Pratico/Clinico*), strutturate in seminari ovvero in incontri in cui gli studenti sono chiamati a presentare progetti individuali e di gruppo²⁷⁰.

²⁶⁷ *Real Decreto 775/2011, de 3 de junio, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley 34/2006, de 30 de octubre, sobre el acceso a las profesiones de Abogado y Procurador de los Tribunales*, in *BOE*, n. 143, 16 giugno 2011, 61762.

²⁶⁸ Il Ministero dell'Educazione Spagnola ha stabilito che saranno esentati dalla frequenza del *Master en Abogacia y Practica Juridica* e dall'esame, previsti dalla nuova normativa, coloro che possiedono una laurea conseguita in Spagna o un titolo di laurea ivi omologato (c.d. *Credencial*), rilasciato prima del 31 ottobre 2011, giorno dell'entrata in vigore della Legge 34/2006.

²⁶⁹ Cfr. P. Leith e F. G. Ayuda, *Legal education in Spain: becoming a lawyer, judge, and professor*, cit., 172 ss.

²⁷⁰ Cfr. P. Leith P. e F. G. Ayuda, *Legal education in Spain: becoming a lawyer, judge, and professor*, cit., 174.

L'articolo 3 del *Real Decreto 775/2011* specifica, tuttavia, espressamente le precipue competenze che il laureato in giurisprudenza deve aver appreso al termine degli studi universitari, ed in particolare: a) conoscere e comprendere gli elementi, la struttura e le fonti dell'ordinamento giuridico, nonché essere in grado di interpretare e applicare le norme; b) conoscere e comprendere i meccanismi procedurali per la risoluzione delle controversie giudiziarie, nonché la posizione giuridica dei singoli nelle relazioni con il governo e i poteri pubblici; c) conoscere la gerarchia delle fonti, essere capace di individuare le norme applicabili a un caso concreto, in conformità alle regole, principi e valori costituzionali; d) essere in grado di interpretare i testi giuridici in prospettiva interdisciplinare, con particolare riferimento ai principi giuridici, ai valori sociali, etici e deontologici; e) sapere articolare argomentazioni giuridiche a sostegno di questioni legali; f) riuscire a risolvere un caso concreto, ovvero selezionare il materiale necessario, determinare le aree problematiche, individuare le norme applicabili e sapere argomentare l'opera di sussunzione del caso concreto nella norma astratta; g) possedere e gestire con abilità il linguaggio giuridico e la terminologia propria dei diversi rami del diritto; essere capace di redigere documenti legali in maniera precisa e comprensibile, nonché di esprimere oralmente e per iscritto le proprie idee e gli argomenti giuridici a sostegno delle stesse; h) essere in grado di utilizzare le tecnologie dell'informazione e della comunicazione per la ricerca di informazioni legali (banche dati, legislazione, giurisprudenza, dottrina, e così via).

Ottenuto il titolo di laureato in giurisprudenza, l'innovato percorso formativo prevede la necessaria partecipazione a *master* organizzati da università, pubbliche o private, e accreditati dal Ministero dell'Educazione ovvero a corsi di specializzazione impartiti dalle Scuole di Specializzazione, omologati dal Consiglio nazionale forense e accreditati dal Ministero di Giustizia, oppure, infine, a corsi organizzati congiuntamente dalle due istituzioni²⁷¹.

A norma dell'articolo 5 *Real Decreto 775/2011*, le università devono stipulare convenzioni con gli Ordini professionali allo scopo di garantire al discente la possibilità di svolgere il periodo di tirocinio esterno; per converso gli Ordini presso i quali sono state create delle Scuole di specializzazione sono chiamati a siglare

²⁷¹ Cfr. artt. 4 - 7 *Real Decreto 775/2011*.

accordi con le facoltà di legge per assicurare la qualità degli insegnanti e delle lezioni.

Il corpo docente, composto sia da professori universitari che da professionisti, deve offrire agli studenti un insegnamento professionalizzante, che li renda capaci di esercitare effettivamente la professione di *abogado* e *procurador* al termine del corso annuale di formazione specializzata²⁷².

Il percorso post-laurea prevede altresì lo svolgimento di un periodo di pratica forense per un ammontare di 30 ECTS, ovvero per una durata pari a circa sei mesi, sotto la supervisione di uno o più avvocati, che esercitano la professione da almeno cinque anni. Tali *stage* sono organizzati direttamente dagli enti che forniscono anche la formazione specializzata, ai quali, a norma dell'art. 14, terzo comma, *Real Decreto* 775/2011 sono demandati la definizione del contenuto, della durata e degli obiettivi, la scelta dei professionisti e le istituzioni coinvolte, la specificazione delle caratteristiche della procedura di valutazione, nonché la regolamentazione delle procedure di reclamo o di sostituzione dei supervisor.

Una volta superato positivamente il corso di specializzazione e terminato il periodo di pratica professionale l'aspirante avvocato è chiamato a sostenere l'esame di abilitazione forense, disciplinato nel *Capítulo IV*, *Real Decreto* 775/2011, rubricato "*Acreditación de la capacitación profesional*". La prova abilitativa, uguale in tutto il territorio spagnolo, si tiene con cadenza annuale e non prevede limitazione del numero di accessi; consiste in un test, a risposta multipla, nonché nello svolgimento, nel medesimo giorno, di un parere su un caso pratico relativo ad una delle materie scelte dal candidato. Come espressamente stabilito dall'art. 17, secondo comma, oggetto della valutazione è esclusivamente la formazione pratica conseguita

²⁷² Per una rassegna sulle specifiche competenze che i futuri *abogado* e *procurador* devono apprendere durante la formazione specializzata si rinvia agli artt. 10 e 11 del *Real Decreto* 775/2011.

A norma dell'art. 12 *Real Decreto* 775/2011 il corso deve valere 60 ECTS; sul punto si rammenta come il sistema europeo di accumulazione e trasferimento dei crediti sia stato introdotto nel 1989 nell'ambito del programma *Erasmus* (è parte oggi anche del programma *Socrates*) inizialmente al fine di favorire il riconoscimento di periodi di studio svolti all'estero e conseguentemente agevolare la mobilità studentesca. Tale sistema è stato, peraltro, successivamente alla Dichiarazione di Bologna del giugno 1999, implementato nei diversi stati membri a livello istituzionale, tramutandosi da originario sistema di trasferimento anche in sistema di accumulazione. L'ECTS traduce in parametro matematico il carico di lavoro richiesto ad uno studente per raggiungere gli obiettivi di un determinato corso di studio; in particolare 60 ECTS rappresentano di norma il volume di lavoro di un anno accademico di studio.

dall'esaminando nel corso di specializzazione e nel periodo di tirocinio, e non già le conoscenze teoriche maturate durante gli studi accademici. Le commissioni giudicatrici, uniche in ciascuna Comunità Autonoma, sono composte da rappresentanti del Ministero di Giustizia, del Ministero dell'Educazione, della Comunità autonoma, da due avvocati con esperienza almeno quinquennale nella professione forense, l'uno designato dal *Consejo General de la Abogacía Española*, l'altro dal *Consejo General de Colegios de Procuradores de los Tribunales de España*, da un professore universitario, nonché, infine, da un rappresentante del Consiglio Superiore della Magistratura (*Consejo General del Poder Judicial*).

Con il superamento dell'esame di Stato il candidato ottiene il titolo di *Abogado* o *Procurador*²⁷³ e può conseguentemente richiedere l'iscrizione al *Colegio de Abogados* o al *Colegio de Procuradores*.

La formazione professionale permanente non è ancora regolamentata in Spagna. Tuttavia tale problema viene attualmente affrontato in numerosi convegni e non mancano voci a sostegno della necessità di introdurre una formazione continua obbligatoria per coloro che sono esperti giuristi, nell'ottica di una riqualificazione della formazione forense e con il fine ultimo di garantire una sempre miglior tutela dei cittadini²⁷⁴. Esempio di tale sentita esigenza è il *Plan para la formación continua durante 4 años de abogados*, recentemente sviluppato dal presidente del *Consejo General de la Abogacía Española* (CGAE), Carlos Carnicer, e dal direttore generale dell'Editoriale *LA LEY*, Alberto Larrondo e presentato al *X Congreso del l'Abogacía*, tenutosi a Cádiz il 26 e 27 ottobre 2011. Tale piano formativo comprende l'organizzazione da parte di un comitato di sorveglianza istituito *ad hoc*, di seminari, alcuni dei quali tenuti in forma telematica, vertenti sia su materie giuridiche, sia sugli aspetti relativi alla gestione di uno studio legale.

²⁷³ I *Procuradores*, appartenenti al *Colegio de Procuradores*, si occupano delle incombenze maggiormente burocratiche, essenzialmente relative alla predisposizione di documenti legali. Essi possono agire in rappresentanza dei clienti, ma deficiano del potere di patrocinare in giudizio. Sulla distinzione tra *Procuradores* e *Abogados*, si rinvia a P. Leith e F. G. Ayuda, *Legal education in Spain: becoming a lawyer, judge, and professor*, cit., 178.

²⁷⁴ Cfr. P. Leith e F. G. Ayuda, *Legal education in Spain: becoming a lawyer, judge, and professor*, cit., 130.

2.4 Il modello formativo inglese

Una caratteristica esclusiva del sistema giuridico di *common law* è rappresentata dalla suddivisione del *corpus* generale dei *lawyers* in due distinte categorie, quella dei *barristers* e quella dei *solicitors*. Entrambe sono composte da professionisti che svolgono attività forense, di rappresentanza e di consulenza giuridica, ma con origini storiche²⁷⁵ e con funzioni e prerogative, almeno inizialmente, estremamente differenti²⁷⁶.

Oltre all'origine storica e alle competenze riservate a ciascun corpo professionale, anche il percorso formativo per i membri delle due categorie risulta essere distinto, pur possedendo attualmente una struttura organizzativa simile, articolata in tre tappe: *Academic Stage*, *Vocational Stage* e periodo di pratica professionale (*Training contract* per i *solicitors*, *Pupilage* per i *barrister*)²⁷⁷.

²⁷⁵ Tale differenziazione risale al 1340, periodo nel quale inizia ad evolversi nei paesi di *common law* la professione forense. L'*Attorney*, predecessore dell'attuale *solicitor*, era il rappresentante di parte e aveva il compito di preparare l'azione legale. Ad esso si affiancò presto la figura del *narrator*, dotato di maggior prestigio e una superiore dignità professionale, a cui seguì, quale erede, il *serjeant at law*, scelto tra i migliori *readers*, con il compito di definire giuridicamente i termini della controversia. Le funzioni di quest'ultimo verranno poi acquisite, nel XVII secolo, dai *barristers*,

²⁷⁶ Per antica tradizione le competenze svolte dai *barristers* e dai *solicitors* erano nettamente distinte: i *solicitors* svolgevano consulenza stragiudiziale per i clienti e si occupavano di preparare la causa, mentre i *barristers* avevano il compito di discutere la causa in dibattimento, essendo titolari del diritto a comparire dinnanzi alle Corti superiori (c.d. *right of audience*). I *solicitors*, per converso, avevano il potere di stare in udienza solo dinnanzi alle *County Courts* e ai giudici di pace. Tuttavia, a partire dagli anni ottanta, tali differenze sono state legislativamente ridotte: i *barrister* hanno progressivamente perso il secolare monopolio del patrocinio dinnanzi alle corti superiori, guadagnando, per converso il potere di trattenere rapporti direttamente con il cliente. Il *Supreme Court Act 1981*, s. 83, ha attribuito al *Lord Chancellor* la facoltà di concedere al *solicitor*, in particolari casi, l'autorizzazione per introdurre la disputa dinnanzi alla *Crown Court*. Successivamente, il *Courts and Legal Service Act 1990* ha definitivamente riconosciuto anche in capo ai *solicitors*, in possesso di una specifica autorizzazione, il diritto di patrocinare sempre dinnanzi alla *Crown Court*. Nove anni più tardi, con l'*Access to Justice Act 1999*, il processo di avvicinamento delle due professioni si è ulteriormente rafforzato: ai *solicitors* in possesso della c.d. *qualification* è stato, infatti, concesso il *right of audience*, non più solo innanzi alla *Crown Court*, ma altresì dinnanzi alla *Higher Court*.

²⁷⁷ Le regole inerenti alla percorso formativo dei *barrister* sono contenute in *The Bar Training Regulations*, reperibile all'URL <http://www.middletemple.org.uk> (che ha sostituito, a far data dall'1 settembre 2009, *The Consolidated Regulations of the Four Inns of Court*), mentre la disciplina relativa alla formazione dei *solicitors*, di competenza della *Law Society* e della *Solicitors Regulatory Authority*, è contenuta nel *Training Regulations 2011*, reperibile all'URL <http://www.sra.org.uk/solicitors/handbook/cpd/content.page>.

In dottrina si rinvia a A. Boon e J. Webb, *Legal Education and Training on England and Wales: Back to the Future?*, in 58 *J. Legal Educ.* 79 (2008); D. Nitti, *La professione forense in Inghilterra*, in A. Berlinguer, *La professione forense. Modelli a Confronto*, cit., 97 ss.; C. Gilligan, *La formazione dell'avvocato in Inghilterra e Galles: qualità professionale, deontologia e mercato*, in G. Alpa e A. Mariani Marini (a cura di), *La formazione dell'avvocato in Europa*, cit., 113 ss; B. Nascimbene, *La professione forense nell'unione europea*, cit., 233 ss; R. M. Stein, *The Path of*

La fase accademica, praticamente identica per le due professioni, prevede il conseguimento di un *Qualifying Law Degree*²⁷⁸ al termine di un corso universitario in materie giuridiche di durata triennale. Durante tale periodo agli iscritti è richiesto lo studio di materie obbligatorie, che compongono circa i due terzi del piano di studio, quali *Contract, Restitution and Torts, Criminal Law, Public Law, Equity and Trsuts, Property Law* e *Law of the European Union*²⁷⁹, e di alcune materie complementari opzionali, quali, ad esempio, *Family Law, Labor Law, Corporations, Tax Law*, nonché, anche se l'offerta è più ristretta, *Criminal and Civil Procedure, Professional Responsibility, Live Client Clinics, Lawyering Skills, Clinical Simulation* e così via²⁸⁰. In alternativa al *Qualifying Law Degree* è prevista la possibilità per l'aspirante giurista di conseguire una laurea non in giurisprudenza e, successivamente, frequentare un corso integrativo di durata annuale²⁸¹, superando il *Common Professional Examination (CPE)*²⁸²; tale corso speciale, che permette la conversione del titolo di studio, è ritenuto idoneo a fornire al discente le nozioni fondamentali del diritto inglese necessarie per l'esercizio della professione²⁸³.

Legal Education from Edward I to Langdell: a History of Insular Reaction, in 57 *Chi. Kent L. Rev.* 429 (1981); I. Paterson, M. Fink e A. Ogus, *Economic Impact of Regulation in the Field of Liberal Professions in Different Member States, Study for the European Commission, DG Competition (IHS Study), ENEPRI Working Papers*, 2007, 157 ss., disponibile all'URL <http://www.enepri.org>; L. Moccia, *Comparazione giuridica e diritto europeo*, Milano, 2005; D. Nitti, *Come cambia la professione forense inglese: spunti per una comparazione*, in *Contr. e impr. Europa*, 2006, 280 ss.; R. Crespi, *Le professioni legali in Inghilterra e Galles da Edoardo I al Court and Legal Service Act*, in *Le carte e la Storia*, 2005, 126; P. Purpidge, *La formazione professionale in Inghilterra e nel Galles*, in *Rass. forense*, 1995, 399.

²⁷⁸ *The Joint Statement on Qualifying Law Degrees*, predisposto dalla *Law Society* e dal *Bar Standards Board*, determina le condizioni affinché, a partire dal 1 settembre 2001, un *Law Degree* possa essere ritenuto un *Qualifying Law Degree*. Cfr. *The Joint Statement on Qualifying Law Degrees*, reperibile all'URL <http://www.sra.org.uk/students/academic-stage.page>.

²⁷⁹ Cfr. *The Joint Statement on Qualifying Law Degrees, Schedule two*, cit.

²⁸⁰ V. A. Boon e J. Webb, *Legal Education and Training on England and Wales: Back to the Future?*, cit., 80.

²⁸¹ Per gli studenti part-time il corso ha invece durata biennale; cfr. *Common Professional Examination (CPE) Rules, Joint Academic Stage Board (JASB)*, reperibile all'URL www.sra.org.uk.

²⁸² Il *Common Professional Examination (CPE) Rules, Joint Academic Stage Board (JASB)*, predisposto dalla *Law Society* e dal *Bar Standards Board*, disciplina il *CPE*. Cfr. *Common Professional Examination (CPE) Rules, Joint Academic Stage Board (JASB)*, cit.; nonché, *The Joint Academic Stage Board, Handbook*, reperibile all'URL <http://www.sra.org.uk/students/jasb/joint-academic-stage-board.page>.

²⁸³ Le materie presenti nel *CPE* sono pertanto identiche a quelle previste dalla *Law Society* e dal *Council of Legal Education* per le *Law School*.

Il percorso formativo dei *barristers* e dei *solicitors* si differenzia a partire dalla seconda tappa, il *Vocational Stage*, e tale divergenza si mantiene con riferimento al successivo periodo di praticantato forense.

I *solicitors* sono chiamati a frequentare il *Legal Practice Course*²⁸⁴, ovvero un corso di formazione teorico-pratica di durata annuale, organizzato da varie università ed istituti di formazione post-universitaria, volto a dotare il futuro avvocato degli strumenti idonei per esercitare concretamente la professione²⁸⁵. In tale fase formativa i laureati, infatti, non solo approfondiscono la conoscenza di talune materie giuridiche (*Business Law and Practice, Property Law, Practice and Litigation*), ma acquisiscono altresì capacità eminentemente pratiche, necessarie nella realtà lavorativa di tutti i giorni per affrontare un'udienza, gestire i clienti, redigere gli atti (il riferimento è ad *Advocacy, Client interviewing and advising, Practical Legal Research e Writing and Drafting*, nonché a *Professional Conduct and Regulation, Taxation and Wills & Administration of Estates*)²⁸⁶. Al termine del corso, superati gli esami previsti, lo studente ottiene il *Diploma in Legal Practice* e risulta qualificato per iniziare il praticantato biennale²⁸⁷ (*Training Contract*), retribuito²⁸⁸, presso lo studio di un *solicitor*, oppure presso una società di *solicitors* (*Law Firm*), il *Civil*

²⁸⁴ Cfr. SRA, *Training Regulations 2011 – Part 1 Qualification Regulations*, reperibile all'URL <http://www.sra.org.uk/solicitors/handbook/cpd/content.page>.

²⁸⁵ Tra gli obiettivi propri del *Legal Practice Course* viene espressamente annoverato: «support the move to work-based learning», cfr. Education and Training Unit, *Information for providers of Legal Practice Courses*, March 2012, 9, reperibile all'URL <http://www.sra.org.uk/students/lpc.page>.

²⁸⁶ Oltre alle materie menzionate il laureato deve altresì affrontare tre corsi opzionali. Cfr. Education and Training Unit, *Information for providers of Legal Practice Courses*, March 2012, 6, cit. A. Boon e J. Webb sottolineano come, in realtà, la presenza di materie di diritto sostanziale renda tale *Vocational Stage* meno professionalizzante rispetto ai corrispettivi corsi previsti in altri Paesi del *Commonwealth*, quali la *British Columbia* (Canada), il *New South Wales* (Australia) e la Nuova Zelanda; cfr. A. Boon e J. Webb, *Legal Education and Training on England and Wales: Back to the Future?*, cit., 81.

²⁸⁷ La durata è estesa a quattro anni laddove il tirocinio non sia svolto a tempo pieno. Oltre alle figure contrattuali del *customary contract* e del *part-time training contract*, la *Solicitors Regulation Authority* ha previsto altresì l'atipica figura contrattuale del *part-time-study training contract*, della durata di tre o quattro anni, che permette allo studente di svolgere la pratica in concomitanza con gli ultimi due anni degli studi in giurisprudenza, durante il *Common Professional Examination* ovvero durante il *Legal Practice Course*. Cfr. SRA, Education and Training Unit, *Training trainee solicitors - The Solicitors Regulation Authority requirements*, 4, reperibile all'URL <http://www.sra.org.uk/students/training-contract.page>.

²⁸⁸ Ogni anno la *Solicitors Regulation Authority* determina il salario minimo (nonché quello raccomandato) spettante al praticante, differenziando a seconda che il tirocinio venga svolto a Londra, ove il costo della vita è notoriamente più elevato, ovvero in altre aree dell'Inghilterra e del Galles. In particolare per il periodo intercorrente tra il primo agosto 2011 e il primo agosto 2012 è stato previsto un importo minimo annuale pari £ 18,590 per coloro che svolgono la pratica a Londra, di £16,650 per gli altri.

Service, la Commissione Europea ovvero gli uffici legali di società²⁸⁹. Durante tale periodo il tirocinante deve acquisire una buona esperienza in almeno tre aree di specializzazione e sviluppare le proprie capacità svolgendo attività sia giudiziali che stragiudiziali²⁹⁰. Sarà, quindi, compito dell'avvocato supervisore verificare costantemente e regolarmente le attività svolte dal tirocinante e provvedere ad almeno tre valutazioni formali. Durante il tirocinio il praticante deve altresì frequentare il *Professional Skills Course (PSC)*²⁹¹, che può essere fornito sia dallo studio ove il tirocinante lavora, se questo possiede un idoneo programma di formazione, ovvero da altri soggetti accreditati, quale, ad esempio, il *College of Law* o l'*Academy of Professional Training*²⁹². Durante il corso lo studente è chiamato ad affrontare lo studio di tre materie obbligatorie, *Financial and Business Skill* (per un minimo di 18 ore), *Advocacy and Communication Skills* (per un minimo di 18 ore) e *Client Care and Professional Standards* (per un minimo di 12 ore), parzialmente oggetto di valutazione, nonché di alcune materie opzionali per un monte ore minimo di 24²⁹³. Al termine del descritto percorso formativo l'aspirante avvocato deve presentare alla *Law Society* un documento atto a certificare il positivo svolgimento del *Training contract* e del *Professional Skills Course*, di norma a firma dell'avvocato che ha assunto il ruolo di supervisore durante la pratica, al fine di ottenere il titolo di *solicitor* ed essere iscritto nel relativo albo.

Coloro i quali, invece, aspirano alla professione di *barrister*, una volta terminata la formazione accademica e antecedentemente all'inizio della fase di formazione professionale, devono richiedere l'ammissione ad una delle associazioni professionali²⁹⁴, i c.d. *Inns of Court (Gray's Inn, Lincoln's Inn, Inner Temple e Middle Temple)*. Successivamente, i laureati iscritti ad uno degli *Inns of Court* sono

²⁸⁹ La *Solicitors Regulation Authority* determina i requisiti che debbono possedere i professionisti e le istituzioni che intendono seguire i tirocinanti durante il periodo di pratica biennale; cfr. SRA, Education and Training Unit, *Training trainee solicitors - The Solicitors Regulation Authority requirements*, cit. Ulteriori informazioni relative al *Training contract* sono reperibili all'URL <http://www.sra.org.uk/students/professional-skills-course/psc-guidance.page>.

²⁹⁰ Cfr. *Practical experience in law*, in *Training trainee solicitors - The Solicitors Regulation Authority requirements*, cit., 9.

²⁹¹ Cfr. SRA, *Professional Skill Course - Course structure, provider authorisation and course accreditation*, reperibile all'URL <http://www.sra.org.uk/students/training-contract.page>.

²⁹² Per un elenco completo dei *Professional skills course providers*, si rinvia a <http://www.sra.org.uk/students/courses/professional-skills-course-providers.page>.

²⁹³ Cfr. *Course Structure*, in SRA, *Professional Skill Course - Course structure, provider authorisation and course accreditation*, cit., 3 ss.

²⁹⁴ Tale ammissione avviene sulla base di un colloquio.

tenuti a frequentare il *Bar Professional Training Course*, fino al 2008 noto con il solo nome di *Bar Vocational Course*²⁹⁵, finalizzato a dotare i partecipanti delle conoscenze e delle abilità pratiche necessarie per affrontare il successivo periodo di tirocinio e, da ultimo, la professione stessa. Durante tale fase formativa di durata annuale²⁹⁶ ai laureati è imposto lo studio di talune materie obbligatorie, sia di diritto sostanziale (quali *Civil litigation, evidence and remedies, Criminal litigation, evidence and sentencing e Professional Ethics*), sia con contenuto professionalizzante (come *Advocacy, Opinion Writing, Drafting, Conferencing, Resolution of Disputes out of Court - including Negotiation, Mediation and Arbitration* -)²⁹⁷, nonché la frequenza alle lezioni di *Professional ethics and conduct* e ad un paio di corsi opzionali²⁹⁸. I partecipanti sono, pertanto, istruiti non solo su questioni meramente teoriche, ma altresì sulle tecniche di redazione dei pareri e di stesura di atti e documenti, sulla preparazione del caso, sugli strumenti per la ricerca giuridica, sulle modalità di gestione dei rapporti con i clienti e con i giudici, sulle tecniche di composizione stragiudiziale delle vertenze e così via. Durante tale periodo formativo lo studente è, inoltre, obbligato ad accumulare dodici crediti mediante la partecipazione a *week-end*, giornate di istruzione o vere e proprie cene organizzate presso il proprio *Inn* di appartenenza: si tratta di momenti di socializzazione, ove vengono favoriti l'incontro con *barristers* e giudici, nonché la partecipazione a discussioni orali e processi simulati (c.d. *moots*). Superato con successo il *Vocational Stage*, l'aspirante *barrister* deve iniziare il tirocinio pratico (c.d. *Pupillage*), di durata annuale, retribuito, sotto la guida e la supervisione di un

²⁹⁵ Cfr. Bar Standards Board, *Review of the Bar Vocational Course, Report of the Working Group*, 3 luglio 2008, reperibile all'URL <http://www.barstandardsboard.org.uk/qualifying-as-a-barrister/bar-professional-training-course/> e Bar Standards Board, *Bar Professional Training Course - Course specification requirements and guidance, Handbook 2011 - 2012*, reperibile all'URL http://www.barstandardsboard.org.uk/media/28049/bptc_final_pdf.pdf.

²⁹⁶ La durata del *Bar Professional Training Course* è biennale se frequentato in modo *part-time*.

²⁹⁷ Durante il *Bar Professional Training Course* sono previsti molteplici momenti valutativi, che possono assumere la forma di *test* a risposta multipla con riferimento alle materie di diritto sostanziale, di *papers* scritti per quanto attiene alla verifica delle abilità di scrittura e di esercizi pratici registrati con riguardo alle rimanenti competenze. A partire dall'anno 2012 la verifica delle nozioni relative a *Civil Litigation, Criminal Litigation and Ethics* è gestita in modo centralizzato dal *Bar Standards Board*. Sul punto, v. Bar Standards Board, *Bar Professional Training Course - Course specification requirements and guidance, Handbook 2011 - 2012*, cit., 63 ss.

²⁹⁸ Per maggiori dettagli, con riferimento in particolare all'anno accademico 2011 - 2012, si rinvia a *The curriculum framework*, in Bar Standards Board, *Bar Professional Training Course - Course specification requirements and guidance, Handbook 2011 - 2012*, cit., 13 ss.

*barrister*²⁹⁹. Il primo semestre è dedicato alla formazione teorica: i *pupils* sono chiamati a seguire il proprio *barrister supervisor* e a frequentare taluni corsi obbligatori quali il *Pupillage Advocacy Training Course* e il *Practice Management Course*, organizzati dagli *Inns* o dai *Circuits*, nonché il *Forensic Accounting Course* (corso di contabilità forense).

Al termine del primo semestre il *barrister supervisor* certifica il regolare e proficuo completamento del tirocinio teorico, così permettendo al proprio *pupil* di ottenere il *Provisional Qualifications Certificate* e di essere chiamato al *Bar*. Seguono sei mesi di formazione esclusivamente pratica: durante tale periodo il *pupil* può iniziare, con il consenso del *barrister supervisor*, a prestare servizi legali e ad esercitare il *rights of audience*. Terminato positivamente anche il secondo semestre il *pupil* ottiene il *Full Qualification Certificate*, divenendo un *barrister* a tutti gli effetti.

La formazione permanente è regolamentata anche nel Regno Unito (c.d. *continuing professional development – CPD*)³⁰⁰; in particolare, i *solicitors* sono obbligati a frequentare corsi di aggiornamento durante l'intera carriera professionale, per una media di 16 ore annue³⁰¹ (il monte ore è ridotto per gli avvocati che esercitano in maniera *part-time*). Il 25% dell'aggiornamento obbligatorio deve essere ottenuto mediante la frequenza di corsi accreditati dalla *Solicitors Regulation Authority*. Il restante 75%, invece, può derivare dalla partecipazione ad eventi non accreditati o da altre attività formative³⁰². L'inadempimento di tale obbligo espone l'avvocato a procedimento disciplinare. Anche i *barrister* sono tenuti a seguire programmi di

²⁹⁹ Cfr. Bar Standards Board, *Pupillage Handbook*, September 2011, reperibile all'URL http://www.barstandardsboard.org.uk/media/261792/pupillage_handbook20august202011lc.pdf.

³⁰⁰ Cfr. SRA, *Training Regulations 2011 - Part 3 CPD Regulations*, reperibile all'URL <http://www.sra.org.uk/solicitors/handbook/cpd/content.page>. Dettagliate informazioni circa il *Continuing Professional Development – CPD* - sono disponibili all'URL <http://www.sra.org.uk/solicitors/cpd.page>. Si rinvia, in particolar modo, a SRA, *Continuing professional development - Solicitors Regulation Authority (SRA) requirements* e a SRA, *Continuing professional development - Guide to the Solicitors Regulation Authority CPD scheme*, 12 January 2012, entrambi reperibili all'URL <http://www.sra.org.uk/solicitors/cpd/solicitors.page>. Si v., altresì, I. Paterson, M. Fink e A. Ogus, *Economic Impact of Regulation in the Field of Liberal Professions in Different Member States*, cit., 164.

³⁰¹ L'intervallo di tempo entro cui gli avvocati inglesi debbono soddisfare i requisiti relativi alla formazione continua va dal 1 novembre al 31 ottobre di ogni anno.

³⁰² Per un elenco dettagliato di tali attività formative si rinvia a *Part 4, Regulation 8, SRA, Training Regulations 2011 - Part 3 CPD Regulations*.

aggiornamento professionale, per un ammontare di circa 45 ore annue nei primi tre anni di esercizio della professione, di 12 ore nei successivi³⁰³.

2.5 Il modello formativo italiano

In Italia la professione forense risulta essere attualmente disciplinata dalla legge 31 dicembre 2012, n. 247³⁰⁴. Con particolare riferimento al percorso formativo, l'art. 2 della legge professionale forense prevede - tra le condizioni necessarie per l'iscrizione all'albo degli avvocati³⁰⁵ - il possesso della "laurea in giurisprudenza conseguita a seguito di corso universitario (...)"³⁰⁶. La laurea in giurisprudenza costituisce, pertanto, la prima fase formativa per l'aspirante avvocato. Dopo una serie di recenti riforme che hanno inciso profondamente sugli ordinamenti didattici delle facoltà di giurisprudenza³⁰⁷, è attualmente in vigore la c.d. laurea magistrale a ciclo unico, introdotta con decreto 22 ottobre 2004, n. 270, che permette all'aspirante avvocato di conseguire la laurea in giurisprudenza al termine di cinque anni di studi

³⁰³ V. *The Code of Conduct, Annexe C - The CPD Regulations*, reperibile all'URL <http://www.barstandardsboard.org.uk/regulatory-requirements/the-code-of-conduct/>; nonché Bar Standards Board, *Pupillage Handbook*, September 2011, cit., 65 e Bar Standards Board, *Compliance with CPD Regulations - "A General Guide to CPD"*, May 2011, reperibile all'URL http://www.barstandardsboard.org.uk/media/1385303/a_general_guide_to_cpd_310112.pdf.

³⁰⁴ Cfr. legge 31 dicembre 2012 n. 247, in *Gazz. Uff.*, 18 gennaio 2013, n. 15.

³⁰⁵ La figura del procuratore è stata abolita con Legge 24 febbraio 1997, n. 27, *Soppressione dell'albo dei procuratori legali e norme in materia di esercizio della professione forense*, in *Gazz. Uff.*, 27 febbraio 1997, n. 48. Le funzioni di quest'ultimo, che consistevano essenzialmente nel rappresentare la parte in giudizio, sono state demandate all'avvocato. La dottrina maggioritaria antecedentemente a tale legge aveva peraltro già sottolineato la convenienza della fusione delle due figure professionali in una sola, essendo le stesse «distinte per nome, ma di fatto interferenti», così P. Calamandrei, *Idee sulla riforma professionale. L'avvocatura e la riforma dell'ordinamento scolastico*, in *Diritto italico*, luglio 1923; cfr. altresì M. Cappelletti, *L'educazione del giurista e la riforma dell'università*, cit., 57.

³⁰⁶ Il Regio Decreto-Legge 27 novembre 1933, n. 1578, *Ordinamento delle professioni di avvocato e procuratore*, convertito in legge, con modifiche, dalla L. 22 gennaio 1934, n. 36, nonché dal Regio decreto 22 gennaio 1934, n. 37 contenente norme integrative e di attuazione alla L. 36/1934 (c.d. *Regolamento d'attuazione*) prevedeva, a sua volta, il possesso della "laurea in giurisprudenza conferita o confermata in una università della Repubblica". Cfr. Regio Decreto-Legge 27 novembre 1933, n. 1578, *Ordinamento delle professioni di avvocato e procuratore*, in *Gazz. Uff.*, 5 dicembre 1933, n. 281, convertito in legge, con modificazioni, dalla L. 22 gennaio 1934, n. 36, in *Gazz. Uff.*, 30 gennaio 1934, n. 24.

³⁰⁷ Il riferimento è da ultimo alla riforma del 1994, introdotta con l. 19 novembre 1990 n. 341 e successivo decreto 11 febbraio 1994, comportante la sostituzione della tabella III annessa al decreto 30 settembre 1938, n. 1652, nonché al d.m. 3 novembre 1999, n. 509, d.m. 4 agosto 2000-allegato 31- e d.m. 28 novembre 2000 - allegato 22 - volti all'attuazione della c.d. riforma del 3+2, ovvero all'articolazione degli studi universitari in due cicli, da concludersi rispettivamente con la laurea triennale e la laurea specialistica.

accademici³⁰⁸. Durante tale periodo lo studente è chiamato ad affrontare lo studio del diritto sia processuale, sia sostanziale; in particolare sono previsti una serie di esami curriculari, nonché l'obbligo per lo studente di scegliere a completamento del piano di studi alcuni corsi opzionali offerti dalla facoltà ove egli è iscritto. Normalmente ciascun anno di corso è articolato in due periodi di esclusiva attività didattica (semestri), al termine dei quali è prevista una sessione di esami volta a permettere ai professori di valutare le conoscenze acquisite dallo studente in ciascuna materia. Gli esami si svolgono nella maggior parte dei casi in forma orale e sono ripetibili dallo studente sino all'avvenuto superamento, non essendo prevista alcuna limitazione in ordine ai tentativi³⁰⁹. Il percorso universitario si conclude con l'elaborazione di una tesi e la discussione della stessa dinanzi ad una commissione costituita *ad hoc*, composta da alcuni professori universitari ed eventualmente dai relativi collaboratori. Al termine degli studi accademici, ottenuto il titolo di dottore in giurisprudenza, l'aspirante avvocato è chiamato a svolgere un periodo di tirocinio professionale. Il Decreto Legge 24 gennaio 2012, n. 1³¹⁰, noto come decreto sulle liberalizzazioni - Cresci Italia, entrato in vigore il 25 gennaio 2012, ha introdotto un significativo cambiamento con particolare riferimento alla durata del tirocinio professionale, operando una riduzione da 24 a 18 mesi; tale disposizione ha trovato conferma anche nella recente legge professionale³¹¹, all'art. 41. All'aspirante avvocato, in presenza di apposita convenzione quadro tra il Consiglio Nazionale Forense e il Ministro dell'Istruzione, Università e Ricerca, viene, altresì, concessa la possibilità di svolgere sei mesi di pratica presso uno studio legale in concomitanza con gli studi universitari; in tal caso il tirocinio "a tempo pieno", successivo al conseguimento della laurea, si

³⁰⁸ Cfr. Decreto 25 novembre 2005, *Definizione della classe del corso di Laurea magistrale in Giurisprudenza*, in *Gazz.Uff.*, 17 dicembre 2005, n. 293.

³⁰⁹ Cappelletti aveva definito gli esami speciali come una delle «due piaghe tradizionali» del metodo di insegnamento italiano (unitamente all'esclusività delle lezioni *ex cathedra*); così M. Cappelletti, *L'educazione del giurista e la riforma dell'università*, cit., 91; in tal senso si v. altresì G. Pasquali e P. Calamandrei, *L'Università di domani*, Foligno, 1923; P. Calamandrei, *Troppi avvocati*, Firenze, 1921, 122 ss. e C. Cantoni, *La questione universitaria*, Milano 1874, raccolto successivamente in *Scritti vari*, Pavia, 1918, 461.

³¹⁰ Decreto legge 24 gennaio 2012, n.1, "*Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività*" (in *Gazz. Uff.*, 24 gennaio 2012, n. 19– Suppl. Ordinario n. 18), convertito dalla legge 24 marzo 2012, n. 27 (in *Gazz. Uff.* n. 71, 24 marzo 2012 – Suppl. Ordinario n. 53).

³¹¹ Si noti che con riferimento alla disciplina del tirocinio (fatta eccezione per la durata pari a diciotto mesi) e a quella dell'esame di stato è previsto un periodo transitorio di anni due, durante i quali trova applicazione la previgente disciplina giuridica, v. *infra* nota 112.

riduce ad un anno³¹². Durante tale periodo formativo il laureato deve affiancare nelle attività legali e nella partecipazione alle udienze un avvocato con un'anzianità d'iscrizione all'albo non inferiore ai cinque anni, il c.d. *dominus*. Quest'ultimo, ai sensi dell'art. 26 del Codice di Deontologia e ex art. 41, decimo comma, l. 247/2012, è tenuto a garantire la proficuità e l'effettività della pratica, affinché i praticanti possano ricevere una formazione adeguata. In particolare, lo scopo di tale fase di apprendimento è quello di permettere al praticante di travasare le conoscenze teoriche apprese durante gli studi accademici nelle esperienze quotidiane ed integrare la propria cultura giuridica con le abilità pratiche necessarie per l'esercizio della professione, attraverso un costante confronto con il lavoro dello studio legale e con la realtà dei tribunali. Il praticante, dunque, non deve essere adibito a mansioni di segreteria e deve vedersi assicurato il diritto a momenti liberi da dedicare allo studio e all'approfondimento personale. Successivamente ad un periodo iniziale di formazione, ai sensi dell'obbligo deontologico di cui all'art. 26 cod. deont., dovrebbe essere riconosciuto al praticante un compenso proporzionato all'apporto professionale che l'avvocato riceve. Tuttavia, l'art. 41, undicesimo comma, della l. 247/2012, specificata l'impossibilità di configurare il periodo di tirocinio alla stregua di un rapporto di lavoro subordinato, anche di natura occasionale, prevede che il *dominus* debba riconoscere al praticante avvocato un rimborso spese che vada a coprire tutti i costi sostenuti per conto dello studio presso il quale svolge il tirocinio. Inoltre, decorso il primo semestre, al praticante “possono”, e non già devono, essere riconosciuti con apposito contratto un'indennità o un compenso per l'attività svolta per conto dello studio, commisurati all'effettivo apporto professionale e tenuto conto dell'utilizzo dei servizi e delle strutture dello studio da parte del praticante avvocato. E', dunque, evidente, come l'attuale prassi secondo cui la maggior parte dei *domini*, soprattutto nelle realtà minori, non corrispondono alcunché ai propri praticanti durante tutto il periodo di tirocinio, forti dell'assenza di un vero e proprio obbligo

³¹² In particolare, ai sensi dell'art. 41 l. 247/2012 il tirocinio può essere svolto presso un avvocato, con anzianità di iscrizione all'albo non inferiore a cinque anni per almeno sei mesi, presso l'Avvocatura dello Stato per almeno sei mesi e per non più di dodici mesi, presso l'ufficio legale di un ente pubblico o presso un ufficio giudiziario per non più di dodici mesi, e in un altro Paese membro dell'Unione Europea presso professionisti legali, con titolo equivalente a quello di avvocato, abilitati all'esercizio della professione per non più di sei mesi. Il tirocinio può essere altresì svolto, previa autorizzazione del competente consiglio dell'ordine, presso due avvocati qualora la mole di lavoro di uno di essi sia tale da non permettere al praticante una sufficiente offerta formativa.

giuridico in tal senso e della mancanza di forme di controllo del rispetto dell'obbligo deontologico³¹³, non sia destinata a mutare. Decorsi i primi sei mesi di pratica il praticante, purché in possesso della laurea in giurisprudenza, può richiedere l'abilitazione al patrocinio, essere iscritto nel registro speciale³¹⁴ e prestare il giuramento al fine di essere abilitato a patrocinare nelle cause in ambito civile di competenza del giudice di pace e dinanzi al tribunale in composizione monocratica e in ambito penale nei procedimenti di competenza del giudice di pace, in quelli per reati contravvenzionali e in quelli che, in base alle norme vigenti anteriormente alla data di entrata in vigore del decreto legislativo 19 febbraio 1998, n. 51, rientravano nella competenza del pretore (art. 41, dodicesimo comma, l. 247/2012).

In parziale alternativa alla pratica forense l'aspirante avvocato può frequentare le c.d. Scuole di Specializzazione per le Professioni Legali³¹⁵, istituite dalle facoltà di

³¹³ Già nel 1974 M. Cappelletti aveva rilevato nell'assenza di retribuzione uno dei punti «più nevralgici (e più malati) della situazione del praticante», traducendosi la stessa in una violazione del diritto soggettivo (nonché dovere) del praticante di svolgere la pratica; cfr. M. Cappelletti, *L'educazione del giurista e la riforma dell'università*, cit., 9 ss. e 34 ss. Di fronte a tale problema l'Autore formulava le seguenti conclusioni: «E' assolutamente necessario che, al termine dei suoi studi accademici, chi è ammesso al servizio di preparazione alle professioni giudiziarie non si trovi di fronte al vuoto economico. E' insomma imprescindibile condizione non solo di giustizia sociale ma anche di serietà del tirocinio, che al tirocinante sia garantito dallo Stato un minimo di assistenza, affinché non accada, come oggi accade, che la cosiddetta professione *libera* di avvocato, come anche quella di procuratore e di notaio, siano in realtà professioni, piuttosto che libere, *privilegiate*, perché si tratta di una libertà per il godimento della quale non tanto contano la capacità intellettuale e l'attitudine professionale, quanto la fortuna economica: una libertà dalla quale è escluso chi non abbia i mezzi di sussistenza per arrivare fino agli esami di abilitazione all'esercizio della professione medesima (...); cfr. M. Cappelletti, *L'educazione del giurista e la riforma dell'università*, cit., 119 ss. Si v., altresì, P. Calamandrei, *Dibattito per la riforma professionale*, cit.; G. Pasquali e P. Calamandrei, *L'Università di domani*, cit., 292 ss.

³¹⁴ Cfr. art. 1 Legge 24 luglio 1985, n. 406, in *Gazz. Uff.*, 13 agosto 1985, n. 190.

³¹⁵ Le scuole di specializzazione post laurea sono state introdotte con la legge n. 127 del 15 maggio 1997 e parzialmente disciplinate con il decreto legislativo n. 398 del 17 novembre 1997.

Cfr. M. Scudiero, *Le scuole di specializzazione per le professioni legali al secondo anno di attività*, in *Notariato*, 2003, 5; G. Laurini, *Al "via" le scuole comuni per le professioni legali*, in *Notariato*, 2000, 5; A. Dondi, *Il regolamento istitutivo delle scuole forensi*, in *Dir. pen. e processo*, 2000, 800; P. Schlesinger, *Le scuole forensi*, in *Corr. giur.*, 1999, 797; G. Verde, *Le scuole forensi*, in *Legalità e giustizia*, 2001, 102; B. Giangiacomo, *Scuole di specializzazione per le professioni legali: bilancio e prospettive*, in *Questioni giustizia*, 2004, 663, nota 6.

Tali Scuole non devono essere confuse con le Scuole forensi, che trovano, invece, fondamento normativo nell'art. 3 del DPR 10 aprile 1990, n. 101 (regolamento relativo alla pratica forense). Si tratta di corsi facoltativi e a numero chiuso organizzati dagli Ordini degli Avvocati, a volte d'intesa con associazioni di Avvocati o con Istituti di Formazione o con le Facoltà universitarie di Giurisprudenza, ad integrazione della pratica forense tradizionale. Le lezioni e le esercitazioni tenute da avvocati, magistrati e docenti universitari, si svolgono solitamente nell'arco di un anno (in casi particolari, di un biennio) e sono programmate in modo tale da permettere al praticante di continuare a frequentare lo studio legale ove svolge il tirocinio tradizionale.

Giurisprudenza, a numero selettivo³¹⁶ e comuni a tutti coloro che intendono prepararsi all'accesso alla carriera forense, giudiziaria o notarile. Tali scuole rappresentano, negli intenti legislativi, un punto di incontro tra il mondo accademico e quello professionale poiché mirano a fornire al laureato un insegnamento professionalizzante, affiancando all'approfondimento teorico esperienze pratiche. La didattica, gestita congiuntamente da professori, avvocati, magistrati e notai, si articola, infatti, in lezioni frontali, seminari, esercitazioni; sono altresì previste prove intermedie e finali. Al termine di un anno di corso comune a tutti i frequentanti, il percorso formativo si articola in due indirizzi, uno giudiziario-forense³¹⁷ ed uno notarile. Concluso positivamente il biennio l'aspirante avvocato ottiene il diploma di specializzazione, che lo esonera da un anno di pratica legale tradizionale³¹⁸.

³¹⁶ I laureati in giurisprudenza possono accedere alle Scuole di specializzazione post universitarie previo esame entro i limiti del numero programmato che è determinato annualmente con decreto interministeriale ex art. 16, comma 5, del d.l. 17 novembre 1997, n. 398.

³¹⁷ La formazione imposta a magistrati e avvocati è, dunque, congiunta e comune; tale scelta risponde anche alla necessità di superare l'esistente condizione di patologica incomunicabilità tra le due categorie professionali. Sul punto si rinvia alla posizione del C.S.M.: «La scuola di specializzazione per le professioni legali appare infine costituire la strada maestra per perseguire un terzo obiettivo di grande importanza: l'istituzione di una fase significativa di formazione professionale comune a magistrati e avvocati. Questo obiettivo viene spesso invocato in nome della necessità di perseguire una comune cultura della giurisdizione presso le due categorie, di superare loro atteggiamenti culturali di chiusura o di autoreferenzialità corporativa, di appianare diffusi atteggiamenti di antagonismo tra magistrati e avvocati. (...) può realisticamente presumersi che un biennio comune di scuola superiore postuniversitaria potrà favorire una più approfondita comune percezione dei valori e dei principi del processo, dei diritti e delle garanzie del cittadino, del ruolo del diritto e della legalità. E questa maggiore e più diffusa consapevolezza culturale dei comuni valori di fondo delle rispettive funzioni, è forse l'unica via per accrescere e diffondere, nelle due categorie, la capacità di riconoscere e rispettare il punto di vista dell'altro ruolo, di misurarsi sulla cultura che esso determina, e di sentire profondamente, nella distinzione dei ruoli (ed anche nella conseguenziale diversità, in parte, delle spinte e delle aspirazioni ideali di cui essi si alimentano), l'essenziale complementarietà dei ruoli e delle rispettive culture e la conseguente capacità di arricchimento reciproco attraverso il confronto leale e razionale», cfr. *Parere del C. S. M. sullo schema di decreto legislativo concernente «modifica alla disciplina del concorso per uditore giudiziario e scuola di specializzazione per le professioni legali»*, in *Giur. it.*, 1998, 3. Nello stesso senso v. Giunta F., *Il concorso per uditore giudiziario: l'esperienza di un commissario*, in *Foro It.*, 1997, VII-VIII, 255: «in effetti, la differenza di ruoli e funzioni tra avvocati e magistrati, da un lato e all'interno della stessa magistratura, dall'altro, rende addirittura imperiosa la valorizzazione di una comune cultura giuridica, capace di impedire che la contrapposizione processuale dei ruoli tramodi in una sistematica conflittualità tra categorie professionali».

³¹⁸ Ai sensi dell'art. 41, comma 9, della legge 247/2012, il diploma di specializzazione è valutato ai fini del compimento del periodo di pratica per l'accesso alle professioni di avvocato: esso sostituisce la pratica tradizionale per il periodo di un anno, con la conseguenza che il praticante che intende avvalersi di tale diploma sarà obbligato a svolgere il tirocinio c.d. tradizionale soltanto per un semestre. «Tale conclusione, oltre ad essere conforme alla portata derogatoria che la legge ha voluto attribuire, rispetto alle vigenti disposizioni relative all'accesso alle professioni di avvocato, alla disciplina del diploma di specializzazione *de quo*, è altresì in linea con la ratio dell'art. 17, comma 114, l. n. 127/1997, da ravvisarsi nella finalità di incentivare gli aspiranti

Al termine del tirocinio professionale, ottenuto il certificato di compiuta pratica dal Consiglio dell'Ordine di appartenenza, l'aspirante avvocato ha diritto a sostenere l'esame statale di abilitazione all'esercizio della professione³¹⁹, il quale si compone di tre prove scritte e, nel caso di esito positivo delle stesse³²⁰, in un ulteriore esame

avvocati a conseguire il diploma in questione: appare, infatti, evidente che tale finalità sarebbe sicuramente vanificata ove si richiedesse anche per i praticanti avvocati specializzati il requisito dell'iscrizione nell'apposito registro dei tirocinanti per due anni solari, in tal modo equiparandoli irragionevolmente (ed in contrasto con la *voluntas legis* esplicitata dal d.m. n. 475/2001) agli aspiranti avvocati che non abbiano conseguito il titolo di specializzazione», così T.A.R. Puglia, Lecce, 2 dicembre 2004, n. 8391, in *Giornale dir. amm.*, 2005, 320; sul punto cfr. altresì T.A.R. Calabria, Catanzaro, ord. 20 novembre 2003, n. 570, ove viene affermato che il diploma di specializzazione «tiene luogo di un anno di pratica forense» e T.A.R. Toscana Firenze, Sez. I, 24 febbraio 2004, n. 506, in *Giornale dir. amm.*, 2004, 869, con nota di G. Cananea, *Diplomi di specializzazione e accesso alla professione forense*. V., altresì, G. Colavitti, *Pratica forense e diploma di specializzazione*, in *Rass. forense*, 2005, 1367.

Per quanto attiene, invece, agli aspiranti magistrati, il diploma li esonera dalla prova preliminare di concorso per Magistratura svolta mediante test informatizzati (art. 123 bis dell'ordinamento giudiziario, introdotto con il Decreto Legislativo 17 novembre 1997, n. 398, *Modifica alla disciplina del concorso per uditore giudiziario e norme sulle scuole di specializzazione per le professioni legali, a norma dell'articolo 17, commi 113 e 114, della legge 15 maggio 1997, n. 127*, in *Gazz. Uff.*, 18 novembre 1997, n. 269).

³¹⁹ Cfr. Legge 31 dicembre 2012 n. 247, Titolo V, capo II, rubricato “Esame di stato per l'abilitazione all'esercizio della professione di avvocato”; fino al secondo anno successivo alla data di entrata in vigore della l. 247/2012, l'accesso all'esame di abilitazione all'esercizio della professione di avvocato resta disciplinato dalle disposizioni previgenti, fatta eccezione per la riduzione a diciotto mesi del periodo di tirocinio; tale periodo transitorio trova applicazione anche per l'esame di abilitazione all'esercizio della professione di avvocato, con particolare riferimento alle prove scritte e orali, nonché alle modalità di esame.

Cfr., sul punto, G. Scarselli, *Ordinamento giudiziario e forense*, cit., 356 ss.

³²⁰ Sino al 2003 vigeva nella correzione degli elaborati scritti il c.d. principio di territorialità: ai Commissari afferenti alla Corte d'Appello presso cui si svolgevano le prove era affidata la correzione delle stesse. Stante la profonda discrasia tra nord e sud d'Italia nelle percentuali di promozione con la riforma introdotta con d.l. 21 maggio 2003 n. 112, modificata e convertita dalla l. 18 luglio 2003 n. 180, è stato implementato un sistema incrociato di correzioni: le Commissioni d'esame, pur rimanendo suddivise per distretto di Corte d'Appello, non sono più deputate alla valutazione dei compiti che hanno avuto luogo nel proprio distretto, ma sono chiamate a correggere le prove svolte in un diverso distretto selezionato mediante sorteggio. Il c.d. principio di territorialità, per ragioni meramente organizzative, è invece rimasto in vigore in riferimento alla valutazione della prova orale, seppur non siano mancate posizioni favorevoli a ivi introdurre un principio simile a quello oggi in vigore per le prove scritte. Taluni autori non mancano, infatti, di rilevare come la riforma del 2003 abbia generato un meccanismo di compensazione: al sud, ove si è assistito ad una riduzione del tasso di successo nelle prove scritte, che in origine era invece notoriamente più elevato rispetto a quello registrato nei distretti del Nord, è seguito un automatico aumento della percentuale di promozione alla prova orale; viceversa nei distretti del nord ad una maggiore generosità nella valutazione dei tre scritti ha fatto seguito una riduzione del tasso dei promossi all'esame orale. Si veda sul punto l'analisi condotta da G. Sobbrino e E. Sironi, *Esami per avvocato in Italia: eterogeneità geografica e impatto della riforma*, in *Riv. dir. fin.*, 2009, 347.

Altro punto critico relativo alla correzione delle prove scritte è rappresentato dalla legittimità ed esaustività o meno della previsione del solo voto numerico nei giudizi di non ammissione. La posizione maggioritaria della giurisprudenza amministrativa ritiene ormai adeguata l'attribuzione di un mero punteggio numerico, considerandolo espressione di un chiaro giudizio tecnico discrezionale che racchiude in sé anche la motivazione (v., *ex multis*, C.d.S., sez. IV, 17 dicembre 2010 n. 5792, in *Corr. mer.*, 2011, 8-9, 897; C.d.S., sez. VI, 15 settembre 2010 n. 6706, in *Foro*

orale. Le prove scritte consistono nell'elaborazione di due pareri motivati, l'uno da scegliersi tra due questioni in materia regolata dal codice civile, l'altro tra due questioni disciplinate dal codice penale, nonché nella redazione di un atto giudiziario che postuli conoscenze di diritto sostanziale e di diritto processuale, su un quesito proposto, in una materia scelta dal candidato tra diritto privato, diritto penale e diritto amministrativo³²¹. La riforma l. 247/2012 ha abolito la possibilità per i concorrenti di avvalersi dei codici commentati con la giurisprudenza; le prove scritte si dovranno svolgere con il solo ausilio dei testi di legge senza commenti e citazioni giurisprudenziali. La prova orale è invece volta, dopo una succinta illustrazione delle prove scritte, alla valutazione della conoscenza posseduta dal candidato nelle seguenti materie: ordinamento e deontologia forensi, diritto civile, diritto penale, diritto processuale civile, diritto processuale penale; nonché di altre due materie, scelte preventivamente dal candidato, tra le seguenti: diritto costituzionale, diritto amministrativo, diritto del lavoro, diritto commerciale, diritto comunitario ed

amm. CDS, 2010, 9, 1918). Non mancano tuttavia pronunce in cui si sostiene la necessità che la Commissione giudicatrice fissi quantomeno dei criteri di massima per la valutazione degli elaborati, al fine di ancorare il giudizio a parametri oggettivi per evitare valutazioni arbitrarie ed opinabili (cfr., *ex multis*, C.d.S., sez. VI, 11 febbraio 2011, n. 913, in *Foro amm. CDS*, 2011, 2, 588; C.d.S., sez. IV, 12 gennaio 2011, n. 124, in *Giornale dir. amm.*, 2011, 275 con nota di L. Carbone e R. Vicario, *Applicabilità dello ius superveniens ai concorsi in itinere*; C.d.S., sez. VI, 9 settembre 2008, n. 4300, in *Foro amm. CDS*, 2008, 9, 2443; T.A.R. Lombardia Milano, sez. III, 8 febbraio 2011, n. 389, in *Corr. mer.*, 2011, 417, con nota di M. Didonna, *Lombardia – Esami di Stato*). La Corte Costituzionale, recentemente chiamata a pronunciarsi sulla questione, ha ribadito come il punteggio amministrativo integri una vera e propria motivazione, esprimendo un giudizio complessivo dell'elaborato ed assicurando la graduazione delle valutazioni operate dalla Commissione (cfr. Corte Cost., 8 giugno 2011, n. 175, in *Corr. mer.*, 2011, 8-9, 897, con nota di M. L. Maddalena, *Voto numerico e obbligo di motivazione* e in *Corr. giur.*, 2011, 1667 con nota di M. Didonna, *“Il voto alfanumerico è motivazione”: la consulta chiude le partite degli avvocati*). Sull'inidoneità, invece, del punteggio numerico a costituire motivazione v., in giurisprudenza, T.A.R. Lazio, Sez. Latina, 18 aprile 2000, n. 194, in *Foro amm.*, 2000, 2842; in dottrina si rinvia a A. L. Tarasco, *La motivazione del potere: le ragioni dell'uomo e del diritto a confronto*, in *Foro amm. T.A.R.*, 2002, I, 49; L. Ieva, *Sulla insufficienza della sola votazione in forma numerica a motivare l'esito delle prove concorsuali*, in *Foro amm. T.A.R.*, 2004, 1225; id., *Sulla obbligatorietà della motivazione delle valutazioni tecniche espresse dalle commissioni giudicatrici sulle prove di esame nei concorsi pubblici*, in *ibidem*, 2003, 1684.

L'attuale legge forense ha, invero, previsto che «la Commissione annota le osservazioni positive o negative nei vari punti di ciascun elaborato, le quali costituiscono motivazione del voto che viene espresso con un numero pari alla somma dei voti espressi dai singoli componenti» (art. 46, quarto comma, l. 247/2012).

³²¹ Le prove hanno solitamente luogo nel mese di dicembre, per tre giorni consecutivi; ciascuna prova ha durata di sette ore che decorrono dall'avvenuta dettatura delle tracce.

internazionale privato, diritto tributario, diritto ecclesiastico, ordinamento giudiziario e penitenziario³²².

In caso di esito positivo dell'esame di abilitazione l'aspirante avvocato può richiedere l'iscrizione all'albo professionale, tenuto dal Consiglio dell'Ordine presso il Tribunale nel cui circondario il richiedente ha la residenza o il domicilio professionale³²³; tale iscrizione rappresenta la condizione essenziale per l'assunzione del titolo di avvocato e per l'esercizio della relativa funzione³²⁴.

Anche in capo all'avvocato italiano, similmente a quanto previsto nella maggior parte degli altri ordinamenti europei, grava un obbligo di formazione continua permanente. Il dovere di aggiornamento professionale costituisce, infatti, da sempre una parte particolarmente rilevante della formazione dell'avvocato italiano e riceve oggi apposita disciplina nel regolamento per la formazione professionale continua³²⁵, approvato dal Consiglio Nazionale Forense il 13 luglio 2007 ed entrato in vigore l'1 settembre del medesimo anno³²⁶. Tale regolamento costituisce una proiezione

³²² Prima della recente riforma forense l'esame orale verteva sulla discussione di questioni riguardanti cinque diverse materie, di cui una obbligatoriamente processuale, scelte preventivamente dal candidato tra diritto costituzionale, diritto civile, diritto commerciale, diritto del lavoro, diritto penale, diritto amministrativo, diritto tributario, diritto processuale civile, diritto processuale penale, diritto internazionale privato, diritto ecclesiastico e diritto comunitario. Durante tale esame erano altresì affrontate questioni attinenti all'Ordinamento forense. Tale regime rimarrà in vigore sino al secondo anno successivo all'entrata in vigore della l. 247/2012.

³²³ Il Consiglio dell'ordine istituito presso ogni circoscrizione di tribunale, alla cui segreteria viene presentata la domanda di iscrizione, deve accertare la sussistenza nel caso concreto dei requisiti normativamente previsti ai fini dell'iscrizione e deve deliberare entro due mesi dalla data della richiesta (il precedente termine di tre mesi è stato modificato con D.Lgs. 26 marzo 2010, n. 59). In caso di mancata risposta, decorso inutilmente il termine di due mesi, l'iscrizione si intende perfezionata (cfr. artt. 24 e 31 Legge professionale forense).

³²⁴ Gli artt. 26, 30, 34 della legge professionale forense prevedono alcuni casi in cui l'iscrizione all'albo professionale può avvenire "di diritto", pur in assenza del completo espletamento dell'iter formativo descritto, in ragione delle particolari qualifiche del soggetti richiedenti (è il caso, ad esempio, dei magistrati o dei professori di ruolo con almeno due anni di attività).

³²⁵ Cfr L. Carbone, *Crediti formativi: il "bollino blu" degli avvocati*, in *Corr. mer.*, 2008, 1, 5 e G. Scarselli, *Sulla formazione continua degli avvocati*, in *Giur. it.*, 2010, 5.

³²⁶ Con riferimento alla fonte del potere in capo al Consiglio Nazionale Forense di adottare regolamenti nel settore della formazione, cfr. Tar Lazio Roma, 6 ottobre 2009, n. 9770, in *Giornale dir. amm.*, 2009, 1322, con nota di G. Ferrari, *Regolamento sulla formazione professionale continua degli avvocati*. Il tribunale amministrativo, rigettando il ricorso del Codacons, ha riconosciuto la legittimità sia del regolamento per la formazione continua degli avvocati approvato dal CNF, sia il regolamento d'attuazione approvato dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Roma, stante la presenza nel nostro ordinamento di una norma, l'art. 2, comma terzo, d.l. 4 luglio 2006, n. 223 convertito in l. 4 agosto 2006 n. 248, che «non solo consente, ma impone agli ordini professionali di adottare "misure" riguardanti l'aggiornamento professionale degli iscritti». Contra v. G. Scarselli, *Sulla formazione continua degli avvocati*, cit., nota 10 e Id., *Note sul regolamento del Consiglio nazionale forense per il riconoscimento del titolo di avvocato specialista*, in *Foro it.*, 2010, V, 319.

normativa di alcune disposizioni già presenti nel codice deontologico forense³²⁷: il riferimento diretto è all'art. 13, che prevede il dovere dell'avvocato di «curare costantemente la propria preparazione professionale, conservando e accrescendo le conoscenze con particolare riferimento ai settori nei quali svolga l'attività», nonché, in senso più lato, all'art. 12 che sancisce, invece, il divieto per il professionista di accettare incarichi per i quali non possiede un'adeguata competenza (c.d. dovere di competenza)³²⁸.

E' evidente come tali norme ben si raccordino con il disposto dell'art. 1176, secondo comma, c.c., che impone al professionista, nell'adempimento delle obbligazioni inerenti alla propria attività, di attuare un comportamento informato al criterio della diligenza specifica del buon professionista: un'adeguata preparazione in capo all'avvocato, conseguita anche tramite l'aggiornamento costante, garantisce, infatti, il possesso in capo allo stesso della perizia necessaria per l'esecuzione dell'opera intellettuale. Tali disposizioni rappresentano, inoltre, una concreta risposta all'esigenza primaria di tutelare l'affidamento che il pubblico ripone nel professionista; i clienti, infatti, verrebbero indubbiamente esposti a gravi rischi se assistiti da avvocati privi delle opportune conoscenze giuridiche³²⁹.

Il mantenimento e l'aggiornamento continuo della preparazione mirano a favorire la crescita professionale³³⁰ sia degli avvocati iscritti all'albo, sia dei praticanti abilitati al patrocinio successivamente al conseguimento del certificato di compiuta pratica; con

³²⁷ Il CNF ha suggerito l'opportunità di tradurre tali doveri deontologici in obblighi legislativi espressi; sul punto cfr. G. Colavitti e C. Pagotto (a cura di), *Attività di rappresentanza istituzionale e proposte di riforma delle professioni e dell'ordinamento professionale forense*, Allegato 1, in G. Alpa, *Relazione inaugurale dell'anno giudiziario presso il Consiglio Nazionale Forense*, in *Judicium*, 2007, 52.

³²⁸ L'importanza dei doveri deontologici di aggiornamento e competenza è comprovata dal fatto che essi ricevono collocazione nel titolo I del Codice Deontologico, dedicato ai Principi generali.

³²⁹ Cfr. G. Alpa, *Importante tappa per l'avvocatura*, in *Corr. giur.*, 2007, 454.

³³⁰ L'Unione Europea considera il *lifelong learning*, ovvero l'attività di apprendimento e implementazione di conoscenze, abilità e competenze che accompagna il professionista lungo tutta la sua vita lavorativa, un fattore chiave per favorire la competitività e lo sviluppo economico. Sul punto cfr. Consiglio d'Europa, *Raccomandazione REC 2000(21)*, 25 ottobre 2000, reperibile all'URL

<https://wcd.coe.int/com.instranet.InstraServlet?command=com.instranet.CmdBlobGet&InstranetImage=533749&SecMode=1&DocId=370286&Usage=2>; Risoluzione, 11 febbraio 1999; si v., altresì, CCBE, *Recommendation on continuing training*, 28 novembre 2003, reperibile all'URL http://www.ccbe.eu/fileadmin/user_upload/NTCdocument/ccbe_recommendation_1_1183977067.pdf. In tale prospettiva si inserisce il Regolamento per la formazione professionale continua elaborato dal Consiglio nazionale forense; così *Relazione di accompagnamento al regolamento per la formazione continua approvato del 20 settembre 2007*, reperibile all'URL www.consiglionazionaleforense.it.

il sintagma ‘formazione professionale continua’ si allude, infatti, ad un processo di accrescimento e approfondimento delle conoscenze ed abilità professionali possedute, grazie alla partecipazione ad eventi culturali in campo giuridico e forense. In particolare, su avvocati e praticanti abilitati grava l'obbligo deontologico di prendere parte a eventi di formazione³³¹, organizzati o accreditati da qualsiasi Consiglio dell'Ordine Forense, conseguendo nel corso del triennio, che costituisce il periodo di valutazione della formazione continua, almeno 90 crediti formativi (di cui minimo 20 in ogni singolo anno). Il credito formativo rappresenta pertanto l'unità di misura della formazione continua: ad ogni credito corrisponde un'ora di partecipazione effettiva all'evento formativo selezionato, con il limite massimo di 24 crediti per ciascuna iniziativa. Le attività formative sono liberamente scelte dagli avvocati e dai praticanti abilitati, salvo l'obbligo di conseguire nel triennio almeno 15 crediti relativi ad eventi aventi ad oggetto l'ordinamento professionale e previdenziale, nonché la deontologia. La verifica del corretto svolgimento dell'attività formativa da parte degli iscritti viene esercitata dai Consigli dell'Ordine territoriali: l'inadempimento (totale o parziale) dell'obbligo formativo, nonché la mancata o infedele certificazione dello stesso³³² costituiscono illeciti disciplinari e la relativa sanzione risulterà commisurata alla gravità della violazione.

L'attuale art. 11 della l. 247/2012, rubricato “formazione continua”, sancisce espressamente l'obbligo in capo al professionista di curare il continuo e costante aggiornamento della propria competenza professionale, introducendo un'esenzione solamente per gli avvocati sospesi dall'esercizio professionale, per il periodo del loro mandato, per gli avvocati dopo venticinque anni di iscrizione all'albo o dopo il compimento del sessantesimo anno di età, per i componenti di organi con funzioni legislative e i componenti del Parlamento europeo, per i docenti e i ricercatori confermati delle università in materie giuridiche.

³³¹ Per una puntuale specificazione della tipologia di eventi che consentono l'acquisizione di crediti formativi si rinvia agli artt. 3 e 4 del Regolamento per la formazione professionale continua.

³³² A norma dell'art. 6 del Regolamento per la formazione professionale continua «ciascun iscritto deve depositare al Consiglio dell'ordine al quale è iscritto una sintetica relazione che certifica il percorso formativo seguito nell'anno precedente, indicando gli eventi formativi seguiti, anche mediante autocertificazione».

3. L'evoluzione dei sistemi

La presente analisi, prendendo dunque le mosse dai modelli di formazione attualmente presenti in Europa, si propone di tratteggiare una breve ricostruzione storico-comparativa dei diversi sistemi³³³, al fine di poter dimostrare come, nonostante l'apparente eterogeneità dei modelli europei di didattica giuridica, sia possibile intravedere un lento movimento di naturale convergenza degli stessi nel settore della *legal education*.

A tal fine, anche alla luce dei modelli analizzati nei paragrafi che precedono, si intende considerare due sistemi presenti nell'Europa continentale, legati alla tradizione del diritto romano comune, ovvero quello franco-napoleonico (che comprende in sé il modello italiano, francese e spagnolo) e quello tedesco³³⁴. In riferimento al primo sistema menzionato, l'attenzione verrà posta in particolare sul modello italiano, nella consapevolezza che le linee evolutive del modello spagnolo e di quello francese, pur possedendo, ovviamente, riferimenti temporali e legislativi particolari, non risultano tuttavia dissimili da quelle proprie del modello italiano e l'analisi delle stesse conduce, di conseguenza, alle medesime conclusioni. L'analisi verterà altresì sul sistema anglosassone, che per quanto appare *icto oculi* maggiormente distante dai modelli propri dell'esperienza continentale, costituisce un parametro di riferimento imprescindibile.

3.1 L'Europa continentale: il sistema franco-napoleonico

Nell'Europa continentale l'origine degli studi giuridici è riconducibile all'anno 1088, allorché a Bologna viene fondata la prima Università giuridica³³⁵. In tale contesto si è sviluppato lo studio del diritto romano, tramite la riscoperta e l'interpretazione dell'autorevole codificazione europea, il *Corpus Juris Civilis*. Il diritto romano ha avuto grandissima fortuna, dal momento che, costituendo il frutto di una civiltà

³³³ Per un maggior approfondimento sul punto si rinvia a N. Picardi e R. Martino (a cura di), *L'educazione giuridica*, I, cit.

³³⁴ Con riferimento a tale catalogazione si rinvia a F. Ranieri, *Giuristi per l'Europa: come fare e come non fare una riforma degli studi di diritto in Italia*, in *Quaderni dir. priv. europ.*, 1998, 97 ss.

³³⁵ Sulla formazione storica del sistema di *civil law* si rinvia, su tutti a V. Barsotti e V. Varano, *La tradizione giuridica occidentale*, Torino, 2010; P. G. Monateri e A. Somma, *Il modello di civil law*, in A. Procida Mirabelli di Lauro (a cura di), *Sistemi Giuridici Comparati*, Torino, 2009, 29 ss.; D. René e J. Spinosi Camille, *I grandi sistemi giuridici contemporanei*, (traduzione italiana a cura di R. Sacco), Padova, 2004; K. Zweigert e H. Kotz, *Introduzione al diritto comparato*, Milano, 1992; P. Grossi, *L'ordine giuridico medievale*, Roma, 2010.

luminosa e degna di ammirazione, é dotato di grande prestigio. Inoltre, il testo del *Corpus Juris* risulta essere facilmente accessibile, poiché conservato in un'unica opera scritta in latino, lingua custodita dalla Chiesa e utilizzata dalle cancellerie e dai dotti. Infine, Tommaso d'Aquino, nel XIII secolo, aveva eliminato l'ultimo ostacolo alla rinascita degli studi romani, dimostrando come quest'ultimo, seppur di matrice pagana, fosse, tuttavia, conforme alla legge divina. Il diritto viene concepito e insegnato come un modello di organizzazione sociale; i giuristi possiedono il compito di trovare e insegnare le soluzioni giuste, conformi ad una società fondata sul diritto, indicando in tal modo ai giudici come dovrebbero decidere³³⁶. L'insegnamento del diritto³³⁷ è, dunque, completamente avulso dalle necessità pratiche, dal contenzioso e dall'esecuzione dei giudicati. Gli studenti desiderosi di apprendere la scienza del diritto³³⁸ si riuniscono per ascoltare le *lecturae* di un maestro³³⁹, ottenendo, al termine del ciclo di studi, la *licentia docendi*. Pertanto è proprio a partire dalla prima metà del XII secolo che il diritto diviene, al pari della medicina e della teologia, una delle materie specialistiche, che può essere appresa grazie ad un *curriculum studiorum ad hoc*. Nel 1158, inoltre, uno statuto bolognese iniziava a riservare l'accesso alla professione del giudice o del giurisperito solo a coloro i quali si fossero dedicati agli studi di diritto per cinque anni. Il successo degli studi di giurisprudenza comporta altresì il sorgere di nuove facoltà giuridiche, tra le quali quelle di Napoli, fondata da Federico II nel 1224, e quella di Roma, istituita da Papa Innocenzo IV nel 1244-1245. E' innegabile come il fatto che per secoli i giuristi

³³⁶ Emblematiche, a tal proposito, le parole di un'autorevole dottrina secondo la quale «Il diritto è, come la morale, un *Sollen* (ciò che bisogna fare), non un *Sein* (ciò che si fa in pratica)»; così D. René e J. Spinosi Camille, *I grandi sistemi giuridici contemporanei*, cit., 33.

³³⁷ Numerose le scuole di diritto che nel tempo hanno contribuito alla rinascita e alla diffusione del diritto romano, con metodi, approcci al diritto e visioni politiche e sociali differenti; il riferimento è, in particolare, alla scuola dei glossatori, a quella dei cononisti, a quella dei commentatori e a quella degli umanisti. Cfr., sul punto, V. Barsotti e V. Varano, *La tradizione giuridica occidentale*, cit., 109.

³³⁸ Tali studenti, provenienti da tutta Europa, erano molto numerosi (pare che intorno al 1150 ci fossero a Bologna circa 2000 studenti di diritto), tanto che essi si riunirono in due gruppi, quello degli "ultramontani", comprendente gli studenti provenienti dal nord delle Alpi, e quello dei "citramontani", comprendente, invece, gli studenti italiani.

³³⁹ Il primo maestro che fornì l'insegnamento del diritto nell'Università bolognese fu Irnerio; a lui succedono i suoi quattro discepoli: Bulgaro, Martino, Hugo e Jacopo, che divennero, a loro volta, capiscuola.

si sono esclusivamente formati nelle università di giurisprudenza³⁴⁰ abbia direttamente influenzato il diritto continentale europeo, conferendogli un carattere teorico e concettuale. L'origine prettamente accademica degli studi di diritto ha forgiato i tratti caratteristici dei sistemi di *civil law*, permettendo lo sviluppo di una tradizione giuridica dotta, nonché il conferimento di valore al formante dottrinale, dedito non all'applicazione delle regole pratiche, quanto all'elaborazione delle categorie concettuali³⁴¹.

In Italia³⁴², intorno al 1200, viene fondata la prima corporazione, il Collegio dei Giudici, che rappresenta anche i professionisti forensi, e tra questi, in particolare, gli avvocati difensori. La diversa categoria dei procuratori legali³⁴³, deputati ad assistere la parte in giudizio, inizia ben presto a fare riferimento quasi esclusivamente ad una diversa corporazione, ovvero al collegio dei notai o causidici³⁴⁴. L'accesso ai Collegi viene ristretto a coloro che hanno frequentato gli studi giuridici per il numero di anni richiesto specificatamente dallo statuto³⁴⁵ e, spesso, è prescritto un ulteriore requisito consistente nel superamento di un esame volto a testare la conoscenza dei testi legali³⁴⁶, nonché il possesso della cittadinanza presso il comune dove è locato il Collegio; inoltre, a partire dal XV e XVI secolo, i Collegi iniziano ad accettare l'iscrizione solo di coloro che risultavano essere patrizi³⁴⁷. Le corporazioni

³⁴⁰ «L'università fu la base comune del poderoso ceto internazionale dei giuristi»; così P. G. Monateri e A. Somma, *Il modello di civil law*, in A. Procida Mirabelli di Lauro (a cura di), *Sistemi Giuridici Comparati*, cit., 33.

³⁴¹ In senso conforme si v. P. G. Monateri e A. Somma, *Il modello di civil law*, in A. Procida Mirabelli di Lauro (a cura di), *Sistemi Giuridici Comparati*, cit., 35 e 40 ss.

³⁴² V., *funditus*, A. Padoa Schioppa, *Brevi note sull'avvocatura nell'età del diritto comune*, in G. Alpa e R. Danovi (a cura di), *Un progetto di ricerca sulla storia dell'avvocatura*, Bologna, 2003.

³⁴³ La bipartizione tra avvocati difensori e procuratori legali risale al diritto romano; cfr. Digesto, 3.3 *de procuratoribus et defensoribus*, Cod. Iust. 2.6 *de postulando*.

³⁴⁴ Tale articolazione prevalente, non è invero esclusiva; a titolo esemplificativo si consideri che a Lucca non era presente alcuna bipartizione fra i membri della professione forense, mentre a Venezia esisteva uno specifico collegio per i sollecitatori; sul punto, cfr. *Statuti e matricole del Collegio dei giudici e notai della città di Lucca 1434, 1483, 1541*, A. Romiti e G. Tosi, Roma, 1978; R. Ferrante, *Il «governo delle cause»: la professione del causidico nell'esperienza genovese (XV-XVIII secolo)*, in *Riv. storia dir. it.*, 62, 1989, 252 ss.

³⁴⁵ Si considerino a titolo esemplificativo gli statuti del Collegio dei giudici presso il Comune di Verona: nel 1228 venivano richiesti tre anni di studi giuridici, nel 1327 cinque anni, nel 1472 sette; cfr. sul punto, C. Carceri de Prati, *Il Collegio dei giudici-avvocati di Verona*, Verona, 2001, 63.

³⁴⁶ Si v., ad esempio, gli Statuti di Modena del 1327 e di Verona del 1399; sul punto, cfr. U. Meyer – Holz, *Collegia Iudicum*, Baden-Baden, 1989, 130.

³⁴⁷ E' ciò che Padoa Schioppa definisce come le «svolta aristocratica», verificatasi nel passaggio dal Medioevo all'Età moderna; così A. Padoa Schioppa, *Brevi note sull'avvocatura nell'età del diritto comune*, in G. Alpa e R. Danovi (a cura di), *Un progetto di ricerca sulla storia dell'avvocatura*, cit., 48.

acquisiscono enormi poteri, tanto da arrivare a conferire direttamente il titolo di licenza e di dottorato; in questo contesto l'istruzione universitaria passa evidentemente in secondo piano. Ma tale assetto non è destinato a durare a lungo: grazie alle riforme asburgiche³⁴⁸ l'università recupera il suo ruolo principe, ritornando ad essere l'unica via di accesso alla professione³⁴⁹. Con l'Ordine Regio 3 dicembre 1771 e il definitivo piano scientifico del 14 novembre 1773³⁵⁰, l'abilitazione alla professione forense³⁵¹ può, infatti, essere concessa esclusivamente a coloro in possesso di un diploma universitario, ovvero di una laurea o una licenza, nonché dell'attestazione di una pratica assidua in studio. Tuttavia, è con l'avvento del governo napoleonico che si assiste alla vera svolta in favore di una professionalizzazione del ceto forense ed all'abbandono di un'avvocatura legata alle ottiche classiste in favore di «una nuova socializzazione sulla base della competenza»³⁵². Seguono una serie di riforme normative volte a definire le modalità di accesso all'avvocatura, che confermano la centralità dei gradi accademici, ma, al contempo, conferiscono valore al praticantato legale³⁵³. In particolare il *Nuovo metodo giudiziario* del 14 aprile 1804 impone all'aspirante avvocato, oltre al possesso della laurea presso una delle Università della Repubblica, anche lo svolgimento di un tirocinio biennale post-studi accademici presso un patrocinatore ovvero un avvocato; solo il candidato in possesso della laurea e della certificazione della preparazione pratica può, infatti, essere ammesso all'esame abilitativo vertente sulle teorie legali e sul Metodo Giudiziario. Il decreto 9 agosto 1811, titolo III, incide nuovamente sul periodo di tirocinio, prevedendo la possibilità per il laureato di esperire la pratica di durata triennale presso la Corte o il Tribunale di prima istanza,

³⁴⁸ Cfr. M. Scazzoso, *Le Scuole Palatine a Milano nell'età delle riforme*, in *Economia, istituzioni, cultura In Lombardia nell'età di Maria Teresa*, Bologna 1982, 3, 888-889.

³⁴⁹ V. M. C. Zorzoli, *La formazione dei giuristi lombardi nell'età di Maria Teresa: il ruolo dell'Università*, in *Materiali per una storia della cultura giuridica*, 1982, 3 ss.

³⁵⁰ Con riguardo agli aspetti fondamentali della riforma si rinvia a E. Pagano, *Avvocati ed esercizio della professione legale in Lombardia nel secolo Settecento. I causidici collegiali a Milano*, in *Riv. storia dir. it.*, 2001, 368 ss.

³⁵¹ L'esame di abilitazione spesso risultava molto articolato; sul punto si rinvia a *Istruzione generale per i tribunali di giustizia della Lombardia Austriaca degli affari contenziosi*, Milano, 1786, 57 ss.

³⁵² Così M. Malatesta, *L'Ordine professionale, ovvero l'espansione del paradigma avvocatizio*, in *Parolechiave*, 3, 1995, 270. Nello stesso senso cfr. S. Parini Vincenti, *Ad Auxilium Vocatus. Studi sul praticantato da Napoleone alla Legge professionale del 1874: l'esperienza normativa*, in A. Padoa Schioppa (a cura di), *Avvocati e avvocatura nell'Italia dell'Ottocento*, Bologna, 2009, 59 ss.

³⁵³ Nello stesso senso, cfr. S. Parini Vincenti, *Ad Auxilium Vocatus. Studi sul praticantato da Napoleone alla Legge professionale del 1874: l'esperienza normativa*, in A. Padoa Schioppa (a cura di), *Avvocati e avvocatura nell'Italia dell'Ottocento*, cit., 62.

ovvero, in alternativa, concedendogli il beneficio di frequentare le Nuove Scuole Speciali, fondate a Milano, che assicurano lo svolgimento di una pratica biennale, prevedono un esame sulla legislazione civile, criminale e sul diritto pubblico interno del regno e permettono di ottenere una certificazione dai professori di tale scuola che attesta «il loro intervento a dette scuole con assiduità e profitto»³⁵⁴. E', dunque, a partire dall'età napoleonica che il praticantato compare ufficialmente sulla scena, divenendo un ineludibile complemento della formazione giuridica universitaria, idoneo a fornire competenza e preparazione all'aspirante professionista. Se nel periodo della Restaurazione vedono la luce poliedriche normative in tema di accesso alla professione, che, nella maggior parte dei casi, costituiscono il consolidamento dei risultati raggiunti, ma talvolta rappresentano sporadici ritorni al passato³⁵⁵, è con la Legge Professionale Forense del 1874 che il legislatore dell'Italia unitaria tenta di ricondurre all'omogeneità le molteplici disposizioni regionali. Oltre a ribadire la necessità di una laurea universitaria, tale legge prevede per l'accesso alla professione legale la necessaria esibizione del casellario penale, l'avvenuto svolgimento del tirocinio professionale, nonché il superamento dell'esame di abilitazione teorico-pratico davanti a una commissione composta da due magistrati e tre membri del Consiglio dell'Ordine (compreso il presidente)³⁵⁶.

Il sistema italiano d'accesso all'avvocatura è, dunque, definito: l'università pur rimanendo una condizione necessaria per l'accesso all'avvocatura, non può ritenersi condizione sufficiente. Per converso, si riconosce la centralità della formazione pratica: «l'applicazione del diritto ai casi pratici esige un'abilità tutta particolare, che soltanto coll'esercizio si può acquistare»³⁵⁷. Tuttavia, pur essendo stata ufficialmente stabilita la distinzione tra «diplomi universitari (che non servono direttamente per la

³⁵⁴ Le Scuole Speciali sono state istituite con l'art. 8 del *Decreto riguardante il piano d'Istruzione generale*, n. 338, del 15 novembre 1808, in *Bollettino delle Leggi del Regno d'Italia*, anno IV, parte II, Milano, 1808, 922-926. Per un approfondimento si rinvia a S. Parini Vincenti, *Studi sul «praticantato» in età moderna. Romagnosi e la Scuola di eloquenza pratica legale (1808-1817)*, in A. Padoa Schioppa (a cura di), *Avvocati e avvocatura nell'Italia dell'Ottocento*, cit., 127 ss.

³⁵⁵ Per una puntuale ricostruzione delle normative emanate nel Lombardo-Veneto, nel Gran Ducato di Toscana, nel Regno di Sardegna, nel Regno delle Due Sicilie, a Parma e Modena nel periodo della Restaurazione si rinvia, su tutti, a S. Parini Vincenti, *Ad Auxilium Vocatus. Studi sul praticantato da Napoleone alla Legge professionale del 1874: l'esperienza normativa*, in A. Padoa Schioppa (a cura di), *Avvocati e avvocatura nell'Italia dell'Ottocento*, cit., 674-110.

³⁵⁶ Nel 1926, con la legge 25 marzo, viene introdotto l'esame di stato, nazionale e centralizzato, per l'ammissione alla professione di procuratore.

³⁵⁷ Così A. Bianchi, *Sull'esercizio delle professioni di avvocato e procuratore. Testo e commento della legge 8 giugno 1874*, Torino, 1886, 99.

professione), ed i criteri d'ammissione nelle professioni legali»³⁵⁸, e, di conseguenza, riconosciuta l'importanza sia dell'educazione accademica, sia dell'educazione pratica³⁵⁹, l'equilibrio fra i due poli formativi è da sempre estremamente delicato. Già a partire dal secolo XIX ci si inizia ad interrogare sul precipuo ruolo che le università devono ricoprire nella formazione del giurista. Tendenze poco chiare animano, infatti, gli interventi normativi in materia³⁶⁰. L'art. 7 della legge Casati, l. 13 novembre 1859, n. 3725, attribuisce all'accademia un duplice ruolo: «indirizzare la gioventù (...) nelle carriere sia pubbliche che private in cui si richiede la preparazione di accurati studi speciali», ma al contempo soddisfare lo scopo di «mantenere ed accrescere nelle diverse parti dello Stato la cultura scientifica e letteraria». La legge professionale del 1874, peraltro, introduce la possibilità per lo studente in giurisprudenza, che aspira a diventare procuratore, di anticipare il tirocinio professionale a partire dal secondo biennio, creando una sovrapposizione tra educazione universitaria e pratica professionale, la quale non solo stenta a trovare una particolare giustificazione, ma causa altresì disagio fra le schiere di accademici che leggono in tale sovrapposizione uno svilimento dello stesso ruolo degli studi

³⁵⁸ Cfr. F. Ranieri, *Giuristi per l'Europa: come fare e come non fare una riforma degli studi di diritto in Italia*, in *Quaderni dir. priv. europ.*, cit.

³⁵⁹ Il sistema di accesso alla professione forense in Francia risulta essere strutturato in maniera molto simile a quanto previsto in Italia e storicamente ha spesso anticipato ed influenzato l'evoluzione italiana: anche in Francia l'università risulta essere attualmente, dunque, una condizione necessaria, ma non più sufficiente per l'accesso all'avvocatura; la formazione accademica è stata, infatti, affiancata, a partire dal 1941, dal CAPA, *Certificat d'Attitude à la Profession d'Avocat*. Emblematiche, a tal proposito, le parole di B. Durand: «In realtà gli studi di diritto sono precipuamente studi universitari. L'università è la loro «casa comune», una casa pressoché obbligata. Lo «studente architetto» che fa diritto deve necessariamente, salvo eccezioni, passare per l'università. Se gliene vengono offerti i mezzi, può costituirsi delle stanze accessorie. Nell'università può infatti migliorare e completare la propria formazione con lo sguardo maggiormente rivolto alla professione. Può facilmente aggiungere a una formazione di carattere generale una formazione universitaria professionale, a sua volta generale o specializzata. Può avere anche voglia d'una casa al mare o in campagna, e questa «seconda casa» è la scuola professionale. Ma prima di recarvisi dev'essere passato per la casa principale ed averne visitato tutti gli aspetti»; così B. Durand, *La formazione dei giuristi in Francia*, in A. Mazzacane (a cura di), *La formazione dei giuristi in Europa e negli Stati Uniti*, Napoli, 2001, 43 e 44. All'Università francese, al pari di quella italiana, è dunque attribuito un «ruolo essenzialmente culturale e di iniziazione teorica. Essa era il luogo di formazione di base del giurista, educato alla riflessione, alla critica, all'analisi sociale e politica. D'altro canto, l'Università aveva, però, anche la funzione di formazione professionale e di iniziazione a tecniche specifiche. Questa ambiguità è stata successivamente sciolta con la creazione di distinte scuole di formazione professionale postuniversitaria, separate per ognuna delle classiche professioni giuridiche: (...) per l'avvocatura i Centres de formation professionnelle d'avocat (CFPA)»; così N. Picardi, *Introduzione alla I^a edizione*, in N. Picardi e R. Martino (a cura di), *L'educazione giuridica*, cit., XVIII.

³⁶⁰ Così N. Picardi, *Introduzione alla II edizione*, in N. Picardi e R. Martino (a cura di), *L'educazione giuridica*, cit., XXIX ss.

universitari. Nonostante tali incertezze, a partire dal XX secolo³⁶¹, le università di giurisprudenza, riaffermano il loro ruolo principe esclusivamente nella promozione e produzione della cultura giuridica, mantenendo una metodologia didattica essenzialmente teorica³⁶² e trascurando, per converso, la preparazione tecnico-pratica basilare per l'esercizio delle professioni legali³⁶³.

Tale situazione è oggetto di vivace critica; autorevole dottrina sottolinea, sin dai primi anni del 1900, come: «ciò che è profondamente vizioso nel nostro attuale ordinamento universitario è proprio il metodo dell'insegnamento; e, se non si riformerà questo metodo, sarà vano di andar cercando altri rimedi possibili. Noi insegniamo nelle nostre università come si insegnava a Bologna al tempo d'Irnerio. Il professore sale sopra la cattedra, e per un'ora parla; parla, non sapendo se i giovani abbiano bene inteso ciò che egli viene esponendo; e, finita l'ora, si ritira. Ciò era perfettamente ragionevole, quando non esisteva altro modo efficace di comunicare le nozioni scientifiche, fuor da quello della viva parola, la quale doveva essere raccolta dalla penna degli studenti e conservata così per loro memoria e per la divulgazione dei principi scientifici che i docenti nelle università medioevali diffondevano nel mondo intero; ma dopo che la stampa non solo è stata inventata, ma è divenuta così economica che l'acquisto di un libro costa certamente meno della frequenza a due o tre lezioni, l'insegnamento delle nostre materie deve mutare tenore. Ciò che uno studente può fare da sé leggendo, studiando, un libro non deve essere lo scopo della lezione universitaria. Ben si potrebbe costituire un istituto puramente di esame, in cui lo studente che sia preparato, secondo un determinato programma, venga a dare prova del profitto tratto dai suoi studi. Se noi dobbiamo mantenere degli

³⁶¹ Invero, già durante la seconda metà dell'Ottocento, il passaggio dall'egemonia culturale francese a quella tedesca, nonché l'attenzione riposta dalle università di giurisprudenza ai fondamenti storici, filosofici e sociali delle diverse discipline, non fanno altro che incrementare l'approccio teorico al diritto, a discapito delle componenti pratico - professionali; così N. Picardi, *Introduzione alla II edizione*, in N. Picardi e R. Martino (a cura di), *L'educazione giuridica*, cit., XXX. Così N. Picardi, *Introduzione alla II edizione*, in N. Picardi e R. Martino (a cura di), *L'educazione giuridica*, cit. XXXIII ss.

³⁶² Le università di giurisprudenza italiane «are not concerned with techniques of problem-solving, but with the inculcation of fundamental concepts and principles»; così M. Cappelletti, J. H. Merryman e J. M. Perillo, *The Italian Legal System: an Introduction*, Stanford, 1967, 89.

³⁶³ E ciò nonostante il Regio Decreto 31 agosto 1933, n. 1592, all'art. 1, abbia definito nuovamente ed espressamente la duplice finalità da riservare all'università, ed, in particolare, «promuovere il progresso della scienza e di fornire la cultura scientifica necessaria per l'esercizio degli uffici e delle professioni»; cfr. art. 1, Regio Decreto 31 agosto 1933, n. 1592, *Approvazione del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore*, in *S.O. alla Gazz. Uff.*, 7 dicembre 1933, n. 2933.

insegnamenti è perché l'insegnamento deve avere uno scopo diverso da quello della semplice lettura; l'insegnamento deve essere un'esercitazione intellettuale; deve essere il vivo esempio del lavoro di una mente già progredita in presenza delle menti giovanili di coloro che devono imparare; è per mezzo di questo sublime contagio intellettuale che il maestro deve esercitare la sua influenza sugli alunni. Noi dunque dobbiamo mutare prontamente la sostanza e la forma dei metodi di insegnamento. Il corso che io tengo all'università non deve essere l'esposizione di un libro di pandette, in cui ogni studente può leggere da sé ciò che ha pensato e scritto, come me o probabilmente meglio, un autore. Io debbo addestrare i miei alunni a studiare, a ragionare, a criticare, a servirsi dei metodi di ricerca, insomma a fare tutto ciò che costituisce la positiva attività della mente. Questo noi non facciamo, né possiamo fare cogli ordinamenti attuali»³⁶⁴; Calamandrei, addirittura, vedeva «nel tradizionale metodo cattedratico (altresì detto metodo chiaccheratorio) secondo il quale la lezione consiste in una predica che l'insegnante dal suo pulpito gesticolando infligge ad una turba di penitenti immobili e silenziosi» «il difetto fondamentale dell'insegnamento giuridico universitario»³⁶⁵.

Se gli studi universitari vengono criticati³⁶⁶ poiché, nonostante il trascorrere del tempo e il mutare delle esigenze, essi continuano a caratterizzarsi per la trasmissione di un sapere giuridico privo di contatti con la pratica, nondimeno molteplici contestazioni e critiche vengono sollevate con riferimento alle modalità di attuazione

³⁶⁴ Così V. Scajola, *Sugli studi giuridici e sulla preparazione alle professioni giudiziarie (discorso in senato nella tornata del 20 maggio 1923)*, in *Scritti e discorsi politici*, II, (Sul bilancio della giustizia – Ordinamento giudiziario – Istruzione superiore. La scuola e la guerra), Padova, 1936, 199-200.

³⁶⁵ Così P. Calamandrei, *Troppi avvocati*, cit., 114 ss. e 176.

³⁶⁶ Nello stesso senso, su tutti, si rinvia a F. Masè Dari, *Sei anni di esame da procuratore (dati riassuntivi e considerazioni sparse)*, in *Riv. trim. dir. proc. civ.*, 1956, 903; l'A. sottolinea come «la radice prima di tutti i mali che travagliano non solo la professione forense (...) sta (...) nelle scuole medie e superiori e nell'università, e forse più in quest'ultima che nelle altre»; A. Candian, *Scuola universitaria e giurisprudenza*, in *Tem. rom.*, 1956, 183-192, secondo cui «la visione melanconica del vasto decadimento degli uomini e degli istituti del Paese» nel cui quadro va collocata «la disfunzione didattica della nostra scuola superiore di giurisprudenza» la quale non è senza un importante influenza sul «più ampio processo di flessione o depressione delle patrie fortune»; W. Bigiavi, *La riforma degli studi giuridici in Francia*, in *Riv. dir. civ.*, 1956, 131: «Gli studi giuridici così come sono ora congegnati, almeno da noi ed in Francia (anche ora), non vanno assolutamente: la lezione cattedratica serve molto poco, tant'è vero che la gran massa degli studenti non l'ascolta (...). Alle lezioni cattedratiche si sostituiscono le esercitazioni di seminario, a piccoli gruppi (ho appena bisogno di rilevare che questo implica un aumentato numero di assistenti) e si imponga rigorosamente la frequenza (...). Solo in tal modo gli studi universitari diventeranno una cosa seria e difficile e pesante (e tali devono essere). Così fra l'altro, a poco a poco il numero degli avvocati diminuirà».

del tirocinio, a causa della percepita difficoltà di assicurarne l'efficacia. Seppure il periodo di praticantato professionale sia minuziosamente disciplinato, mediante la previsione di una frequenza continua ed assidua e la partecipazione alle udienze, si avverte come tale circostanza non possa garantire l'effettiva proficuità di tale periodo formativo, che risulta in massima parte rimessa alla “guida coscienziosa e paziente” di chi è deputato a fornire tale istruzione³⁶⁷.

Le citate voci critiche, come moltissime altre, che si levano identiche nel contenuto da oltre cento anni, per quanto ragionevoli e fondate, sono per lungo tempo rimaste inascoltate, in quell’“atmosfera di secolare immobilismo”³⁶⁸ che da sempre caratterizza l'università italiana e le istituzioni deputate a riformarla³⁶⁹. Recentemente, tuttavia, si sono registrati alcuni timidi tentativi volti a concretizzare l'esigenza dai molti manifestata: il riferimento è all'introduzione delle Scuole di specializzazione delle professioni legali, ponte tra il sapere accademico e la realtà professionale, di cui si ha avuto modo di trattare nel § 2.5; nonché ad alcune lodevoli, seppur locali, iniziative volte ad integrare nel *curriculum* universitario insegnamenti opzionali professionalizzanti³⁷⁰ o esperienze di *Legal Clinics*³⁷¹.

Con riferimento al piano normativo, non può essere sottaciuto come alcuni intenti formativi alla base delle ultime riforme universitarie, esplicitamente manifestati in occasione dell'adozione delle relative leggi, siano riconducibili proprio alla necessità di fornire al futuro avvocato l'apprendimento non solo del sapere giuridico, ma anche delle abilità proprie di detta professione³⁷². In particolare, con riferimento alla trasmissione del sapere, l'allegato 31 al d.m. 4 agosto 2000 (relativo all'istituzione della laurea triennale) fa riferimento a «possedere il sicuro dominio dei principali

³⁶⁷ Cfr. S. Parini Vincenti, *Ad Auxilium Vocatus. Studi sul praticantato da Napoleone alla Legge professionale del 1874: l'esperienza normativa*, in A. Padoa Schioppa (a cura di), *Avvocati e avvocatura nell'Italia dell'Ottocento*, cit., 119 ss.

Su tutti si richiama il già citato studio condotto a metà degli anni '90 da M. Cappelletti che, ancor oggi risulta di notevole attualità; cfr. M. Cappelletti, *L'educazione del giurista e la riforma dell'Università (studi, polemiche, rapporti)*, cit.; nonché Id., *Studio del diritto e tirocinio professionale in Italia e Germania*, Milano, 1957.

³⁶⁸ Così L. Caiani, *Problemi dell'Università italiana*, Milano, 1955, 7.

³⁶⁹ Scriveva Cappelletti nel 1974: “Le università nostre sono rimaste ferme, il che significa che sono peggiorate (perché stare fermi, nella dinamica della storia, significa andare indietro”, così M. Cappelletti, *L'Educazione del giurista e la riforma dell'Università*, cit., 83.

³⁷⁰ Si consideri a titolo esemplificativo il corso “Le abilità del giurista (*Legal Skills*)”, Prof. Pascuzzi, attivato dall'Università degli Studi di Trento, Facoltà di Giurisprudenza.

³⁷¹ Cfr. *infra*, § 6.

³⁷² Cfr. G. Pascuzzi, *Giuristi si diventa. Come riconoscere ed apprendere le abilità proprie delle professioni legali*, Bologna, 2008.

saperi afferenti all'area giuridica»; l' allegato 22 al d.m. 28 novembre 2000 (relativo alla laurea specialistica) richiede agli iscritti una «conoscenza approfondita – anche mediante la configurazione di specifici indirizzi – di settori fondamentali dell'ordinamento nelle sue principali articolazioni e interrelazioni, nonché l'acquisizione degli strumenti tecnici e culturali adeguati alla professionalità del giurista»; il decreto MIUR del 25 novembre 2005, relativo alla laurea magistrale, infine, prescrive che il laureato deve «conseguire elementi di approfondimento della cultura giuridica di base nazionale ed europea, anche con tecniche e metodologie casistiche, in rapporto alle tematiche utili per la comprensione e la valutazione dei principi o istituti del diritto positivo». Per quanto invece attiene all'apprendimento delle abilità e competenze specifiche l'allegato 22 al d.m. 28 novembre 2000 prevede, tra gli obiettivi formativi della laurea specialistica: «acquisire la piena capacità di analisi e di combinazione delle norme giuridiche nonché la capacità di impostare in forma scritta e orale - con consapevolezza dei loro risvolti tecnico-giuridici, culturali, pratici e di valore - le linee di ragionamento e di argomentazione adeguate per una corretta impostazione di questioni giuridiche generali e speciali, di casi e di fattispecie», mentre il già citato decreto MIUR richiede che gli studenti acquisiscano la capacità: «di produrre testi giuridici (normativi e/o negoziali e/o processuali); interpretative, di analisi casistica, di qualificazione giuridica (rapportando fatti a fattispecie), di comprensione, di rappresentazione, di valutazione e di consapevolezza per affrontare problemi interpretativi e applicativi del diritto; di sapere aggiornare la propria competenza». Riferimenti particolari vengono dettati anche con riguardo alle modalità didattiche adottabili; si richiamano per le lauree triennali «seminari, esercitazioni scritte e orali, tutorati, moduli didattici complementari e altre forme della didattica, tra cui quella interattiva e quella per studenti lavoratori», per la laurea specialistica «*stage* e tirocini» e per la laurea magistrale «tecniche e metodologie casistiche».

Alla luce di quanto esposto, è evidente come il dibattito ininterrotto che si registra sia sull'inadeguatezza e scarsa concretezza del periodo di pratica forense, che sull'eccessiva astrattezza degli studi accademici, nonché le recenti modifiche da ultimo ricordate, rappresentino la cartina al tornasole della consapevolezza ormai raggiunta del fatto che la creazione di un avvocato competente e in grado di

concorrere su un mercato sempre più globalizzato può essere garantita solo da una formazione che contemperi insegnamenti sia teorici che pratici.

3.2 Il sistema tedesco

Nell'Europa continentale, accanto al modello franco-napoleonico appena descritto, è presente, come già sottolineato, anche il sistema tedesco di origine prussiana.

E' a partire dalla metà del secolo XIV che anche in Europa centrale, sulla scorta dei modelli precedentemente affermatesi in Italia, Francia e Spagna, iniziano a svilupparsi le prime facoltà giuridiche, ove vengono impartiti insegnamenti di diritto romano comune e di diritto canonico. La concezione medievale dell'unità del sapere attribuisce alla teologia un ruolo primario; nonostante ciò con il trascorrere del tempo la formazione giuridica guadagna autonomia, sino a divenire, nell'epoca confessionale, dominante da un punto di vista pratico³⁷³.

Nel XV secolo, a fianco delle storiche università di Praga (1348), Heidelberg (1368), Vienna (1365) e Colonia (1388), vengono fondate ulteriori facoltà di lingua tedesca quali quelle di Treviri, Friburgo, Basilea, Wittenberg e Francoforte sull'Oder; nel 1800 si contano in Germania ben quaranta università. La formazione giuridica accademica, sin dall'origine competenza esclusiva dei Länder, pur rimanendo sino ai giorni nostri condizione imprescindibile per l'accesso alla professione forense, è integrata, a partire dal XVIII secolo, da Esami di Stato: si pensi, a titolo esemplificativo, alla Prussia, la quale introduce esami a partire dal 1755 e alla Baviera che si avvale del sistema per concorsi pubblici dal 1799; nel corso del XIX anche gli altri Stati tedeschi si conformano a tale scelta consentendo una capillare diffusione degli Esami di Stato in tutto il territorio tedesco. Tramite lo strumento degli esami abilitativi, lo Stato inizia ad esercitare una forte influenza nel delicato settore dell'educazione giuridica, sebbene la struttura dei percorsi formativi continui a presentare divergenze da Land a Land. Tali differenze iniziano, tuttavia, ad attenuarsi dai primi anni dell'800, allorché in Germania viene introdotta l'importante riforma Humboldtiana, che conduce ad una sorta di unificazione intellettuale. L'ideologia Humboldtiana si basa sulla promozione di una università "libera",

³⁷³ Cfr. M. Stolleis, *La formazione dei giuristi in Germania*, in A. Mazzacane (a cura di), *La formazione dei giuristi in Europa e negli Stati Uniti*, cit., 35 ss.

autonoma rispetto all'originaria influenza religiosa, che pone la ricerca al centro dell'attività universitaria e alla base dell'insegnamento, al fine di garantire la formazione e la crescita intellettuale e culturale (c.d. *Bildung*) dell'individuo³⁷⁴; in tale rinnovato contesto, la facoltà giuridica inizia a rivendicare il proprio compito di formare giuristi che non siano dei meri esegeti del materiale normativo, ma che sappiano contribuire criticamente alla costruzione del sistema e all'elaborazione giuridica³⁷⁵. Tale impostazione ha indubbe ricadute anche sui metodi della didattica: a fianco delle originarie lezioni cattedratiche, iniziano a fare capolino le esercitazioni casistiche, considerate un ineludibile complemento degli studi teorici in quanto, essendo basate su un approccio problematizzante, si rivelano ben presto idonee ad agevolare la conoscenza del sistema giuridico³⁷⁶. La creazione del Reich tedesco, nel 1871, spinge ulteriormente verso l'unificazione dei sistemi di educazione giuridica presenti nei diversi Länder: in particolare, tramite l'adozione, nel 1877, del *Gerichtsverfassungsgesetz*, sono attribuite al modello di educazione giuridica tedesco alcune delle peculiari caratteristiche che ancor oggi ne connotano l'essenza: il riferimento è alla nozione di *Einheitsjurist*, nonché alla previsione del giudice come prototipo e modello per tutti gli aspiranti giuristi. Durante i secoli XIX e XX lo Stato tedesco continua a manifestare tutto il proprio interesse a mantenere il controllo sullo strategico settore della formazione giuridica, che si concretizza *in primis* attraverso la diretta gestione degli esami statali per l'accesso alle professioni, ma in secondo luogo anche mediante la previsione della necessaria autorizzazione statale alla creazione di nuove cattedre, nonché, successivamente, grazie all'esercizio di un rigido controllo sulla determinazione dei *curricula* universitari³⁷⁷. All'inizio del XX secolo il percorso formativo tedesco acquisisce, definitivamente, le sembianze che ancor oggi in massima parte lo contraddistinguono, ovvero un'articolazione strutturata in due fasi, l'una universitaria, l'altra di tirocinio pratico, ciascuna delle quali da concludersi con un esame a gestione statale.

³⁷⁴ Sul punto si rinvia a R. Corradi (a cura di), *Alla ricerca dell'eccellenza. Le politiche per l'eccellenza nell'istruzione superiore in quattro Paesi europei*, Milano, 2009, 59 ss.

³⁷⁵ La massima espressione di tale rinnovato approccio al diritto è riconducibile alla "dogmatica", alla giurisprudenza dei concetti (*Begriffsjurisprudenz*); per un approfondimento del tema si rinvia a F. Galgano, *Dogmi e dogmatica nel diritto*, Padova, 2010.

³⁷⁶ Cfr. N. Picardi, *Introduzione alla II edizione*, in N. Picardi e R. Martino (a cura di), *Modelli di università e progetti di riforma*, cit. XIX ss.

³⁷⁷ Cfr. R. Caponi, *La formazione del giurista in Germania*, cit., 331.

La forte ingerenza dello Stato nell'educazione giuridica, soprattutto avuto riguardo alla gestione degli esami di accesso alle professioni giuridiche attraverso i quali viene valutata la competenza degli aspiranti giuristi, costituisce, a differenza di quanto accade nel sistema franco-napoleonico, un elemento caratteristico del modello descritto. Per converso l'università, pur rappresentando un primo passaggio obbligato per chi aspiri ad una carriera forense, costituisce un percorso libero per gli studenti: l'apprendimento accademico è sottoposto, infatti, a meno controlli rispetto a quanto accade in altri Paesi, quali ad esempio l'Italia, la Francia o la Spagna, a cui ad ogni corso corrisponde un esame che deve essere superato, bastando al successo degli studi universitari tedeschi il superamento dell'esame intermedio e lo svolgimento delle previste *Sheine*. Come conseguenza di tale impostazione si registra uno svilimento del compito educativo dell'università: l'obiettivo primario per l'aspirante avvocato viene ad identificarsi, infatti, con il superamento degli esami di Stato, passando completamente in secondo piano la necessità di investire risorse in un proficuo percorso accademico, idoneo ad assicurare una solida cultura giuridica.

Gli studenti sono, dunque, indotti a disertare i corsi universitari, la cui frequenza non è obbligatoria, e ad affidarsi a particolari scuole private (c.d. *Repetitorien*), generalmente molto costose, in grado di offrire un insegnamento esclusivamente finalizzato al passaggio dell'esame di stato³⁷⁸.

Le premesse storiche che caratterizzano il sistema tedesco sono dunque opposte rispetto a quelle proprie del modello franco-napoleonico: pur nella comune previsione di un percorso formativo articolato in formazione accademica, nonché tirocinio pratico ed esami statali, l'enfasi non è posta sugli studi teorici universitari, idonei a garantire una solida cultura giuridica a discapito di una formazione eminentemente pratica, bensì sugli esami post universitari, con una conseguente estrema professionalizzazione dell'educazione giuridica³⁷⁹.

³⁷⁸ Con riguardo al fenomeno dei *Repetitorien* si rinvia a H. A. Wolff, *Bar examinations and Cram Schools in Germany*, cit., 118 ss.; P. Leith, *Legal education in Germany: becoming a lawyer, judge, and professor*, in 4 *Web Journ. Curr. Leg. Iss.* (1995); A. Keilmann, *The Einheitsjurist: a German Phenomenon*, cit., 297 ss.; W. Martin, *Juristische Repetitorien und staatliches Ausbildungsmonopol in der Bundesrepublik Deutschland*, Berlin, 1993; G. Lingelbach, *Vorlesung, Seminar, Repetitorium: Universitäre geschichtswissenschaftliche Lehre im historischen Vergleich*, München, 2006.

³⁷⁹ Così F. Ranieri, *Giuristi per l'Europa: come fare e come non fare una riforma degli studi di diritto in Italia*, cit.

A partire dagli anni '50, tale situazione viene, però, presa in ampia considerazione dallo Stato tedesco, che provvede ad analizzarne le cause e ad ideare gli opportuni rimedi³⁸⁰. Risale al 1954 l'istituzione di un importante circolo di lavoro sui problemi della istruzione giuridica (*Arbeitskreis für Fragen der Juristenausbildung*), incaricato di ideare degli interventi di riforma nell'ambito dell'educazione giuridica, e al 1956 il famoso congresso di Heidelberg³⁸¹, organizzato dal circolo con la partecipazione di autorevoli giuristi anche stranieri, al fine di sviscerare le criticità del sistema educativo tedesco. Non sorprende come le maggiori critiche investano l'insegnamento accademico e non già il tirocinio professionale (fatta eccezione per il rilievo dell'eccessiva brevità del periodo di tirocinio presso uno studio legale). In particolare, viene rilevata la necessità non di modificare, bensì di valorizzare il metodo didattico tedesco, che si basa su esercitazioni, orali e scritte, e seminari, che postulano una partecipazione attiva e critica dello studente. Tali elementi pedagogici sono ritenuti idonei ad evitare che lo studente prediliga una preparazione “per l'esame”, meccanica e mnemonica, relegando l'educazione giuridica al mero apprendimento, magari attraverso i Ripetitori, delle tecniche di redazione dei pareri scritti. Le istanze di rinnovamento ricevono adeguata risposta³⁸² con la riforma del *Richtergesetz* del 2002³⁸³, che provvede ad aumentare l'incidenza dell'università nell'effettivo percorso formativo dell'aspirante giurista, attribuendo alla stessa il completo controllo del 30% del primo esame³⁸⁴. In considerazione del fatto che una

³⁸⁰ Su tutti si rinvia a M. Cappelletti, *L'educazione del giurista e la riforma dell'Università (studi, polemiche, rapporti)*, cit., 104 ss.

³⁸¹ Cfr. *Die Heidelberger Tagung des Arbeitskreises für Fragen der Juristenausbildung* (23 und 24 Mai 1956), in *Juristenzeitung*, 1956, 633-651.

³⁸² Nel corso degli anni '90 numerose e controverse proposte di riforma hanno fatto seguito a tale intenso dibattito, senza tuttavia trovare definitivo coronamento. Sul punto si rinvia a J. Riedel, *The Reform of Legal Education in Germany*, cit., 3-10.

³⁸³ *Gesetz zur Reform der Juristenausbildung vom 11.07.2002*, cit.; V. J. Münch, *Die Neue Juristenausbildung. Chancen Perspektiven und Risiken*, Stuttgart, 2004, 87; M. Greßmann, *Die Reform der Juristenausbildung: Einführung, Texte, Materialien*, Köln, 2002.

³⁸⁴ Cfr. *DRiG* § 5 d Abs. 2 S. 2.

Cappelletti, nel 1974, anticipando il contenuto della riforma, aveva proposto con riferimento al primo Esame di Stato: «si potrebbe anche pensare se non sia un errore che il primo dei due esami giuridici continui ancora oggi ad essere un esame “di Stato” - come invece cominciò ad essere ai tempi in cui le università si facevano la concorrenza, con scapito della loro serietà - e se non sarebbe preferibile rimettere invece quest'esame assai più integralmente di quanto già oggi non sia alle università. Ciò potrebbe scongiurare il pericolo che lo studente si venga a trovare, nel corso dei suoi studi accademici, dinnanzi all'incertezza della sua validità, agli effetti pratici di esame, dell'impostazione di questi studi, specie quand'essi abbiano un'impronta più squisitamente scientifica; e si scongiurerebbe fors'anche quell'ulteriore pericolo che le facoltà giuridiche si avviino ad assumere una funzione non più essenzialmente scientifica, ma immediatamente

consistente parte del primo esame, vertente su materie specialistiche, diviene di esclusiva competenza delle facoltà giuridiche, e che il contenuto delle relative prove varia da università in università, gli studenti sono evidentemente incentivati a partecipare ai corsi accademici per aumentare le possibilità di successo; d'altro canto le università sono spinte a creare offerte formative appetibili, mettendo a disposizione degli studenti validi corsi specialistici³⁸⁵. La riforma, inoltre, pur non rinunciando alla figura del *Einheitsjurist* e alla conseguente formazione congiunta di tutti gli aspiranti giuristi, nonché alla struttura bifasica del percorso educativo, enfatizza, tuttavia, i contenuti formativi precipuamente rivolti all'esercizio della professione forense, nell'intento di garantire un'educazione legale idonea a dotare il futuro giurista delle competenze e abilità proprie dell'avvocatura. In primo luogo, all'interno dell'offerta universitaria, è attribuita maggior importanza ai contatti tra lo studio accademico e la professione forense, mediante l'incremento³⁸⁶ di corsi nelle c.d. *Schlüsselqualifikationen* (“key qualifications”), ovvero corsi di *Legal Soft Skills*³⁸⁷, riguardanti le tecniche di gestione del conflitto, le abilità retoriche, le tecniche di mediazione, e così via³⁸⁸, nonché corsi vertenti sul diritto straniero tenuti in lingua straniera³⁸⁹. In secondo luogo si è accordata maggiore rilevanza alla pratica presso gli studi legali, grazie all'aumento da quattro a nove mesi della durata del relativo tirocinio obbligatorio³⁹⁰.

Alla luce di quanto esposto è evidente come il sistema tedesco, nonostante l'origine estremamente professionalizzata della formazione giuridica, abbia nel tempo mitigato tale peculiarità in favore di un maggior riconoscimento della fase di educazione accademica. Si assiste, dunque, ad un lento bilanciamento dell'educazione tecnica meramente finalizzata al superamento degli esami abilitativi,

professionale, cose che anche a mio avviso è senz'altro necessario evitare»; così M. Cappelletti, *L'educazione del giurista e la riforma dell'Università (studi, polemiche, rapporti)*, cit., 112-113

³⁸⁵ Sugli effetti di tale riforma si rinvia, in particolare, a A. Keilmann, *The Einheitsjurist: a German Phenomenon*, cit., 297 ss.; J. Münch, *Die Neue Juristenausbildung. Chancen Perspektiven und Risiken*, cit., 27 ss.; R. Caponi, *La formazione del giurista in Germania*, cit., 338; A. Wolff, *Bar Examinations and Cram Schools in Germany*, cit., 129-130. Cfr., con riguardo al progetto di riforma, J. Riedel, *The Reform of Legal Education in Germany*, cit., 3-10.

³⁸⁶ Talune università tedesche avevano invero già provveduto, antecedentemente all'entrata in vigore della riforma, a comprendere tali corsi nella propria offerta formativa.

³⁸⁷ Per quanto attiene agli elementi pratici presenti nei *curriculum* universitari, cfr. H. Hirte e S. Mock, *The Role of Practice in Legal Education*, cit., 31-32.

³⁸⁸ Cfr. *DRiG* § 5a Abs. 3 S. 1.

³⁸⁹ Cfr. *DRiG* § 5a Abs. 2 S. 2.

³⁹⁰ Cfr. *DRiG* § 5b Abs 4, *Preparatory training*.

spesso monopolizzata dagli istituti privati, con una formazione qualitativamente più valida, che solo il contesto accademico è in grado di assicurare. Inoltre, il sistema tedesco, pur mantenendosi fedele nel tempo all'idea dell'imprescindibilità di una formazione congiunta di tutti le professioni giuridiche, rivolge attualmente una maggiore e specifica attenzione all'educazione del futuro avvocato; forte è ormai la consapevolezza che tale formazione giuridica non possa venire assimilata *in toto* a quella necessaria per la carriera giudiziaria, ma che a coloro che aspirano all'avvocatura, che peraltro rappresentano la maggior parte dei laureati in giurisprudenza, debbano essere trasmesse, sia a livello universitario, sia attraverso un consistente tirocinio obbligatorio, le peculiari conoscenze e competenze necessarie al concreto esercizio della professione forense.

3.3 Il sistema anglosassone

Nel Regno Unito³⁹¹, a differenza di quanto accaduto nei Paesi dell'Europa continentale, l'educazione universitaria stenta ad affermarsi; pur in presenza di talune prestigiose università, quali quelle di Oxford e Cambridge³⁹², ove, sin dal 1200, sono tramandati il diritto romano e il diritto canonico, l'educazione del giurista rimane per moltissimo tempo sotto il monopolio delle associazioni professionali corporative: la *Law Society*, per i *solicitors* e gli *Inns of Court*, per i *barristers*. L'educazione del professionista forense nasce, pertanto, come prodotto della professione legale e non già dell'università³⁹³; tale caratterizzazione non può che riflettersi direttamente

³⁹¹ Sull'evoluzione della *Legal Education* nel Regno Unito si rinvia, su tutti, a R. M. Stein, *The Path of Legal Education from Edward I to Langdell: a History of Insular Reaction*, cit.; A. Boon e J. Webb, *Legal Education and Training on England and Wales: Back to the Future?*, cit., 82 ss.; N. Picardi e R. Martino (a cura di), *L'educazione giuridica*, cit., XXIII-XXIX; G. Morley, *Legal Education in England and Wales*, in N. Picardi e R. Martino (a cura di), *L'educazione giuridica*, cit., 365 ss.

³⁹² Tali università avevano stretti legami con quelle dell'Europa continentale e applicavano i medesimi metodi; cfr. A. Gentili, *Lodi delle accademie di Perugia e Oxford*, nella versione italiana con note di G. Ermini, Perugia, 1968; N. Picardi, *Considerazioni sull'insegnamento del diritto in Italia e Inghilterra*, in *Riv. giur. umbro abruzzese*, 1957, 395; N. Picardi e R. Martino (a cura di), *L'educazione giuridica*, cit., XXIII.

³⁹³ Da ciò deriva le difficoltà nello sviluppo della cultura giuridica accademica, nonché nella diffusione di cattedre universitarie di *English Law*; cfr. J. L. Barton, *The History of the University of Oxford: The Early Oxford Schools*, Oxford, 1984, 521; D. R. Leader, *A History of the University of Cambridge: The University to 1546*, New York, 1988, 192; P. Brand, *Courtroom and Schoolroom: The Education of Lawyers in England Prior to 1400*, in *60 Hist. Res.* 147 (1987); U. Mattei, *Common Law. Il diritto anglo-americano*, Torino, 1992; F. Treggiani, *'Pericle e l'idraulico'. La formazione e la professione del giurista nelle giurisdizioni anglofone*, in O. Roselli (a cura di), *Osservatorio sulla formazione giuridica 2006*, Napoli, 2007, 153.

sull'impostazione dei sistemi di insegnamento della *common law*, che risultano essere altamente informali e contraddistinti da un approccio al diritto eminentemente pragmatico³⁹⁴. Gli aspiranti professionisti forensi, istruiti dai membri più anziani ed esperti della professione, sono chiamati, infatti, a frequentare gli *Inns*, partecipare ai processi presso le Corti, interagire con avvocati e giudici³⁹⁵, e, a partire dal XV e XVI secolo, anche a frequentare talune *lectures*³⁹⁶. Emblematica della connotazione pratica-professionale dell'insegnamento inglese risulta essere anche l'adozione dei c.d. *Moots* (o *Moot Courts*), ovvero dei processi simulati svolti, in origine, dinnanzi agli *Inns of Court*, durante i quali i discenti sono chiamati a partecipare attivamente, assumendo i ruoli delle parti e dei professionisti, guidati da un avvocato esperto. Tuttavia, a partire dal XIX secolo il sistema formativo inglese ha subito delle profonde trasformazioni, allorché si inizia ad avvertire l'esigenza di formalizzare il percorso formativo degli aspiranti avvocati e di dotare i futuri *barristers* e *solicitors* di una formazione culturale di base. In particolare, nel 1846 una prima Commissione Governativa (*Select Committee on Legal Education*) segnala «the inefficiency of the present system, the injurious consequences which have resulted from its continuance, and the urgent necessity of immediate alteration» e propone la divisione del percorso formativo giuridico in due fasi, l'una accademica, deputata a fornire al futuro avvocato un'educazione di base, l'altra affidata alle associazioni professionali con una connotazione prettamente pratico-professionale³⁹⁷. Tale Rapporto governativo

³⁹⁴ Emblematiche, a tal proposito, le parole di un'autorevole dottrina secondo la quale «Far into the 19th century, in America as in England, law was regarded as a craft. Like carpentry, masonry, medicine, school craft or state craft, skill in law craft was acquired by doing. (...) The practical and really essential part of training in the law was supplemented by what was known as "reading in the law"»: così M. Rheinstein, *The case method of Legal Education: the First One-Hundred Years*, in N. Picardi e R. Martino (a cura di), *L'educazione giuridica*, cit., 16.

³⁹⁵ A tale proposito, è stato rilevato come «This collegial and pedagogical drawing together of the judges, lawyers and students was of great importance in an age when law reports and legal literature were in an embryonic stage of development»; così R. M. Stein, *The Path of Legal Education from Edward I to Langdell: a History of Insular Reaction*, cit., 431.

³⁹⁶ Da ciò ne consegue l'affermazione anche in Inghilterra della metodologia didattica del *case method* volta a porre il discente dinnanzi a casi concreti, obbligandolo ad assumere un atteggiamento critico e problematico ed a interagire in maniera attiva al fine di scoprire il principio di diritto applicabile al caso proposto. Per un approfondimento su tale metodologia, introdotta nel 1870 nelle *Law Schools* americane da Christopher Columbus Langdell, allora preside di Harvard, si rinvia, su tutti, a M. Rheinstein, *The case method of Legal Education: the First One-Hundred Years*, cit., 15 ss.

³⁹⁷ Cfr. *Select Committee on Legal Education, Parliamentary Papers*, n. 686, London, 1846. Sul punto cfr. P. Stein, *Legal Theory and the Reform of Legal Education in Mid-Nineteenth Century England*, in A. Giuliani e N. Picardi, *L'educazione giuridica II: profili storici*, Perugia, 2008, 185 – 206.

costituisce il primo tentativo volto a scalfire il secolare monopolio delle categorie professionali nel settore dell'educazione giuridica, in favore di una crescente collaborazione fra realtà universitaria e mondo professionale. Le Università, *in primis* quelle di Oxford, Cambridge³⁹⁸ e Londra, rispondono in maniera entusiasta a tale prospettiva, pur tuttavia omettendo completamente di adottare un'impostazione conforme alla necessità di preparare i discenti al concreto esercizio della professione legale, limitandosi ad insegnare il diritto come un'arte liberale; anche le associazioni professionali, d'altro canto, si attivano prontamente per formalizzare la formazione dei futuri avvocati³⁹⁹ ed introdurre degli esami *ad hoc*⁴⁰⁰.

Le raccomandazioni contenute nel rapporto appena menzionato sono state successivamente ribadite nel *Report of the Commissioners Appointed to Enquire into the Arrangements inn the Inns of Court and Inns of Chancery for Promoting the Study of Law and Jurisprudence*, n. 1988, London, 1855.

³⁹⁸ Nel 1753 Blackstone e Viner iniziarono ad introdurre lo studio della *Common Law* all'interno dell'Università di Oxford, prima caratterizzata per l'esclusivo insegnamento del Diritto Romano; tale sforzo venne replicato anche all'Università di Cambridge nel 1800. Nel 1826 venne fondata l'*University College London*, definita da G. Morley come *the first modern university law school*, e nel 1831 venne creato il *King's College*. Nel 1908 erano presenti nel Regno Unito ben otto università. Cfr. G. Morley, *Legal Education in England and Wales*, in N. Picardi e R. Martino (a cura di), *L'educazione giuridica*, cit., 365 e 366. A partire dal 1909 si può dunque affermare che «a clear demarcation between academic and professional education was becoming established»; così A. Boon e J. Webb, *Legal Education and Training on England and Wales: Back to the Future?*, cit., 86. Il peso delle università continuò a crescere; emblematiche sul punto le parole di A. T. Philip e G. M. Mungham: «The first point which stands out is that the demand for legal education is growing. Some elementary figures are confirmation enough: between 1964-66 and 1970-71, the number of first year students admitted to university law degree programs increased from 1,571 to 2,288. Significantly, the number of applicants for places in university law schools rose more shaply still, from 3,324 to 6,205 during the years cited. In other words, inside the universities, demand has increasingly outstripped the supply of places available»; così A. T. Philip e G. M. Mungham, *English Legal Education: A Commentary on the Ormrod Report*, 7 *Val. U. L. Rev.* 108 (1972). Tuttavia diversi autori sottolineano come tali cambiamenti non furono dettati da una scelta in tal senso proveniente dal mondo professionale, ma da ragioni socio-politiche. Interessanti, a tal proposito, le parole di A. Boon e J. Webb: «That the law become a graduate -and predominantly law graduate – profession was not due to professional policy, but reflected the extent to which entrants to the profession increasingly saw value in a university education as the stepping stone to a legal career. Indeed, as Schwarz argues, the attitude of the profession served as a significant block on the expansion, particularly of the newer provincial universities until the 1950s.²⁷ Only in the context of the enormous changes in state higher education policy that followed World War II could such aspirations be realized. The underlying point of our historical tour is that the value of a university education long remained questionable to those who regulated the profession. The central position the academy has achieved in initial legal education and training has been primarily the result of socio-political, rather than profession-inspired, change from the 1950s onwards. The construction of the British welfare state heralded in a range of policies that led to a massive expansion in higher education provision»; A. Boon e J. Webb, *Legal Education and Training on England and Wales: Back to the Future?*, cit., 88.

³⁹⁹ Gli *Inns of Court* hanno fondato nel 1852 il *Concil of Legal Education*, mentre la *Law Society* ha creato una propria *Law School* nel 1903.

⁴⁰⁰ Esami preliminari ed intermedi sono stati introdotti per i *solicitors* nel 1860. La responsabilità di tali esami è stata demandata, a partire dal 1877, alla *Law Society*. Per quanto attiene invece agli

Il problema della *legal education* è stato affrontato costantemente anche negli anni a seguire, durante il XX secolo⁴⁰¹, soprattutto nell'ottica di attuire gli attriti da sempre presenti tra università ed associazioni professionali, al fine di superare l'indifferenza reciproca dei due poli formativi e di promuoverne, per converso, una proficua collaborazione⁴⁰². L'evoluzione ha, infatti, restituito alla storia una realtà caratterizzata dalla compresenza di due distinti binari formativi, autonomi e difficilmente comunicanti; da un lato le università forniscono un insegnamento del diritto essenzialmente teorico, dall'altro le associazioni professionali provvedono ad una formazione “*examination orientated*”, non riconoscendo l'utilità di un'educazione accademica per il concreto esercizio della professione⁴⁰³. Nel 1971 vede la luce il *Report of the Committee on Legal Education*⁴⁰⁴, ad opera della *Ormrod Committee*⁴⁰⁵, a cui si deve il merito di ribadire la necessità di creare una

aspiranti *barristers*, venne istituito, negli anni '60, un esame facoltativo; il *Bar examination* divenne obbligatorio a partire dal 1872.

⁴⁰¹ In dottrina, nel senso della necessità di prevedere una separazione fra educazione accademica teorica e formazione pratica demandata alle associazioni professionali, si rinvia, su tutti, a L. C. B. Gower, *English Legal Training. A critical Survey*, in 13 *Modern Law Rev.* 161 (1950); W. Twining, *Blackstone's Tower. The English Law School*, London, 1994, 30.

⁴⁰² Per un approfondimento sul punto, cfr. G. Roy Rudd, *Legal Education in England – a Critique*, in N. Picardi e R. Martino (a cura di), *L'educazione giuridica*, cit., 380 ss.

⁴⁰³ Interessanti, a tal proposito, le parole di J. Flood «The consequence of the move towards the academy becoming the main route of entry to the profession was a divergence of interests between academic and professional lawyers. The profession was not wholehearted in its support that a degree was necessary to be a professional lawyer. Solicitors especially viewed themselves as “men of business” who needed experience of life rather than knowledge from books»; così J. Flood, *Legal Education in the Global Context. Challenges from Globalization, Technology and Changes in Government Regulation*, U. of Westminster School of Law Research Paper n. 11-16, 8 agosto 2011, 2.

⁴⁰⁴ Cfr. *Report of the Committee on Legal Education*, Cmnd. n. 4595 (1971).

In particolare, la Commissione era stata incaricata di affrontare le seguenti questioni:

«(1) To advance legal education in England and Wales by furthering cooperation between the different bodies now actively engaged upon legal education;

(2) To consider and make recommendations upon training for a legal professional qualification in the two branches of the legal profession, with particular reference to: (a) The contribution which can be made by the Universities and Colleges of Further Education; and (b) The provision of training by the Law Society and the Council of Legal Education, the co-ordination of such training, and of qualifying examinations relating thereto;

(3) To consider and make recommendations upon such other matters relating to legal education as the Lord Chancellor may from time to time refer to it or as the Committee itself, with the approval of the Lord Chancellor, decides to consider».

⁴⁰⁵ Tale *Committee*, che ha preso il nome dal suo Presidente, Sir. Roger Ormrod, Giudice della *High Court*, avrebbe dovuto costituire una commissione permanente di consulenza del *Lord Chancellor* in tema di formazione giuridica. Sulle proposte e raccomandazioni elaborate da tale Commissione si rinvia, su tutti, a A. T. Philip e G. M. Mungham, *English Legal Education: A Commentary on the Ormrod Report*, cit. e G. Morley, *Legal Education in England and Wales*, in N. Picardi e R. Martino (a cura di), *L'educazione giuridica*, cit., 375 e 376.

formazione giuridica armonica e strutturata in tre fasi: la prima accademica, presso le università, che consente di ottenere un *Law Degree* o una laurea equivalente; una seconda fase vocazionale, volta a ricomprendere sia *institutional training* sia esperienze pratiche condotte sotto la supervisione di un avvocato esperto, ed infine un *continuing stage*, idoneo a permettere al professionista di mantenere un aggiornamento costante⁴⁰⁶. Tale suggerimento viene positivamente accolto nel mondo anglosassone e il dibattito è ripreso anche in successivi interventi. Le conclusioni a cui perviene il *Benson Report* del 1979 non divergono di molto da quelle dell'*Ormrod Report*; viene ribadito il fatto che il *Law Degree* costituisce ormai una delle modalità di accesso alla professione forense e particolare enfasi viene posta sulla caratterizzazione sia del *Law Degree*, sia del *Vocational Training*. Il *Report* elaborato dalla *Lord Chancellor's Advisory Committee (ACLEC)* nel 1996⁴⁰⁷ a sua volta riprende e riesamina criticamente i diversi aspetti della formazione giuridica anglosassone, in considerazione dei cambiamenti che hanno caratterizzato il XXI secolo, rimarcando, comunque, come «the future of legal education and training cannot be separated from that of higher education in general» e come «the law must essentially continue to be a graduate profession»⁴⁰⁸.

E', dunque, a seguito dell'evoluzione storica ora tratteggiata, che il sistema di educazione giuridica inglese, come già sottolineato nel § 2, appare attualmente scandito in tre distinte fasi: accademica, vocazionale e professionale. La formazione universitaria, in origine sostanzialmente assente, risulta essere oggi giorno perfettamente integrata nel percorso di formazione giuridica quale primo *step* dell'educazione dell'aspirante avvocato, costituendone, conseguentemente, un

In senso critico, v. H. Arthurs, *The Ormrod Report: A Canadian reaction*, in 34 *Modern Law Rev.* 642 (1971); G. P. Wilson, *Some Reflection on the Ormrod Report*, in 34 *Modern Law Rev.* 635 (1971); R. Stevens, *American Legal Education: Reflection in the light of Ormrod*, in 35 *Modern Law Rev.* 242 (1972); B. Hepple, *The renewal of the Liberal liberal Law Degree*, in 55 *Cambridge LJ* 470 (1996).

⁴⁰⁶ «Nevertheless with control of legal education, after Ormrod, divided between the academy and the profession, an uneasy alliance held. Law schools subscribed to core subjects prescribed by joint statements on qualifying law degrees while academic law became embedded in universities with the concomitant evolution of research and a proliferation of postgraduate law degrees, most notably LL.Ms and the Ph.D»; così J. Flood, *Legal Education in the Global Context. Challenges from Globalization, Technology and Changes in Government Regulation*, cit., 2.

⁴⁰⁷ ACLEC, *First Report on Legal Education and Training, The qualifying University Law Degree and Conversion Courses*, London, 1996.

⁴⁰⁸ ACLEC, *First Report on Legal Education and Training, The qualifying University Law Degree and Conversion Courses*, cit., 18 e 43.

tassello imprescindibile; essa è considerata, infatti, idonea a fornire al discente le basi per orientarsi nella complessità del diritto. Nonostante l'assenza di una previsione legislativa che prescriva, al pari di quanto invece accade nei paesi dell'Europa continentale, l'obbligo di una formazione universitaria necessariamente in diritto, sintomatico è il fatto che coloro che hanno affrontato studi in diversi settori sono comunque obbligati a frequentare il *Common Professional Examination (CPE)*⁴⁰⁹, qualora aspirino ad accedere al tirocinio professionale; tale corso speciale, idoneo a fornire allo studente le nozioni fondamentali del diritto inglese, è, infatti, in grado di colmare il *gap* educativo derivato dall'assenza di una laurea in giurisprudenza. Il sistema di educazione giuridica anglosassone registra, dunque, un'evoluzione sostanzialmente inversa rispetto a quella propria dei Paesi dell'Europa continentale; nonostante ciò esso si caratterizza, attualmente, per un assetto assai simile; pur non rinunciando a contraddistinguersi per lo storico approccio eminentemente pratico al diritto, che si concretizza nelle fasi formative post-universitarie, nonché nella metodologia didattica generalmente applicata, l'odierno percorso formativo, scandito nei tre segmenti, si preoccupa di dotare il futuro professionista forense oltre che delle abilità e competenze tecniche, anche delle indispensabili conoscenze teoriche. Tali intenti, oltre ad emergere con tutta evidenza dall'attuale assetto storico, sono altresì fatti propri e formalmente rimarcati anche dalla *Law Society*, la quale, nell'«*Education and Training policy Paper 2011*», riconosce, nei *General Principles*, come «a high quality education and training system is the most fundamental way of ensuring the global reputation of the solicitors' profession in England and Wales is maintained» e, in particolare, come «the legal education and training system must teach individuals the knowledge and skills that are required in practice, and must contain a period of work-based training» e, ancora, «Teaching students the contextual framework of the legal profession and the practice of law is equally as important as teaching the appropriate level of knowledge»⁴¹⁰.

⁴⁰⁹ Il *Common Professional Examination (CPE) Rules*, *Joint Academic Stage Board (JASB)*, predisposto dalla *Law Society* e dal *Bar Standards Board*, disciplina il *CPE*. Cfr. *Common Professional Examination (CPE) Rules*, *Joint Academic Stage Board (JASB)*, cit.; nonché, *The Joint Academic Stage Board, Handbook*, reperibile all'URL <http://www.sra.org.uk/students/jasb/joint-academic-stage-board.page>.

⁴¹⁰ Cfr. The Law Society, Education and Training Committee, *Education and Training policy paper*, December 2011; in tale *Report* è, altresì, contenuta una descrizione relativa agli *Academic outcomes*, *Vocational outcomes* e *Workplace learning*.

4. Verso un sistema di formazione giuridica armonizzato

Dalle pagine che precedono emerge chiaramente come i vari sistemi di educazione giuridica, indipendentemente dalla particolare caratterizzazione d'origine e dai singoli condizionamenti storici, tendano tutti, seppur con metodi distinti e attraverso vie diverse, a creare un modello di formazione che si caratterizza per la compresenza dell'insegnamento universitario e della formazione professionale. I paesi dell'Europa continentale, che in origine si sono distinti per il prevalere di una cultura essenzialmente accademica, hanno, anche se in tempi diversi, cercato di colmare il vuoto esistente tra gli studi condotti presso le facoltà di giurisprudenza e l'effettivo esercizio della professione legale, mediante la previsione di un periodo di pratica forense post-universitaria e l'introduzione di Esami di Stato abilitativi. Il dibattito non è sopito. In Italia, per esempio, come già sottolineato, un gran numero di prestigiosi studiosi rileva le carenze che ancora oggi inficiano il sistema di formazione giuridica e vari sono i disegni legislativi volti a modificare radicalmente il percorso di accesso alla professione, che, hanno trovato coronamento nella l. 247/2012. Nonostante ciò, la sensibilità al tema dimostrata dalla dottrina italiana e i contenuti che, a partire dal secolo scorso, ne hanno caratterizzato le critiche, nonché la recente legge professionale incidente sul periodo di praticantato e sulla disciplina dell'esame abilitativo, intervenuto dopo un lungo periodo di relativo immobilismo, sono i chiari sintomi di un cambiamento ancora in atto: tutt'oggi, si registra la già descritta tendenza a trasmigrare verso un modello che sappia garantire oltre ad una solida cultura giuridica di base, da sempre assicurata dall'ordinamento accademico, anche l'apprendimento di quelle competenze e tecniche che trascendono la sola conoscenza degli istituti giuridici e sono, invece, volte a completare le capacità di giuristi pratici, poiché indispensabili per l'esercizio della professione. Nondimeno la recente riforma spagnola, che ha integrato il percorso formativo accademico, previsto sin dall'origine come unico requisito per l'accesso all'avvocatura, con un periodo di pratica e il successivo esame di stato, è un chiaro segnale della presa d'atto dell'impossibilità di continuare ad identificare la competenza del professionista forense con la mera cultura giuridica: la stessa deve, infatti, ricomprendere anche la

capacità di trasporre razionalmente nell'operare concreto le conoscenze teoriche acquisite, mediante l'utilizzo di strumenti logici, linguistici e argomentativi *ad hoc*.

Per quanto riguarda il percorso formativo tedesco, strutturato nelle due fasi, universitaria e professionale, è evidente, soprattutto considerando l'ultima riforma introdotta in questo settore, la volontà, *in primis*, di rafforzare il valore degli studi accademici; per lungo tempo, infatti, la formazione universitaria è stata sottovalutata in favore di un'educazione più tecnica, gestita in massima parte dal fenomeno parallelo e non istituzionale dei *Repetitors*, idonea principalmente a garantire il superamento degli esami di abilitazione gestiti dallo Stato. Tra gli obiettivi che animano la riforma vi è dunque quello di evitare che lo studio del diritto prenda tale pericolosa deriva e si trasformi in un corso meramente preparatorio agli esami di accesso alla professione, e garantire, per converso, che esso continui ad essere una via per dotare il futuro giurista di solide capacità intellettuali, tecniche e culturali. In secondo luogo, l'estensione del periodo pratico da svolgere presso uno studio legale, nonché l'aumento dei corsi di *legal skills* sono sintomi del chiaro intento di voler dotare i futuri professionisti legali di competenze e abilità specifiche per l'avvocatura, seppur senza rinunciare all'idea dell'*Einheitsjurist*.

Per converso, l'esperienza anglosassone, pur partendo da opposte condizioni storiche rispetto a quelle proprie delle tradizioni giuridiche dell'Europa continentale, ovvero da una formazione esclusivamente pratica monopolizzata dalle categorie professionali, giunge ad accordare valore anche alla preparazione universitaria, tanto da inserirla quale primo *step* del percorso di educazione giuridica. Al futuro avvocato viene così conferita la possibilità di integrare le competenze e abilità pratiche con le conoscenze teoriche di base, attraverso l'apprendimento del sapere giuridico, della sua storia e del pensiero su cui si fondano i principi di diritto.

E', dunque, evidente come in Europa si stia naturalmente affermando un modello di formazione giuridica armonizzato, che, pur mantenendo nei diversi Paesi europei talune peculiarità legate alla particolare tradizione storica e giuridica, aspira a fornire al professionista forense una formazione sia teorica, che pratica adeguata. E' ormai unanime e condivisa, infatti, la consapevolezza di come solo un approccio combinato dei due insegnamenti possa consentire la creare un professionista completo, in grado di esercitare con consapevolezza e responsabilità. Non può, invero, nemmeno essere

sottaciuta la convergenza di vedute che si registra nei sistemi analizzati relativamente alla fase formativa successiva all'abilitazione professionale. Indiscusso è, infatti, il valore da attribuire alla c.d. formazione professionale continua: solo un sistema di apprendimento permanente permette, in realtà, di garantire la competenza e la professionalità dei professionisti legali nel lungo termine, e di conseguenza il buon funzionamento della giustizia e un'idonea tutela dei cittadini⁴¹¹.

E' alla luce di tale contesto, dunque, che debbono essere lette le numerose iniziative sovranazionali ed europee, volte a incentivare la collaborazione dei diversi stati europei nel settore della *legal education* e a garantire ovunque un'educazione idonea a trasmettere sia il sapere teorico, la conoscenza, che il sapere pratico, ovvero abilità e competenze. A parere di chi scrive, tali progetti non costituiscono il tentativo di imporre dall'alto un modello formativo condivisibile, affinché un'educazione qualitativamente armonizzata o uniforme possa assicurare una mobilità degli avvocati all'interno dell'Unione conforme all'intervenuta globalizzazione nell'esercizio della professione forense, ma, piuttosto, essi rappresentano una proiezione sovranazionale di un bisogno che è universalmente percepito e che di conseguenza non può esaurirsi nel contesto nazionale. La dimensione europea e quella sovranazionale fanno, pertanto, da cassa di risonanza al fenomeno di convergenza attualmente in atto, enfatizzando ed arricchendo un linguaggio che è già comune alle diverse tradizioni giuridiche.

A livello sovranazionale, l'approccio teso a privilegiare il possesso di conoscenze, competenze ed abilità si riscontra, *in primis*, nel contesto del "Processo di Bologna"⁴¹², ove, fra le varie azioni ideate dai paesi firmatari al fine di creare

⁴¹¹ «Sta invero definitivamente tramontando l'idea per cui si trascorre la prima parte della vita a studiare e la seconda ad applicare quello che si è studiato. Con la locuzione *lifelong learning* si fa riferimento alla necessità di aggiornamento continuo. Si afferma il paradigma dell'uomo che apprende per tutto il corso della propria vita», così G. Pascuzzi, *Giuristi si diventa. Come riconoscere ed apprendere le abilità proprie delle professioni legali*, cit., 10.

⁴¹² Antecedentemente all'adozione della Dichiarazione di Bologna del 1999, ed in particolare Il 25 maggio 1998, i Ministri dell'Università di Italia, Francia, Germania e Regno Unito, riuniti in occasione dell'ottavo centenario della fondazione dell'Università di Parigi, hanno sottoscritto la *Dichiarazione congiunta sull'armonizzazione dell'architettura dei sistemi di istruzione superiore in Europa* (c.d. Dichiarazione della Sorbona). In tale occasione i ministri hanno ricordato che «l'Europa non è solamente quella dell'Euro, delle banche e dell'economia: deve anche essere l'Europa della conoscenza». Tale Dichiarazione, dunque, «ha posto l'accento sul ruolo centrale delle università per lo sviluppo della dimensione culturale europea ed ha individuato nella costruzione di uno spazio europeo dell'istruzione superiore uno strumento essenziale per favorire

un'armonizzazione dell'istruzione superiore⁴¹³, viene contemplata la creazione di un sistema di titoli accademici facilmente riconoscibili e comparabili. In particolare, nel comunicato di Berlino (2003), si è ritenuto che per raggiungere detto risultato non fosse sufficiente limitarsi ad individuare una denominazione comune delle qualifiche e a provvedere alla condivisa gestione dei crediti; si è chiesto, dunque, agli stati di creare uno schema di riferimento per i loro titoli di istruzione superiore, atto a descrivere ogni titolo in termini di carico di studio, di livello, di obiettivi formativi, di competenze e di profilo. Tali *National Qualifications Frameworks*, in un secondo luogo, avrebbero dovuto essere ricondotti ad un quadro generale di riferimento,

la circolazione dei cittadini, la loro occupabilità, lo sviluppo del Continente». Cfr. Dichiarazione di Sorbona - Parigi, la Sorbona, 25 Maggio 1998.

⁴¹³ E' noto come gli stati aderenti alla dichiarazione hanno ricompreso fra gli interventi idonei per garantire per l'affermazione e la promozione internazionale di uno Spazio europeo dell'istruzione superiore:

- l'adozione di un sistema di titoli di semplice leggibilità e comparabilità, al fine di favorire l'"occupabilità" dei cittadini europei e la competitività internazionale del sistema europeo dell'istruzione superiore;
- l'adozione di un'organizzazione universitaria articolata in due cicli, ovvero un primo ciclo di studi di durata triennale, seguito da un secondo livello di durata biennale;
- il consolidamento di un sistema di crediti didattici, sul modello dell'ECTS;
- la promozione della mobilità per studenti e docenti attraverso l'abbattimento degli ostacoli che impediscono la libera circolazione;
- la promozione della cooperazione europea nella valutazione della qualità al fine di definire criteri e metodologie comparabili;
- la promozione della necessaria dimensione europea dell'istruzione superiore, con particolare riguardo allo sviluppo dei *curricula*, alla cooperazione fra istituzioni, agli schemi di mobilità e ai programmi integrati di studio, formazione e ricerca.

Gli Stati aderenti si sono riuniti successivamente ogni biennio per la valutazione degli sviluppi del Processo e per formulare eventuali ulteriori strategie; alla dichiarazione di Bologna (1999) sono seguiti il Comunicato di Praga "*Verso lo Spazio Europeo dell'Istruzione Superiore*" del 2001, la Conferenza di Berlino del 2003 intitolata "*Realizzare lo Spazio Europeo dell'Istruzione Superiore*", il Comunicato di Bergen del 2005 intitolato "*L'Area Europea dell'Istruzione Superiore – Conseguire gli Obiettivi*", la dichiarazione di Londra del 2007 "*Verso lo spazio europeo dell'istruzione superiore: rispondere alle sfide di un mondo globalizzato*", l'incontro a Leuven "*Lo Spazio Europeo dell'Istruzione Superiore nel prossimo decennio*" nel 2009, le conferenze di Budapest e Vienna nel 2010 e , infine, la riunione ministeriale in Romania nel 2012. Le dichiarazioni e i comunicati sono reperibili all'URL http://europa.eu/legislation_summaries/education_training_youth/general_framework/c11088_it.htm.

In origine la dichiarazione di Bologna è stata sottoscritta da trenta Paesi europei: Austria, Belgio, Germania, Danimarca, Grecia, Spagna, Finlandia, Francia, Irlanda, Italia, Lussemburgo, Paesi Bassi, Portogallo, Svezia, Regno Unito (già all'epoca facenti parte dell'UE), nonché Cipro, Repubblica Ceca, Estonia, Ungheria, Lituania, Lettonia, Malta, Polonia, Slovenia, Slovacchia (che hanno aderito all'UE nel 2004) e Islanda, Norvegia e Confederazione Svizzera, Bulgaria e Romania (membri dell'UE dal 2007). Nel 2010 ha aderito anche il Kazakistan. Attualmente i Paesi partecipanti, che hanno soddisfatto le condizioni e procedure di adesione, sono 47.

Documenti ed informazioni dettagliate sul Processo di Bologna sono reperibili sul sito creato dai Promotori di Bologna italiani: <http://www.bolognaprocess.it/>; in dottrina si rinvia, su tutti, a L. S. Terry, *The Bologna Process and its Impact in Europe: It's So Much More Than Degree Changes*, in 41 *Vanderbilt Jour. Trans. Law* 107 (2008).

l'European Qualifications Framework. Nella conferenza interministeriale tenutasi a Bergen nel maggio del 2005 è stato, dunque, discusso ed adottato il *Quadro di riferimento per i titoli dell'Area dell'Istruzione superiore Europea (Framework for Qualifications of the European Higher Education Area – EQF for HE)*⁴¹⁴, che consiste in un sistema di riconoscimento delle qualifiche e delle competenze basato sui risultati dell'apprendimento (*learning outcomes*)⁴¹⁵. A tal fine sono stati elaborati degli specifici descrittori, c.d. Descrittori di Dublino, per ciascun ciclo di studi (laurea, master e dottorato), i quali indicano, per ogni titolo, le conoscenze e capacità che chi lo ottiene deve possedere in termini di: conoscenza e capacità di comprensione (*knowledge and understanding*); applicazione pratica di conoscenze e capacità di comprensione (*applying knowledge and understanding*); autonomia di giudizio (*making judgements*); abilità comunicative (*communication skills*); capacità di apprendere da soli (*learning skills*). Gli obiettivi formativi vengono quindi identificati con riferimento non ai contenuti disciplinari, ma alle conoscenze e competenze che devono essere state acquisite dal discente al termine del percorso formativo di riferimento. Tali risultati dell'apprendimento vengono interpretati come acquisizione non solo di conoscenze teoriche, ma anche di competenze ed abilità pratiche; ciò che rileva, infatti, è ciò che lo studente conosce, comprende ed è in grado di fare al termine del ciclo di studi.

Anche i *Position Papers* del CCBE, *Council of Bars and Law Societies of Europe*⁴¹⁶, ribadiscono la necessità di armonizzare la qualità dei servizi legali forniti dagli “avvocati europei”, puntando l'enfasi sul fatto che i programmi di formazione giuridica debbono necessariamente contemplare componenti sia pratiche, che teoriche. In particolare, il CCBE, ufficialmente incaricato alla *Präsidentenkonferenz*

⁴¹⁴ Nel Comunicato di Berger si ribadisce altresì che gli Stati aderenti dovrebbero elaborare entro il 2010 un quadro nazionale dei propri titoli di istruzione superiore (*National Qualifications Framework*) compatibile (e conseguentemente riconducibile) al quadro generale di riferimento (*European Qualifications Framework*); cfr. Comunicato della Conferenza dei Ministri Europei Responsabili dell'Istruzione Superiore, Bergen, 19-20 maggio 2005, reperibile all'URL http://www.processodibologna.it/content/index.php?action=read_cnt&id_cnt=5734.

⁴¹⁵ Gli intenti dei Ministri firmatari sono così espressi: «We adopt the overarching framework for qualifications in the EHEA, including ... generic descriptors for each cycle based on learning outcomes and competences...».

⁴¹⁶ I documenti relativi ai lavori della Commissione Formazione del CCBE sono reperibili all'URL http://www.ccbe.eu/index.php?id=94&id_comite=13&L=5.

tenutasi a Vienna nel Febbraio 1998⁴¹⁷, di indicare le misure e le vie da perseguire con specifico riferimento a “*the training of lawyer in Europe*”, sottolinea nel proprio *Report* come l’“Avvocato europeo” non solo debba essere messo in condizione di prestare i propri servizi senza limitazioni geografiche, ma debba altresì possedere un livello di qualità che sia uniforme e elevato nel contesto europeo. Con riferimento a quest'ultima condizione, il CCBE ritiene che la qualità dei servizi forensi, non dipenda dal contenuto della formazione, ma che essa sia direttamente proporzionale alla qualità⁴¹⁸ «of the lawyer's teoretical work» e alla sua «pratical implementation»); in particolare, il CCBE include tre elementi essenziali: *Theoretical Training in Substantive Law*, *Pratical Training* e *Continuing Education*, sottolineando come l'assenza anche solo di una di queste condizioni sia tale da inficiare completamente la qualità dei servizi legali successivamente forniti. In tale linea di pensiero si inseriscono evidentemente anche le iniziative del CCBE volte al potenziamento della formazione permanente, essendo la stessa ricompresa tra gli elementi chiave della formazione giuridica. Il riferimento è, da ultimo, all'adozione, nel dicembre 2006, di un “*Model Scheme on Continuing Training*”⁴¹⁹, teso a fornire un *framework* per lo sviluppo di linee guida e regolamenti nel settore della formazione permanente, contemplando le attività che possono essere incluse in tale offerta formativa, nonché utili indicazioni per il sistema di gestione dei crediti. Emblematiche, a tal proposito, le parole del Presidente del CCBE, Manuel Cavaleiro Brandã: «Continuing training

⁴¹⁷ Cfr. *Präsidentenkonferenz of Vienna – February 1998 – Interim report of the CCBE on harmonization: the current situation and the way forward.*

⁴¹⁸ Nello stesso senso cfr., altresì, CCBE, *Discussion Paper Training*, 11 febbraio 1999, reperibile all'URL http://www.ccbe.eu/fileadmin/user_upload/NTCdocument/doc_discussion_forma1_1183977529.pdf; tale posizione viene ribadita, altresì, nella successiva *Resolution on Training for Lawyers in the EU*, datata 25 novembre 2000, laddove nelle Conclusioni Generali viene espressamente affermato: «The harmonisation of the training quality does not necessarily imply a harmonisation of its content. The priority aim is to be a harmonised quality»; cfr. CCBE, *Resolution on Training for Lawyers in the EU*, 25 novembre 2000, reperibile all'URL http://www.ccbe.eu/fileadmin/user_upload/NTCdocument/form_enpdf1_1183977205.pdf.

⁴¹⁹ Cfr. *CCBE issues a Model Scheme on Continuing Training*, Brussels, 7 dicembre 2006, reperibile all'URL http://www.ccbe.eu/fileadmin/user_upload/NTCdocument/pr_0706_enpdf1_1182235901.pdf; tale *Model Scheme on Continuing Training* fa seguito alla “*Recommendation on Continuing Training*”, adottata nella Sessione Plenaria del novembre 2003, volta a fornire un ausilio ai membri nel raggiungimento degli obiettivi connessi alla formazione continua; cfr. CCBE, “*Recommendation on Continuing Training*”, Brussels, 28 novembre 2003, reperibile all'URL http://www.ccbe.eu/fileadmin/user_upload/NTCdocument/ccbe_recommendation_1_1183977067.pdf.

is an extremely important component in a lawyer's training, and therefore I am very pleased about the adoption of the model scheme which underlines this importance. Keeping lawyers' knowledge and skills at the highest level, and so safeguarding the justice system for clients, is in all our interests».

Il CCBE, inoltre, tenendo conto dell'attuale creazione di un quadro di qualificazione europea e, più in generale, del recente sviluppo del settore di educazione superiore in Europa, ha altresì adottato, il 23 novembre 2007, la *Recommendation on training outcomes for European lawyers*⁴²⁰, con l'intento di definire i risultati che dovrebbero essere assicurati dai diversi programmi educativi nazionali, al fine di favorire la libera circolazione degli avvocati. In particolare gli *outcomes* relativi alla formazione dell'avvocato europeo vengono individuati con specifico riferimento a tre aspetti della pratica forense: le norme deontologiche e professionali, l'esercizio della professione di avvocato e l'organizzazione delle attività dell'avvocato. Per quel che qui rileva è essenziale notare che tali risultati sono interpretati come acquisizione sia di conoscenze (*Substantive knowledge*), sia di competenze ed abilità (*Practical knowledge and skills*). Il binomio conoscenza e abilità pratiche ricorre, infine, anche nel *Comments on European Legal Training*, del 22 ottobre 2010, allorché, discorrendo del ruolo che devono rivestire i professionisti forensi nella creazione di un «common European judicial area», il CCBE ribadisce, ancora una volta, l'importanza del «continuing development of lawyers' skills and knowledge».

Anche l'Unione europea, nelle discussioni vertenti sul sistema di istruzione superiore, ha posto l'accento sulla necessità di assicurare non solo l'apprendimento delle conoscenze, ma anche delle competenze e delle abilità. Nella Raccomandazione del Parlamento Europeo e del Consiglio del 18 dicembre 2006 (2006/962/Ce), concernente le *Competenze chiave per l'apprendimento permanente*⁴²¹, ad esempio, l'enfasi è posta sulla necessità di dotare i cittadini di «un'ampia gamma di competenze chiave», che permetta agli stessi di «adattarsi in modo flessibile a un

⁴²⁰ Cfr. CCBE, *Recommendation on training outcomes for European lawyers*, Brussels, 3 dicembre 2007, reperibile all'URL http://www.ccbe.eu/fileadmin/user_upload/NTCdocument/EN_Training_Outcomes1_1196675213.pdf.

⁴²¹ Raccomandazione del Parlamento Europeo e del Consiglio del 18 dicembre 2006 (2006/962/Ce), relativa a *Competenze chiave per l'apprendimento permanente* e relativo allegato, *Competenze chiave per l'apprendimento permanente — un quadro di riferimento europeo*, in *Gazz. Uff. UE*, 30 dicembre 2006, 10.

mondo in rapido mutamento e caratterizzato da forte interconnessione» e ciascuna competenza chiave è analizzata con precipuo riferimento alle «conoscenze, abilità e attitudini essenziali» connesse a tale competenza. Il Quadro Europeo delle Qualifiche per l'apprendimento permanente, ufficialmente adottato con la Raccomandazione del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 aprile 2008⁴²², a sua volta, rimarca il fatto che lo «sviluppo e il riconoscimento delle conoscenze, delle abilità e delle competenze dei cittadini sono fondamentali per lo sviluppo individuale, la competitività, l'occupazione e la coesione sociale della Comunità». *L'European Qualification Framework for Lifelong Learning* rappresenta un sistema comune europeo di riferimento che consente di rendere collegabili fra loro i diversi quadri delle qualifiche che dovrebbero venire elaborati a livello nazionale. In tal modo i titoli di studio, anche se rilasciati da Paesi diversi, dovrebbero risultare perfettamente comparabili. Il *Quadro Europeo delle Qualifiche per l'apprendimento permanente*, in particolare, si articola in otto livelli di riferimento, basati sui risultati dell'apprendimento, definiti, ancora una volta, in termini di conoscenze, abilità e competenze⁴²³. L'accento è, dunque, spostato dal contenuto e dall'articolazione dei percorsi formativi agli effettivi risultati dell'apprendimento; rilevante diviene ciò che una persona, in possesso di una determinata qualifica, realmente conosce, comprende ed è in grado di fare. *L'European Qualification Framework for Lifelong Learning*

⁴²² Cfr. Raccomandazione del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 aprile 2008, relativa al *Quadro Europeo delle Qualifiche per l'apprendimento permanente*, in *Gazz. Uff. UE*, C111, 6 maggio 2008.

⁴²³ Emblematiche in tal senso anche le parole utilizzate in uno dei lavori preparatori dalla Commissione Europea: «Learning is a cumulative process where individuals gradually assimilate increasingly complex and abstract entities (concepts, categories, and patterns of behaviour or models) and/or acquire skills and wider competences»; cfr. SEC(2005)957, Commission Staff Working Document, *Towards a European Qualifications Framework for Lifelong Learning*, 10, reperibile all'URL http://ec.europa.eu/education/policies/2010/doc/consultation_eqf_en.pdf.

In particolare, nella Raccomandazione, gli indicatori di riferimento sono così definiti: «conoscenze: Sono il risultato dell'assimilazione di informazioni attraverso l'apprendimento. Le conoscenze sono un insieme di fatti, principi, teorie e pratiche relative ad un settore di lavoro o di studio. Nel contesto del Quadro Europeo delle Qualifiche le conoscenze sono descritte come teoriche e/o pratiche; abilità: Indicano le capacità di applicare conoscenze e di utilizzare know-how per portare a termine compiti e risolvere problemi. Nel contesto del Quadro Europeo delle Qualifiche le abilità sono descritte come cognitive (comprendenti l'uso del pensiero logico, intuitivo e creativo) o pratiche (comprendenti l'abilità manuale e l'uso di metodi, materiali, strumenti); competenze: per «competenza» si intende qui la comprovata capacità di utilizzare conoscenze, abilità e capacità personali, sociali e/o metodologiche, in situazioni di lavoro o di studio e nello sviluppo professionale e personale. Nel contesto del Quadro Europeo delle Qualifiche le competenze sono descritte in termini di responsabilità e autonomia»; cfr. Raccomandazione del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 aprile 2008, relativa al *Quadro Europeo delle Qualifiche per l'apprendimento permanente*, cit., allegato 1.

risulta essere perfettamente compatibile con l'*European Qualifications Framework*, tanto che i livelli dal 5 all'8 coincidono con i livelli dell'istruzione superiore quali definiti nel contesto dello Spazio europeo dell'istruzione superiore in relazione al processo di Bologna, vale a dire laurea, master e dottorato; tuttavia, il quadro europeo delle Qualifiche per l'Apprendimento permanente non considera solo l'istruzione superiore, ma altresì i contesti lavorativi e di istruzione e formazione professionale (IFP)⁴²⁴.

5. Dall'armonizzazione all'uniformazione dei sistemi formativi?

In ragione dell'armonizzazione intervenuta in Europa nel campo della *legal education*, sia a seguito della convergenza naturale dei sistemi, sia grazie alle azioni europee e sovranazionali, si può attualmente riscontrare un'ampia comunicabilità tra i diversi sistemi di formazione europei, pur nel continuo rispetto delle specificità e delle tradizioni culturali e scientifiche nazionali. Un sistema armonizzato in questo settore comporta dei notevoli vantaggi anche per il c.d. avvocato europeo, ovvero per il professionista forense che intende prestare i propri servizi prescindendo dagli angusti confini nazionali e confrontarsi con la realtà globalizzata, avvalendosi della normativa europea in tema di libera prestazione di servizi, libertà di stabilimento e riconoscimento delle qualifiche⁴²⁵. Così stando le cose è, però, doveroso chiedersi se il processo di armonizzazione in corso sia di per sé sufficiente, o se, viceversa, sia più opportuno adottare un percorso che miri all'uniformazione o addirittura all'unificazione dei diversi percorsi giuridici.

⁴²⁴ L'obiettivo del *Quadro Europeo di riferimento per i titoli per l'Apprendimento Permanente (European Qualification Framework for Lifelong Learning - EQF for LLL)*, consiste, infatti, nell'includere tutte le tipologie di apprendimento in un unico quadro complessivo, ivi compresa la formazione professionale e non già solo l'istruzione superiore. E' comunque grazie all'*Aquis* del Processo di Bologna per l'insegnamento superiore che si è potuta realizzare questa azione più ampia.

⁴²⁵ Seppure sia ancora ridotto l'attuale numero dei c.d. avvocati europei, non si può trascurare come il processo di integrazione europea abbia comportato un incremento straordinario della mobilità non solo delle merci, ma anche dei servizi e delle persone, ivi ricompresi i professionisti forensi. Basti pensare che dall'anno 2005 al 2010 ben 1605 avvocati hanno esercitato il proprio diritto di stabilimento; cfr. The UE Single Market, *Regulated Profession Database, Lawyer Barrister Solicitor, Establishment Statistic*, consultabile all'URL http://ec.europa.eu/internal_market/qualifications/regprof/index.cfm?action=profession&id_profession=2010&tab=stat1.

Sul punto v., altresì, W. A. Stoffel, il quale sottolinea: «The European Lawyer (...) may be describe as being today closer to a Phantom, but as moving steadily toward reality»; così W. A. Stoffel, *The european lawyer: phantom o reality*, in 9 *Int. Jour. Leg. Prof.* 208 (2002).

Una tendenza unificatrice, seppur parziale, si riscontra negli intenti del Processo di Bologna, allorché gli Stati membri includono fra le strategie ideate per garantire l'integrazione europea nell'ambito dell'istruzione superiore, l'adozione di un organizzazione universitaria articolata in due cicli, ovvero un primo ciclo di studi di durata triennale, seguito da un secondo livello di durata biennale. L'unificazione in tal caso riguarda un aspetto particolare della formazione, ovvero la strutturazione della mera fase accademica. Nonostante l'entusiasmo con cui i paesi firmatari hanno adottato la dichiarazione congiunta, la realizzazione di tale particolare obiettivo nelle facoltà di giurisprudenza ha registrato difficoltà, resistenze e addirittura categorici rifiuti. E' noto come l'Italia abbia tempestivamente adattato il proprio ordinamento didattico universitario alla Dichiarazione di Bologna, mediante il D.M. 3 novembre 1999, n. 509, rubricato *Regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei*. Per quanto attiene agli studi giuridici, ai laureati triennali è stata così garantita una rapida immissione nel mercato, mentre la possibilità di accedere alle professioni legali regolamentate è stata riservata ai laureati del biennio specialistico. Il secondo ciclo avrebbe dovuto assicurarne una formazione particolarmente qualificata, tuttavia, nella sua realizzazione pratica, esso si è concretizzato in una mera replica, seppur maggiormente approfondita, di alcuni insegnamenti impartiti nel primo ciclo⁴²⁶. L'esperienza del biennio specialistico nelle facoltà di giurisprudenza, oltre a non aver portato significativi vantaggi negli anni di applicazione, ha peraltro avuto vita breve: il D.M. 25 novembre 2005 ha infatti sostituito la laurea magistrale quinquennale a ciclo unico (c.d. 1+4). Il governo tedesco, per converso, si è sin da subito opposto all'implementazione del modello 3+2 con particolare riferimento alla formazione del giurista, ritenendolo inadatta ad assicurare un grado di preparazione sufficiente per il c.d. *Einheitsjurist*⁴²⁷. Una visione più generale, seppur non completa⁴²⁸, può essere desunta dal *Report*

⁴²⁶ In tal senso cfr. L. Capogrossi Colognesi, *Contenuti culturali e positivi*, in V. Cerulli Irelli e O. Roselli (a cura di), *La riforma degli studi giuridici*, cit.

⁴²⁷ Cfr. L. S. Terry, *Living with the Bologna Process: Recommendations to the German Legal Education Community from a U.S. Perspective*, in 7 *German Law Jour.* 873 (2006).

⁴²⁸ Non tutti i Paesi aderenti al processo di Bologna sono infatti membri o osservatori del CCBE.

predisposto dal CCBE, nel settembre 2005⁴²⁹, che attesta come all'epoca solo 15 paesi su 37 consultati avessero implementato il sistema dei due cicli.

Un modello unificato, mediante l'imposizione di una regolamentazione comune, richiede ovviamente agli Stati membri notevoli sacrifici, nonché la rinuncia ai propri caratteri distintivi, ma, per converso, permette di superare gli eventuali contrasti esistenti tra le varie esperienze giuridiche nazionali. E', dunque, necessario valutare se il modello unificato comporti dei vantaggi idonei a giustificare i costi e le difficoltà della sua implementazione. Non appare questo il caso.

In primis si rileva come, anche allorché tutti gli Stati trasponessero nei propri ordinamenti nazionali il modello del 3+2, creando una strutturazione unificata delle fase accademica, tale risultato non soddisferebbe comunque l'eventuale intento di garantire un'educazione giuridica uniforme. A differenza di quanto accade in altri settori formativi, l'educazione del giurista non può essere, in realtà, fatta coincidere con la mera fase universitaria, poiché, nella maggior parte dei Paesi europei, il periodo di pratica post-laurea e l'esame abilitante, né costituiscono, come dimostrato, ineludibili complementi. In secondo luogo, non può essere trascurato il fatto che, anche allorché si provvedesse ad imporre un'articolazione dei percorsi formativi uniforme in tutta Europa, introducendo una struttura unica dell'intero percorso educativo, coinvolgente sia l'organizzazione degli studi accademici, che quella dei tirocini professionali e degli esami abilitativi, essa non costituirebbe comunque garanzia di un'identica qualità dell'educazione acquisita dal professionista nei diversi ordinamenti. L'uniforme articolazione del percorso di formazione sarebbe, infatti, idonea ad assicurare un'uniformità sotto il profilo meramente formale. Tale risultato potrebbe, peraltro, ritenersi soddisfacente allorché i diversi modelli formativi europei fossero caratterizzati da strutture così differenti da inficiare l'uguaglianza nell'accesso del mercato dei futuri avvocati, rappresentando un'ineludibile ostacolo al principio di libera concorrenza. In realtà, come già sottolineato, i percorsi formativi previsti nei diversi sistemi europei sono più simili tra loro di quanto non appaia *ictu oculi*, e risultano destinati a convergere ulteriormente in considerazione del lento processo di armonizzazione in atto. Tali percorsi, nella quasi esclusività dei casi, si articolano,

⁴²⁹ Cfr. CCBE, *Comparative Table on Training of Lawyers in Europe, Question n. 5*, reperibile all'URL http://lefis.unizar.es/contents/coursesdata/5/comparative_table_en.pdf.

infatti, in una fase accademica ed in un successivo periodo di tirocinio pratico, prevedono uno o più esami di accesso alla professione e pongono l'enfasi sulla c.d. *lifelong learning*, al fine di dotare l'avvocato delle conoscenze, competenze ed abilità necessarie per lo svolgimento della professione. Infine, a seconda del contesto nazionale di riferimento, la durata del percorso formativo, considerando come estremi temporali l'inizio degli studi universitari, successivamente al conseguimento del diploma di istruzione superiore, e il momento dell'acquisto del titolo di avvocato, varia dai sei ai nove anni⁴³⁰. Non si ritiene possibile intravedere in tale minima discrepanza e, soprattutto, nei suoi riflessi in tema di età di accesso al mercato lavorativo, un'effettiva discriminazione, idonea a penalizzare concretamente coloro che iniziano a fornire servizi legali qualche anno dopo (massimo tre) rispetto ad alcuni colleghi europei.

A parere di chi scrive appare, pertanto, più proficuo cercare di raggiungere una *legal education* uniforme negli aspetti sostanziali piuttosto che in quelli formali, tentando però di rendere comparabili i *curricula* giuridici europei, non già nel contenuto, bensì sotto il profilo qualitativo, in linea con gli intenti sottostanti ad alcuni degli interventi di armonizzazione, europei e sovranazionali, menzionati nel paragrafo precedente.

Invero, taluni studiosi hanno sostenuto la necessità di incrementare *curricula* universitari completamente o parzialmente⁴³¹ europei, sull'esempio del *Bachelor degree of Civil Law* (B.C.L.) e *common Law* (LL.B) attivati presso la McGill University⁴³², ovvero l'*European Law School Bachelor* presso la Maastricht University⁴³³.

⁴³⁰ Per un'analitica analisi della durata dei diversi percorsi formativi europei si rinvia a G. Alpa e A. Mariani Marini (a cura di), *La formazione dell'avvocato in Europa*, cit., *Allegato A. Tabella del sistema Legale in Europa*, 149 ss.

⁴³¹ Ibrida, ad esempio, può considerarsi la proposta di H. G. Schermers. L'A. ipotizza l'introduzione di una prima fase di insegnamento, di durata annuale o biennale, vertente sulle basi generali del diritto uniformi in tutta Europa, seguita da corsi diversificati da Stato a Stato, attinenti al diritto nazionale dell'ordinamento giuridico di appartenenza; l'A. auspica, altresì, che tale iniziativa venga accolta da alcune università "pilota", disposte a creare *curricula* giuridici integrati dal descritto primo anno propedeutico comune; così H. G. Schermers, *Legal education in Europe*, in 30 *JDI* 9-15 (1993).

⁴³² Sul punto si rinvia a H. Dedek e A. De Mestral, *Born to be Wild: 'The "Trans-systemic" Programme at McGill and the De-Nationalization of Legal Education'*, in 10 *German Law Jour.* 889-911 (2009); and P.L. Strauss, *'Transsystemia – Are we Approaching a New Langdellian Moment? Is McGill Leading the Way?'*, in 56 *J. Legal Educ.* 161-171 (2006).

Ispirata al modello McGill è stata istituita, nel 2002, in Germania (Bremen e Oldenburg), nonché in Olanda (Groningen), la *Hanse Law School* che si contraddistingue per il *curriculum* basato principalmente sull'insegnamento del diritto comparato e del diritto europeo. Sul punto si rinvia a

Adottando tale ottica, l'unica risposta auspicabile alla crescente mobilità di studenti e professionisti nel contesto dell'Unione, all'intervenuta globalizzazione dei servizi giuridici, all'innegabile influenza del diritto europeo e del diritto internazionale sul diritto nazionale, nonché alla progressiva armonizzazione europea di parti rilevanti del diritto, non può che essere ricondotta ad una radicale modifica dei programmi delle università di legge e dei relativi metodi di insegnamento. Si richiede, infatti, l'abbandono dei tradizionali *curricula* educativi basati principalmente sull'insegnamento del diritto positivo nazionale, in favore di corsi vertenti esclusivamente su *European Private Law* (*European Contract Law, European Tort Law, European Property Law*), *European Criminal Law, European Constitutional Law, European Procedural Law*, nonché *European Law* ed *International Law*⁴³⁴, atti a dotare il futuro avvocato europeo delle capacità di applicare soluzioni giuridiche adatte al caso concreto, prescindendo dai riferimenti nazionali.

In realtà, le esperienze di McGill e Maastricht University, pur rappresentando un indubbio arricchimento dell'offerta formativa legata agli studi giuridici ed una valida alternativa ai *curricula* nazionali, non possono costituire il prototipo delle attuali facoltà di giurisprudenza.

E' innegabile il fatto che ambiti sempre più estesi degli ordinamenti giuridici statali siano influenzati in maniera stringente da normative di matrice europea; tuttavia il diritto europeo continua ad essere caratterizzato da una marcata settorialità e frammentazione, che lo rende inidoneo a fungere da "contenitore" per il giurista europeo⁴³⁵. L'avvocato, nella maggior parte dei casi, è ancora chiamato ad applicare le norme del proprio ordinamento nazionale, il cui apprendimento rimane, dunque, d'obbligo; talvolta, tuttavia, si deve avvalere del diritto sovranazionale, direttamente

F. Weber, "Hanse Law School" - A promising Example of Transnational Legal Education? An Alumna's Prospective, in 10 *German Law Jour.* 969 (2009).

⁴³³ A.W. Heringa, 'Towards a European Law School! A Proposal for a Competitive Diversified Model of Transnational Co-operation', in M. Faure e J. Smits (eds.), *Towards a European Ius Commune in Legal Education and Research*, Antwerpen, Intersentia, 2002, 3-13.

⁴³⁴ Cfr. J. M. Smits, *European Legal Education, or: how to prepare Students for Global Citizenship?*, in 45 *The Law Teacher* 163 (2011), nonché in A.W. Heringa e B. Akkermans (eds.), *Educating European Lawyers*, Cambridge, 2011, 43-64.

⁴³⁵ Così L. Moccia, *Riflessioni introduttive sull'ipotesi di un «giurista (e di un diritto) europeo»*, in Id. (a cura di), *I giuristi e l'Europa*, Roma-Bari, 1997. Il positivismo giuridico nazionale non può, infatti, dirsi attualmente superato in favore di un nuovo generale *ius commune* europeo; sul punto cfr. J. Weeb, *Academic legal education in Europe: Convergence and diversity*, in 9 *Int. Jour. Leg. Prof.* 149 (2002).

richiamabile in particolari fattispecie, la cui conoscenza risulta essere, dunque, necessaria. Per rispondere a tale mutato contesto storico, e dotare il professionista forense degli strumenti necessari per interpretare ed applicare correttamente il diritto nella nuova realtà globalizzata, sussistono altri metodi, meno invasivi rispetto ad uno stravolgimento dei *curricula* europei, ma comunque soddisfacenti: un'adeguata preparazione del giurista in materia di diritto europeo, oggi necessaria stante la progressiva diffusione della normativa europea nel contesto giuridico statale, può essere facilmente garantita tramite l'inclusione nei piani di studio del diritto dell'Unione Europea⁴³⁶; al contempo, l'esigenza del professionista forense di confrontarsi con il diritto straniero, con la sua effettiva corretta comprensione e applicazione, ben può essere soddisfatta attraverso la valorizzazione degli studi di diritto comparato⁴³⁷.

Per concludere, si sottolinea come anche il CCBE, interpellato tramite l'*European Commission Consultation of Stakeholders on European Judicial Training 2011* sulla necessità di introdurre dei *Common curricula on EU legislation*⁴³⁸, ha sottolineato come tale settore debba rimanere di esclusiva competenza degli Stati membri, in considerazione delle peculiarità che ancora oggi connotano il settore della *legal education* nei diversi Paesi.

6. Conclusioni

Per le ragioni sin qui esposte, è evidente come la trasposizione all'interno degli ordinamenti didattici nazionali di una struttura organizzativa comune a tutte le facoltà di giurisprudenza, riconducibile, secondo gli intenti della Dichiarazione di Bologna, al modello noto con il sintagma 3+2, come anche l'implementazione nei

⁴³⁶ Sul punto cfr. A. Adinolfi, *Le conseguenze dell'integrazione comunitaria sulla formazione giuridica*, in V. Cerulli Irelli e O. Roselli (a cura di), *La riforma degli ordinamenti giuridici*, cit., 107 ss.; L. Ferrari Bravo, *Lo studio del diritto comunitario nella formazione del giurista*, in L. Moccia (a cura di), *I giuristi e l'Europa*, cit., 104 ss.

⁴³⁷ Sull'importanza del metodo comparato nella formazione del giurista, si rinvia a V. Varano, *Il ruolo della comparazione nella formazione del giurista moderno*, in V. Cerulli Irelli e O. Roselli (a cura di), *La riforma degli ordinamenti giuridici*, cit., 102 ss.

⁴³⁸ Cfr. CCBE, *response to European Commission Consultation of Stakeholders on European Judicial Training* [2011-01-21], reperibile all'URL http://www.ccbe.eu/fileadmin/user_upload/NTCdocument/EN_21_01_11_CCBE_res1_1295876812.pdf, ove si legge: «Could the definition of common curricula on EU legislation for the different legal professions be useful and, if so, why? No. It should remain within the competence of Member States. This is due to the considerable differences in legal education in the Member States».

piani didattici attuali di un *curriculum* universitario di matrice esclusivamente europea, non possano costituire valide e condivisibili soluzioni all'obiettivo di favorire l'integrazione europea nel settore della formazione giuridica.

In particolare, gli interventi radicali ipotizzati a Bologna e rafforzati negli intenti nelle successive conferenze, rilevatisi nella trasposizione pratica di difficile, per non dire, con riferimento ad alcuni casi, addirittura di impossibile attuazione, sono in realtà, come già dimostrato, del tutto superflui. I modelli formativi nazionali risultano, infatti, nelle loro strutture più simili di quanto non emerga da un'analisi *prima facie*: l'accesso alla carriera universitaria viene garantito dopo un *iter* formativo, di durata compresa tra i sei e i nove anni, che si articola essenzialmente in una fase di studi universitari e in un percorso professionale pratico post-laurea; quasi tutti i modelli europei prevedono per l'accesso alla professione forense forme di esame nazionale centralizzato di competenza dello Stato o degli Ordini professionali⁴³⁹; la formazione continua è considerata dai diversi Paesi membri come condizione fondamentale per garantire la competenza e la professionalità degli avvocati e conseguentemente il buon funzionamento della giustizia e la tutela dei cittadini, tanto da essere soggetta oggi, nella maggior parte di essi, ad una regolamentazione *ad hoc*⁴⁴⁰. Non si comprendono, dunque, le ragioni che legittimerebbero lo snaturamento delle odierne forme di organizzazione degli ordinamenti universitari, già simili nella loro articolazione, in funzione dell'applicazione di un unico modello: le difficoltà pratiche correlate a tale operazione sono, come dimostrato, notevoli e, per converso, i risultati che ne deriverebbero sarebbero davvero modesti, soprattutto in considerazione della complessità della formazione giuridica, che non si limita agli studi accademici ma è

⁴³⁹ Cfr. *Allegato A. Tabella del sistema Legale in Europa*, in G. Alpa e A. Mariani Marini (a cura di), *La formazione dell'avvocato in Europa*, cit., 149 ss.

⁴⁴⁰ Anche laddove la formazione continua non risulta essere ancora obbligatoria, gli Stati dimostrano consapevolezza circa la necessità della stessa e si preoccupano di organizzare eventi di formazione; per converso, anche gli avvocati paiono riconoscere l'importanza di un aggiornamento permanente, partecipando numerosi a tali eventi; si pensi, a mero titolo esemplificativo, alla realtà Spagnola e Slovena: gli eventi formativi organizzati dai rispettivi Ordini forensi risultano essere molto frequentati dai professionisti forensi, seppur non obbligatori. Sul punto cfr. *Allegato A. Tabella del sistema Legale in Europa*, in G. Alpa e A. Mariani Marini (a cura di), *La formazione dell'avvocato in Europa*, cit., 151 e B. Potočan, *L'istruzione e la formazione degli avvocati in Slovenia*, in G. Alpa e A. Mariani Marini (a cura di), *La formazione dell'avvocato in Europa*, cit., 89.

tale da ricomprendere l'imprescindibile momento formativo professionale post-laurea, non contemplato negli intenti di Bologna.

Inoltre, i tempi non sono ancora maturi per la sostituzione dei piani di studio nazionali con dei *curricula* interamente europei. Pur nella consapevolezza di un continuo incremento dell'influenza delle normative transazionali sugli ordinamenti giuridici nazionali in un contesto sempre più globalizzato, della crescente commistione tra disciplina nazionale e regolamentazione europea, della necessità che la conoscenza del giurista non sia più rilegata alla norma positiva interna, non si comprende come un insegnamento esclusivamente europeo possa soppiantare gli attuali. Seppure il giurista moderno debba essere posto in grado di orientarsi, grazie ad un'educazione che contempli il diritto internazionale, europeo, comparato e magari, sotto certi profili, anche straniero, in un *background* giuridico non più solo nazionale, questi deve, comunque, rimanere adeguatamente attrezzato per poter esercitare nel proprio sistema di diritto, con il quale è costantemente, e forse con maggior frequenza, chiamato a confrontarsi. Pertanto, seppure tali offerte possono costituire un valido arricchimento ed una interessante alternativa formativa, non si ravvisano, tuttavia, argomentazioni convincenti per sostenerne l'esclusiva applicabilità.

E' proprio per tali ragioni che il diverso approccio al problema, illustrato nei paragrafi 3 e 4, appare preferibile. Esso suggerisce, infatti, l'opportunità di non occuparsi della possibilità di imporre agli Stati membri il modello ipotizzato a Bologna, né tantomeno di creare un "*curriculum* europeo" comune a tutte le facoltà di giurisprudenza, quanto piuttosto di prendere consapevolezza della sussistenza di un'evoluzione naturale unidirezionale già in atto nei diversi sistemi di educazione giuridica e valorizzare l'attuale armonizzazione, rafforzando le linee di convergenza comuni e già parzialmente sviluppate. Tale indirizzo d'azione consente, infatti, di migliorare la comunicabilità tra i diversi modelli formativi europei, garantendo, tuttavia, al contempo quel grado di flessibilità necessario allorché si decida di intervenire in realtà storicamente, politicamente e socio-economicamente, così diversificate fra loro. Una scelta consapevole in tal senso permette, dunque, di realizzare quegli obiettivi che hanno incentivato gli Stati europei a creare e

condividere il piano strategico racchiuso nella Dichiarazione di Bologna, solcando però vie alternative di più semplice attuazione.

Basti pensare, in via meramente esemplificativa, alla possibilità di spostare l'attenzione sui metodi di formazione⁴⁴¹, al fine di adattarli al bisogno proprio di tutti i Paesi di creare una professione legale, non solo culturalmente dotta, ma altresì orientata a risolvere casi concreti. In diversi ordinamenti è, infatti, viva la sensazione che la netta divisione tra una fase accademica, ove il diritto è affrontato in maniera esclusivamente astratta e teorica, e una fase professionale post-laurea, deputata esclusivamente al *learning by doing*, non sia la soluzione perfetta, ma che essa reclami degli accorgimenti⁴⁴². In ragione di ciò si potrebbe iniziare ad ipotizzare la possibilità di trapiantare all'interno degli ordinamenti didattici dell'Europa

⁴⁴¹ Si ritiene, infatti, che non sia tanto la struttura degli studi universitari o il contenuto dell'insegnamento ciò che differenzia maggiormente le tradizioni formative dell'Europa continentale rispetto a quelle di *Common Law*; grande discordanza si registra, invece, nella considerazione che riceve il problema del metodo didattico nelle due culture giuridiche. Nel medesimo senso si veda J. H. Merryman: « In the civil law world, method is deemphasized in legal education; the focus is primarily on substance. In the United States, the emphasis is less on what is taught and more on how it is taught», così J. H. Merryman, *Legal Education in Civil Law and Common Law Universities: a Comparison of Objectives and Methods*, in N. Picardi e R. Martino (a cura di), *L'educazione giuridica*, cit., 185 ss.

⁴⁴² Si pensi, a titolo esemplificativo, al caso italiano: numerosi studiosi, come sottolineato nel § 3.1, criticano l'assoluta astrattezza degli studi universitari, e al contempo l'inadeguatezza della pratica forense a fornire al professionista tutte le abilità tecniche di cui ha bisogno. Similmente nel Regno Unito sin dal rapporto ACLEC del 1996 si è rilevata la necessità di un approccio maggiormente integrato nell'organizzazione del percorso di formazione giuridica, stante «the artificially rigid division between the academic and professional stage of legal education»; cfr. ACLEC, *First Report on Legal Education and Training*, London: ACLEC, 1996, 27.

A parere di chi scrive, invero, il sistema binario scomposto in fase accademica e fase professionale comporta un notevole vantaggio, soprattutto in considerazione del fatto che non tutti i discenti sono intenzionati ad accedere alle professioni legali. Una base teorica adeguata acquisita durante gli studi accademici è evidentemente idonea a soddisfare le esigenze sia di quest'ultimi, sia dei futuri avvocati, che potranno avvantaggiarsi del substrato di conoscenze acquisite per costruire la propria specifica professionalità. Cfr., nel medesimo senso, M. Eraut, *Identifying knowledge which underpins performance*, in H. Black e A. Wolf (Eds), *Knowledge and Competence: Current Issues in Training and Education*, Sheyeld, Department of Employment, 1990; Id., *Developing Professional Knowledge and Competence*, London, 1994; M. Eraut e G. Cole., *Assessing Competence in the Professions*, Sheyeld, Department of Employment, 1993.

Non va nemmeno sottaciuto il fatto che gli studi universitari inglesi non risentono del problema che affligge i *curricula* dell'Europa continentale; i *Qualifying Law Degree* devono assicurare l'apprendimento non solo di *Knowledge*, ma anche *General Transferable Skills* (cfr. *The Joint Statement on Qualifying Law Degrees*, cit., 4 e 5). I piani di studio sono, dunque, caratterizzati da un approccio meno astratto all'insegnamento del diritto, includendo corsi di *Legal Clinics e Soft Legal Skills*. Cfr, sul punto, R. J. Wilson, *The Role of practice in Legal Education*, in K. B. Brown e D. V. Snyder, *General Reports of the XVIIIth Congress of the International Academy of Comparative Law/Rapports Généraux du XVIIIème Congrès de l'Académie Internationale de Droit Comparé*, London-New York, 2012, 57 ed in particolare *Table 3.2 Practice in Legal Education- courses and methods*, 60.

continentale insegnamenti di *Legal Clinics*⁴⁴³, che tanto successo hanno avuto non solo nell'esperienza madre nordamericana, ma anche nelle numerose realtà mondiali ove sono stati introdotti⁴⁴⁴. In fin dei conti nulla osta all'implementazione anche nell'Europa continentale di tale metodologia didattica⁴⁴⁵, se non una resistenza

⁴⁴³ Con il sintagma *Legal Clinic* o clinica legale si intende fare riferimento, in generale, ad un programma di studio organizzato durante il percorso accademico, caratterizzato dall'apprendimento del diritto mediante l'esperienza diretta del caso, secondo l'approccio metodologico di *learning by doing*. Non si intende in questa sede, stante la poca attinenza con il discorso in essere, affrontare le particolari caratterizzazioni che tali corsi possono assumere in corso di attuazione pratica (il riferimento è alla possibilità di organizzare le cliniche esclusivamente all'interno della facoltà – *in-house clinics* - o tramite convenzioni con soggetti esterni deputati a fornire servizi legali – *externship* -; di prediligere la trattazione di casi reali (*live-client clinics*) ovvero la predisposizione di casi simulati; di svolgere attività prevalentemente contenziosa ovvero anche di consulenza e mediazione); per ciò che qui rileva basti sottolineare come l'adattabilità delle *Legal Clinics* in riferimento alla struttura del corso, al tipo di casi e al genere di attività da svolgere, sia idonea a garantire quella auspicabile flessibilità che consente di adattare con più semplicità tale novità a ciascun particolare contesto nazionale.

Sulla possibilità di implementare le *Legal Clinics*, come una delle opportunità per riformare gli ordinamenti didattici conformemente alle nuove esigenze che reclamano un approccio più pratico cfr. *The Role of practice in Legal Education*, in K. B. Brown e D. V. Snyder, *General Reports of the XVIIIth Congress of the International Academy of Comparative Law/Rapports Généraux du XVIIIème Congrès de l'Académie Internationale de Droit Comparé*, cit., 83: «It is not my purpose, after all of this focus on clinical legal education, to suggest that learning by doing through actual practice is the *only* answer to the reform of legal education, but it certainly is *an* answer, and one that has been widely, indeed universally, adopted».

A titolo esemplificativo si è considerata la eventualità di trapiantare nell'Europa continentale i corsi di *Legal Clinics*, ma il discorso potrebbe essere esteso anche ad altri approcci metodologici, sperimentati con successo solo in talune tradizioni giuridiche. Il riferimento è, in particolare, ai corsi di *Legal Skills*, ovvero a quei programmi di studio che mirano a dotare gli studenti di particolari abilità e competenze pratiche, indispensabili per il concreto esercizio della professione forense.

⁴⁴⁴ Sul punto cfr. i *Papers* relativi a UCLA Law / University of London, *Sixth International Clinical Conference*, October 27, 2005 - October 30, 2005, reperibili all'URL <http://www.law.ucla.edu/workshops-colloquia/symposia/conferences/publications/Pages/sixth-international-clinical-conference.aspx>, ed in particolare: Id., F. S. Bloch e M.R.K. Prasad, *Institutionalizing a Social Justice. Mission for Clinical Legal Education: Cross-national Currents from India and the United States*; Id., M. M. Berry, M. Geer, C. F. Klein e V. Kumari, *Justice Education and the Evaluation Process (discussing faculty evaluation in clinical and non clinical courses in the United States, India and other countries)*; Id., Y. Elbasha, *Teaching Justice, Creating Law – The Legal Clinic as a Laboratory (discussing clinical legal education at Hebrew University in Jerusalem)*; Id., P. Joy, S. Miagawa, T. Suami e C. D. Weisselberg, *Building Clinical Legal Education Programs in A county Without a Tradition of Graduate Professional Legal Education: Japan Educational Reform as a Case Study (discussing clinical legal education at Waseda Law School in Tokyo, Japan)*; Id., O. Anischik, *Situation in Clinical Legal Education in Russia and Activities of Clinical Legal Education Foundation (CLEF)*; Id., Z. Zhen, *The Present Situation and Prosperous Future of China Clinical Legal Education*; D. Mei, L. Lei e W. Zhongming, *An Innovation in Clinical Law Education of Nationalities Universities*; Id., P. Falk, K. Ruska, J. Giddings e M. Stainlay, *Legal Clinics and Indigenous Australian Student Learning*.

⁴⁴⁵ Attualmente sono attivi nell'Europa Occidentale solo pochi programmi di Clinica Legale: oltre al Regno Unito, ove le *Legal Clinics* sono istituite da tempo presso tutte le università di maggior peso accademico, sono stati introdotti di recente in Francia, ove, a partire dal 2000, si sono sviluppate La *Maison du Droit* dell'Università di *Paris II* e le *Law Clinics* dell'Università di *Tours*, di *Caen*, nonché di *Paris Ouest Nanterre La Défense*, in Germania ove nell'autunno del 2010 sono

ideologica e culturale che a ben vedere ha poca ragione di continuare a essere⁴⁴⁶. Le cliniche permettono allo studente di giurisprudenza di entrare in contatto con reali clienti, risolvendo i relativi casi mediante l'applicazione delle conoscenze teoriche apprese durante il percorso universitario. L'abilità di comprendere la complessità dei problemi giuridici e di risolverli, può essere appresa più facilmente ponendo lo discente nella situazione di doversi confrontare con situazioni quotidiane e reali. Inoltre, attraverso tale tipologia di corsi gli studenti, oltre ad iniziare ad acquisire le competenze e le abilità necessarie per svolgere la professione forense, agendo come dei veri professionisti, non sono chiamati a rinunciare, come invece spesso accade durante il tirocinio post-laurea, all'approfondimento del sapere giuridico sotteso alla fattispecie concreta e a riflettere sui problemi giuridici connessi al caso. Al discente è data, pertanto, la possibilità di sperimentare situazioni tipiche della vita professionale ed al contempo assumere le relative responsabilità, agendo, nondimeno, in un contesto protetto, sotto la guida di un professore, che costituisce l'anello di congiunzione tra il mondo accademico e quello professionale.

Pertanto le *Legal Clinics*, che assicurano l'apprendimento delle conoscenze e delle competenze necessarie per lo svolgimento della professione forense, mediante l'adozione di un atteggiamento problematizzante frutto di una chiara consapevolezza metodologica, risultano essere perfettamente in linea con le esigenze avvertite da numerosi Stati europei ed espresse nella gli obiettivi proclamati nella Dichiarazione

state create le prime *Legal Clinics* presso l'Università di Hannover e Henrich-Heine-Universität Düsseldorf, in maniera del tutto ridotta, in Italia (il riferimento è ai corsi di *Legal Clinics* attivati presso le Facoltà di Giurisprudenza dell'Università degli Studi di Brescia e di Roma Tre, nonché presso l'*International University College of Torino*). A tale proposito, è stato rilevato come «Western Europe is the “last holdout” in the global movement toward clinical legal education», così R. J. Wilson, *Western Europe: Last Holdout in the Worldwide Acceptance of Clinical Legal Education*, cit., 823. Sul punto si rinvia, altresì, a Id., *The Role of practice in Legal Education*, in K. B. Brown e D. V. Snyder, *General Reports of the XVIIIth Congress of the International Academy of Comparative Law/Rapports Généraux du XVIIIème Congrès de l'Académie Internationale de Droit Comparé*, cit.

Viceversa i programmi di *Legal Clinics* si stanno diffondendo rapidamente nei paesi emergenti dell'Europa dell'Est (il riferimento è alla Repubblica Ceca, Polonia, Slovacchia, Ungheria, Bulgaria, Romania, Moldavia, Lituania e Ucraina).

⁴⁴⁶ Sul punto si rinvia a R. J. Wilson, *Western Europe: Last Holdout in the Worldwide Acceptance of Clinical Legal Education*, cit., 831 ss; in tale scritto l'A. richiama e critica i motivi addotti dagli stati dell'Europa occidentale, soprattutto con riferimento a Francia e Germania, a sostegno del rifiuto di introdurre programmi di *Legal Clinics* nei propri ordinamenti giuridici, dimostrando come tali resistenze siano in realtà prive di un obiettivo fondamento e concludendo «Structured clinical teaching provides an excellent compliment – not replacement- for rigorous doctrinal analysis, whether of a statute or a case».

di Bologna, nonché nella raccomandazione del CCBE, e sono in grado di assicurare, inoltre, la possibilità di sviluppare le conoscenze e le abilità conformemente agli *outcomes* prefissati nel *Quadro Europeo delle Qualifiche per l'apprendimento permanente* e nel *Quadro di riferimento per i titoli dell'Area dell'Istruzione superiore Europea*.

CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE

Il procedimento di armonizzazione della disciplina della professione forense a livello europeo, in vista della creazione di un mercato unico delle professioni regolamentate, si è evoluto seguendo una duplice linea di sviluppo: da un lato, è stata data attuazione al diritto dell'avvocato di circolare liberamente nel territorio dell'Unione Europea; dall'altro, si è tentato di inserire anche i professionisti nelle logiche di mercato, mediante l'applicazione agli stessi delle regole di concorrenza.

Come dimostrato, il diritto di circolazione intracomunitaria è oggi divenuto per l'avvocato una concreta realtà; grazie all'incessante attivismo della Corte di Giustizia e al contributo determinante delle Istituzioni, al professionista forense sono attualmente riconosciute, in modo pacifico, le due libertà fondamentali, di stabilimento e di prestazione di servizi, nonché la possibilità di giovare del sistema di mutuo riconoscimento delle qualifiche.

Dalla fine degli anni '90 il dibattito europeo si è spostato sulla necessità di potenziare la concorrenza nel comparto dei servizi, mediante l'applicazione anche ai professionisti, qualificati come imprese secondo la costante giurisprudenza della Corte di Giustizia, del diritto *antitrust*; la pretesa comunitaria di estendere il mercato comune al mercato delle libere professioni ha, dunque, determinato gli Stati Membri a rivedere le proprie restrizioni normative ed amministrative interne, in vista non già di una deregolamentazione totale del comparto dei servizi professionali, ma dell'implementazione, a livello nazionale, di una regolazione o autoregolazione maggiormente ponderata. L'Unione Europea, consapevole della presenza di forti resistenze nazionali, governative e corporative, ha, comunque, richiesto agli Stati Membri di analizzare l'impatto della propria regolazione sul mercato ed i costi ad essa riconducibili in termini di prezzi più elevati per i consumatori, minore efficienza dei servizi, riduzione di produttività del sistema economico, scarsi incentivi all'innovazione, al fine di mantenere o implementare solo i correttivi normativi indispensabili, secondo il c.d. test di proporzionalità, ad arginare i fallimenti di mercato e a garantire la tutela dell'interesse pubblico connesso ai servizi legali.

La regolamentazione nel campo dei servizi professionali riguarda tanto le condizioni di accesso alla professione, quanto le condizioni di esercizio della stessa.

Per quanto attiene alle barriere all'accesso alla professione, il presente lavoro di ricerca ha preso in considerazione, in particolare, il percorso che garantisce l'ingresso alla professione forense, potenzialmente articolato in studi universitari, periodo di tirocinio, esame di stato ed iscrizione all'Albo. Il tema della formazione del giurista, infatti, è di cruciale importanza, sia in considerazione della completa operatività del diritto di circolazione intracomunitaria, nelle forme della libera prestazione di servizi e di stabilimento, sia nell'analisi dell'applicabilità ai professionisti forensi delle regole *antitrust* nel rispetto dell'obiettivo di tutela dell'interesse pubblico riconnesso alla prestazione di servizi legali.

Come emerge dall'analisi storico-comparativa condotta, è attualmente possibile intravedere, nonostante l'apparente eterogeneità dei modelli europei di didattica giuridica, un lento movimento di 'naturale convergenza' dei sistemi giuridici nel settore della *legal education*: i vari sistemi di educazione giuridica, indipendentemente dalla particolare caratterizzazione d'origine e dai singolari condizionamenti storici, tendono tutti, seppur con metodi distinti e attraverso vie diverse, a creare un modello di formazione che si caratterizza per la compresenza dell'insegnamento universitario e della formazione professionale. Una reciproca presa di consapevolezza dell'esistenza di un modello di formazione giuridica armonizzato, indipendentemente dall'apparente eterogeneità presente nei diversi ordinamenti, potrebbe agevolare la mobilità degli avvocati entro i confini europei: gli Stati membri, consci dell'uniforme qualità della didattica giuridica nel contesto europeo, non dovrebbero avvertire il bisogno di imporre rigide misure di compensazione, come invece oggi, talvolta, ancora accade nel meccanismo di riconoscimento delle qualifiche. Nel contempo, il fatto che la regolamentazione del percorso di accesso alla professione, pur essendo il frutto di scelte autonome dei diversi Stati membri, si rivela simile nel contesto europeo, attesta che tale percorso è probabilmente idoneo ad assicurare l'ingresso nel mercato solo di professionisti adeguatamente qualificati: la regolazione all'accesso è, infatti, funzionale a definire il tipo di preparazione necessario a esercitare l'attività forense. Determinare i requisiti minimi di capitale umano che devono essere posseduti dal professionista forense per appartenere alla categoria, costituisce una delle misure necessarie per raggiungere l'obiettivo di assicurare una qualità minima dei servizi legali offerti sul mercato,

consentendo di arginare le conseguenze più estreme dell'*adverse selection*, e di fornire tutela ai consumatori nonostante la sussistenza, soprattutto nel mercato dei *credence goods*, di forti asimmetrie informative. Affinché tale restrizione, oltre che necessaria, risulti anche proporzionata alla tutela del pubblico interesse e renda concretamente giustificato il conseguente innalzamento del costo dei servizi, determinato dalla necessità di remunerare i maggiori investimenti di capitale umano richiesti al professionista, è, tuttavia, indispensabile che gli Stati membri vigilino sulla modalità di svolgimento e la proficuità del periodo di praticantato, nonché sulla corretta gestione degli esami abilitativi; in caso contrario, infatti, tali strumenti regolatori finirebbero con l'essere svuotati nella loro funzione e, conseguentemente, assumerebbero i connotati di restrizioni del tutto prive di ragione d'essere. In particolare, la pratica forense, per soddisfare l'obiettivo di migliorare in futuro la qualità delle prestazioni del neo-professionista, deve essere idonea a produrre un'effettiva trasmissione di competenza professionale; nel caso in cui risorse insufficienti fossero dedicate all'attività di supervisione e guida del praticante, il tirocinio formativo si tradurrebbe, infatti, in un allungamento dei tempi di accesso nel mercato, non supportato da un accrescimento del capitale umano dell'aspirante professionista: di conseguenza, l'innalzamento dei costi dei servizi non risulterebbe controbilanciato da alcun beneficio per i consumatori. L'esame abilitativo, quindi, deve continuare a possedere la finalità che gli è propria, ovvero quella di accertare la preparazione di base dell'aspirante avvocato e le sue capacità in vista dell'adeguato svolgimento della professione. Gli organi di autogoverno sono, dunque, chiamati ad evitare che uno strumento, implementato al solo fine di assicurare l'ingresso nel mercato ai soli soggetti sufficientemente qualificati, si trasformi in una misura finalizzata a contenere l'entrata di nuovi concorrenti, con conseguente irrigidimento del mercato a danno dei consumatori.

Un utilizzo consapevole ed oculato delle restrizioni all'entrata, idonee a determinare i requisiti minimi di capitale umano che il professionista deve possedere per poter esercitare, può, dunque, dimostrarsi idoneo, soprattutto nel mercato dei *credence goods*, a rispondere alle esigenze di tutela del consumatore e, più in generale, della collettività: consentendo l'accesso al mercato ai soli professionisti adeguatamente preparati, da un lato si incentivano gli avvocati più qualificati a continuare ad

operare, e dall'altro si garantisce ai consumatori di accedere a servizi legali di idonea qualità, così semplificando il processo di scelta del professionista al quale rivolgersi. Considerate la complessità e l'eterogeneità delle prestazioni legali, è evidente come gli *input related standard*, ovvero la fissazione *ex ante* di parametri qualitativi mediante la previsione di requisiti di formazione e accesso, risultino preferibili rispetto a misure *output related*, che implicano l'arduo, se non impossibile, compito di provvedere ad una specificazione delle caratteristiche tecniche di ciascuna prestazione professionale, al fine di poter valutare la qualità della stessa in base alla stima dei risultati finali. Tuttavia, il rispetto degli *standard* qualitativi da parte dei professionisti che hanno avuto accesso al mercato, potrebbe essere garantito nel tempo mediante forme di autoregolazione e, in particolare, grazie alla predisposizione di regole deontologiche, volte ad imporre un obbligo di formazione permanente e a disciplinare il comportamento dei professionisti, nonché, soprattutto, il rapporto tra avvocato e cliente. Un efficace controllo operato dagli enti rappresentativi⁴⁴⁷, correlato da un opportuno sistema di *enforcement*, potrebbe essere idoneo ad eliminare comportamenti opportunistici e disincentivare l'erogazione di prestazioni di insufficiente qualità.

Il sistema di autoregolazione, seppur carente di legittimazione democratica e nonostante si risolva talvolta in un eccesso di protezione ai vantaggi esclusivo dei propri membri, sembra, tuttavia, maggiormente idoneo, rispetto all'intervento pubblico, a disciplinare la professione forense. Gli Ordini possono, infatti, sfruttare il proprio vantaggio informativo, posseduto grazie all'osmosi con la categoria dei professionisti forensi, per definire strategie adeguate a garantire un livello ottimale di qualità dei servizi legali, minimizzando in tal modo i costi di formulazione delle stesse. Le norme professionali di buona condotta trovano, inoltre, un sistema istituzionale adatto a trasporle in un apparato di regole efficace, stante il potere coercitivo riconosciuto agli Ordini, i quali sono chiamati a monitorare i

⁴⁴⁷ Cfr. OECD, *Competitive Restrictions in Legal Professions*, cit, ove si legge: «While self-regulation allows for quality standards to be set by professionals who may be better informed than lay public authorities, this advantage may be outweighed by the harm from the potential for anti-competitive restrictions» e, più in generale, R. Van den Berg, *Towards Better Regulation of the Legal Professions in the European Union*, RILE Working Paper 2008/07, 30 Dicembre 2007; Id., *Verso una migliore regolazione delle professioni legali nell'Unione Europea*, in *Mercato conc. reg.*, 2008, a. X, 1, 41;

comportamenti privati dei membri e sanzionare le eventuali violazioni. L'autoregolamentazione, oltre a costituire uno strumento di efficace regolazione dell'attività professionale in un'ottica di *enforcement*, si caratterizza altresì per una burocrazia contenuta e una flessibilità notevole, che permette un'agevole predisposizione e revisione delle regole etiche che governano la professione.

La parziale cessione di sovranità operata dall'Ordinamento a vantaggio degli Ordini professionali ha, altresì, il pregio di diminuire i costi amministrativi, poiché a differenza di un sistema di tipo pubblicistico ove il contribuente sopporta i costi della regolazione, indipendentemente dal fatto che egli utilizzi o meno il servizio, in caso di autoregolazione il costo risulta finanziato dai membri stessi della professione.

L'autoregolazione, potenzialmente utile, dunque, a vigilare e fare rispettare al professionista forense gli *standard* qualitativi, non dovrebbe, tuttavia, risolversi nella mera predisposizione di restrizioni alla libera concorrenza.

In realtà, alle barriere all'entrata e alle misure di autoregolazione implementate al fine di garantire la conservazione di livelli qualitativi adeguati, si aggiungono, in molti ordinamenti giuridici nazionali, ulteriori vincoli all'esercizio dell'attività dei prestatori di servizi forensi, che si concretizzano soprattutto nell'imposizione di una soglia minima delle tariffe, nella fissazione di limiti all'esercizio in forma societaria dell'attività, nonché nella previsione di restrizioni all'uso di mezzi pubblicitari per diffondere informazioni circa le caratteristiche della propria attività. L'evidenza empirica dimostra, tuttavia, come nei paesi in cui l'esercizio della professione di avvocato è maggiormente deregolamentato, non sussistano segni di malfunzionamento del mercato superiori rispetto a quelli riscontrabili negli Stati con una regolazione più marcata; ciò ha portato l'Unione Europea ad avanzare perplessità sull'idoneità di tali restrizioni a tutelare l'interesse generale e la propensione a considerare le stesse cagione di una disciplina della professione eccessivamente restrittiva. E' proprio con riferimento a tali limitazioni, dunque, che l'Unione Europea è intervenuta a più riprese invitando gli Stati membri a riconsiderare quelle misure che, seppur sorrette da giustificazioni economiche e sociali, risultano essere sproporzionate, potendo la qualità del servizio essere assicurata con strumenti diversi e meno distorsivi, maggiormente in linea con le prescrizioni del diritto della concorrenza.

L'approccio europeo, diretto ad assoggettare l'esercizio delle professioni liberali alla regole di concorrenza, trova, ovviamente, terreno fertile negli ordinamenti, come quello inglese, che, per tradizione, hanno adottato una politica concorrenziale nel condurre le riforme nel settore delle professioni, scegliendo di incrementarne l'efficienza mediante l'implementazione di meccanismi di mercato.

È, tuttavia, significativo notare come sia attualmente riscontrabile un processo di adattamento delle normative interne alle regole di matrice europea, in ossequio al principio di supremazia del diritto dell'Unione, anche nei Paesi membri che tradizionalmente si caratterizzano per una maggior propensione a regolamentare in maniera stringente l'esercizio della professione legale. Tale è il caso, come dimostrato, del sistema italiano che a partire dal 2006 ha iniziato un significativo processo di riforma dell'ordinamento forense, diretto a ridurre l'alto grado di normazione, di fonte tanto statale quanto autodisciplinare, mediante il riconoscimento della possibilità per gli avvocati di avvalersi di importanti leve concorrenziali, prima precluse, quali la negoziazione senza vincoli dei compensi e il libero utilizzo del mezzo pubblicitario.

Gli Stati membri paiono, dunque, ormai consapevoli della necessità di assicurare una più incisiva applicazione delle regole in materia di concorrenza, al fine di modernizzare, attraverso la semplificazione, la regolamentazione della professione forense e, al contempo, assicurare la realizzazione del Mercato interno entro il quale sia sostanzialmente garantita la libera circolazione non solo di beni, persone, capitali, bensì anche di servizi, e tra questi di quelli professionali.

BIBLIOGRAFIA

DOTTRINA

- Adamson H., *Free Moviment of Lawyers*, Butterworths, London, Dublin, Edinburgh, Brussels, 1992;
- Adinolfi A., *Le conseguenze dell'integrazione comunitaria sulla formazione giuridica*, in Cerulli Irelli V., Roselli O. (a cura di), *La riforma degli studi giuridici*, Napoli, 2005, 107;
- Adobati E., *Differenza tra libera prestazione di servizi e libertà di stabilimento per l'esercizio della professione forense secondo la sentenza della Corte di Giustizia nel caso "Gebhard"*, in *Dir. com. scambi internaz.*, 1996, 293;
- Adobati E., *Gli avvocati comunitari potranno esercitare con il proprio titolo d'origine in tutta l'Unione Europea*, in *Dir. com. scambi internaz.*, 1998, 577;
- Adobati E., *Laurea ed accesso alla libera professione nell'Unione Europea*, in *Dir. com. scambi internaz.*, 1995, 91;
- Adobati E., *Pubblica amministrazione nazionale e accesso all'impiego di cittadini di altri Stati membri (II)*, in *Dir. com. scambi internaz.*, 1996, 586;
- Afferri V., *La nozione di impresa comunitaria*, in Galgano F. (diretto da), *Trattato di diritto commerciale e diritto pubblico dell'economia*, II, Padova, 1978, 134;
- Akerlof G., *The Market for Lemons: Quality Uncertainty and the Market Mechanism*, in *The Quarterly Journal of Economics* 84, 488, (1970);
- Albert D. V., *Competition Law and Professional Practice*, in 11 *Ilsa J. Int'L & Comp. L.* 555 (2005);
- Aloisio R. G., *Diritto di stabilimento degli avvocati "europei"*, in *Riv. dir. priv.*, 1998, 1;
- Alpa G., *Il dibattito sulla riforma della disciplina delle professioni legali in Inghilterra e nel Galles*, in *Rass. forense*, 2004, 620;
- Alpa G., *Importante tappa per l'avvocatura*, in *Corr. giur.*, 2007, 454;
- Amato C. *Rapport italien: 'La formation du juriste'*, in *Les professions juridiques, Travaux de l'Association H. Capitant, Journées Cambodge-Vietnam 13-17 Juin 2011, Bruxelles*, 2012, 481;

Anischik O., *Situation in Clinical Legal Education in Russia and Activities of Clinical Legal Education Foundation (CLEF), UCLA Law / University of London, Sixth International Clinical Conference, October 27, 2005 - October 30, 2005*, reperibile all'URL <http://www.law.ucla.edu/workshops-colloquia/symposia/conferences/publications/Pages/sixth-international-clinical-conference.aspx>;

Antoniolli Deflorian L., *La libera circolazione delle professioni liberali: il caso degli avvocati*, in *Lav. dir.*, 1997, XI, 3, 403;

Arnauld R. J. e Friedland T. S., *The Effect of Fee Schedules on the Legal Services Industry*, in *XII Journal of Human Resources* (1977);

Arnauld R. J., *Pricing Professional Services: A Case Study of the Legal Services Industry*, in *33 Southern Economic Journal* (1972);

Arthurs H., *The Ormrod Report: A Canadian reaction*, in *34 Modern Law Rev.* 642 (1971);

Asla Uribe M. P., *La formazione dell'avvocato in Spagna: qualità professionale, deontologia e mercato*, in Alpa G. e Mariani Marini A. (a cura di), *La formazione dell'avvocato in Europa*, Pisa, 2009, 127;

Attanasio J. B., *Lawyer Advertising in England and the United States*, in *32 The American Journal of Comparative Law* 493 (1984);

Bailey S. H. e Gunn M. J., *Smith & Bailey on the Modern English Legal System*, London, 1991;

Baldi R., *La liberalizzazione della professione forense nel quadro della direttiva comunitaria 21 Dicembre 1988 (89/48/CEE)*, in *Riv. dir. internaz. priv. proc.*, 1991, 345 ss;

Barani A., *Il caso "Gebhard": un avvocato tedesco in Italia*, in *Dir. com. scambi internaz.*, 1996, 301;

Baratta R., *In tema di tariffe professionali e diritto comunitario*, in *Giust. civ.*, 2002, 538;

Baratta R., *Recenti sviluppi normativi e giurisprudenziali in tema di stabilimento e di servizi da parte degli avvocati*, in *Giust. civ.*, 1989, I, 1972;

Barber N., *Alcuni problemi di sociologia delle professioni*, in Tousijn W. (a cura di), *Sociologia delle professioni*, Bologna, 1979;

Barsotti V. e Varano V., *La tradizione giuridica occidentale*, Torino, 2010;

Barton L., *The History of the University of Oxford: The Early Oxford Schools*, Oxford, 1984;

Bastianon S. e Nascimbene B., *Avvocati, diritto comunitario e diritto nazionale: recenti orientamenti della Corte di Giustizia*, in *Corr. giur.*, 2002, 602;

Bastianon S., *Due pronunce, tanti problemi, nessuna soluzione: ovvero, gli avvocati e l'antitrust secondo la Corte di Giustizia*, in *Foro it.*, 2002, 188;

Bastianon S., *La Corte di Giustizia e il riconoscimento dei diplomi: recenti sviluppi*, in *Corr. giur.*, 2004, 741;

Beeser S., *Gebührenordnung für italienische Zollspediteure unzulässig - Verstoss ist Italien zurechenbar*, in *European Law Reporter*, 1998, 316;

Belloni M. P., *La libera circolazione degli avvocati nella Comunità Europea*, Milano, 1999;

Benichou M., *La formazione dell'avvocato in Francia: qualità professionale, deontologia e mercato*, in Alpa G. e Mariani Marini A. (a cura di), *La formazione dell'avvocato in Europa*, Pisa, 2009, 105;

Bergamini E., *La concorrenza dei professionisti nel mercato interno dell'Unione europea*, Napoli, 2005, 274;

Bergamini E., *La Corte di Giustizia e le tariffe (massime) degli avvocati: ultime evoluzioni o ultimo round?*, in *Dir. com. scambi internaz.*, 2011, 491;

Bergamini E., *La posizione del praticante legale nel diritto comunitario fra riconoscimento accademico e riconoscimento professionale*, in *Dir. com. scambi internaz.*, 2006, 265;

Bergerès M. C., *L'organisation viti-vinicole française et le traité de Rome*, in *Revue de droit rural*, 1986, 153;

Berlinguer A., *La liberalizzazione delle professioni legali*, in Pammolli F., Cambini C. e Giannaccari A. (a cura di), *Politiche di liberalizzazione e concorrenza in Italia*, Bologna, 2007, 368;

Berlinguer A., *La vexata quaestio delle tariffe professionali forensi*, in *Mercato conc. reg.*, 2011, 65;

Berlinguer A., *Professione forense, impresa e concorrenza*, Milano, 2003, 69;

Berry M. M., Geer M., Klein C. F. e Kumari V., *Justice Education and the Evaluation Process (discussing faculty evaluation in clinical and non clinical courses in the United States, India and other countries)*, UCLA Law / University of London, Sixth International Clinical Conference, October 27, 2005 - October 30, 2005, reperibile all'URL <http://www.law.ucla.edu/workshops-colloquia/symposia/conferences/publications/Pages/sixth-international-clinical-conference.aspx>;

Bertolotti A., *La Corte di Giustizia si (ri)pronuncia sulle tariffe professionali: nuove riflessioni sul tema*, in *Giur. it.*, 2002, 769;

Bertolotti A., *Le libere professioni tra Corte di Giustizia e Decreto Bersani: luci ed ombre (o, meglio, più ombre che luci)*, in *Giur. it.*, 2007, 3;

Bertolotti A., *Una pronuncia della Corte di Giustizia: lo spedizioniere doganale, libero professionista, esercita attività di impresa*, in *Giur. it.*, 1999, 555;

Berutti G. M., *La legittimità della c.d. "via spagnola" nel conseguimento dell'abilitazione all'esercizio della professione forense all'interno degli stati membri (Nota a CGUE sez. IV 22 dicembre 2010 (causa C-118/09))*, in *Dir. pubbl. comp. eur.*, 2011, 555;

Bestagno F. e Radicati Di Brozolo L. G. (a cura di), *il mercato unico dei servizi*, Milano, 2007; De La Quadra-Salcedo Janini T., *¿Quo Vadis, Bolkestein? ¿Armonización o mera desregulación de la prestación de servicios?*, in *Revista española de Derecho Europeo*, 2007, 237;

Betto E., *Il patto di quota lite in Inghilterra: i Conditional Fee Agreement*, in R. Danovi (a cura di), *Compenso professionale e patto di quota lite*, 2009, 103;

Bianchi A., *Sull'esercizio delle professioni di avvocato e procuratore. Testo e commento della legge 8 giugno 1874*, Torino, 1886;

Bigi E. (a cura di), *Direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali*, in *Contr.*, 2005, 1175;

Bigiavi W., *La riforma degli studi giuridici in Francia*, in *Riv. dir. civ.*, 1956, 131;

Bloch F. S. e Prasad M.R.K., *Institutionalizing a Social Justice. Mission for Clinical Legal Education: Cross-national Currents from India and the United States*, UCLA Law / University of London, Sixth International Clinical Conference, October 27, 2005 - October 30, 2005, reperibile all'URL [184](http://www.law.ucla.edu/workshops-</p>
</div>
<div data-bbox=)

colloquia/symposia/conferences/publications/Pages/sixth-international-clinical-conference.aspx;

Boon A. e Webb J., *Legal Education and Training on England and Wales: Back to the Future?*, in 58 *J. Legal Educ.* 79 (2008);

Bosio, M. *Prima applicazione della direttiva servizi e prime difficoltà interpretative*, in *Dir. com. scambi internaz.*, 2011, 691;

Brand P., *Courtroom and Schoolroom: The Education of Lawyers in England Prior to 1400*, in 60 *Hist. Res.* 147 (1987);

Brealey M., *Fixed Minimum Prices and Article 85*, in *Journal of Business Law*, 1986, 414;

Bruns A., *Die Zukunft des Notariats in Europa - Dienstleistung oder vorsorgende Rechtspflege?*, in *Europäische Zeitschrift für Wirtschaftsrecht*, 2010, 247;

Caiani L., *Problemi dell'Università italiana*, Milano, 1955;

Calamandrei P., *Idee sulla riforma professionale. L'avvocatura e la riforma dell'ordinamento scolastico*, in *Diritto italico*, Roma, luglio 1923;

Calamandrei P., *Troppi avvocati*, Firenze, 1921;

Cananea G., *Diplomi di specializzazione e accesso alla professione forense*, in *Giornale. dir. amm.*, 2004, 869;

Candian A., *Scuola universitaria e giurisprudenza*, in *Temi rom.*, 1956, 183;

Cantoni C., *La questione universitaria*, Milano 1874;

Capelli F., *Liberalizzate nella CEE le prestazioni dei professionisti*, in *Dir. com. scambi internaz.*, 1991, 383;

Capogrossi Colognesi L., *Contenuti culturali e positivi*, in Cerulli Irelli V., Roselli O. (a cura di), *La riforma degli studi giuridici*, Napoli, 2005;

Caponi R., *La Formazione del giurista in Germania*, in Cerulli Irelli V., Roselli O. (a cura di), *La riforma degli studi giuridici*, Napoli, 2005, 330;

Cappelletti M., *L'educazione del giurista e la riforma dell'università*, Milano, 1974;

Cappelletti M., Merryman J. H. e Perillo J. M., *The Italian Legal System: an Introduction*, Stanford, 1967;

Cappelletti M., *Studio del diritto e tirocinio professionale in Italia e Germania*, Milano, 1957;

Carbone L. e Vicario R., *Applicabilità dello ius superveniens ai concorsi in itinere*, in *Giornale dir. amm.*, 2011, 275;

Carbone L., *Crediti formativi: il “bollino blu” degli avvocati*, in *Corr. mer.*, 2008, 5;

Carbone S. M. e Taramasso A., *Libera prestazione di servizi, tariffe professionali e professione di avvocato*, in *Dir. comm. internaz.*, 2005, 231;

Carbone S.M., *Diritto di stabilimento e libertà di prestazione di servizi degli operatori del diritto: esigenza di una loro preparazione e qualificazione omogenea programmata a livello europeo*, in *Riv. dir. eur.*, 1978, 496;

Carbone V., *Avvocati e procuratori*, in *Corr. giur.*, 1999, 690;

Carbone V., *Illecito disciplinare dell'avvocato*, in *Corr. Giur.*, 2012, 1152;

Carceri de Prati C., *Il Collegio dei giudici-avvocati di Verona*, Verona, 2001;

Cassese S., *La nozione comunitaria di pubblica amministrazione*, in *Giornale dir. amm.*, 1996, 920;

Castronovo C. e Mazzamuto S., *L'impresa e la società*, in Id., *Manuale di diritto privato europeo*, III, Milano, 2007;

Catelli G., *Le tariffe professionali come accordo di prezzo*, in *Dir. ind.*, 1996, 131;

Chiti E. e Screpanti S., *Libera prestazione di servizi*, in *Giornale dir. amm.*, 2011, 650;

Codinanzi M. e Nascimbene B., *I Servizi*, in Tizzano A. (a cura di), *Il Diritto privato nell'Unione Europea*, Torino, 1999, 307;

Colavitti G. e Pagotto C. (a cura di), *Attività di rappresentanza istituzionale e proposte di riforma delle professioni e dell'ordinamento professionale forense*, Allegato 1, in G. Alpa, *Relazione inaugurale dell'anno giudiziario presso il Consiglio Nazionale Forense*, in *Judicium*, 2007, 52;

Colavitti G., *La direttiva Bolkestein e la liberalizzazione dei servizi professionali*, in *Rass. forense*, 2009, 481;

Colavitti G., *La pubblicità è l'anima del commercio e non della professione liberale*, in *Dir. e Giust.*, 2005, 27;

Colavitti G., *Pratica forense e diploma di specializzazione*, in *Rass. forense*, 2005, 1367;

Condello D., *L'informazione pubblicità dell'avvocato italiano mediante le reti telematiche*, in *Temi rom.*, 2000, 172;

Condinanzi M. e Nascimbene B., *La libera prestazione dei servizi e delle professioni in generale*, in Tizzano A. (a cura di), in *Il Diritto privato nell'Unione Europea*, in Bessone M. (a cura di), *Trattato di Diritto Privato*, Torino, 2000, 288;

Condinanzi M., *L'avvocato comunitario tra...Corte di Giustizia e Corte Costituzionale*, in *Corr. giur.*, 1996, 1216;

Cone S. M. III, *International Legal Practice Involving England and New York Following Adoption of the United Kingdom Legal Services Act 2007*, in 28 *Northwestern Jour. Int. Law & Bus.* 415 (2008);

Constantinesco V., *La libre circulation des personnes et des services*, in *JDI*, 1976, 221;

Conti R. e Foglia R., *Esercizio della professione di avvocato in uno Stato membro diverso da quello in cui è stata acquisita la qualifica*, in *Corr. giur.*, 2011, 454;

Corradi R. (a cura di), *Alla ricerca dell'eccellenza. Le politiche per l'eccellenza nell'istruzione superiore in quattro Paesi europei*, Milano, 2009;

Crespi R., *Le professioni legali in Inghilterra e Galles da Edoardo I al Court and Legal Service Act*, in *Le carte e la Storia*, 2005, 126;

Crisham C. A., *Case Law*, in *Comm. Mark. Law Rev.*, 1978, 359;

D'Acunto S., *Direttiva Servizi (2006/123/CE): genesi obiettivi e contenuto*, Milano, 2009;

D'auria L., *Avvocati e pubblicità*, in *Prev. Forense*, 2000, 26;

Dameno R., *A chi servono gli Ordini professionali?*, in *Soc. dir.*, 2000, 171;

Daniele L., *L'ordinamento forense italiano tra Corte di Giustizia comunitaria e Corte Costituzionale*, in *Dir. Un. Eur.*, 1997, 183;

Danovi R., *La pubblicità, la doppia deontologia e le modifiche al codice deontologico forense*, in *Rass. forense*, 2000, 41;

Darby M. R. e Karni E., *Free Competition and the Optimal Amount of Fraud*, in 16 *Journal of Law and Economics* 67 (1973);

De Luca Piero P. e Puglia M., *Cronache della giurisprudenza dell'Unione europea (gennaio-giugno 2011)*, in *Dir. Un. Eu.*, 2011, 781;

De Rosa R., *Le professioni liberali: le attività mediche, paramediche e farmaceutiche*, in Tizzano A. (a cura di), *Professioni e servizi nella CEE*, Padova, 1985, 277;

Dedek H. e De Mestral A., *Born to be Wild: 'The "Trans-systemic" Programme at McGill and the De-Nationalization of Legal Education'*, in *10 German Law Jour.* 889-911 (2009);

Denis D., *A propos de l'arrêt du 30 janvier 1985 de la Cour de justice des Communautés européennes. Valeur des accords interprofessionnels dans le secteur des AOC*, in *Revue de droit rural*, 1985, 155;

Di Via L., *Ancora sul principio di solidarietà e la nozione di impresa rilevante per il diritto comunitario della concorrenza*, in *Foro it.*, 1996, IV, 67;

Di Via L., *Brevi note sul criterio di economicità e l'impresa rilevante per il diritto della concorrenza nella recente giurisprudenza della Corte di Giustizia*, in *Foro it.*, 1994, IV, 297;

Di Via L., *L'impresa*, in Lipari N. (a cura di), *Diritto privato Europeo*, Padova, 1997, 252;

Didonna M., *"Il voto alfanumerico è motivazione": la consulta chiude le partita degli avvocati*, in *Corr. giur.*, 2011, 1667;

Didonna M., *"Pratica forense e diploma di specializzazione": la consulta chiude le partita degli avvocati*, in *Corr. giur.*, 2011, 1667 ;

Didonna M., *Lombardia – Esami di Stato*, in *Corr. mer.*, 2011, 417;

Dingwall R. e Fenn P., *A Respectable Profession? Sociological and Economic Perspectives on the Regulation of Professional Services*, in *7 International Journal of Law and Economics* 51 (1987);

Domberger S. e Sherr A., *The Impact of Competition on Pricing and Quality of Legal Services*, in *9 International Review of Law and Economics* 41-56 (1989);

Dondi A., *Il regolamento istitutivo delle scuole forensi*, in *Dir. pen. e processo*, 2000, 800;

Dore F. M., *Professioni e impresa tra diritto interno e comunitario: il problema delle tariffe*, in *Corr. giur.*, 1999, 45;

Durand B., *La formazione dei giuristi in Francia*, in Mazzacane A. (a cura di), *La formazione dei giuristi in Europa e negli Stati Uniti*, Napoli, 2001, 43;

Elbashan Y., *Teaching Justice, Creating Law – The Legal Clinic as a Laboratory (discussing clinical legal education at Hebrew University in Jerusalem)*, *UCLA Law / University of London, Sixth International Clinical Conference, October 27, 2005 -*

October 30, 2005, reperibile all'URL <http://www.law.ucla.edu/workshops-colloquia/symposia/conferences/publications/Pages/sixth-international-clinical-conference.aspx>;

Eraut M. e Cole G. , *Assessing Competence in the Professions*, Sheýeld, Department of Employment, 1993;

Eraut M., *Developing Professional Knowledge and Competence*, London, 1994;

Eraut M., *Identifying knowledge which underpins performance*, in Black H. e Wolf A. (Eds), *Knowledge and Competence: Current Issues in Training and Education*, Sheýeld, Department of Employment, 1990;

Falk P., Ruska K., Giddings J. e Stainlay M., *Legal Clinics and Indigenous Australian Student Learning, UCLA Law / University of London, Sixth International Clinical Conference, October 27, 2005 - October 30, 2005*, reperibile all'URL <http://www.law.ucla.edu/workshops-colloquia/symposia/conferences/publications/Pages/sixth-international-clinical-conference.aspx>;

Ferrante R., *Il «governo delle cause»: la professione del causidico nell'esperienza genovese (XV-XVIII secolo)*, in *Riv. storia dir. it.*, 62, 1989, 252;

Ferrante W., *La Corte di Giustizia salva le tariffe forensi massime*, in *Rass. avv. Stato*, 2011, III, 64;

Ferrari Bravo L., *Lo studio del diritto comunitario nella formazione del giurista*, in Moccia L. (a cura di), *I giuristi e l'Europa*, Roma-Bari, 1997, 104;

Ferrari G., *Regolamento sulla formazione professionale continua degli avvocati in Giornale dir. amm.*, 2009, 1322;

Ferraro F., *Avvocati: cronaca di una condanna da tempo annunciata per l'Italia*, in *Dir. pubbl. comp. eur.*, 2002, 1270;

Ferraro F., *L'avvocato comunitario. Contributo allo studio della libertà di circolazione e di concorrenza dei professionisti*, Napoli, 2005;

Ferraro F., *Professioni e concorrenza nel diritto comunitario*, in *Riv. dir. impr.*, 2000, 81;

Fioravanti C., *L'esercizio delle professioni legali in Italia nell'ottica del diritto comunitario*, in *Nuove leggi civili*, 2004, 3;

Fischella D., *Il riconoscimento dei titoli professionali nell'Unione Europea*, Bari, 1996;

Flood J., *Legal Education in the Global Context. Challenges from Globalization, Technology and Changes in Government Regulation*, U. of Westminster School of Law Research Paper n. 11-16, 8 agosto 2011;

Frezza G., *Tariffe professionali forensi fra ordinamento interno e ordinamento comunitario*, in *Giust. civ.*, 2002, 1139;

Galgano F., *Dogmi e dogmatica nel diritto*, Padova, 2010;

Galgano F., *Le professioni intellettuali e il concetto comunitario d'impresa*, in *Contr. e impr. Europa*, 1997, 3;

Galgano F., *Professioni intellettuali, impresa, società*, in *Contr. e impr.*, 1991, 4;

Galmot Y. e Biancarelli J., *Les réglementations nationales en matière de prix au regard du droit communautaire*, in *Revue trimestrielle de droit européen*, 1985, 269;

Gawley C. J., *Protecting Professionals from Competition: the Necessity of a Limited Antitrust Exemption for Professionals*, in *47 SDL Rev.* 233 (2002);

Gentili A., *Lodi delle accademie di Perugia e Oxford*, nella versione italiana con note di Ermini G., Perugia, 1968;

Gerber D. J., *Transformation of European Community Competition Law*, in *1 Harvard Int. Law Jour.* 97 (1994);

Giangiaco B., *Scuole di specializzazione per le professioni legali: bilancio e prospettive*, in *Questioni giustizia*, 2004, 663;

Gilligan C., *La formazione dell'avvocato in Inghilterra e Galles: qualità professionale, deontologia e mercato*, in Alpa G. e Mariani Marini A. (a cura di), *La formazione dell'avvocato in Europa*, Pisa, 2009, 113;

Giuffrida R., *La professione forense in Europa: la libera prestazione di servizi*, in *Temi rom.*, 1982, 542;

Giuliani A. e Picardi N., *L'Educazione giuridica II: profili storici*, Perugia, 2008;

Giunta F., *Il concorso per uditore giudiziario: l'esperienza di un commissario*, in *Foro it.*, 1997, VII-VIII, 255;

Gnes M., *Le professioni intellettuali tra tutela nazionale e concorrenza*, in *Giornale dir. amm.*, 2002, 611;

Goldsmith J., *The Core Values Of The Legal Profession For Lawyers Today And Tomorrow*, in 28 *Nw J. Int'l L. & Bus.* 441 (2008);

González Díaz F. E., *Algunas reflexiones sobre las recientes sentencias del Tribunal de Justicia en los asuntos Ladbroke y Comisión contra Italia*, in *Gaceta Jurídica de la C.E. y de la Competencia - Serie B*, 1999, 200, 81;

Gormley L., *Freedom to Practise at the Bar in More than One Member State*, in *Eur. Law Rev.*, 1984, 439;

Gower L. C. B., *English Legal Training. A critical Survey*, in 13 *Modern Law Rev.* 161 (1950);

Graziadei E., *La condizione della professione legale nella Cee: un passo avanti*, in *Foro it.*, 1974, IV, 243;

Greßmann M., *Die Reform der Juristenausbildung: Einführung, Texte, Materialien*, Köln, 2002;

Grisoli A., voce «Impresa comunitaria», in *Enc. Giur. Treccani*, Roma, 1989, 4.;

Grossi P., *L'ordine giuridico medievale*, Roma, 2010;

Grossi P., *Il ruolo del giurista nell'attuale società italiana*, in *Rass. forense*, 2002, 501;

Guarino A., *I contenuti della nozione di impresa*, in *Concorrenza e mercato*, 1995, 303;

Guizzi G., *Il concetto d'impresa tra diritto comunitario, legge antitrust e codice civile*, in *Riv. dir. comm.*, 1993, I, 277;

Handoll J., *Article 48(4) EEC and Non-National Access to Public Employment*, in *Eur. Law Rev.*, 1988, 223;

Hazard G. C., Perce R. e Stempel J., *Perchè agli avvocati dovrebbe essere consentito l'uso della pubblicità*, in *Riv. dir. civ.*, 1986, II, 277;

Heinz V. G. e Ritter T., *Deutsche Notare und Europäische Grundrechte - Grenzüberschreitende notarielle Dienstleistungen vor dem Durchbruch*, in *Europäische Zeitschrift für Wirtschaftsrecht*, 2009, 599;

Hendry K., *Quasi-administrative Bodies and the High Price of Cognac*, in *Eur. Law Rev.*, 1986, 150;

Henssler M. e Kilian M., Position Paper on the Study carried out by the Institute for Advanced Studies, Vienna, "Economic Impact of Regulation in the Field of Liberal Professions in Different Member States, Cologne, 2003;

Henssler M., *Höchstsätze für Rechtsanwaltsgebühren a Marktzugangsbeschränkung*, in *Neue juristische Wochenschrift*, 2011, 1577;

Hepple B., *The renewal of the Liberal liberal Law Degree*, in 55 *Cambridge LJ* 470 (1996);

Heringa A.W. e Akkermans B. (eds.), *Educating European Lawyers*, Cambridge, 2011;

Heringa W., 'Towards a European Law School! A Proposal for a Competitive Diversified Model of Transnational Co-operation', in Faure M. e Smits J. (eds.), *Towards a European Ius Commune in Legal Education and Research*, Antwerpen, Intersentia, 2002, 3;

Hill L. L., *Publicity Rules of the Legal Professions within the United Kingdom*, in 20 *Ariz. J. Int'l & Comp. Law* 323 (2003);

Hirte H. e Mock S., *The Role of Practice in Legal Education*, reperibile all'URL http://www.djft.de/Hirte_Mock.pdf;

Hoffer G. E. e Pratt M. D., *Used vehicles, lemons markets, and Used Car Rules: Some empirical evidence*, in 10 *Journal of Consumer Policy. Springer Netherlands* 4 (1987).

Ieva L., *Sulla insufficienza della sola votazione in forma numerica a motivare l'esito delle prove concorsuali*, in *Foro amm T.A.R.*, 2004, 1225;

Ieva L., *Sulla obbligatorietà della motivazione delle valutazioni tecniche espresse dalle commissioni giudicatrici sulle prove di esame nei concorsi pubblici*, in *Foro amm. T.A.R.*, 2003, 1684;

Jannarelli A. e Scannicchio N. (a cura di), *Recentissime dalle Corti Europee (pt. I) (Rassegna di giurisprudenza)*, in *Giur. it.*, 2004, 29

Jarvis J., *Freedom of establishment and freedom to provide services. Lawyers on the move?*, in *Eur. Law Rev.*, 1996, 252;

Joy P., Miagawa S., Suami T. e Weisselberg C. D., *Building Clinical Legal Education Programs in A county Without a Tradition of Graduate Professional Legal Education: Japan Educational Reform as a Case Study (discussing clinical*

legal education at Waseda Law School in Tokyo, Japan), *UCLA Law / University of London, Sixth International Clinical Conference, October 27, 2005 - October 30, 2005*, reperibile all'URL <http://www.law.ucla.edu/workshops-colloquia/symposia/conferences/publications/Pages/sixth-international-clinical-conference.aspx>;

Keilmann A., *The Einheitsjurist: a German Phenomenon*, in 7 *German Law Jour.* 293 (2006);

Kern E., *Gerichtsverfassungsrecht*, München-Berlin, 1954;

Killias M., *Il compenso dell'avvocato basato sul successo*, in *Prev. Forense*, 2007, 316;

Kohleiss W. e Henn K., *Verordnung über die Ausbildung der Juristen (JAO) für Baden- Württemberg*, Stuttgart, 1956;

Korioth S., *Legal Education in German Today*, in 24 *Wisc. Int. Law. Jour.* (2006);

Krause P., *Geschichte der Justiz- und Verwaltungsausbildung in Preußen und Deutschland*, in Baldus C., Finkenauer T. e Rüfner T., *Juristenausbildung in Europa zwischen Tradition und Reform*, Tübingen, 2008, 95;

Laurini G., *Al "via" le scuole comuni per le professioni legali*, in *Notariato*, 2000, 5;

Lazari A. e Mancaloni A. M., *La professione forense in Spagna*, in Berlinguer A., *La professione forense. Modelli a Confronto*, Milano, 2008, 143;

Leader D. R., *A History of the University of Cambridge: The University to 1546*, New York, 1988;

Leith P. e Ayuda F. G., *Legal education in Spain: becoming a lawyer, judge, and professor*, in 8 *International Journal of Legal Profession* 177 (2001);

Leith P., *Legal education in Germany: becoming a lawyer, judge, and professor*, in 4 *Web Journ. Curr. Leg. Iss.* (1995);

Lezzi L., *Principio di equivalenza, mutuo riconoscimento e libertà di circolazione delle professioni dell'unione europea*, in *Dir. com. scambi internaz.*, 2003, 410;

Liguori F., *Verso la figura dell'avvocato europeo? L'attuazione della direttiva 89/48/CEE relativa al reciproco riconoscimento dei diplomi e la sua influenza sulla professione legale*, in *Dir. comm. internaz.*, 1992, 371;

Lingelbach G., *Vorlesung, Seminar, Repetitorium: Universitäre geschichtswissenschaftliche Lehre im historischen Vergleich*, München, 2006;

Lonbay J., *Cross-frontier Provision of Services by Lawyers*, in *Eur. Law Rev.* , 1988, 347;

Lonbay J., *Free Movement for Professionals*, in *Eur. Law Rev.*, 1988, 275;

Lonbay J., in *Comm. Mark. Law Rev.*, 1996, 1073;

Lonbay J., *Lawyers bounding over the borders: the draft directive on lawyer's establishment*, in *Eur. Law Rev.*, 1996, 50;

Maddalena M. L., *Voto numerico e obbligo di motivazione*, in *Corr. mer.*, 2011, 897;

Malatesta M., *L'Ordine professionale, ovvero l'espansione del paradigma avvocatizio*, in *Parolechiave*, 3, 1995, 270;

Malcom R., *Freedom of establishment and freedom to provide services. Mutual recognition of professional qualifications*, in *Eur. Law Rev.* , 1984, 162;

Marcos F., *Los precios de abogados y procuradores frente al derecho de la competencia: ¿un formalismo excesivo?*, IE Working Paper / Derecho, AJ8-104, 2003;

Mari A., *Commento al caso Morgenbesser*, in *Giornale dir. amm.*, 2003, 1041;

Mari A., *La nuova direttiva sul riconoscimento delle qualifiche professionali*, in *Giornale dir. amm.*, 2006, 398;

Markesinis B. S., *The Gradual Convergence: Foreign Ideas, Foreign Influences and English Law on the Eve of the 21st Century*, Oxford, 1994;

Martin W., *Juristische Repetitorien und staatliches Ausbildungsmonopol in der Bundesrepublik Deutschland*, Berlin, 1993;

Masè Dari F., *Sei anni di esame da procuratore (dati riassuntivi e considerazioni sparse)*, in *Riv. trim. dir. proc. civ.*, 1956, 903;

Mattei U., *Common Law. Il diritto anglo-americano*, Torino, 1992;

Maute J. L., *Bar Associations, Self-Regulation And Consumer Protection: Whither Thou Goest?*, in *J. Prof. Law.* 53 (2008);

Mazzacane A. (a cura di), *La formazione dei giuristi in Europa e negli Stati Uniti*, Napoli, 2001;

Mei D., Lei L. e Zhongming W., *An Innovation in Clinical Law Education of Nationalities Universities*, UCLA Law / University of London, Sixth International Clinical Conference, October 27, 2005 - October 30, 2005, reperibile all'URL <http://www.law.ucla.edu/workshops->

colloquia/symposia/conferences/publications/Pages/sixth-international-clinical-conference.aspx;

Merryman J. H., *Legal Education in Civil Law and Common Law Universities: a Comparison of Objectives and Methods*, in Picardi N. e Martino R. (a cura di), *L'educazione giuridica*, Bari, 2008, 185;

Meyer – Holz U., *Collegia Iudicum*, Baden-Baden, 1989;

Mezzanotte A., *La specializzazione degli avvocati in Germania*, in *Rass. forense*, 2003, 793;

Moccia L., *Comparazione giuridica e diritto europeo*, Milano, 2005;

Moccia L., *I giuristi e l'Europa*, Roma-Bari, 1997;

Moccia L., *Riflessioni introduttive sull'ipotesi di un «giurista (e di un diritto) europeo»*, in Id. (a cura di), *I giuristi e l'Europa*, Roma-Bari, 1997;

Monateri P. G. e Somma A., *Il modello di civil law*, in A. Procida Mirabelli di Lauro (a cura di), *Sistemi Giuridici Comparati*, Torino, 2009, 29;

Morley G., *Legal Education in England and Wales*, in Picardi N. e Martino R. (a cura di), *L'educazione giuridica*, Bari, 2008, 375;

Morse G., *Direct Applicability of Main Treaty Provisions and Scope of Safeguard Clauses*, in *Eur. Law Rev.*, 1975, 67;

Münch J., *Die Neue Juristenausbildung. Chancen Perspektiven und Risiken*, Stuttgart, 2004;

Nascimbene B., *La professione forense nell'unione europea*, Milano, 2010;

Nascimbene B., *Tariffe degli avvocati e Corte di Giustizia: un conflitto risolto?*, in *Corr. giur.*, 2011, 1041;

Neergaard U. B., *State Action and European Competition Rules: A New Path?*, in *Maastricht Jour. Eur. Contr. Law*, 1999, 380;

Neergard U., Nielsen R. e Roseberry L. M., *The Services Directive – Consequences for the Welfare State and the European Social Model*, Copenhagen, 2008;

Nelson P., *Information and Consumer Behaviour*, in *Journal of Political Economy* 311, (1970);

Neri S., *Rassegna di giurisprudenza della Corte di Giustizia delle Comunità Europee*, in *Riv. dir. eur.*, 1992, 114.

Nitti D., *Come cambia la professione forense inglese: spunti per una comparazione*, in *Contr. e impr. Europa*, 2006, 280;

Nitti D., *La professione forense in Inghilterra*, in Berlinguer A., *La professione forense. Modelli a Confronto*, Milano, 2008, 97;

Ofner H., *Staatsangehörigkeitserfordernis für den Notarberuf EU-widrig?*, in *Zeitschrift für Rechtsvergleichung, internationales Privatrecht und Europarecht*, 2010, V, 193;

Olgiati V., *Saggi sull'avvocatura. L'avvocato italiano tra diritto, potere e società*, Milano, 1990;

Pace L. e Lorenzo F., *Corte di Giustizia dell'Unione europea, 29 marzo 2011, C-565/08*, in *Europa dir. priv.*, 2011, 1227;

Padoa Schioppa A. (a cura di), *Avvocati e avvocatura nell'Italia dell'Ottocento*, Bologna, 2009;

Padoa Schioppa A., *Brevi note sull'avvocatura nell'età del diritto comune*, in Alpa G. e Danovi R. (a cura di), *Un progetto di ricerca sulla storia dell'avvocatura*, Bologna, 2003;

Pagano E., *Avvocati ed esercizio della professione legale in Lombardia nel secolo Settecento. I causidici collegiali a Milano*, in *Riv. storia dir. it.*, 2001, 368;

Panebianco M., *La direttiva sulla prestazione dei servizi 2 Marzo 1977*, in *Dir. com. scambi internaz.*, 1981, 765;

Parini Vincenti S., *Ad Auxilium Vocatus. Studi sul praticantato da Napoleone alla Legge professionale del 1874: l'esperienza normativa*, in Padoa Schioppa A. (a cura di), *Avvocati e avvocatura nell'Italia dell'Ottocento*, Bologna, 2009, 59;

Parini Vincenti S., *Studi sul «praticantato» in età moderna. Romagnosi e la Scuola di eloquenza pratica legale (1808-1817)*, in Padoa Schioppa A. (a cura di), *Avvocati e avvocatura nell'Italia dell'Ottocento*, Bologna, 2009, 127;

Pascuzzi G., *Giuristi si diventa. Come riconoscere ed apprendere le abilità proprie delle professioni legali*, Bologna, 2008;

Pasquali G. e Calamandrei P., *L'Università di domani*, Foligno, 1923;

Paterson I., Fink M. e Ogus A., *Economic impact of Regulation in the Field of the Liberal Professions in Different Member States: Regulation of Professional Services*. European Commission, DG Competition, Wien, 2003.

Pederzoli P., *Selezione e formazione delle professioni legali in Germania*, Padova, 1992;

Pelkmans J., *The internal service market: between economics and political economy*, in *EIPAscope*, 2007, 9;

Picardi N. e Martino R. (a cura di), *L'educazione giuridica*, Bari, 2008;

Picardi N., *Considerazioni sull'insegnamento del diritto in Italia e Inghilterra*, in *Riv. giur. umbro abruzzese*, 1957, 395;

Poillot-Peruzzetto S., *Droit européen des affaires*, in *Revue trimestrielle de droit commercial et de droit économique*, 1998, 451;

Purpidge P., *La formazione professionale in Inghilterra e nel Galles*, in *Rass. forense*, 1995, 399;

Quinn M. J., *Reform of the Legal Profession in England and Wales*, in *12 N.Y.L. Sch. J. Int'l & Comp. L.* 277 (1991);

Ranieri F., *Giuristi per l'Europa: come fare e come non fare una riforma degli studi di diritto in Italia*, in *Quaderni dir. priv. europ.*, 1998, 97;

Rawlinson W., *Lawyers and Foreign Offices*, in *Int. Fin. Law Rev.*, 1984, 54;

RBB Economics, *Economic Impact of Regulation in Liberal Professions: a critique of the IHS Report*, 2003;

René D. e Spinosi Camille J., *I grandi sistemi giuridici contemporanei*, (traduzione italiana a cura di Sacco R.), Padova, 2004;

Rheinstein M., *The case method of Legal Education: the First One-Hundred Years*, in Picardi N. e Martino R. (a cura di), *L'educazione giuridica*, Bari, 2008, 16;

Ricciardi E., *Lineamenti dell'ordinamento professionale forense*, Milano, 1999;

Riedel J., *The Reform of Legal Education in Germany*, in *0 Eur. J. Legal Educ.* 3, (2001)

Rodríguez Rodrigo J., *Aplicación del Derecho de la competencia a los baremos de honorarios de abogados: Arduino y Cipolla*, in *La Unión Europea ante el derecho de la globalización*, Madrid, 2008, 433;

Romiti A. e Tosi G., *Statuti e matricole del Collegio dei giudici e notai della città di Lucca 1434, 1483, 1541*, Roma, 1978;

Roselli O. (a cura di), *Osservatorio sulla formazione giuridica 2006*, Napoli, 2007;

Roselli O., *Scienza, scienza giuridica, scienza della formazione giuridica*, in *Rass. dir. pubbl. eur.*, 2010, 173;

Rossolillo G., *Ricorso proposto dalla Commissione contro la Repubblica italiana il 19 dicembre 2008, causa C-565/08*, in *Obbl. e Contr.*, 2009, 469;

Roy Rudd G., *Legal Education in England – a Critique*, in Picardi N. e Martino R. (a cura di), *L'educazione giuridica*, Bari, 2008, 380;

Rubalcaba L., *Services in European Economy: Challenges and Policy Implications*, Cheltenham, 2007;

Rüdiger Z., *Freier Dienstleistungsverkehr der Rechtsanwälte, Umsetzung der Richtlinie 77/249/EWG in innerstaatliches Recht*, in *Europarecht*, 1988, 186;

Saint-Esteben R., *Développements du droit communautaire de la concurrence*, in *Droit pratique comm. internat.*, 1985, 681;

Salvemini J., *La direttiva sulla libertà di stabilimento degli avvocati*, in *Riv. it. dir. pub.. com.*, 1999, 809;

Sangiovanni V., *L'ammissione all'avvocatura nel diritto tedesco*, in *Riv. trim. dir. proc. civ.*, 2001, 103;

Sangiovanni V., *La formazione professionale continua dell'avvocato a confronto con il modello tedesco*, in *Rass. forense*, 2007, 1231;

Sangiovanni V., *La professione forense in Germania*, in Berlinguer A., *La professione forense. Modelli a Confronto*, Milano, 2008, 78;

Sangiovanni V., *La riforma della professione legale nella Repubblica Federale Tedesca, con particolare riferimento alla pubblicità degli avvocati ed alla figura dell'avvocato specialista*, in *Riv. trim. dir. proc. civ.*, 1999, 1394;

Scajola V., *Sugli studi giuridici e sulla preparazione alle professioni giudiziarie (discorso in senato nella tornata del 20 maggio 1923)*, in *Scritti e discorsi politici*, II, (Sul bilancio della giustizia – Ordinamento giudiziario – Istruzione superiore. La scuola e la guerra), Padova, 1936;

Scarpa R., *Libertà di stabilimento e professione forense*, in *Giust. civ.*, 1985, I, 1266;

Scarselli G., *Note sul regolamento del Consiglio nazionale forense per il riconoscimento del titolo di avvocato specialista*, in *Foro it.*, 2010, V, 319;

Scarselli G., *Ordinamento giudiziario e forense*, Milano, 2010;

Scarselli G., *Sulla formazione continua degli avvocati*, in *Giur. it.*, 2010, 5;

Scassellati Sforzolini G. e Rizza C., *La tensione fra le regole di concorrenza comunitarie e regole professionali e deontologiche nazionali*, in *Giur. comm.*, 2003, 8;

Scassellati Sforzolini L. G., *La pubblicità degli avvocati nella UE*, in *Prev. Forense*, 2000, 14;

Scazzoso M., *Le Scuole Palatine a Milano nell'età delle riforme*, in *Economia, istituzioni, cultura In Lombardia nell'età di Maria Teresa*, Bologna 1982;

Schermers H. G., *Legal education in Europe*, in 30 *JDI* 9-15 (1993);

Schlesinger P., *Le scuole forensi*, in *Corr. giur.*, 1999, 797;

Schutzmann P. J., *La libera circolazione delle persone e la professione dell'avvocato. Una fondamentale sentenza della Corte di giustizia delle Comunità europee*, in *Temi rom.*, 1974, 505;

Schwarzschild M., *Class, National Character, and the Bar Reforms in Britain: Will There Always Be an England?*, in 9 *Conn. Jour. Int. Law* 185 (1994);

Scordamaglia V., *La Direttiva CEE sul riconoscimento dei diplomi*, in *Foro it.*, 1990, IV, 393;

Scudiero L., *La nozione di impresa nella giurisprudenza della Corte di Giustizia*, in *Foro it.*, 1994, IV, 113;

Scudiero M., *Le scuole di specializzazione per le professioni legali al secondo anno di attività*, in *Notariato*, 2003, 5;

Shaw J., Lonbay J., Wheeler S. e Hartley T., *The Common Market*, in *Eur. Law Rev.*, 1991, 501;

Sime S. e French D., *Balckstone's Civil Practice 2013: The Commentary*, London, 2012;

Sinagra A., *Attività forense e libera prestazione di servizi nella Comunità Europea*, in *Dir. com. scambi internaz.*, 1983, 105;

Smits J. M., *European Legal Education, or: how to prepare Students for Global Citizenship?*, in 45 *The Law Teacher* 163 (2011);

Sobbrio G. e Sironi E., *Esami per avvocato in Italia: eterogeneità geografica e impatto della riforma*, in *Riv. dir. fin.*, 2009, 347;

Spadafora A., *La nozione d'impresa nel diritto comunitario*, in *Giust. civ.*, 1990, II, 284;

Spinelli C., *Condizioni per l'accesso alla professione in altro Stato membro*, in *Lavoro nella giur.*, 2011, 728;

Stanchi A., *La professione forense, come lavoro intellettuale nel sistema costituzionale ed i principi della concorrenza tra imprese*, in *Lavoro nella giur.*, 2009, 459;

Stein P., *Legal Theory and the Reform of Legal Education in Mid-Nineteenth Century England*, in Giuliani A. e Picardi N., *L'Educazione giuridica II: profili storici*, Perugia, 2008, 185;

Stein R. M., *The Path of Legal Education from Edward I to Langdell: a History of Insular Reaction*, in 57 *Chi. Kent L. Rev.* 429 (1981);

Stein R. M., *The Path of Legal Education from Edward I to Langdell: a History of Insular Reaction*, in 57 *Chi.-Kent L. Rev.* 429 (1981);

Stein T., nota a sentenza, in *Comm. Mark. Law Rev.*, 1992, 625;

Stephen F. H. e Love J. H., *Regulation of the Legal Profession*, in Bouckaert B. e De Geest G. (eds.), *Encyclopedia of Law and Economics*, 1999, III, 98;

Stevens R., *American Legal Education: Reflection in the light of Ormrod*, in 35 *Modern Law Rev.* 242 (1972);

Stoffel W. A., *The european lawyer: phantom o reality*, in 9 *Int. Jour. Leg. Prof.* 208 (2002);

Stolleis M., *La formazione dei giuristi in Germania*, in Mazzacane A. (a cura di), *La formazione dei giuristi in Europa e negli Stati Uniti*, Napoli, 2001;

Strauss P. L., 'Transsystemia – Are we Approaching a New Langdellian Moment? Is McGill Leading the Way?', in 56 *J. Legal Educ.* 161 (2006);

Tarasco A. L., *La motivazione del potere: le ragioni dell'uomo e del diritto a confronto*, in *Foro amm. T.A.R.*, 2002, 49;

Terry L. S., *Living with the Bologna Process: Recommendations to the German Legal Education Community from a U.S. Perspective*, in 7 *German Law Jour.* 873 (2006);

Terry L. S., *The Bologna Process and its Impact in Europe: It's So Much More Than Degree Changes*, in 41 *Vanderbilt Jour. Trans. Law* 107 (2008);

Terry L.S., *The European Commission Project Regarding Competition in Professional Services*, in 29 *Northwestern Jour. Int. Law & Bus.* 1 (2009);

Tizzano A. (a cura di), *Il Diritto privato nell'Unione Europea*, in Bessone M. (a cura di), *Trattato di Diritto Privato*, Torino, 2000;

Tizzano A. (a cura di), *Professioni e servizi nella CEE*, Padova, 1985;

Tizzano A., *Stabilimento e prestazione dei servizi nella giurisprudenza comunitaria*, in *Foro it.*, 1977, IV, 317;

Toriello F., *La professione forense in Francia*, in A. Berlinguer, *La professione forense. Modelli a Confronto*, Milano, 2008, 53;

Toriello F., *Libertà di prestazione di servizi legali, interessi degli utenti e compiti del legislatore nazionale*, in *Nuova giur. civ. comm.*, 1996, I, 440;

Trabucchi A., *L'esercizio dell'avvocatura non subordinato in Europa alla cittadina nazionale*, in *Riv. dir. civ.*, 1974, II, 317;

Traversa E., *Arrêt important de la Cour de justice sur l'application des articles 5 et 85 du traité aux barèmes des honoraires des ordres professionnels*, in *Competition Policy Newsletter*, 1998, III, 17;

Treggiani F., *'Pericle e l'idraulico'. La formazione e la professione del giurista nelle giurisdizioni anglofone*, in Roselli O. (a cura di), *Osservatorio sulla formazione giuridica 2006*, Napoli, 2007, 153;

Tuo C., *La "professione" del praticante avvocato secondo la Corte di Giustizia: alcuni rilievi sul caso Morgenbesser*, in *Dir. comm. internaz.*, 2005, 435;

Twining W., *Blackstone's Tower. The English Law School*, London, 1994;

Valentino L., *La vigilanza dello Stato membro in settori particolari non è senza limiti: su di essa "vigila" la Commissione*, in *Dir. pubbl. comp. eur.*, 2001, 1489;

Van den Berg R., *Towards Better Regulation of the Legal Professions in the European Union*, RILE Working Paper 2008/07, 30 dicembre 2007;

Van den Bergh R., *Self-regulation of the Medical and Legal Professions: remaining Barriers to Competition and EC-Law*, Universities of Hamburg, Antwerpen and Utrecht, reperibile all'URL <http://www.feem.it/userfiles/attach/Publication/NDL1997/NDL1997-031.pdf>;

Varano V., *Commento alla legge 9 Febbraio 1982, n. 31. Libera prestazione di servizi da parte degli avvocati cittadini degli Stati membri delle Comunità europee*, in *Nuove leggi civili*, 1983, 47;

- Varano V., *La libera circolazione degli avvocati nella Cee e l'ordinamento italiano: problemi e prospettive*, in *Foro it.*, 1981, V, 137;
- Verdin P. A., Hughes C. W. e Taylor N., *The Guide To Professional Conduct of Solicitors*, London, 1993;
- Viciconte G. (a cura di), *L'Avvocato in Europa*, Milano, 1999;
- Vigoriti V., *Wouters, Arduino, Nova II, Tesco: professione legale e concorrenza*, in *Rass. forense*, 2002, 775;
- Vilà Costa B., *Jurisprudencia del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas*, in *Revista Jurídica de Catalunya*, 1987, 250;
- Visco A., *L'Avvocato*, Bari, 1957;
- Vogliotti M., *Il tramonto della modernità. Un percorso interdisciplinare*, Torino, 2008;
- Vogliotti M., *Tra fatto e diritto. Oltre la modernità giuridica*, Torino, 2007;
- Von Preuschen A., *La formazione dell'avvocato in Germania: qualità professionale, deontologia e mercato*, in Alpa G. e Mariani Marini A. (a cura di), *La formazione dell'avvocato in Europa*, Pisa, 2009, 110;
- Walters D. B., *Uncertain steps towards an european legal profession*, in *Eur. Law Rev.*, 1978, 265;
- Weber F., "Hanse Law School" - *A promising Example of Transnational Legal Education? An Alumna's Prospective*, in *10 German Law Jour.* 969 (2009);
- Weeb J., *Academic legal education in Europe: Convergence and diversity*, in *9 Int. Jour. Leg. Prof.* 149 (2002);
- White R., *A Round-up of Cases on Free Movement of Workers*, in *Eur. Law Rev.*, 1987, 147;
- Wilson G. P., *Some Reflection on the Ormrod Report*, in *34 Modern Law Rev.* 635 (1971);
- Wilson R. J., *The Role of practice in Legal Education*, in Brown K. B. e Snyder D. V., *General Reports of the XVIIIth Congress of the International Academy of Comparative Law/Rapports Généraux du XVIIIème Congrès de l'Académie Internationale de Droit Comparé*, London-New York, 2012;
- Wilson R. J., *Western Europe: Last Holdout in the Worldwide Acceptance of Clinical Legal Education*, in *10 German Law Jour.* 823 (2009);

Wolff H. A., *Bar Examinations and Cram Schools in Germany*, in 24 *Wisc. Int. Law Jour.* 110 (2006);

Zancan G. P., *Pubblicità e informazione*, in *Prev. Forense*, 2000, 18;

Zander M., *The Thatcher Government's Onslaught on the Lawyers: Who Won?*, in 24 *Int. Law* 753 (1990);

Zhen Z., *The Present Situation and Prosperous Future of China Clinical Legal Education*, *UCLA Law / University of London, Sixth International Clinical Conference, October 27, 2005 - October 30, 2005*, reperibile all'URL <http://www.law.ucla.edu/workshops-colloquia/symposia/conferences/publications/Pages/sixth-international-clinical-conference.aspx>;

Zorzoli M. C., *La formazione dei giuristi lombardi nell'età di Maria Teresa: il ruolo dell'Università*, in *Materiali per una storia della cultura giuridica*, 12, 1982, 3;

Zweigert K. e Kotz H., *Introduzione al diritto comparato*, Milano, 1992.

GIURISPRUDENZA

Corte di Giustizia e Tribunale dell'Unione Europea

- Corte di Giustizia, 19 marzo 1964, C-75/63, *Unger*, in *Racc.*, 1964, 347;
- Corte di Giustizia, 12 dicembre 1974, C-36/74, *Walrave*, in *Racc.*, 1974, 1405;
- Corte di Giustizia, 3 dicembre 1974, C-34/74, *Van Bisbergen*, in *Racc.*, 1974, 01299;
- Corte di Giustizia, 21 giugno 1974, C-2/74, *Jean Reyners c. Stato Belga*, in *Racc.*, 1974, 631;
- Corte di Giustizia, 12 febbraio 1974, C-152/73, *Sotgiu*, in *Racc.*, 1974, 153;
- Corte di Giustizia, 4 dicembre 1974, C-41/74, *Van Dujn*, in *Racc.* 1974, 1337;
- Corte di Giustizia, 26 febbraio 1975, C-67/74, *Bonsignore*, in *Racc.*, 1974, 297;
- Corte di Giustizia, 28 ottobre 1975, C-36/75, *Rutili*, in *Racc.*, 1975, 1219;
- Corte di Giustizia, 8 aprile 1976, C-48/75, *Royer*, in *Racc.*, 1976, 497;
- Corte di Giustizia, 28 giugno 1977, C-11/77, *Patrick*, in *Racc.*, 1977, 1199;
- Corte di Giustizia, 27 ottobre 1977, C-30/77, *Boucherau*, in *Racc.*, 1977, 1999;
- Corte di Giustizia, 17 dicembre 1980, C-149/79, *Commissione c. Belgio*, in *Racc.*, 1980, 3881;
- Corte di Giustizia, 23 marzo 1982, C-53/81, *Levin*, in *Racc.*, 1982, 1035;
- Corte di Giustizia, 8 novembre 1983, cause riunite 96 - 102, 104, 105, 108 e 110/82, *IAZ*, in *Racc.*, 3369;
- Corte di Giustizia, 17 gennaio 1984, cause riunite 43/82 e 63/82, *VBVB e VBBB*, in *Racc.*, 1984, 19;
- Corte di Giustizia, 22 luglio 1984, C-107/83, *Kloop*, in *Racc.*, 1984, 2971;
- Corte di Giustizia, 30 gennaio 1985, C-123/83, *BNIC-Clair*, in *Racc.*, 1985, 391;
- Corte di Giustizia, 3 luglio 1986, C-66/85, *Lawrie-Blum*, in *Racc.*, 1986, 2121;
- Corte di Giustizia, 3 giugno 1986, C-307/84, *Commissione c. Francia*, in *Racc.*, 1986, 1725;
- Corte di Giustizia, 3 giugno 1986, C-139/85, *Kempf*, in *Racc.*, 1987, 174;
- Corte di Giustizia, 27 gennaio 1987, 45/85, *Verband der Sachversicherer*, in *Racc.*, 405;
- Corte di Giustizia, 16 luglio 1987, C-118/85, *Commissione c. Italia*, in *Racc.*, 1987, 2599;

Corte di Giustizia, 16 giugno 1987, C-225/85, *Commissione c. Italia*, in *Racc.*, 1987, 2625;

Corte di Giustizia, 21 settembre 1988, C-267/86, *Van Eycke*, in *Racc.*, 1988, 4769;

Corte di Giustizia, 25 febbraio 1988, C-427/85, *Commissione delle Comunità Europee contro Repubblica Federale di Germania*, in *Racc.*, 1988, 01123;

Corte di Giustizia, 14 luglio 1988, C-28/87, *Commissione c. Grecia*, in *Racc.*, 1988, 4415;

Corte di Giustizia, 26 aprile 1988, C-352/85, *Bond van Adverteerders*, in *Racc.*, 1988, 2085;

Corte di Giustizia, 30 maggio 1989, C-33/88, *Pilar Allué e Carmel Mary Coonan c. Università degli studi di Venezia*, in *Racc.*, 1989, 1591;

Corte di Giustizia, 23 aprile 1991, C-41/90, *Höfner ed Elser c. Macroton*, in *Racc.*, 1991, 1979;

Corte di Giustizia, 10 luglio 1991, C-294/89, *Commissione delle Comunità Europee contro Repubblica Francese*, in *Racc.*, 1991, I-03591;

Corte di Giustizia, 7 maggio 1991, C-340/89, *Vlassopoulou*, in *Racc.*, 1991, 2357;

Corte di Giustizia, 27 novembre 1991, C-4/91, *Bleis*, in *Racc.*, 1991, I-5627;

Corte di Giustizia, 26 gennaio 1992, C-3/90, *Bernini*, in *Racc.*, 1992, 1071;

Corte di Giustizia, 17 novembre 1993, C-2/91, *Meng*, in *Racc.*, I-5751;

Corte di Giustizia 17 novembre 1993, C-185/91, *Reiff*, in *Racc.* 1993, I-5801;

Corte di Giustizia, 13 luglio 1993, C-42/92, *Thijssen*, in *Racc.*, 1993, I-4047;

Corte di Giustizia, 9 febbraio 1994, C. 119/92, *Commissione c. Italia*, in *Racc.*, 1994, I-393;

Corte di Giustizia 9 giugno 1994, C-153-93, *Delta Schiffahrts-und Speditionsgesellschaft*, in *Racc.*, 1994, I-3257;

Corte di Giustizia, 30 novembre 1995, C-55/94, *Gebhard*, in *Racc.*, 1995, I-4165;;

Corte di Giustizia, 2 luglio 1996, C-290/94, *Commissione c. Grecia*, in *Racc.*, 1996, I-3285;

Corte di Giustizia, 2 luglio 1996, C-173/94, *Commissione c. Belgio*, in *Racc.*, 1996, I-3265;

Corte di Giustizia, 2 luglio 1996, C-473/93, *Commissione c. Lussemburgo*, in *Racc.*, 1996, I-3207;

Corte di Giustizia, 11 dicembre 1997, C-55/96, *Job Centre coop. a r.l.*, in *Racc.*, 1997, I-7119;

Corte di Giustizia, 28 aprile 1997, C- 71/76, *Thieffry*, in *Racc.*, 1977, 765;

Corte di Giustizia, 18 giugno 1998, C-35/96, *Commissione c. Italia*, in *Racc.* 1998, I-3851;

Corte di Giustizia, 29 ottobre 1998, C-114/97, *Commissione c. Spagna*, in *Racc.*, 1998, I-6717;

Corte di Giustizia, 19 gennaio 1999, C-48/96, *Calfa*, in *Racc.*, I-11, punto 23;

Corte di Giustizia, 12 settembre 2000, cause riunite da 180/98 a 184/98, *Pavlov ed altri*, in *Racc.*, 2000, I-6451;

Corte di Giustizia Corte di Giustizia, 7 novembre 2000, *Granducato di Lussemburgo/Parlamento Europeo e Consiglio dell'Unione Europea*, C-168/98, in *Racc.*, 2000, I-9131;

Tribunale dell'Unione Europea, 28 marzo 2001, T-144/99, *Istituto dei mandatari abilitati presso l'Ufficio europeo dei brevetti/Commissione*, in *Racc.* II-1087;

Corte di Giustizia, 31 maggio 2001, C-283/99, *Commissione c. Italia*, in *Racc.*, 2001, I-4363;

Corte di Giustizia, 19 febbraio 2002, C-35/99, *Arduino*, in *Racc.*, I-1529;

Corte di Giustizia, 19 febbraio 2002, C-309/99, *Wouters e altri v. Algemene Raad van de Nederlandse Orde van Advocaten*, in *European Court Reports*, 2002, I-01577;

Corte di Giustizia, 7 marzo 2002, C-145/99, *Commissione delle Comunità Europee c. Repubblica Italiana*, in *Racc.*, 2002 I-2235;

Corte di Giustizia, 26 novembre 2002, C-100/01, *Aitor Oteiza Olazabal*, in *Racc.*, I-10981;

Corte di Giustizia, 13 Novembre 2003, C-313/01, *Morgenbesser*, in *Racc.*, 2003, I-13467;

Corte di Giustizia, 11 dicembre 2003, C-289/02, *AMOK Verlags GmbH contro A & R Gastronomie GmbH*, in *Racc.*, 2003, I-15059;

Corte di Giustizia, 30 settembre 2003, C-47/0, *Albert Anker, Klaas Ras e Albertus Snoek c. Bundesrepublik Deutschland*, in *Racc.* 2003, I-10447;

Corte di Giustizia, 30 settembre 2003, C-405/01, *Colegio de Oficiales de la Marina Mercante Española c. Administración del Estado*, in *Racc.*, 2003, I-10391;

Corte di Giustizia, 29 aprile 2004, cause riunite C-482/01 e C-493/01, *Orfanopoulos e Oliveri*, in *Racc.*, 2004, I- 5257;

Corte di Giustizia, 5 dicembre 2006, cause riunite C-94/04 e C-202/04, *Cipolla-Macrino*, in *Racc.*, 2006, I-11421;

Corte di Giustizia, 30 marzo 2006, C-451/03, *Servizi Ausiliari Dottori Commercialisti Srl c. Giuseppe Calafiori*, in *Racc.*, 2006, I-02941;

Corte di Giustizia, 20 novembre 2008, C-94/08, *Commissione delle Comunità europee c. Regno di Spagna*, in *Racc.*, 2008, I-00160;

Corte di Giustizia, 11 settembre 2008, C-447/07, *Commissione delle Comunità europee c. Repubblica italiana*, in *Racc.*, 2008, I-00125;

Corte di Giustizia, 11 marzo 2008, C-89/07, *Commissione delle Comunità europee c. Repubblica francese*, in *Racc.*, 2008, I-00045;

Corte di Giustizia, 10 dicembre 2009, C-460/08, *Commissione europea c. Repubblica ellenica*, in *Racc.*, 2009, I-00216;

Corte di Giustizia, 22 dicembre 2010, C-118/09, *Koller*, non ancora pubblicata nella *Raccolta*;

Corte di Giustizia, 2 dicembre 2010, C-255/09, *Jakubowska*, in *Corr. Giur.*, 2011, 266;

Corte di Giustizia, 5 aprile 2011, C-119/09, *Société fiduciaire nationale d'expertise comptable*, in *Racc.*, 2011, I-02551;

Corte di Giustizia, 29 marzo 2011, C-565/08, *Commissione c. Italia*, in *Racc.*, 2011, I-02101;

Corte di Giustizia, 3 febbraio 2011, n. 359, in *Corr. Giur.*, 2011, 454;

Corte di Giustizia, 24 maggio 2011, *Belgio*, C-47/08, *Francia*, C-50/08, *Lussemburgo*, C-51/08, *Austria*, C-53/08, *Germania*, C-54/08, *Grecia*, C-61/08 e *Portogallo*, C-52/08, in *Racc.*, 2011, 00000;

Altre Giurisdizioni

Goldfarb v. State Bar of Virginia, 421 U.S. 773 (1975);

Bates v. State Bar of Arizona, 433 U.S. 350 (1977);

Cass. Civ., sez. II, 25 giugno 1955, n. 1981, in *Giust. civ.*, 1955, I, 1818;
Cass. Civ., 19 Novembre 1997, n. 11485, in *Giust. civ.*, 1998, I, 3207;
Cass., 18 Novembre 2010, n. 23287, in *Guida diritto*, 2010, 34;
Cass., Sez. Un., 10 agosto 2012, n. 14368, in *Corr. giur.*, 2012, 1152;
Pretore di Pinerolo (ordinanza), 15 gennaio 1999, in *Guida diritto*, 1999, 18;
Tribunale di Tempio Pausania, 28 maggio, 1998, in *Il fisco*, 1482;
Tribunale di Roma (ordinanza), 7 aprile 2004, in *Rass. forense*, 2004, 1068;
Corte d'Appello di Torino (ordinanza), 4 febbraio 2004, *Cipolla- Portolese*, n. C-94/04, in *GUUE*, C 94, 17 aprile 2004, 28;

Wallersteiner v. Moir (n.2) [1975] QB 373 (52);

Thai Trading Co. v. Taylor [1998] QB 781;

Jemma Trust Co. Ltd v Liptrott [2003] EWCA Civ 1476, [2004] 1 WLR 646.

Decisioni della Commissione Europea

Decisione della Commissione 2 dicembre 1975, in *GUCE* n. L 6, 13 gennaio 1976, 8;

Decisione della Commissione 21 dicembre 1976, in *GUCE* 1977 n. L 39, 19 febbraio 1977, 10;

Decisione della Commissione 10 gennaio 1979, in *GUCE* 1979 n. L 19, 26 gennaio 1979, 32;

Decisione della Commissione 30 giugno 1993, 93/438/CEE, in *GUCE* n. L 203, 13 agosto 1993, 27;

Decisione della Commissione 30 gennaio 1995, 95/188/CEE, in *GUCE* n. L 122, 2 giugno 1995;

Decisione della Commissione 7 aprile 1999, 1999/267/CE, in *GUCE*, n. L 106, 23 aprile 1999, 14.

ALTRE FONTI

ACLEC, *First Report on Legal Education and Training, The qualifyng University Law Degree and Conversion Courses*, London, 1996;

Ashton B., *The future of legal services regulations in England and Wales*, Baroness Ashton's speech to the Conference on "Better Regulation of Professional Services", Brussels 21 Novembre 2005, reperibile all'URL http://ec.europa.eu/competition/sectors/professional_services/conferences/20051121/index.html;

Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, AS453, *Considerazioni e proposte per una regolazione pro concorrenziale dei mercati a sostegno della crescita economica*, in *Bollettino* n. 17, 2008;

Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, AS602, "Riforma della professione forense" del 18 settembre 2009, in *Bollettino* n. 35, 2009;

Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, AS864, *Disegno di legge AS n. 2887 di conversione del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138, recante "Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e lo sviluppo"*, in *Bollettino*, ed. speciale, 2012;

Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, AS974, *Nuova disciplina dell'ordinamento della professione forense*, 9 agosto 2012, in *Bollettino* n. 30, 2012;

Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, I745 - *Consigli degli ordini degli avvocati/diniegi all'esercizio di avvocato, Provvedimento n. 23116*, in *Bollettino* n. 52, 2012;

Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, I745, *Consigli degli Ordini degli Avvocati/Diniegi all'esercizio di avvocato, Provvedimento n. 24041*, in *Bollettino* n. 45, 2012;

Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, IC15, *Settore degli ordini e collegi professionali*, 9 ottobre 1997, reperibile all'URL www.agcm.it, sezione *Pareri e Segnalazioni*;

Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, IC34, *Indagine conoscitiva riguardante il settore degli ordini e collegi professionali*, 2009, reperibile all'URL www.agcm.it, sezione *Indagini Conoscitive*;

Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, *Relazione sull'attività svolta nel biennio 2004/2005 per la promozione della liberalizzazione dei servizi professionali*, AS316, 2005, reperibile all'URL <http://www.agcm.it/component/domino/open/C12563290035806C/5510CECCB806D0AAC12570C00030A57B.html>;

Bundesministerium der Justiz, *Ausbildungsstatistik 2010*, reperibile all'URL <http://www.bmj.de/SharedDocs/Downloads/DE/pdfs/Ausbildungsstatistik2010.html>;

CCBE, *CCBE issues a Model Scheme on Continuing Training*, Brussels, 7 dicembre 2006, reperibile all'URL http://www.ccbe.eu/fileadmin/user_upload/NTCdocument/pr_0706_enpdf1_1182235901.pdf;

CCBE, *Comparative Table on Training of Lawyers in Europe, Question n. 5*, reperibile all'URL http://lefis.unizar.es/contents/coursesdata/5/comparative_table_en.pdf;

CCBE, *Discussion Paper Training*, 11 febbraio 1999, reperibile all'URL http://www.ccbe.eu/fileadmin/user_upload/NTCdocument/doc_discussion_forma1_1183977529.pdf;

CCBE, *Recommendation on training outcomes for European lawyers*, Brussels, 3 dicembre 2007, reperibile all'URL http://www.ccbe.eu/fileadmin/user_upload/NTCdocument/EN_Training_Outcomes1_1196675213.pdf;

CCBE, *Recommendation on continuing training*, 28 novembre 2003, reperibile all'URL http://www.ccbe.eu/fileadmin/user_upload/NTCdocument/ccbe_recommendation_1_1183977067.pdf;

CCBE, *Resolution on Training for Lawyers in the EU*, 25 novembre 2000, reperibile all'URL http://www.ccbe.eu/fileadmin/user_upload/NTCdocument/form_enpdf1_1183977205.pdf;

CCBE, *Response to European Commission Consultation of Stakeholders on European Judicial Training [2011-01-21]*, reperibile all'URL

http://www.ccbe.eu/fileadmin/user_upload/NTCdocument/EN_21_01_11_CCBE_res1_1295876812.pdf;

COM(2002)441 def., *Relazione della Commissione al Consiglio e al Parlamento europeo - Lo stato del mercato interno dei servizi (presentata nell'ambito della prima fase della strategia per il mercato interno dei servizi)*, 30 luglio 2002, reperibile all'URL <http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2002:0441:FIN:IT:PDF>;

COM(2002)694 def., *Comunicazione della Commissione, Libera circolazione dei lavoratori – realizzarne pienamente i vantaggi e le potenzialità*, 11 dicembre 2002, reperibile all'URL <http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2002:0694:FIN:it:PDF>;

COM(2004)83 final, *Communication from the Commission, Report on Competition in Professional Services*, Brussels, 9 Febbraio 2004, reperibile all'URL <http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2004:0083:FIN:EN:PDF>;

COM(2005)405 final, *Professional Services - Scope for more Reform, Follow-up to the Report on Competition in Professional Services, COM(2004)83 of 9 February 2004*, Brussels 5 settembre 2005, reperibile all'URL <http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52005DC0405:EN:NOT>;

COM(2010)373 def., *Comunicazione della Commissione al Consiglio, al Parlamento Europeo, al Comitato Economico e Sociale Europeo e al Comitato delle Regioni, Ribadire la libera circolazione dei lavoratori: diritti e principali sviluppi*, 13 luglio 2010, reperibile all'URL <http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52010DC0373:it:NOT>;

COM(2012)752 final, *Relazione della Commissione al Parlamento Europeo, al Consiglio, alla Banca Centrale Europea, al Comitato Economico e Sociale Europeo, al Comitato delle regioni e alla Banca Europea per gli investimenti - Stato dell'integrazione del mercato unico 2013*, Bruxelles, 28 novembre 2012, Reperibile all'URL http://ec.europa.eu/europe2020/pdf/sgmktreport2013_it.pdf;

Commissione Europea, SEC (2005) 1064, *Commission Staff Working Document, Report - Progress by Member States in Reviewing and eliminating Restrictions to Competition in the area of Professional Services*, 5 settembre 2005, reperibile all'URL <http://eur->

lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52005SC1064R(01):EN:NOT
;

Commissione Europea, SEC(2005)957, Commission Staff Working Document,
Towards a European Qualifications Framework for Lifelong Learning, 8 luglio
2005, reperibile all'URL

http://ec.europa.eu/education/policies/2010/doc/consultation_eqf_en.pdf;

Committee on Legal Education, *Report*, Cmnd. n. 4595, London, 1971;

COMP/D3/MK/D(2004), Commissione Europea, DG Competition, *Stocktaking
Exercise on Regulation of Professional Service. Overview of Regulation in the New
EU Member States*, reperibile

all'URL http://ec.europa.eu/competition/sectors/professional_services/studies/overview_of_regulation_in_the_eu_professions.pdf;

Comunicato di Bergen, “*L'Area Europea dell'Istruzione Superiore – Conseguire gli
Obiettivi*”, 2005, reperibile all'URL

http://europa.eu/legislation_summaries/education_training_youth/general_framework/c11088_it.htm;

Comunicato di Praga “*Verso lo Spazio Europeo dell'Istruzione Superiore*”, 2001,
reperibile all'URL

http://europa.eu/legislation_summaries/education_training_youth/general_framework/c11088_it.htm;

Conclusioni dell'Avvocato Generale M. Poiares Maduro, cause C-94/04 e C-202/04,
1 febbraio 2006, in *Racc.*, 2006, I-11421.

Conclusioni della Presidenza, Consiglio Europeo di Stoccolma, 23 e 24 marzo 2001,
reperibile all'URL

http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/it/ec/00100-r1.%20ann-r1.i1.html;

Conferenza di Berlino, “*Realizzare lo Spazio Europeo dell'Istruzione Superiore*”,
2003, reperibile all'URL

http://europa.eu/legislation_summaries/education_training_youth/general_framework/c11088_it.htm;

Conferenza di Leuven “*Lo Spazio Europeo dell'Istruzione Superiore nel prossimo
decennio*”, 2009, reperibile all'URL

http://europa.eu/legislation_summaries/education_training_youth/general_framework/c11088_it.htm;

Consiglio d'Europa, *Raccomandazione REC 2000 (21)*, 25 ottobre 2000, reperibile all'URL

<https://wcd.coe.int/com.instranet.InstraServlet?command=com.instranet.CmdBlobGet&InstranetImage=533749&SecMode=1&DocId=370286&Usage=2>;

Consiglio della Comunità Economica Europea, *Programma generale per la soppressione delle restrizioni sulla libera prestazione di servizi e Programma generale per la soppressione delle restrizioni alla libertà di stabilimento*, in *Gazz. Uff.*, 15 gennaio 1962, 2, 32;

Consiglio Nazionale Forense, *Ordinanza di rimessione alla Corte di Giustizia dell'Unione Europea, Seduta del 29 settembre 2012*, depositata presso la Segreteria del CNF il 30 gennaio 2013;

Consiglio Nazionale Forense, *Relazione di accompagnamento al regolamento per la formazione continua approvato del 20 settembre 2007*, reperibile all'URL www.consiglionazionaleforense.it;

Council of The European Union, *European Council Presidency Conclusions*, 22-23 March 2005, reperibile all'URL http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/en/ec/84335.pdf;

CSM, *Parere del C. S. M. sullo schema di decreto legislativo concernente «modifica alla disciplina del concorso per uditore giudiziario e scuola di specializzazione per le professioni legali»*, in *Giur. it.*, 1998, 3;

David Clementi, *Review of the Regulatory Framework for Legal Services in England and Wales - Final Report*, 2004, reperibile all'URL <http://webarchive.nationalarchives.gov.uk/+http://www.legal-services-review.org.uk/content/report/index.htm>;

Dichiarazione di Bologna, 1999, reperibile all'URL http://www.miur.it/0002Univer/0052Cooper/0064Accord/0335Docume/1385Dichia_cf2.htm;

Dichiarazione di Londra, “*Verso lo spazio europeo dell'istruzione superiore: rispondere alle sfide di un mondo globalizzato*”, 2007, reperibile all'URL

http://europa.eu/legislation_summaries/education_training_youth/general_framework/c11088_it.htm;

Dichiarazione di Sorbona - Parigi, la Sorbona, 25 Maggio 1998, reperibile all'URL http://www.miur.it/0002Univer/0052Cooper/0064Accord/0335Docume/1381Dichia_cf2.htm;

Director General of Fair Trading, Competition in the Professions, *A Report by the Director General of Fair Trading*, OFT 325, 2001, reperibile all'URL http://www.offt.gov.uk/shared_offt/reports/professional_bodies/oft328.pdf;

Education and Training Unit, *Information for providers of Legal Practice Courses*, March 2012, 9, reperibile all'URL <http://www.sra.org.uk/students/lpc.page>;

Kroes N., *Better Regulation of Professional Service*, *Speech/05/711*, Brussels 21 Novembre 2005, reperibile all'URL http://ec.europa.eu/competition/sectors/professional_services/conferences/20051121/index.html;

Law Society, *A Guide to the Professional Conduct of Solicitors*, London, 1974;

Law Society, *Note by Law Society Staff on Advertising by Solicitors*, in 81 *Law Soc'y Gaz* 1266 (1984).

Lord Chancellor's Department (1998), *White paper Modernising Justice*, Cmnd. 4155;

Mario Monti, *Competition in Professional Services: New Light and New Challenges*, Berlin, 21 marzo 2003, reperibile all'URL http://ec.europa.eu/competition/speeches/text/sp2003_070_en.pdf;

Monopolies and Mergers Commission, *Advocate's services. A report on the supply by Senior Counsel alone of their services* (1976);

Monopolies and Mergers Commission, *Advocates' services. A report on the supply of advocates' services in relation to restrictions on advertising* (1976),

Monopolies and Mergers Commission, *Barrister Services: A Regulation on the supply of Barristers' Services in Relation to Restrictions on Advertising* (1976);

Monopolies and Mergers Commission, *Barristers' service. A report on the supply by Her Majesty's Counsel alone of their services* (1976);

Monopolies and Mergers Commission, *Barristers' services. A Report on the supply of barristers' services in relation to restrictions on advertising* (1976);

Monopolies and Mergers Commission, *Report on the general effect on the public interest of certain restrictive practices so far as they prevail in relation to supply of professional services* (1970);

Monopolies and Mergers Commission, *Services of Solicitors in England and Wales: A report on the supply of Services of Solicitors in England and Wales in Relation to Restrictions on Advertising* (1976);

Monopolies Commission, *A Report on the General Effect on the Public Interest of Certain Restrictive Practices so ar as they prevail in the Supply of Professional Services*, October 1970, Cmnd 4463;

National Board for Prices and Incomes Board, *Report on the Remuneration of Solicitors*, Report n. 54, CMND. n. 3529 (1968);

National Board for Prices and Incomes Board, *Standing Reference on the Remuneration of Solicitors, firts Report*, Report n. 134, Cmnd. 4217 (1969);

National Board for Prices and Incomes Board, *Standing Reference on the Remuneration of Solicitors, second Report*, Report n. 164, Cmnd. n. 4624 (1971);

National Board for Prices and Incomes Board; *Solicitors Act 1974*; Royal Commission on Legal Services (the Benson Committee), Report 1979, Cmnd. 7648; OECD, *Competition in Professional Services*, DAF/CLP(2000)2, 2002, reperibile all'URL

<http://www.oecd.org/regreform/liberalisationandcompetitioninterventioninregulatedectors/1920231.pdf>;

OECD, *Competition Policy and the Professions*, Parigi, 1985;

OECD, *Competitive Restrictions in Legal Professions*, DAF/COMP(2007)39, 28 gennaio 2008, reperibile all'URL <http://www.oecd.org/regreform/liberalisationandcompetitioninterventioninregulatedectors/40080343.pdf>;

Parlamento Europeo e Consiglio, Raccomandazione del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 dicembre 2006 (2006/962/Ce), *Competenze chiave per l'apprendimento permanente* e relativo allegato, *Competenze chiave per l'apprendimento permanente — un quadro di riferimento europeo*, in Gazz. Uff. UE, 30 dicembre 2006, 10;

Parlamento Europeo, *Risoluzione 23 marzo 2006 e 12 ottobre 2006*, in *Rass. forense*, 2006, 1817;

Parlamento Europeo, *Risoluzione 16 dicembre 2003*, P5_TA(2003)0572, in *GUCE*, 15 aprile 2005, C 91, 126;

Parlamento Europeo, *Risoluzione 5 aprile 2001*, B5-0247/2000, in *GUCE*, 24 gennaio 2002, C 21, 364;

Parlamento Europeo, *Risoluzione del Parlamento europeo sul seguito alla relazione sulla concorrenza nei servizi professionali (2006/2137(INI))*, 12 ottobre 2006, reperibile sul sito <http://www.europarl.europa.eu>;

Parlamento Europeo, *Risoluzione sulla XX Relazione sulla politica della concorrenza*, in *GUCE*, 20 gennaio 1992, C 13, 472

Parlamento Europeo, *XIX Relazione sulla politica delle concorrenza*, in *GUCE*, 25 febbraio 1991, C 48, 168;

Paterson I., Fink M. e Ogus A., *Economic Impact of Regulation in the Field of Liberal Professions in Different Member States, Study for the European Commission, DG Competition (IHS Study), ENEPRI Working Papers*, 2007, 157, disponibile all'URL <http://www.enepri.org>;

Royal Commission on Legal Services, *Final Report*, Cmnd. n. 7648, 1978;

The UE Single Market, *Regulated Profession Database, Lawyer Barrister Solicitor, Establishment Statistic*, consultabile all'URL http://ec.europa.eu/internal_market/qualifications/regprof/index.cfm?action=profession&id_profession=2010&tab=stat1;

U.K. Department of Constitutional Affairs, *Draft Legal Services Bill*, 2006, reperibile all'URL <http://www.official-documents.gov.uk/document/cm68/6839/6839.pdf>;

U.K. Department of Constitutional Affairs, *Government Conclusions, Competition and regulation in the legal services market. A report following the consultation "In the public interest?"*, 2003, reperibile all'URL <http://webarchive.nationalarchives.gov.uk+/http://www.dca.gov.uk/consult/general/oftreptconc.ht>;

U.K. Department of Constitutional Affairs, *The Future of Legal Services: Putting Consumers First*, 2005, reperibile all'URL

<http://webarchive.nationalarchives.gov.uk/+http://www.dca.gov.uk/legalsys/folwp.pdf>;

U.K. Government, *The Government Response to the Report of the Royal Commission on Legal Service*, Cmnd. n. 9077, 1983, 24.